

Sindacale

- S1-24 - OT23-anno 2024: domande entro il 29 febbraio - Fissato al 29 febbraio 2024 il termine per l'invio delle domande relative all'OT23-anno 2024.
- S2-24 - Flussi 2024 – Proroga “clickdays” – DPCM 19 gennaio 2024 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 19 gennaio 2024 che ha modificato il calendario dei “clickdays” per le istanze inerenti i flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2024
- S3-24 - Accordo 30 gennaio 2024; Percentuali di incidenza della manodopera ai fini della congruità per categorie OS - Siglato dalle parti sociali dell'edilizia l'accordo del 30 giugno 2024 sull'incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS
- S4-24 - Distacco transnazionale – semplificazione oneri amministrativi - Fornite indicazioni operative dall'INL, d'intesa con il Ministero del Lavoro, in merito agli obblighi in materia di distacco transazionale
- S5-24 - CNCE – Nuove FAQ Congruità - La CNCE, con la Comunicazione n. 866/2023, ha trasmesso ulteriori FAQ tecnico/operative in materia di congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021
- S6-24 - Legge di bilancio 2024: misure in materia di lavoro e previdenza - Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 2023, la Legge di bilancio 2024.

Fiscalità

- F1-24 - Decreto Superbonus: tutte le misure fiscali d'interesse per il settore - Sintesi del DL 212/2023, che interviene sulla disciplina del Superbonus per i lavori in corso a dicembre 2023, sulle deroghe al blocco della cessione/sconto per i piani di recupero in zone sismiche e sull'applicazione del Bonus barriere
- F2-24 - Prassi, norme e sentenze: rassegna settimanale sulla fiscalità - Novità normative, prassi e giurisprudenza in tema fiscale, il punto dell'Ance sulle novità degli ultimi giorni
- F3-24 - Legge di Bilancio 2024: tutte le misure fiscali in un dossier Ance - Le novità sulle misure fiscali d'interesse per il settore della legge di Bilancio 2024 commentate dall'Ance
- F4-24 - Delega fiscale: i commenti dell'Ance su tutte le misure della riforma Irpef - Rimodulazione degli scaglioni Irpef, riduzione delle detrazioni per i soggetti con reddito superiore a 50.000 euro e incentivi per le nuove assunzioni: tutto per il solo 2024 nel Decreto Legislativo di riforma dell'Irpef, commentato dall'Ance
- F5-24 - Detrazioni edilizie ed energetiche per le imprese: chiarimenti sulla rilevanza fiscale - Nella nuova norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, la valutazione fiscale delle detrazioni edilizie per le imprese che effettuano lavori di recupero sui propri immobili
- F6-24 - Bonus edilizi: aggiornata la guida della piattaforma su cessione dei crediti - L'Ance sintetizza le condizioni di accesso alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura connesse alle detrazioni per lavori edilizi

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U1-24 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza - L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica
- U2-24 - Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa di altri sei mesi la proroga straordinaria - La Legge di conversione del DL 181/2023 ha portato da due anni a trenta mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche prevista dal DL 21/2022
- U3-24 - Variazioni essenziali: il quadro normativo regionale - Aggiornato dall'Ance il Dossier sulla disciplina regionale delle variazioni essenziali
- U4-24 - Cila superbonus al centro di alcune recenti sentenze amministrative - Arrivano dai tribunali amministrativi le prime pronunce sulla possibile applicabilità della CILA Superbonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione e in tema di controlli da parte della pa e sulla possibilità di dichiarare inefficace la comunicazione
- U5-24 - Linee di azione del nuovo Piano Casa per ridurre il disagio abitativo - Definite, nella legge di Bilancio 2024, le linee di azione del nuovo Piano Casa che, con una dotazione di 100 milioni di euro, sarà finalizzato, in particolare, al recupero del patrimonio immobiliare esistente, alla riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica (come le ex caserme) all'utilizzo, con finalità di edilizia sociale, delle unità immobiliari private rimaste

invendute. Prevista anche la realizzazione di progetti di edilizia sociale tramite operazioni di partenariato pubblico-privato

Lavori Pubblici

- LL.PP.1-24 - Caro materiali: pubblicato il decreto Mit per il terzo trimestre 2023 - Ammesse a finanziamento 3264 domande per la copertura di circa 458 milioni di euro di extracosti registrati nei cantieri italiani nel terzo trimestre 2023, che verranno erogati alle stazioni appaltanti e poi alle imprese nelle prossime settimane
- LL.PP.2-24 - Legge di Bilancio 2024: prevista la proroga DI Aiuti per i lavori eseguiti nel 2024 - In procinto di approvazione la Legge di Bilancio 2024, con la quale la disciplina dell'articolo 26 del DI Aiuti, in scadenza al 31 dicembre 2023, viene estesa ai lavori eseguiti nel 2024
- LL.PP.3-24 - Appalti pubblici in digitale: ai blocchi di partenza - ANAC e MIT con un comunicato congiunto dettano le regole che le stazioni appaltanti dovranno seguire per la digitalizzazione degli appalti pubblici, inclusi quelli PNRR, prevista dal 1° gennaio 2024 e già messa duramente alla prova per il numero estremamente limitato di piattaforme di e-procurement abilitate
- LL.PP.4-24 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali - La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche
- LL.PP.5-24 - Con la legge di Bilancio di fine anno confermata la proroga al 2024 del DI Aiuti - Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stata definitivamente confermata la proroga della disciplina sull'aggiornamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 del DI Aiuti, ai lavori eseguiti nel 2024
- LL.PP.6-24 - Decreto legge Milleproroghe: tutti i contenuti di interesse per le opere pubbliche - Nel Decreto legge Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, alcune previsioni di interesse per il settore
- LL.PP.7-24 - Gare d'appalto e contributo Anac: stabiliti gli importi per l'anno 2024 - In Gazzetta Ufficiale, la delibera Anac che definisce la contribuzione a favore dell'Autorità per l'anno 2024, previsti aumenti per stazioni appaltanti e operatori economici
- LL.PP.8-24 - Chiarimenti del Mit sulla disciplina applicabile agli appalti Pnrr e Pnc successivi al 1° luglio - L'ufficio giuridico del Mit ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina applicabile agli appalti Pnrr/Pnc banditi dopo il 1° luglio 2023, precisando anche le regole di qualificazione delle stazioni appaltanti
- LL.PP.9-24 - Bando di gara in contrasto con il diritto europeo: la clausola illegittima non può essere soltanto disapplicata, ma va impugnata nel rispetto dei termini decadenziali - Secondo il Consiglio di Stato, l'illegittimità del provvedimento amministrativo nazionale per contrasto con le norme UE può essere fatta valere impugnando lo stesso dinanzi al giudice amministrativo
- LL.PP.10-24 - Appalti digitali: il dossier Ance sulle novità dell'Ecosistema nazionale di e-procurement - L'Ance ricostruisce in un dossier le novità della digitalizzazione, partita lo scorso 1° gennaio, che incidono sull'utilizzo delle piattaforme digitali, sull'acquisizione del Cig, sul funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico e sulle modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti e della trasparenza
- LL.PP.11-24 - Caro materiali: chiarimenti per gli enti beneficiari del FOI - Con una FAQ, il MEF ha chiarito che gli enti che inviano formale rinuncia al contributo FOI possono accedere al Fondo prosecuzione opere pubbliche. Ciò consente loro di presentare, entro il 31 gennaio, richiesta per ottenere i fondi per l'aggiornamento dei SAL maturati nel 2023
- LL.PP.12-24 - Nuovo Codice appalti e lavori privati finanziati con fondi pubblici: il parere del Mit - Il Mit ha chiarito le modalità di applicazione del nuovo codice appalti in caso di interventi privati finanziati con soldi pubblici
- LL.PP.13-24 - ANAC: modalità di pagamento degli importi a favore dell'Autorità - L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti agli operatori economici sulle modalità di pagamento dei contributi a proprio favore
- LL.PP.14-24 - Appalti pubblici: i limiti avvalimento premiale - Il Consiglio di Stato ribadisce che non è consentito utilizzare l'avvalimento di una certificazione, senza transito della struttura, con l'unico scopo di migliorare la valutazione dell'offerta

Sicurezza e normativa tecnica

- N1-24 - Revisione macchine operatrici: ancora un anno di proroga - Prorogati i tempi per la revisione delle macchine operatrici immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 (31 dicembre 2024) e per quelle

immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2025). Nessuna previsione per i veicoli ante 1984 il cui termine risulterebbe di fatto scaduto. E 'quanto prevede l'articolo 13 comma 3 del decreto-legge n. 215/2023

- N2-24 - Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2024: sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute - Pubblicato l'interpello n. 1/2024 del Ministero del lavoro in tema di sorveglianza
- N3-24 - Sicurezza sul lavoro: principali indicazioni per individuare tutte le responsabilità penali - Linee guida fornite dalla giurisprudenza per una corretta individuazione dei soggetti penalmente responsabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disponibili nel documento Ance

Varie

- V1-24 - Polizza rischi catastrofali: nuovo obbligo per le imprese entro il 2024 - Sarà obbligatoria la stipula, entro il 31/12/2024, di una polizza per rischi catastrofali per tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio. Lo ha previsto una disposizione inserita nella Legge di bilancio 2024

S1-24 - OT23-anno 2024: domande entro il 29 febbraio

Fissato al 29 febbraio 2024 il termine per l'invio delle domande relative all'OT23-anno 2024.

Si ricorda che il prossimo 29 febbraio scadrà il termine per inoltrare il Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it

S2-24 - Flussi 2024 – Proroga “clickdays” – DPCM 19 gennaio 2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 19 gennaio 2024 che ha modificato il calendario dei “clickdays” per le istanze inerenti i flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2024

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio u.s. l’allegato DPCM 19 gennaio 2024 che ha modificato le date dei “clickdays” per la **presentazione** delle domande per l’ingresso e l’assunzione in Italia di lavoratori stranieri nell’ambito delle 151mila quote complessive autorizzate per l’anno 2024 con il Decreto Flussi per il triennio 2023-2025 (DPCM 27 settembre 2023).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2024

Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori non comunitari per il triennio 2023-2025. Modifica date click day. (24A00653)

(GU n.26 del 1-2-2024)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 21, che prevede tra l'altro quote riservate a favore di paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il Capo I del Titolo III del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare», e, in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 3, ove si prevede che la determinazione triennale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo la procedura e sulla base dei criteri generali ivi disciplinati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 2023, concernente la «Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025», che ha previsto una quota complessiva di 452.000 cittadini stranieri per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;

Ravvisata l'esigenza rappresentata dal Ministero dell'interno di differire, per l'anno 2024, i termini per la presentazione delle

richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite annualmente, al fine di evitare che tali termini vengano a sovrapporsi con il completamento dell'istruttoria procedimentale delle istanze presentate nell'ambito del decreto flussi per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1

Termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l'anno 2024

1. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 decorrono dalle ore 9,00 del 18, del 21 e del 25 marzo 2024, in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024.

Roma, 19 gennaio 2024

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Meloni

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 272

S3-24 - Accordo 30 gennaio 2024; Percentuali di incidenza della manodopera ai fini della congruità per categorie OS

Siglato dalle parti sociali dell'edilizia l'accordo del 30 giugno 2024 sull'incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS

Si trasmette, in allegato, l'accordo del 30 gennaio 2024 con cui tutte le parti sociali dell'edilizia hanno determinato le percentuali di incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS, ad integrazione di quanto già stabilito nella tabella allegata all'Accordo del 24 giugno 2022 (Allegato).

In particolare, l'accordo ha previsto le seguenti percentuali:

- OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%
- OS 18-A componenti strutturali in acciaio: 6%
- OS 18-B componenti per facciate continue: 6%

Le nuove percentuali si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° gennaio 2024.

Con tale accordo, le parti sociali hanno altresì convenuto che, per gli appalti (anche in corso) di lavorazioni specialistiche del *Jet grouting* e delle Palancole rientranti nella categoria **os 21**, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

OS 21

- Sottocategoria *Jet grouting* : 8%
- Sottocategoria Palancole: 6%. Tale percentuale si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell'ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Inoltre, le parti sociali hanno stabilito che, per gli appalti (anche in corso) di lavorazioni relative allo sgombero neve, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:

OG 3:

- Sottocategoria sgombero neve: 6%

L'accordo verrà trasmesso al Ministero del lavoro.

Infine, le parti sociali si sono impegnate a richiedere al Ministero competente di prevedere, negli appalti pubblici di valore complessivo inferiore a 3 mila euro, la non applicazione dell'istituto della congruità.

Addì, 30 gennaio 2024, in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti nazionali sottoscritte convengono, ad integrazione della tabella allegata all'Accordo del 24 giugno 2022, le percentuali di incidenza della manodopera riferite alle seguenti categorie specialistiche OS:

- **OS 10** segnaletica stradale non luminosa: **8%**
- **OS 18-A** componenti strutturali in acciaio: **6%**
- **OS 18-B** componenti per facciate continue: **6%**

Tali percentuali di incidenza si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro – DNL venga effettuata dal 1° gennaio 2024.

Le suddette percentuali relative alla OS 18-A e alla OS 18-B si applicano agli analoghi lavori privati, anche in corso.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria **OS 21**, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

OS 21

- Sottocategoria Jet grouting: **8%**
- Sottocategoria Palancole: **6%**.

La percentuale di incidenza della manodopera riferita alle Palancole (pari al 6%), si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell'ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Le parti convengono inoltre che, ad integrazione della tabella allegata al D.M. n. 143/2021, come modificata dall'Accordo del 24 giugno 2022, per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni relative allo sgombero neve, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:

OG 3:

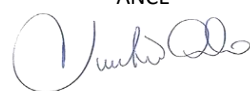
- Sottocategoria sgombero neve: **6%**.

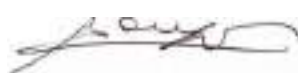
Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le parti si impegnano, altresì, a richiedere al Ministero competente di prevedere, negli appalti pubblici di valore complessivo inferiore a 3 mila euro, la non applicazione dell'istituto della congruità.

All.: tabelle

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE


LEGACOOP
PRODUZIONE & SERVIZI


CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI


AGCI PRODUZIONE
E LAVORO


ANAEPA CONFARTIGIANATO


CNA COSTRUZIONI


FIAE CASARTIGIANI


CLAAI EDILIZIA


CONFAPI ANIEM


FENEAL UIL


FILCA CISL


FILLEA CGIL


Tabella allegata all'Accordo nazionale del 30 gennaio 2024

CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG 1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG 1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG 2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG 3 - Opere stradali, ponti, etc., - lavori di bitumatura - spalatura neve	13,77% 6% 6%
7	OG 4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG 5 - Dighe	16,07%
9	OG 6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG 6 - Gasdotti	13,66%
11	OG 6 - Oleodotti	13,66%
12	OG 6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG 7 - Opere marittime	12,16%
14	OG 8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG 10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG 12 - OG 13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Tabella allegata all'Accordo nazionale del 30 gennaio 2024

CATEGORIE SPECIALISTICHE OS		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
OS 1	lavori in terra	10%
OS2-A	superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	35%
OS 6	finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	14%
OS 7	finiture di opere generali di natura edile	18%
OS 8	finiture di opere generali di natura tecnica	18%
OS 10	segnaletica stradale non luminosa	8%
OS 11	apparecchiature strutturali speciali	12,50%
OS 12-A	barriere stradali di sicurezza	10%
OS 12-B	barriere paramassi, fermaneve e simili	13%
OS 13	strutture prefabbricate in cemento armato	6%
OS 18-A	componenti strutturali in acciaio	6%
OS 18-B	componenti per facciate continue	6%
OS 21	opere strutturali speciali	15%
	- Jet grouting	8%
	- palancole	6%
OS 23	demolizione di opere	10%
OS 24	verde e arredo urbano	20%
OS 25	scavi archeologici	30%
OS 26	pavimentazioni e sovrastrutture speciali	7%
OS 35	interventi a basso impatto ambientale	15%

Addì, 24 giugno 2022, in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022.

Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.

All.: tabella

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE


LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI



AGCI-PRODUZIONE E LAVORO



CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI



ANAEPA CONFARTIGIANATO



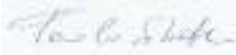
CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



CLAAI EDILIZIA



CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



Tabella allegata all'accordo nazionale

INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS - INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA

<u>OS 1</u>	<u>OS 2 A</u>	<u>OS 6</u>	<u>OS 7</u>	<u>OS 8</u>	<u>OS 11</u>	<u>OS 12-A</u>	<u>OS 12-B</u>	<u>OS 13</u>	<u>OS 21</u>	<u>OS 23</u>	<u>OS 24</u>	<u>OS 25</u>	<u>OS 26</u>	<u>OS35</u>
10%	35%	14%	18%	18%	12,50%	10%	13%	6%	15%	10%	20%	30%	7%	15%

Nota:

OG3: sotto categoria "Lavori di bitumatura" 6%

S4-24 - Distacco transnazionale – semplificazione oneri amministrativi **Fornite indicazioni operative dall'INL, d'intesa con il Ministero del Lavoro, in merito agli obblighi in materia di distacco transazionale**

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con l'allegata circolare n. 2401/2023, ha fornito indicazioni operative (1), d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito agli obblighi in materia di distacco transazionale, di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.

In particolare, la citata norma prevede che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi”.

L'Ispettorato, con riferimento a quanto previsto alla lett. a) ha chiarito che, in ragione delle esigenze di semplificazione, **è sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta**, senza che ciò implichi la necessità di tenerla *in loco* per tutto il periodo di distacco. Resta ferma, comunque, necessario consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante.

In merito, invece, a quanto previsto alla lett. b) l'Ispettorato ha chiarito che il soggetto referente che l'impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, **non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale**. Sarà, pertanto, sufficiente, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla circolare allegata.

(1) fermo restando quanto già chiarito con la circolare n. 1/2023 allegata, così come la Nota di approfondimento.



Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e
agli Ispettorati territoriali del lavoro

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

Alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Oggetto: distacco transnazionale – semplificazione oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio – buone prassi – adempimenti.

Su richiesta del Dipartimento Politiche Europee – Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e questo Ispettorato sono stati invitati a valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

A seguito dei necessari approfondimenti, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 12890 del 20 dicembre 2023 e fermi restando i chiarimenti già forniti con circ. n. 1/2023, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito agli obblighi di cui

all'articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.

Si ricorda anzitutto che, ai sensi della normativa richiamata, *“durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:*

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi”.

Quanto al primo aspetto, in ragione delle citate esigenze di semplificazione, **si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta**, senza che ciò implichi la necessità di tenerla *in loco* per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante.

Quanto al secondo aspetto va invece chiarito che il soggetto referente che l'impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, **non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale**. Sarà evidentemente sufficiente, come del resto previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
Danilo PAPA



Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

e p.c.

Alla Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro
delle relazioni industriali

Direzione generale dell'innovazione tecnologica,
delle risorse strumentali e dell'innovazione

Oggetto: D.Lgs. n. 136/2016 recante *“Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)»* – art. 10, comma 3, lett. a) – chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Il D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE.

In particolare, l'articolo 10, comma 3, lett. a), del citato decreto legislativo ha introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che *"durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (...) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile"*.

Al riguardo, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 1314 del 15 febbraio 2023, si ritiene opportuno chiarire la natura della *"documentazione equivalente"* alla predetta *"comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro"*, che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell'attività di vigilanza.

Nella formulazione dell'art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 136/2016, il Legislatore italiano ha valutato l'eventualità che altri ordinamenti nazionali non abbiano previsto una *"comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro"*, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Per tale motivo, ha introdotto, all'interno del citato articolo, la possibilità di presentare della *"documentazione equivalente"*.

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l'utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all'inizio della prestazione lavorativa.

Ciò premesso, occorre evidenziare che **l'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.**

Difatti, se è vero che l'emissione del modello A1 può intervenire anche in un periodo successivo all'inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d'altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l'iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante nonché sui dati del contratto.

Pertanto, il riferimento alla richiesta del modello A1, inoltrata dall'impresa distaccante alla competente Autorità di sicurezza sociale, consente ai prestatori di servizi di adempiere all'obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

Ne consegue che la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento – come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro – appare proporzionata alla necessità di assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CEE e sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell'Unione.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo PENNESI

DP

Distacco transazionale- obblighi amministrativi: INL, circ. n. 1/2023 – Nota di approfondimento

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con l'allegata circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla natura della *"documentazione equivalente"* alla *"comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro"*, da conservare obbligatoriamente durante il periodo di distacco transazionale e fino a due anni dalla sua cessazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2016¹.

Tale disposizione ha, infatti, introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che *"durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (...) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile"*.

Sul punto, l'Ispettorato ha chiarito che la possibilità di presentare *"documentazione equivalente"* è stata introdotta in quanto potrebbe non essere prevista in tutti i paesi una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, presente invece nel nostro ordinamento.

A tal fine è stato evidenziato, d'intesa con l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, che l'attestazione della richiesta del **documento A1** all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Infatti, nonostante l'emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all'inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d'altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l'iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante nonché sui dati del contratto.

Tra l'altro la richiesta del modello A1, inoltrata dall'impresa distaccante alla competente Autorità di sicurezza sociale, consente ai prestatori di servizi di adempiere all'obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e senza attendere eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

L'Ispettorato ha, pertanto, chiarito che *la previsione di un obbligo di conservazione*, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, *della copia di richiesta di modello A1* inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, *risulta proporzionata alla necessità di assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alle direttive in materia di distacco*².

¹ Il D.Lgs n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE.

² direttiva 2014/67/UE e direttiva 96/71/CEE

S5-24 - CNCE – Nuove FAQ Congruità

La CNCE, con la Comunicazione n. 866/2023, ha trasmesso ulteriori FAQ tecnico/operative in materia di congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021

La CNCE, con l'allegata comunicazione n. 866 diramata in data odierna, ha trasmesso ulteriori FAQ tecnico/operative in materia di congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021, *che saranno inserite anche nel file unico* pubblicato sul sito istituzionale della CNCE alla sezione congruità (Documento FAQ unitario).

In particolare, con tali FAQ è stata chiarito che:

- -è possibile ottenere il rilascio dell'attestazione di congruità in presenza di uno *scostamento pari o inferiore a 150 euro* ;
- -il costo del lavoro degli *operatori archeologici o degli operatori addetti al restauro* impegnati nella realizzazione dell'opera rientranti nella declaratoria degli impiegati, può essere utilizzato come giustificativo per il raggiungimento della congruità;
- -*gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato* non rientrano nell'importo dei lavori edili;
- -il mero costo del *noleggio dei ponteggi* non rileva nel costo dei lavori edili.

Con l'occasione la CNCE ha altresì informato che sono state implementate su CNCE_Edilconnect le "Indicazioni" del riepilogo del 3 del mese. In particolare, per ogni cantiere soggetto a congruità, nel riepilogo mensile all'impresa affidataria, è contenuta una sezione aggiuntiva in cui sono indicate le variazioni di manodopera intervenute per il cantiere, sia in aumento che in diminuzione, da parte delle imprese presenti nel cantiere.

È stato inoltre comunicato che nei prossimi giorni in CNCE_Edilconnect sarà aggiunto un nuovo campo "importo contratto", nel caso di affidamenti plurimi da parte del committente, per consentire a ogni impresa affidataria di inserire il valore del proprio contratto.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla comunicazione allegata e al sito CNCE -> LINK

Prot. 11254/p/cv

Roma, 17 gennaio 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 866

Oggetto: Congruità della manodopera – invio FAQ

Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE, e ad integrazione delle FAQ ivi allegate, unitamente alla presente si trasmettono ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021, *che saranno inserite anche nel file unico* pubblicato sul sito istituzionale della CNCE alla sezione congruità (Documento FAQ unitario).

Come già evidenziato nelle note poste a margine del documento faq in oggetto, si coglie l'occasione per informare che sono state implementate su CNCE_Edilconnect le "Indicazioni" del riepilogo del 3 del mese: in particolare, per ogni cantiere soggetto a congruità, nel riepilogo mensile all'impresa affidataria, è contenuta una sezione aggiuntiva in cui sono indicate le variazioni di manodopera intervenute per il cantiere, sia in aumento che in diminuzione, da parte delle imprese presenti nel cantiere.

Si informa, altresì, che nei prossimi giorni in CNCE_Edilconnect sarà aggiunto un nuovo campo **"importo contratto"**, nel caso di affidamenti plurimi da parte del committente, per consentire a ogni impresa affidataria di inserire il valore del proprio contratto.

Gli uffici della Commissione rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente
F. to Cristina Raghitta

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegato: Faq IX

FAQ CNCE_EDILCONNECT IX

1. Può essere rilasciata l'attestazione di congruità positiva in caso venga registrato sul cantiere uno scostamento del debito pari o inferiore ai 150 euro?

Sì, analogamente a quanto previsto in materia di emissione del DOL, nel caso in cui sia registrato uno scostamento pari o inferiore ai 150 euro è rilasciata l'attestazione di congruità, fermo restando l'invito alla regolarizzazione del debito.

2. Ai fini del raggiungimento della congruità può rilevare anche il costo del lavoro degli operatori archeologici o degli operatori addetti al restauro impegnati nella realizzazione dell'opera?

Sì, il costo del lavoro degli operatori archeologici o degli operatori addetti al restauro **impegnati nella realizzazione dell'opera** e rientranti nella declaratoria degli impiegati, può essere utilizzato come giustificativo per il raggiungimento della congruità attraverso l'esibizione del cedolino paga.

3. Nel calcolo dell'importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato?

A rettifica della faq n. 3 della comunicazione CNCE n. 803, ai fini del calcolo dell'importo dei lavori edili non rientrano gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato.

4. Il costo del noleggio dei ponteggi rileva nel costo dei lavori edili?

No, il **mero** costo del noleggio dei ponteggi non rileva nel costo dei lavori edili.

NOTA:

Si informano le Casse Edili/Edilcasse che sono state implementate su CNCE_Edilconnect le "Indicazioni" del riepilogo del 3 del mese: in particolare, per ogni cantiere soggetto a congruità, nel riepilogo mensile all'impresa affidataria, è contenuta una sezione aggiuntiva in cui sono indicate **le variazioni di manodopera** intervenute per il cantiere, sia in aumento che in diminuzione, da parte delle imprese presenti nel cantiere.

Si informa, altresì, che nei prossimi giorni in CNCE_Edilconnect sarà aggiunto un nuovo campo **"importo contratto"**, nel caso di affidamenti plurimi da parte del committente, per consentire a ogni impresa affidataria di inserire il valore del proprio contratto.

rev. 20240111

S6-24 - Legge di bilancio 2024: misure in materia di lavoro e previdenza **Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 2023, la Legge di bilancio 2024.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante " *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026* ".

Si illustrano di seguito le disposizioni in materia di lavoro e previdenza di interesse per le imprese del settore edile.

Esonero parziale sulla quota di contributi IVS a carico del lavoratore (art. 1, comma 15)

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore dipendente, senza effetti sul rateo di tredicesima, nelle seguenti misure:

- 6 punti percentuali , a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Soglia di esenzione dei fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17)

Per il periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro** , il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale , delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa .

Il predetto limite è **elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli** (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati), che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR. Tale limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Detassazione premi produttività (art. 1, comma 18)

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1, commi 180 – 182)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 , **alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato** , è riconosciuto un **esonero**

del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile .

Resta comunque fermo quanto previsto dal sopra illustrato comma 15.

In via sperimentale, l'esonero in trattazione è riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 , anche alle lavoratrici madri di due figli i con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato , fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In tutte e due le ipotesi sopra riportate, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Compensazioni crediti INPS e INAIL (art. 1, commi 97-98)

Con l'introduzione dei nuovi commi 1-bis e 1-ter all'art. 17 del d. lgs. n. 241/1997, viene stabilito che:

- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Con provvedimento adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL, sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione.

APE Sociale (art. 1, comma 136 e 137)

La legge di bilancio 2024 dispone la proroga dell'Ape sociale per l'anno 2024, incrementando il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

L'Ape sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Opzione donna (art. 1, comma 138)

La legge di bilancio 2024 proroga per l'anno 2024 la misura c.d. "Opzione donna", nella disciplina novellata dalla legge di bilancio 2023, con innalzamento da 60 a 61 anni del requisito anagrafico.

Quota 103 (art. 1, commi 139 e 140)

La legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di accedere anche per l'anno 2024 alla "pensione anticipata flessibile" al raggiungimento di almeno 62 anni di età e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. Quota 103), ma con una serie di modifiche in senso restrittivo ai criteri di calcolo dell'importo e alla decorrenza della pensione stessa per coloro che maturino i suddetti requisiti nell'anno 2024.

Inoltre, viene confermata anche per il 2024 la facoltà, per i predetti lavoratori, in alternativa a tale pensionamento anticipato, di rinunciare all'accredito della quota di contributi IVS a proprio carico; in tal caso, la somma corrispondente a tale quota sarà corrisposta dal datore di lavoro direttamente al dipendente, anziché all'Inps.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 1, commi 126-130)

In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, è stata introdotta la facoltà, per gli iscritti alle varie forme di previdenza obbligatoria gestite dall'Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, periodi non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, parificandoli a periodi di lavoro. Deve trattarsi di periodi (antecedenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame) compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme di previdenza obbligatoria.

La facoltà di cui sopra è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere è determinato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui sopra può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l'onere stesso è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR (*“non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge [...]”*).

L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.

Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 168 – 176)

A valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione, per l'anno 2024 sono prorogati e/o rifinanziati vari interventi in materia di ammortizzatori sociali, tra i quali:

- riconoscimento da parte delle Regioni di trattamenti di CIGS in deroga, fino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, per le imprese operanti in una “area di crisi industriale complessa”, ai fini del completamento dei “piani di recupero occupazionale”, di cui all'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (70 milioni di euro);
- proroga per l'anno 2024 del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018 (c.d. CIGS per cessazione di attività), nel limite di spesa di 50 milioni di euro;
- incremento da 50 a 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per la misura di cui all'art. 22-bis del d. lgs. n. 148/2015 (proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale “per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale”), che era stata già prorogata anche per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2022.

Congedo parentale (art. 1, comma 179)

La disposizione in esame prevede l'incremento dell'indennità per congedo parentale di cui all'art. 34 del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001), da fruire in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, come segue:

- nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui al citato Testo unico.

Incentivo per l'assunzione di donne vittime di violenza (art. 1, commi 191 – 193)

Per il triennio 2024-2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del DL n.

34/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e

contributi all'INAIL, **nella misura del 100 per cento , nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile .**

In sede di prima applicazione, tale esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero in commento spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al 18° mese dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.

Gli incentivi in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di: 1,5 milioni di euro per l'anno 2024; 4 milioni di euro per l'anno 2025; 3,8 milioni di euro per l'anno 2026; 2,5 milioni di euro per l'anno 2027; 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti da tale incentivo. Qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa sopra indicato, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso all'incentivo in commento.

Incremento delle risorse destinate al finanziamento di percorsi formativi (art. 1, comma 202)

Per l'anno 2024, sono incrementate di 50 milioni di euro le risorse destinate al finanziamento di percorsi formativi di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge n. 205/2017, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

Per quanto non riportato, si rinvia alla legge in esame.

F1-24 - Decreto Superbonus: tutte le misure fiscali d'interesse per il settore

Sintesi del DL 212/2023, che interviene sulla disciplina del Superbonus per i lavori in corso a dicembre 2023, sulle deroghe al blocco della cessione/sconto per i piani di recupero in zone sismiche e sull'applicazione del Bonus barriere

Il **Decreto-legge 212/2023**, cd. "decreto Superbonus", in vigore dal 30 dicembre scorso (G.U. n.302 del 29 dicembre 2023) interviene sulle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus), 119-ter (Bonus barriere architettoniche) e 121 del D.L. 34/2020 (opzione per la cessione del credito o sconto in fattura), con l'obiettivo di trovare una soluzione per i contribuenti che avessero interventi in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2023.

Di seguito si fornisce una sintesi dei contenuti del Provvedimento.

SUPERBONUS PER LAVORI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023 (ART.1)

Fortemente richiesto dall'Ance, il provvedimento avrebbe dovuto permettere, a chi avesse in corso un intervento in avanzato stato di realizzazione, di poterlo ultimare entro 2/3 mesi, usufruendo dell'aliquota del 110%. In questo modo, quegli interventi che fossero stati rallentati dalle ricorrenti difficoltà nella cessione dei crediti, dovute ai continui cambi normativi degli ultimi mesi, avrebbero potuto concludersi ordinatamente, evitando contenziosi tra condomini-committenti e imprese, e scongiurando pericolosi blocchi dei lavori, che avrebbero potuto costituire una minaccia patrimoniale a carico delle famiglie per il recupero, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei crediti già loro concessi.

La soluzione individuata dal Governo affronta solo in parte tali pericoli, consentendo ai contribuenti di mantenere degli incentivi fruiti sino al 31 dicembre 2023 anche in caso di mancata conclusione dei lavori, senza con ciò garantire in alcun modo la completa realizzazione degli interventi agevolati.

In particolare, infatti, a favore di tutti i soggetti e relativamente a tutti gli interventi agevolati con il Superbonus (al 110% o al 90%), per i quali si è optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in base a SAL emessi sino al 31 dicembre 2023, viene previsto che non si decade dall'agevolazione fruita in relazione ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2023 (e quindi la stessa non sarà oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate), anche qualora i medesimi interventi non vengano ultimati e anche se non si riesca a garantire il miglioramento di 2 classi energetiche (art.1, co.1). In ogni caso, resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla detrazione, in mancanza dei quali l'Agenzia delle Entrate provvede comunque al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante.

Come dichiarato sin da subito dall'ANCE, la soluzione normativa individuata rischia di lasciare cantieri aperti ed opere incompiute, rendendo tra l'altro vano lo sforzo compiuto dallo Stato per finanziare un sistema di incentivi che avrebbe dovuto efficientare il patrimonio edilizio esistente, anche in virtù degli obiettivi europei di miglioramento della *performance* energetica degli edifici.

Senza contare che la misura adottata potrebbe prestare il fianco a comportamenti scorretti diretti ad acquisire incentivi fiscali consistenti, senza garantire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo sotteso al riconoscimento della stessa agevolazione.

Con il comma 2 dello stesso articolo, invece, è previsto un contributo a favore delle persone fisiche con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato come “quoziente familiare”) e che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Tale contributo servirà, per gli stessi soggetti, a coprire il differenziale tra l’agevolazione al 110% o 90% e quella al 70% spettante nel 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 (art.1, co.2). Il contributo offerto dal Governo è a valere sul fondo, istituito dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del MEF verranno stabilite, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore decreto-legge, i criteri e le modalità per la fruizione. La relazione tecnica al Decreto quantifica le risorse residue del fondo in 16.441.000 euro. Queste risorse serviranno, quindi, a integrare l’aliquota del beneficio a vantaggio delle famiglie più bisognose. Considerando che, al 31 dicembre 2023, erano ancora in corso di realizzazione circa 10 miliardi di investimenti, il fondo previsto dal Governo riuscirà ad aiutare una parte molto residuale dei potenziali beneficiari.

MISURE SU CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA IN CASO DI PIANI DI RECUPERO (ART.2, co.1)

Viene modificata e circoscritta la deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura prevista dal DL 11/2023 in caso di piani di recupero in zone sismiche 1, 2 e 3 .

In particolare, tale norma prevedeva la possibilità di continuare a fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per gli interventi, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero o di riqualificazione urbana comunque denominati che, al 17 febbraio 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

Con l’intervento del DL 212/2023, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura viene limitata agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del DL, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo.

In pratica, la norma come approvata nel DL pone ora due limiti per poter usufruire della cessione o sconto in fattura: piano approvato entro il 17 febbraio 2023 e titolo edilizio per gli interventi di demolizione e ricostruzione presentato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge (ossia prima del 30 dicembre 2023).

Per il resto, la disciplina delle deroghe al blocco della cessione/sconto dettata dal DL 11/2023 non subisce modifiche, per cui per i fabbricati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, le suddette opzioni continuano ad operare sino al 2025 senza condizioni (art.2, co.3-quater, DL 11/2023).

Anche per i condomini le opzioni sono confermate in presenza di delibera assembleare e CILAS ante 17 febbraio 2023 (ovviamente nel rispetto del decalage al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).

SUPERBONUS IMMOBILI TERREMOTATI (ART.2, co.2)

Sempre l’art.2, del decreto prevede poi, al comma 2, che per gli interventi riguardanti gli edifici danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 avviati successivamente all’entrata in vigore del DL, debbano essere stipulati, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

MODIFICHE AL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE (ART.3)

Il bonus al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche viene fortemente limitato sotto il profilo oggettivo e nelle modalità di fruizione, potendo essere utilizzato solo come detrazione e non più sottoforma di cessione del credito o sconto in fattura, se non per gli interventi condominiali e per i soggetti a basso reddito. In particolare, viene previsto che:

- per le spese sostenute a decorrere dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del DL) e sino al 31 dicembre 2025, pagate con bonifico parlante, la detrazione al 75% spetta per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (non spetta più per infissi, sanitari etc);
- a partire dal 1° gennaio 2024 non è più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo che per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato come quoziente familiare). Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

Viene mantenuta la disciplina previgente, in termini sia di lavori agevolati, sia di possibilità di accedere alla cessione del credito ed allo sconto in fattura, qualora al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del DL 212/2023) :

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Allegati

Decreto-legge_212-2023

Apri

F2-24 - Prassi, norme e sentenze: rassegna settimanale sulla fiscalità

Novità normative, prassi e giurisprudenza in tema fiscale, il punto dell'Ance sulle novità degli ultimi giorni

La normativa, le più recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di interesse fiscale per il settore, sono contenute nell'aggiornamento dell'Ance che fa il punto sulle principali novità degli ultimi giorni.

**IL PUNTO
DELLA SETTIMANA**

**29 GENNAIO
2 FEBBRAIO
FLASH FISCALE**

SOMMARIO

LA NORMATIVA.....	3
LA PRASSI.....	5
LE SENTENZE.....	7

LA NORMATIVA

DECRETO SUPERBONUS: LA PRIMA LETTURA TERMINA SENZA MODIFICHE

La prima lettura del Disegno di legge di conversione Decreto-legge 212/2023 presso la Camera si è conclusa con il rigetto di tutti gli emendamenti presentati. Il testo è stato trasmesso al Senato dove è in corso di assegnazione alla Commissione referente per l'ultima lettura (DDL 1005/S).

Pertanto, non cambiano le disposizioni del provvedimento che, in sintesi, prevede che:

- # il soggetto che ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in base a SAL emessi sino al 31 dicembre 2023, non decade dall'agevolazione fruita in relazione ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2023, anche se gli interventi non vengono ultimati e anche se non viene garantito il miglioramento di 2 classi energetiche;
- # venga erogato un contributo a favore delle persone fisiche con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato come "quoziente familiare") e che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%;
- # una modifica della deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura prevista dal DL 11/2023 in caso di piani di recupero in zone sismiche 1, 2 e 3. Con l'intervento del DL, in tali casi, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura viene limitata agli interventi per i quali, prima del 30 dicembre 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, non essendo più sufficiente, per poter accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito, solo la data di approvazione del piano di recupero ante 17 febbraio 2023;
- # l'obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione degli interventi realizzati su edifici danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, avviati dopo il 30 dicembre 2023, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
- # diverse modifiche al "bonus Barriere architettoniche" che:
 - a decorrere dal 30 dicembre 2023 e sino al 31 dicembre 2025, spetta solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (non spetta più per infissi, sanitari etc).

- a partire dal 1° gennaio 2024 potrà essere fruito sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito solo dai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e dalle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari (purché il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro come quoziente familiare). Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata. Resta la disciplina previgente, sia in termini di interventi e che di modalità di fruizione, se al 30 dicembre 2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

RIFORMA FISCALE: DECRETI ATTUATIVI

Prosegue il percorso di attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023). Di seguito uno schema riepilogativo dello stato attuale dei decreti legislativi.

Decreti attuativi Legge delega fiscale in itinere - Legge 111/2023	
Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi	DLGS 216/2023
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale	DLGS 209/2023
Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente	DLGS 219/2023
Disposizioni in materia di contenzioso tributario	DLGS 220/2023
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo	DLGS 221/2023
Dlgs recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari	DLGS 1/2024
Dlgs recante disposizioni in materia di procedimento accertativo	ATTO 105 - PARERE APPROVATO <i>Approvato in via definitiva dal Cdm del 25.01.24 di prossima pubblicazione in G.U.</i>
Dlgs recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali	Testo non ancora inviato

LA PRASSI

CREDITO D'IMPOSTA ZES ANCHE PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE CON "PATTO DI RISERVATO DOMINIO" **– RISP.23/2024**

L'Agenzia delle entrate risponde positivamente ad una società che intende acquistare un capannone industriale situato nella Zona economica speciale, avvalendosi dell'istituto della vendita con riserva di proprietà a favore del venditore. La vendita prevista nel 2023 avviene con il pagamento di un piano rateale che termina nel 2026.

A tal riguardo, l'Agenzia chiarisce che questo tipo di acquisto è compatibile con la fruizione del credito di imposta ("Bonus Sud" di cui all'articolo 1, co. 98 e seguenti della legge 208/2015) riconosciuto ai trasferimenti effettuati di beni strumentali effettuati nelle ZES e che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di **competenza** previste dall'[art. 109](#) dalla lettera a), comma 2.

In base a questa disposizione, per gli immobili e per le aziende i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute, alla data della stipula dell'atto o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.

Pertanto, ai fini della fruibilità del credito di imposta ZES, l'investimento agevolato deve considerarsi realizzato nel corso del 2023, anno entro il quale è sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà, senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.

TRATTAMENTO IVA DELLA CESSIONE DI TERRENI NELLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO IN PROJECT FINANCING: RISP. 26/2024

La cessione di alcuni terreni da parte del Comune a favore della società che ha avuto in concessione (project financing) la progettazione preliminare e definitiva, la costruzione, successiva manutenzione e gestione di una scuola, come parziale corrispettivo delle prestazioni rese, è soggetta ad IVA.

Nel caso esaminato dall'Agenzia nel novero dei contributi a fondo perduto erogati dal Comune alla società incaricata, tramite convenzione, di costruire una scuola, rientra anche la cessione di alcuni terreni.

La società istante, in disaccordo con il Comune, sostiene che anche la cessione dei terreni deve essere soggetta ad Iva.

Le dà ragione l'Agenzia delle Entrate secondo la quale, nel caso di specie, la cessione dei terreni rappresenta di fatto il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest'ultima assunte e costituisce, di fatto, una permuta, che è un'operazione rilevante ai fini IVA in base all'art. 11 del DPR 633/1972.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, infatti: *«Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate»*.

Ha rilevanza la natura "sinallagmatica" del rapporto tra le parti nell'ambito del quale, il contributo ricevuto dalla società costituisce il compenso per il servizio effettuato e assume, quindi, il carattere di corrispettivo rilevante ai fini IVA, secondo l'aliquota propria dell'operazione¹.

In conclusione, l'Agenzia precisa che in merito alla controprestazione del Concedente "si osserva che non è possibile stabilire a priori se sia o meno soggetta a IVA. La relativa disciplina IVA, infatti, dipende in primis dalla veste commerciale o istituzionale con cui il l'Ente agisce nell'ambito dell'operazione prospettata".

¹ Sulla natura "sinallagmatica" delle Convenzioni, si veda la Risposta 211 del 2020. *"Al riguardo, in linea generale, come precisato con la risoluzione 11 giugno 2002, n. 183/E, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.*

Di contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA si configura ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta."

LE SENTENZE

CASS. CIV., SEZ. V, ORD., 12/01/2024, N. 1335

La violazione di circolari dell'Agenzia delle Entrate non costituisce motivo di ricorso per Cassazione, esse, infatti, *non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano, sono meri atti amministrativi non provvedimentali, e non possono fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. Le circolari dell'Amministrazione Finanziaria non vincolano né i contribuenti né i giudici; così da risultare, appunto, anch'esse esenti dal controllo di legittimità.*

Questo è parte di quanto affermato dalla stessa Corte a fronte di un ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria verso le decisioni favorevoli al contribuente sia in primo che in secondo grado.

Il caso di specie riguardava un contribuente che aveva fatto istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria dichiarata inammissibile dall'amministrazione finanziaria a causa del mancato invio della documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria in base al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 116808/2016 che prevedeva l'invio della stessa documentazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o in un'unica istanza, con conseguente perdita dei benefici fiscali.

**IL PUNTO
DELLA SETTIMANA**

15/19 GENNAIO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA.....	3
LA PRASSI.....	6
LE SENTENZE.....	8

LA NORMATIVA

LEGGE DI BILANCIO 2024: IL DOSSIER DELL'ANCE

È in vigore dal 1° gennaio 2024 la legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024, pubblicata sul S.O. n.40 alla *Gazzetta Ufficiale* n.303 del 30 dicembre 2023.



Tutte le novità di interesse fiscale, dall'incremento della cedolare secca per le locazioni brevi, alla conferma per il 2024 della possibilità di rivalutare i valori di acquisto di terreni, dalla stretta sulle compensazioni, all'aumento della ritenuta sui bonifici di pagamento delle spese agevolate con i bonus in edilizia, e alla tassazione delle plusvalenze per le cessioni degli immobili oggetto di *Superbonus*, sono contenute nel dossier illustrativo dell'ANCE consultabile sul portale.

DECRETO SUPERBONUS: MISURE FISCALI D'INTERESSE PER IL SETTORE

Dallo scorso 30 dicembre 2023 è in vigore il Decreto-legge 212/2023, cd. “decreto Superbonus” che interviene sulle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus), 119-ter (Bonus barriere architettoniche) e 121 del D.L. 34 /2020 (opzione per la cessione del credito o sconto in fattura), con l’obiettivo di trovare una soluzione per i contribuenti che avessero interventi in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2023.

Il Disegno di legge di conversione del decreto (DDL 1630/C) è, attualmente, all’esame della Camera dei Deputati presso la Commissione Finanze. Il termine per la conversione è fissato al 27 febbraio.

In sintesi il decreto prevede che:

- # il soggetto che ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in base a SAL emessi sino al 31 dicembre 2023, non decade dall’agevolazione fruita in relazione ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2023, anche se gli interventi non vengono ultimati e anche se non viene garantito il miglioramento di 2 classi energetiche;
- # venga erogato un contributo a favore delle persone fisiche con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato come “quoziente familiare”) e che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%;
- # una modifica della deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura prevista dal DL 11/2023 in caso di piani di recupero in zone sismiche 1, 2 e 3. Con l'intervento del DL, in tali casi, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura viene limitata agli interventi per i quali, prima del 30 dicembre 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, non essendo più sufficiente, per poter accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito, solo la data di approvazione del piano di recupero ante 17 febbraio 2023;
- # l’obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione degli interventi realizzati su edifici danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, avviati dopo il 30 dicembre 2023, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
- # diverse modifiche al “bonus Barriere architettoniche” che:
 - a decorrere dal 30 dicembre 2023 e sino al 31 dicembre 2025, spetta solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (non spetta più per infissi, sanitari etc);
 - a partire dal 1° gennaio 2024 potrà essere fruito sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito solo dai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e dalle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari (purché il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro come quoziente familiare). Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata. Resta la disciplina previgente, sia in

termini di interventi e che di modalità di fruizione, se al 30 dicembre 2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

RIFORMA FISCALE: DECRETI ATTUATIVI

Prosegue il percorso di attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023). Di seguito uno schema riepilogativo dello stato attuale dei decreti legislativi.

Decreti attuativi Legge delega fiscale in itinere - Legge 111/2023	
Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi	DLGS 216/2023
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale	DLGS 209/2023
Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente	DLGS 219/2023
Disposizioni in materia di contenzioso tributario	DLGS 220/2023
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo	DLGS 221/2023
Dlgs recante disposizioni in materia di procedimento accertativo	ATTO 105 - PARERE APPROVATO
Dlgs recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari Dlgs recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali	ATTO 93 - PARERE APPROVATO Testo non ancora inviato



LA PRASSI

SUPERBONUS E INFISSI – PREZZARI PER LA CONGRUITÀ DEI COSTI – RISPOSTA ADE N.1/2024

In caso di installazione di infissi per un intervento “trainato” da Superbonus, l’attestazione della congruità di costi deve fare riferimento ai prezzi in vigore al momento del pagamento della spesa, o alla data di emissione della fattura in caso di sconto integrale da parte del fornitore.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.1 del 5 gennaio 2024**, ad un’istanza di un condòmino che sta effettuando la sostituzione di infissi e persiane, agevolabili con il Superbonus come intervento “trainato”, in aggiunta ad ulteriori lavori “trainanti” di efficientamento energetico sulle parti comuni condominiali (*cfr.* l’art.119 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la congruità dei costi deve essere riferita ai prezzi stabili dagli specifici decreti ministeriali in attuazione della normativa (D.M. 6 agosto 2020 e D.M. 14 febbraio 2022) o, per le tipologie di intervento non ricomprese negli stessi, ai prezzi previsti dalle regioni, dalle camere di commercio del territorio in cui si trova l’edificio, ovvero dalla casa editrice DEI.

La Risposta 1/2024 richiama, altresì, il principio di cassa ai fini dell’applicabilità del Superbonus, in base al quale le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

Sulla base di questa ricostruzione, quindi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nell’attestazione della congruità delle spese relative all’installazione degli infissi, il professionista abilitato deve prendere in considerazione il prezzo in vigore al momento del sostenimento della spesa, coincidente con la data dell’effettivo pagamento (con bonifico), ovvero con la data di emissione della fattura da parte del fornitore, in caso di sconto integrale da questi praticato al condòmino ed in assenza di alcun pagamento.

SUPERBONUS PER LE ONLUS - RISPOSTA ADE N.2/2024

Con la **Risposta n.2/2024** l’Agenzia delle Entrate ha offerto una interpretazione estensiva delle “attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali” svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle associazioni di promozione sociale (Aps), o dalle organizzazioni di volontariato (Odv) che possono calcolare il limite di spesa relativo ad interventi agevolati col 110% secondo gli specifici parametri fissati dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

A questo proposito l'Agenzia chiarisce che nell'ambito delle attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, rientrano le attività incluse nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della assistenza sanitaria (cfr. art. 10, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 del Dlgs 460/1997) ma anche le attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse (nel caso di specie l'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).

Va ricordato che il comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020 stabilisce che le ONLUS, le ODV iscritte nei registri e le APS che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10bis dell'articolo 119) determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa.

L'Agenzia precisa anche che, se in linea generale il Superbonus spetta anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi, ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'art. 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa.

SUPERBONUS PER INTERVENTI SU IMMOBILI CHE HANNO GIÀ RIPRISTINATO L'AGIBILITÀ USUFRUENDO DEL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE— RISPOSTA AdE n.4 /2024

L'Agenzia delle Entrate con la **Risposta n.4/2024** ha chiarito che, se con l'utilizzo dei contributi per la ricostruzione è stata ripristinata l'agibilità dell'immobile danneggiato dal sisma, non è possibile fruire del Superbonus con aliquota al 110% in vigore sino al 2025, per le spese connesse a lavori di successiva riqualificazione energetica dello stesso.

A tal riguardo l'Agenzia torna sui rapporti tra Superbonus e contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto per chiarire i limiti di applicabilità del comma 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020. Tale ultimo comma dispone, infatti, che per gli interventi effettuati, entro il 2025, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus (di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'art. 119) spetta nella misura del 110%.

La possibilità di accedere all'aliquota del 110% si applica, secondo quanto già precisato dalla RM 8/E/2022, solo per le spese sostenute per gli interventi per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi finalizzati alla ricostruzione di edifici che risultino "inagibili".

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, il fabbricato condominiale è già stato oggetto di interventi di ricostruzione realizzati con il contributo pubblico che ne hanno ripristinato l'agibilità, e pertanto i successivi lavori di efficientamento energetico, in quanto relativi ad un immobile "agibile" che non ha «in corso pratiche per l'assegnazione di contributi post-sisma», potranno accedere al Superbonus solo nelle aliquote ridotte (70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino a fine 2025).

Restano ferme le deroghe fissate dalla legge di Bilancio 2023 per gli interventi condominiali.



LE SENTENZE

CORTE DI GIUSTIZIA – UE - CAUSA C-433/22,

Lo scorso 11 gennaio 2024, la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata sull'interpretazione del punto 2 dell'allegato IV della direttiva 2006/112/CE¹ (IVA) del Consiglio che consente agli Stati di membri fissare un'aliquota Iva ridotta per la "riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso".

A tal proposito la Corte, premette che *"in assenza di rinvio al diritto degli Stati membri e di definizione pertinente nella direttiva IVA, i termini di cui al punto 2 dell'allegato IV di detta direttiva devono essere interpretati in modo uniforme e indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate negli Stati membri, conformemente al loro senso abituale nel linguaggio comune, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte"*.

E poi afferma che il termine «abitazione» designa generalmente un bene immobile, o anche mobile, o una sua parte, destinato a essere abitato e che serve quindi come residenza per una o più persone. Inoltre, l'aggettivo «privato» permette la distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi.

Nel consegue che un immobile che, pur beneficiando di un'autorizzazione a fini abitativi, non è effettivamente utilizzato a tal fine alla data in cui i servizi di ristrutturazione o di riparazione di cui trattasi sono eseguiti non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Dall'altro, sono esclusi dall'ambito di applicazione di detta disposizione i servizi di ristrutturazione o di riparazione che riguardano beni che, alla data di esecuzione di tali servizi, sono utilizzati dal loro proprietario a fini commerciali o di investimento.

¹ Prima della modifica operata dalla DIRETTIVA 2009/47/CE DEL CONSIGLIO del 5 maggio 2009 che ha abrogato l'Allegato IV e inserito la disposizione come punto 10-bis dell'Allegato III.

F3-24 - Legge di Bilancio 2024: tutte le misure fiscali in un dossier Ance

Le novità sulle misure fiscali d'interesse per il settore della legge di Bilancio 2024 commentate dall'Ance

Incremento della cedolare secca al 26% per le locazioni brevi, con facoltà per il locatore di individuare uno degli immobili locati a cui applicare la minore aliquota del 21%.

Confermata la possibilità, anche per il 2024, di rivalutare i valori di acquisto di terreni e partecipazioni con il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 16%, nonché la stretta sulle compensazioni in presenza di debiti fiscali oltre i 100.000 euro.

Aumento all'11% della ritenuta sui bonifici di pagamento delle spese agevolate con i bonus in edilizia, e tassazione delle plusvalenze in caso di cessione entro 10 anni degli immobili riqualificati con il *Superbonus*.

Queste le novità per il settore delle costruzioni e dell'immobiliare contenute nella **legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024**, pubblicata sul *S.O. n.40 alla Gazzetta Ufficiale* n.303 del 30 dicembre 2023, ed in vigore il 1° gennaio 2024.

Tutti i contenuti di interesse fiscale con le ultime novità sono riepilogati nel **dossier illustrativo** dell'ANCE.

LINK al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla sezione dedicata alla Legge di Bilancio con il testo normativo

**LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213
BILANCIO 2024**

*Misure fiscali d'interesse per il
settore delle costruzioni e
dell'immobiliare*

Gennaio 2024

SOMMARIO

RIVALUTAZIONE AREE AGRICOLE ED EDIFICABILI (ART.1, CO.52-53)	3
MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI E SULLE PLUSVALENZE (ART.1, CO.63-64). 3	
<i>Disciplina delle locazioni brevi (art.1, co.63)</i>	3
<i>Plusvalenze per immobili ristrutturati con il Superbonus (art.1, co.64-67)</i>	4
DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMU (ART.1, CO.71-73)	4
<i>IMU ed enti non commerciali (art.1, co.71, lett. a e b)</i>	4
<i>Disposizioni in tema di IMU integrativa 2023 (art.1, co. 72-73)</i>	5
ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DEI BENI (ART.1, CO.78-85).....	5
NOVITÀ SU VARIAZIONE DELLO STATO DEI BENI (ART.1, CO.86-87)	6
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE (ART.1, CO.88, 94,96).....	6
<i>Aumento della ritenuta sui bonifici per i bonus fiscali in edilizia (art.1, co.88)</i>	6
<i>Esclusione dalla compensazione per debiti fiscali oltre 100.000 euro (art.1, co.94, 96)</i>	6
MODIFICA COPERTURA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO (ART.1, CO.249)	7

RIVALUTAZIONE AREE AGRICOLE ED EDIFICABILI (ART.1, CO.52-53)

Viene riconfermata anche per il 2024 la possibilità di rivalutare i valori di acquisto di terreni e partecipazioni con il versamento di una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, pari al **16%**.

In particolare, tale possibilità riguarda le **aree edificabili** o agricole **possedute** al **1° gennaio 2024** da soggetti non esercenti attività commerciale ed è **condizionata** alla redazione di una **perizia giurata di stima**, da effettuare entro il **30 giugno 2024** (cfr. art.7, legge 448/2001 e smi).

Entro lo stesso termine occorre effettuare il **pagamento dell'imposta sostitutiva** pari al **16%** da applicare sull'intero valore rivalutato, da versare in un'unica soluzione, ovvero in 3 rate annuali di pari importo (la prima da pagare sempre entro il 30 giugno 2024). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versarsi contestualmente alle stesse.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI E SULLE PLUSVALENZE (ART.1, CO.63-64)

Disciplina delle locazioni brevi (art.1, co.63)

Viene modificata la disciplina fiscale sulle locazioni brevi, al fine di **aumentare dal 21% al 26%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** (cd. *cedolare secca*) sulle **locazioni di durata non superiore a 30 giorni** riferite, per ciascun periodo d'imposta, a più di un **immobile con destinazione abitativa**.

In particolare, sulle **locazioni brevi**, nel corso della prima lettura in Senato è **stato chiarito che in caso di opzione per l'imposta sostitutiva l'aliquota applicata in via generale sarà quella del 26%, ferma restando la possibilità per il contribuente** di indicare, in dichiarazione dei redditi, **un solo immobile locato cui applicare la minore aliquota del 21%**.

Resta, invece, al 21% l'aliquota della ritenuta operata sull'ammontare dei canoni o corrispettivi all'atto del pagamento ai proprietari delle abitazioni, nell'ipotesi in cui l'attività di locazione sia gestita da parte dei soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali telematici. In questa ipotesi, viene previsto che la ritenuta operata dagli intermediari è a titolo d'acconto (cfr. anche l'art.4, co.5, del D.L. 50/2017)¹.

In ogni caso, sempre in presenza di un intermediario nell'attività di locazione, se si è optato per il regime della *cedolare secca*, questi effettua comunque la ritenuta sui relativi canoni pari al 21%, e la stessa sarà a titolo di acconto (salvo successivo conguaglio con l'aliquota maggiorata al 26%) in presenza di più abitazioni locate nello stesso anno.

Vengono, altresì, modificate le disposizioni sull'applicabilità di questo regime per gli operatori esteri (UE o non UE) che effettuano l'attività di intermediazione.

Sul tema, si evidenzia altresì che, nella fase di conversione del D.L. Fiscale 2024 (D.L. 145/2023, convertito in legge 191/2023) collegato alla Manovra, è stato introdotto un nuovo codice identificativo nazionale per gli affitti brevi, in modo da tracciare l'utilizzo di questi immobili in chiave antievasione.

¹ Fino al 31 dicembre 2023, la disposizione prevedeva che la ritenuta fosse a titolo di acconto solo nell'ipotesi in cui il proprietario non avesse optato per il regime della cedolare secca.

Plusvalenze per immobili ristrutturati con il Superbonus (art.1, co.64-67)

Viene poi, introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla realizzazione di plusvalenze nell'ipotesi di cessione di fabbricati, che viene inclusa nella relativa disciplina generale ai fini IRPEF (nuova lett. *b-bis*, all'art.67, co.1, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

In particolare, dal **1° gennaio 2024**, saranno produttive di plusvalenza tassabile le cessioni a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi edilizi agevolabili con il **Superbonus**, effettuate entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori.

Restano esclusi da questa fattispecie gli immobili **acquisiti per successione e quelli destinati ad abitazione principale** per la maggior parte dei 10 anni prima della cessione ovvero, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

La nuova misura **non si applica**, inoltre, per gli immobili ceduti **oggetto di interventi edilizi agevolabili con i bonus fiscali ordinari**.

Ai fini delle **modalità di calcolo della plusvalenza**, vengono previste regole specifiche per il **calcolo dei costi inerenti dell'immobile da cedere**, nell'ipotesi di **interventi edilizi agevolati** con il **Superbonus** nella percentuale del **110%** e per i quali il beneficiario abbia esercitato l'**opzione** per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito**. In particolare:

- se i **lavori** si sono **conclusi da non più di 5 anni** all'atto della cessione, **non si tiene conto dei costi relativi agli interventi agevolati** e il **costo di acquisto/costruzione** non può essere **rivalutato** in base alla variazione dell'**indice dei prezzi ISTAT**;
- se i **lavori** si sono **conclusi da oltre 5 anni** all'atto della cessione, **si tiene conto dei costi** relativi agli interventi eseguiti in **misura pari al 50%** e il **costo di acquisto/costruzione** è **rivalutato** in base alla variazione dell'**indice dei prezzi ISTAT**.

In tutte le altre ipotesi (*Superbonus* al 110% in detrazione o *Superbonus* in percentuali inferiori, es. 90%, 70%, 65%), i **costi degli interventi agevolati** sono **considerati interamente** ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione.

Per questa nuova fattispecie, **sulla plusvalenza si può applicare**, su opzione del cedente, **l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26%**, secondo le modalità applicative già previste per le ipotesi a cui si rende applicabile la stessa imposta sostitutiva (*cfr.* art.1, co.496, della legge 266/2005).

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMU (ART.1, CO.71-73)

IMU ed enti non commerciali (art.1, co.71, lett. a e b)

Viene introdotta una **norma interpretativa riferita all'esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali**, e **destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**².

In particolare, per gli **enti non commerciali** viene previsto che gli immobili:

² *Cfr.* gli artt.73, co.1, lett.c, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, e 7, co.1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992.

1. si intendono **posseduti** anche nell'ipotesi in cui **vengano concessi in comodato ad un ente non commerciale**, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a **condizione che l'ente comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le sopradescritte attività, con modalità non commerciali**;
2. si intendono **utilizzati** quando sono **strumentali** alle **destinazioni** relative alle **attività** sopraindicate, **anche in assenza di un effettivo esercizio delle stesse attività**. Questa regola si applica a condizione che il mancato esercizio delle attività non determini la cessazione definitiva del requisito della strumentalità.

Disposizioni in tema di IMU integrativa 2023 (art.1, co. 72-73)

Per il solo periodo d'imposta 2023, vengono considerate tempestive le delibere di approvazione delle aliquote IMU pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023, che acquisiranno efficacia il 15 gennaio 2024³.

Di conseguenza, occorre versare entro il 29 febbraio 2024, senza sanzioni ed interessi, l'eventuale differenza positiva fra l'IMU già versata a saldo entro il 18 dicembre 2023 e l'importo dovuto alla luce della "tardiva" pubblicazione della delibera che modifica le aliquote d'imposta.

Nel caso in cui, invece, l'IMU sia già stata versata con un importo maggiore rispetto a quanto poi deciso dal Comune (ad es. a causa di una riduzione dell'aliquota), è dovuto il rimborso con le regole ordinarie.

ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DEI BENI (ART.1, CO.78-85)

Per il periodo d'imposta in corso al **30 settembre 2023** viene **ammesso l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino**, in caso di discrepanza tra i valori inseriti in contabilità e quelli effettivi (cfr. art.92 del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

L'adeguamento, da indicare nella dichiarazione dei redditi, può essere effettuato sia mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali superiori a quelle effettive, sia con l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di **eliminazione di valori**, l'adeguamento si perfeziona con il **pagamento**:

- **dell'IVA**, applicando un'aliquota media, riferibile al 2023 e calcolata secondo specifiche modalità (con l'individuazione di un coefficiente di maggiorazione, specifico per ogni attività e adottato con successivo decreto dirigenziale);
- **di un'imposta pari al 18%, sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP** (da applicare su un importo definito con le modalità individuate dalla stessa Legge di Bilancio).

In caso di **iscrizione di nuovi valori delle rimanenze iniziali**, l'adeguamento ha effetto con il **pagamento** della sola **imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP del 18%**, da applicare al nuovo valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta

³ Ciò in deroga all'art.1, co.767, della legge 160/2019, che stabilisce l'inserimento delle deliberazioni IMU sul portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, che acquistano efficacia il 28 ottobre del medesimo anno.

2023, mentre le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative sempre al 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, ivi compresi gli interessi e le sanzioni.

L'imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali né dall'IRAP.

NOVITÀ SU VARIAZIONE DELLO STATO DEI BENI (ART.1, CO.86-87)

Viene previsto che l'**Agenzia delle Entrate** effettui **specifici controlli** sugli **immobili oggetto di interventi** agevolati con il **Superbonus**, per verificare se dopo i lavori sia stata presentata, ove previsto, la **dichiarazione di aggiornamento catastale**, anche ai fini della variazione della rendita catastale.

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE (ART.1, CO.88, 94,96)

Aumento della ritenuta sui bonifici per i bonus fiscali in edilizia (art.1, co.88)

Dal **1° marzo 2024** viene **aumentata** dall'8% all'**11%** la **ritenuta a titolo di acconto** operata sui **bonifici di pagamento delle spese agevolabili** con i **bonus fiscali in edilizia** (*Superbonus* e bonus ordinari – cfr. l'art.25 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

Esclusione dalla compensazione per debiti fiscali oltre 100.000 euro (art.1, co.94, 96)

Dal **1° luglio 2024**, viene **esclusa** la possibilità di effettuare la **compensazione** per i soggetti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte** erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione (cfr. il nuovo art.37, co.49-*quinquies* del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006).

Questo divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Al riguardo, occorre chiarire il coordinamento tra la nuova disposizione e la norma, in vigore dal 1° gennaio 2011, che blocca la compensazione fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, relativi ad imposte erariali, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (cfr. art.31 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

Su quest'ultima norma, infatti, l'Agenzia delle Entrate, superando in realtà il dato normativo che vieta la compensazione solo fino a concorrenza del debito accertato, ha precisato che, in presenza di ruoli o accertamenti superiori a 1.500 euro, è vietata la compensazione dell'intero credito (e non solo dell'ammontare corrispondente al debito accertato – cfr. C.M. 4/E/2011 e C.M. 13/E/2011). In sostanza, il divieto di compensazione comporta, a parere dell'Agenzia delle Entrate, un «*obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una "riserva indisponibile" del credito pari all'ammontare di tali debiti*», mentre dal dettato normativo sembra operare, invece, l'obbligo di un mero accantonamento.

È, quindi, necessario un intervento chiarificatore sull'operatività "combinata" delle due disposizioni.

MODIFICA COPERTURA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO (ART.1, CO.249)

Viene stanziato un importo di 1,8 mld per il 2024, al fine di finanziare il **credito d'imposta, per l'acquisizione di beni strumentali nel Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise ed Abruzzo), stabilito all'art.16 del D.L. 124/2023 (cd. *ZES unica Mezzogiorno* – viene modificato il co.6 del medesimo articolo).

Le modalità attuative del beneficio saranno definite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

F4-24 - Delega fiscale: i commenti dell'Ance su tutte le misure della riforma Irpef

Rimodulazione degli scaglioni Irpef, riduzione delle detrazioni per i soggetti con reddito superiore a 50.000 euro e incentivi per le nuove assunzioni: tutto per il solo 2024 nel Decreto Legislativo di riforma dell'Irpef, commentato dall'Ance

Per il solo 2024: rimodulazione degli scaglioni IRPEF da 4 a 3, con aliquote del 23%, 35%, e 43%, riduzione delle detrazioni per i soggetti con reddito superiore a 50.000 euro, incentivi alle nuove assunzioni ed eliminazione dell'ACE.

Sono queste le misure contenute nel **D.Lgs. 30 dicembre 2023, n.216**, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.303 del 30 dicembre scorso ed in vigore dalla medesima data, che dà attuazione al primo modulo della legge delega per la riforma fiscale, in tema di imposte sui redditi.

Di seguito, una sintesi delle misure fiscali d'interesse contenute nel Provvedimento.

Revisione della disciplina dell'IRPEF (art. 1)

Solo per il periodo d'imposta 2024, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e le aliquote ai fini della determinazione dell'IRPEF.

In particolare, in luogo delle disposizioni dell'art.11 del TUIR-DPR 917/1986, l'imposta lorda è determinata come segue:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro,
- 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

Sempre solo per il 2024, è altresì incrementata la detrazione dall'imposta lorda per redditi da lavoro dipendente e assimilati entro i 15.000 (art.13, co.1, lett.a TUIR-DPR 917/1986), che passa dagli attuali 1.880 euro a 1.955 euro.

In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di *no tax area* prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente per i pensionati.

Nel calcolo degli acconti IREPF per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le nuove disposizioni.

In base alla Relazione tecnica del provvedimento, il costo per l'Erario della riforma temporanea dell'IRPEF è pari a circa 4,6 miliardi di euro.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali (art. 2)

Per l'anno 2024, si prevede una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze).

La riduzione va operata successivamente alla determinazione dell'ammontare della detrazione.

In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

- a) gli oneri detraibili al 19% (ex TUIR o altre disposizioni), fatta eccezione per le spese sanitarie;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, co.4, quinto periodo, del DL 34/2020.

In base alla Relazione tecnica del Provvedimento, le maggiori entrate stimate dalla misura sono pari a 243,5 milioni di euro.

Pertanto, l'effetto combinato della revisione dell'IRPEF e della limitazione alle detrazioni comporta che, nel complesso, la manovra sull'IRPEF determinerà un costo per l'Erario pari a circa 4,351 miliardi di euro.

Maggiorazione del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni (art. 4)

In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ai fini della determinazione del reddito di impresa, è riconosciuta una maggiorazione del 20% del costo del lavoro dei nuovi assunti .

Beneficiari dell'agevolazione sono:

- i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta e, quindi, le società di capitali, le imprese individuali, le società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR,
- gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

Per gli Enti pubblici e privati diversi dalle società, il regime in questione si rende operante esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito.

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni ed è, invece, negata alle imprese in liquidazione ordinaria, nonché alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento), o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 (*Codice della crisi d'impresa*).

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, nell'esercizio 2024, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve risultare superiore rispetto a quello mediamente occupato nell'esercizio 2023, al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate, o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo da assumere a base della maggior deduzione del 20% è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente rispetto a quello relativo all'esercizio 2023 (art.2425, co.1, lett.B, n.9, del Codice civile).

Per beneficiare dell'agevolazione si prevede comunque che il numero complessivo dei dipendenti (a tempo determinato e indeterminato), alla fine del periodo d'imposta 2024, debba essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d'imposta 2023.

Nell'ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, che si ritiene necessitino di maggiore tutela, elencate nell'Allegato 1 al DLgs stesso.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, saranno stabilite le disposizioni attuative, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

In base alla Relazione tecnica del provvedimento, il costo per l'Erario dell'incentivo è

pari, nel 2025, a circa 1,337 miliardi di euro (1,092 miliardi per i soggetti IRES e 245 milioni per i soggetti IRPEF).

Abrogazioni (art.5)

Si dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), facendo salvi, comunque, i diritti quesiti in materia di riporto delle eccedenze ACE pregresse e successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento. In base alla Relazione tecnica del provvedimento, l'abrogazione dell'ACE comporterà maggiori entrate per l'Erario pari, nel 2025, a 4,820 miliardi di euro. Pertanto, l'effetto combinato degli incentivi alle nuove assunzioni e dell'eliminazione dell'ACE, comporterà un maggior gettito per l'Erario apri a circa 5,157 miliardi di euro.

Allegati

DLgs_30_dicembre_2023,_n216

Apri

F5-24 - Detrazioni edilizie ed energetiche per le imprese: chiarimenti sulla rilevanza fiscale

Nella nuova norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, la valutazione fiscale delle detrazioni edilizie per le imprese che effettuano lavori di recupero sui propri immobili

Le detrazioni d'imposta fruita dalle imprese per interventi di riqualificazione dei propri immobili sono escluse dalla base imponibile IRPEF/IRES e IRAP, a prescindere dalla qualificazione dell'immobile stesso, come bene strumentale o bene merce ed indipendentemente dalla tecnica adottata per la loro contabilizzazione.

Così recita la **norma di comportamento n. 224** pubblicata il 24 gennaio scorso dall'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili – AIDC

Il documento in commento si fonda sul richiamo acritico alle indicazioni dell'OIC (Comunicazione 3 agosto 2021) circa la classificazione contabile delle detrazioni fiscali relative agli interventi di recupero sugli immobili d'impresa, qualificate quali "crediti tributari" sotto il profilo patrimoniale, e come "contributi in conto impianti" sotto il profilo economico. L'OIC stesso ha specificato tra le altre le diverse modalità di valutazione del beneficio fiscale a seconda che gli interventi fossero eseguiti su immobili strumentali o su immobili "merce".

In particolare, nel caso di **lavori eseguiti su immobili strumentali**, 2 SONO i **metodi individuati di classificazione contabile della detrazione fiscale** :

- il metodo diretto, che prevede l'imputazione del beneficio a riduzione del costo dell'investimento, e comporta la riduzione delle future quote di ammortamento economico.

In questa ipotesi, quindi, **il valore fiscale del bene non coincide con il valore contabile dello stesso**, essendo pari a quest'ultimo aumentato di un ammontare pari all'importo della detrazione d'imposta.

Di conseguenza, l'impresa in ciascun periodo d'imposta di ammortamento del bene esegue una **variazione in diminuzione dell'imponibile IRES, pari alla maggiore quota di ammortamento deducibile**, secondo modalità di calcolo definite dalla stessa norma n.224;

- il metodo indiretto, con l'imputazione al conto economico del contributo secondo la medesima scansione temporale dell'ammortamento delle spese capitalizzate (mediante la tecnica del sconto passivo).

In questo caso, **il valore fiscale del bene coincide con il valore contabile dello stesso**, con la conseguenza che non si determinano differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d'imposta. Pertanto, l'impresa effettuerà, in ciascun periodo d'imposta, una **variazione in diminuzione dell'imponibile IRES**, pari alla quota di detrazione relativa all'esercizio d'imposta.

Nell'ipotesi, invece, di **interventi eseguiti su immobili "merce"**, viene individuato un **unico metodo di classificazione contabile della detrazione fiscale**, ovvero sia il **metodo diretto**, in base al quale la detrazione fiscale viene portata in diminuzione del costo del bene stesso (come "rimanenza" prima della vendita).

Ciò comporta che, al momento della cessione del bene, il corrispettivo tiene conto di

un valore contabile inferiore al valore fiscale del bene (poiché ridotto in misura pari all'ammontare della detrazione), con conseguente emersione di un utile contabile maggiore dell'utile fiscale. Tale maggiorazione viene neutralizzata, nel periodo d'imposta di cessione del bene, dalla necessaria variazione in diminuzione dell'imponibile ai fini IRES effettuata dall'impresa .

Sulla base di questa ricostruzione, nella norma di comportamento n.224 viene chiarito che la qualificazione contabile della detrazione fiscale non muta la natura fiscale della detrazione , con la conseguenza che il beneficio fiscale opera comunque in forma di riduzione delle imposte sui redditi dovute.

In questo senso, chiarisce AIDC, le detrazioni d'imposta non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES ed IRAP.

Allegati

Norma_di_comportamento_n_224

Apri

F6-24 - Bonus edilizi: aggiornata la guida della piattaforma su cessione dei crediti

L'Ance sintetizza le condizioni di accesso alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura connesse alle detrazioni per lavori edilizi

Aggiornata a gennaio 2024 la Guida dell'Agenzia delle Entrate sul funzionamento della piattaforma "cessione crediti" che consente ai titolari di crediti d'imposta di comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione del credito a terzi, ed effettuare le relative operazioni.

Come ricordato dalla guida, tra i crediti cedibili attraverso la piattaforma rientrano anche quelli connessi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed Eliminazione delle barriere architettoniche) per i quali la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, di utilizzare i crediti in compensazione con F24, o in alternativa, di comunicare l'ulteriore cessione ad altri. Vengono invece eliminati i crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (art. 65 del DL 18/2020 e art. 28 del DL 34/2020), il credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto dei DPI (art.125 DL 34/2020), il credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120 DL n. 34/2020), i crediti d'imposta riconosciuti in relazione all'acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

A seguito dell'aggiornamento nella guida è possibile trovare anche la nuova funzione di "Riduzione del credito" tramite la quale l'utente può comunicare all'Agenzia delle Entrate i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti.

La piattaforma viene così adeguata all'adempimento introdotto in capo ai titolari di crediti derivanti da cessioni o dallo "sconto in fattura" dall'art.25 del DL 104/2023 convertito dalla Legge 136/2023. Tale norma, infatti, ha stabilito che l'ultimo cessionario del credito che non riesce a utilizzare i crediti derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura, per ragioni diverse dal decorso dei termini, ha 30 giorni di tempo dal verificarsi del fatto impeditivo stesso, per darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In allegato uno schema di riepilogo delle condizioni che consentono di accedere alla cessione del credito e dello sconto in fattura sia in caso di lavori agevolati con il Superbonus che di lavori agevolati con i Bonus "ordinari".

Allegati

Guida_AdE_funzionamento_piattaforma_CESSIONE_CREDITI

Apri

schemi_riepilogativi

Apri

U1-24 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza

L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'Ance propone una rassegna settimanale delle più recenti e rilevanti sentenze in materia di urbanistica e di edilizia.



EDILIZIA E URBANISTICA

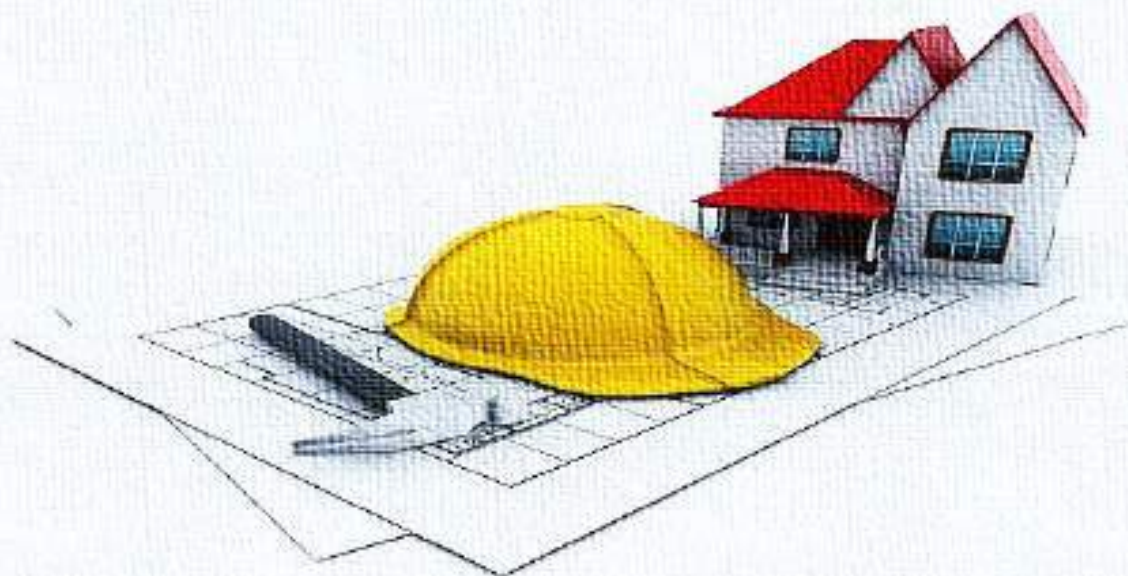
RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

9 febbraio 2024

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
Abusi edilizi – Accertamento di conformità – Assenza preventivo ottenimento autorizzazione sismica	In tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 45 Dpr 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.	<i>Cassazione Penale, sez. III, 12 ottobre 2023, n. 51634</i>
Condono edilizio – Data dell’abuso – Onere della prova	Grava sul richiedente l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primo luogo, la data dell’abuso. Solo il privato può, infatti, fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso, mentre l’Amministrazione non può materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno del suo territorio.	<i>Consiglio di Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 853</i>
Abusi edilizi – Sanzione ripristinatoria	Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate l’esercizio del potere repressivo è legittimo a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico.	<i>Consiglio di Stato, sez. VII, 18 gennaio 2024, n. 572</i>
Permesso di costruire – Soppalco – Caratteristiche	Deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando un soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr n. 380/2001,	<i>Tar Lazio, sez. II, 2 febbraio 2024, n. 2035</i>

	comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico.	
Lavori ulteriori su immobili abusivi	In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente; di conseguenza non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne comunque la demolizione. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge.	<i>Tar Lazio, sez. II, 31 gennaio 2024, n. 1878</i>
Ordinanza di demolizione - Motivazione	L'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. Ne consegue che non è necessario che l'amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idonee a giustificare l'ordine di demolizione.	<i>Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2024, n. 825</i>
Legge n. 1497/1939 – D.lgs. 42/2004 – Rapporto tra le disposizioni	Nel caso di specie, la circostanza che la l. n. 1497/1939 “ <i>Protezione bellezze naturali</i> ” sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all'esistenza dell'illecito da sanare poiché la norma all'epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. n. 42/2004 “ <i>Codice dei beni culturali e del</i>	<i>Consiglio di Stato, sez. II, 30 gennaio 2024, n. 945</i>

	<i>paesaggio</i>”, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi; di conseguenza possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica della qualificazione giuridica (c.d. nomen iuris). Pertanto, nel caso in esame l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art.167 del d.lgs. n. 42/2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall’art.15 l. 1497/1939, è dovuta.	
Mutamento destinazione d’uso da garage in locale abitabile	Non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage in un locale abitabile; a differenza dell’ipotesi in cui il garage venga trasformato - con o senza opere- in magazzino o deposito, rimanendo quindi spazio accessorio, senza permanenza di persone, la trasformazione in vano destinato alla residenza, anche a tralasciare i profili igienico-sanitari di abitabilità, si configura come un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire.	<i>Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2024, n. 954</i>



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

2 febbraio 2024

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
Lottizzazione abusiva	La lottizzazione abusiva (art. 30 del Dpr n. 380/2001) prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti ; ciò in quanto rileva in via esclusiva il mero dato oggettivo dell'intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei alla commissione dell'illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell'alienante.	<i>Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 25 gennaio 2024, ordinanza n. 38</i>
Annullamento d'ufficio – Falsa rappresentazione di fatti	È legittimo l' annullamento d'ufficio e/o in autotutela , ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241 del 1990, del permesso di costruire in sanatoria (nella specie, si trattava dell'atto di accertamento della cd. "doppia conformità" ai sensi dell'art. 36 Dpr 380/2001), adottato dal Comune a distanza di sette anni dal rilascio, nel caso in cui il titolo edilizio sia stato rilasciato in base ad una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta negli allegati progettuali (nella specie, la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi consisteva nel fatto che, nel volume sottostante il pianerottolo del primo piano dell'immobile interessato, erano stati ricavati abusivamente una cucina ed un bagno con finestra su fronte strada e, in altri ambienti, ingresso e soggiorno, laddove tali locali erano destinati a "tre cantine"); la falsa rappresentazione di fatti non necessita, peraltro, della copertura del giudicato penale.	<i>Tar Campania, Salerno, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 302</i>
Fascia di rispetto stradale – Realizzazione recinzioni	La " fascia di rispetto " delle strade, secondo la classificazione di queste offerta dal relativo Codice, consiste , ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 22, d.lgs. n. 285/1992, nella striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili; quindi, anche le recinzioni sono soggette al rispetto del vincolo stradale indipendentemente dal fatto che	<i>Tar Lombardia, Milano, sez. II, 30 gennaio 2024, n. 229</i>

	siano finalizzate all'esercizio del "diritto di escludere gli altri" (c.d. jus excludendi alios) o meno; è, pertanto, legittima una ordinanza che ha imposto la rimozione della recinzione realizzata al limite del ciglio stradale nella fascia di rispetto stradale inedificabile, in violazione del regolamento edilizio comunale relativamente al rispetto della distanza da una strada comunale.	
Titolo edilizio - Voltura	La voltura della concessione edilizia non comporta il trasferimento automatico in capo al nuovo titolare delle obbligazioni contratte dall'originario concessionario con l'Amministrazione, occorrendo in tal senso l'espresso accollo del nuovo titolare e l'accettazione dell'Amministrazione creditrice; ciò in considerazione della natura personale dell'obbligazione relativa al pagamento del contributo consessorio di cui si tratta.	<i>Tar Sicilia, Catania, sez. II, 22 dicembre 2023, n. 3959</i>
Atto approvazione piano regolatore generale - Impugnativa	Il carattere di piena autonomia fra gli atti di adozione e di approvazione del Piano regolatore generale (P.R.G.) comporta la possibilità di un'impugnativa anche successiva dell'atto di approvazione, a ciò non ostando la circostanza per cui, al ricorrere di determinate condizioni, anche la delibera di adozione risulti di per sé impugnabile; l'impugnazione dell'adozione del Piano Regolatore, nella misura in cui sia suscettibile di applicazione e, quindi, immediatamente lesiva, costituisce una facoltà e non un onere, con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che la mancata impugnazione dell'atto di adozione del P.R.G. comporti da sé preclusione o decadenza nei confronti della successiva proposizione di un ricorso avverso la delibera di approvazione del Piano.	<i>Tar Palermo, sez. III, 23 gennaio 2024, n. 223</i>
Abusi edilizi ubicati in centro storico – Sanzioni	Nel caso di opere eseguite su immobili, anche non vincolati, ubicati nei centri storici, la individuazione della tipologia di sanzione da applicare, reale o pecuniaria, spetta all'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali ed ambientali, che si esprime mediante	<i>Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2024, n. 806</i>

	un parere vincolante. Tale tipologia di atto, per il suo contenuto, ha valenza sostanzialmente decisoria, il che implica che il Comune deve attenersi a quanto stabilito dalla suddetta Amministrazione. Esclusivamente nel caso in cui il parere non venga reso entro il termine previsto, la competenza si trasferisce all'Amministrazione comunale.	
Condono edilizio – Edificio rurale – Nozione di edificio ultimato	Nel caso di un manufatto connesso con la conduzione agricola articolato su due livelli e, dunque, di un fabbricato rurale, astrattamente suscettibile di uso abitativo, nel caso ne possenga le caratteristiche, non può applicarsi la disciplina riguardante gli immobili ad uso non residenziale che, ai fini del condono, impone l'obbligo del completamento funzionale. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, deve considerarsi ultimato l'edificio realizzato senza titolo abilitativo in zona agricola e mancante delle rifiniture, della pavimentazione e degli infissi, laddove risulti eseguito il rustico ed ultimata la copertura.	<i>Tar Campania, Salerno, sez. II, 22 gennaio 2024, n.236</i>
Annullamento d'ufficio	L'art. 21 nonies, comma 2 bis, l. 241/1990 è stato interpretato dalla giurisprudenza quale momento di emersione di un principio cardine dell'ordinamento, ovvero quello che esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, laddove esso non sia esente da colpa grave o sia dovuto a dolo. In tali ipotesi, il legislatore consente all'Amministrazione, che sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni dell'istante, di annullare il provvedimento (ricorrendone anche gli altri presupposti) anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, della medesima legge. In tale contesto la giurisprudenza ha attribuito rilievo anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio.	<i>Tar Campania, Napoli, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 432</i>



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

26 gennaio 2024

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
Distanze legali	Agli effetti dell'art. 9, comma 3, del DM 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi precedenti di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.	Cassazione Civile, sez. II, 4 gennaio 2024, ordinanza n. 236
Ordinanza di demolizione - Destinatari	L'art. 31, commi 2 e 3, del Dpr 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell'abuso; di conseguenza l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell'illecito.	Consiglio di Stato, sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 655
Ordine di demolizione	L'ordine di demolizione, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, ha carattere doveroso e vincolato e, pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.	Consiglio di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2024, n. 405
SCIA – Impugnabilità	La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli	Tar Lazio, sez. II, 9 gennaio 2024, n. 423

		interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. azione avverso il silenzio).	
Condono edilizio		Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione interamente abusiva, quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi , in quanto è illecito l'espedito di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica.	<i>Cassazione Penale, sez. III, 14 dicembre 2023, n. 694</i>
Standard minimi Sovradimensionamento	-	Il sovradimensionamento degli standard minimi di cui al D.M. 1444/1968 se sufficientemente contenuto, non necessita di una apposita giustificazione urbanistica , rientrando nell'ambito della discrezionalità della Amministrazione la possibilità di scostamento dagli stessi.	<i>Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10965</i>
Fiscalizzazione illecito edilizio		La procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate.	<i>Tar Campania, Napoli, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 521</i>
Inottemperanza ordine di demolizione – Acquisizione al patrimonio comunale	di	La sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino , pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3, Dpr 380/2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato.	<i>Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 301</i>



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

19 gennaio 2024

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
Varianti in senso proprio e varianti essenziali – Nozioni e differenze	Le "varianti in senso proprio" - ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione - sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio rispetto a quello originario ; invece le "varianti essenziali" - ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio iniziale rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001 - necessitano del rilascio di un nuovo permesso a costruire, del tutto autonomo rispetto a quello precedente, per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.	<i>Cassazione Penale, sez. III, 2 novembre 2023, n. 47680</i>
Pianificazione territoriale	Il piano urbanistico attuativo e lo schema di convenzione ad esso allegato costituiscono atti distinti ma giuridicamente connessi, che formano oggetto di un unico atto di approvazione, mentre la convenzione propriamente detta (cioè il contratto ad oggetto pubblico successivamente stipulato) costituisce certamente un atto negoziale autonomo , nel senso di essere giuridicamente distinto dal provvedimento, atto unilaterale di approvazione; tuttavia si tratta pur sempre di segmenti di un unico iter procedimentale volto a dare attuazione alla pianificazione urbanistica , quale espressione diretta del governo del territorio.	<i>Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 dicembre 2023, n. 348</i>
Pannelli fotovoltaici	La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura di per sé una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile	<i>Tar Campania, Salerno, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 73</i>

	costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata.	
Mansarda – Titolo edilizio	La realizzazione di una mansarda a quota di piano primo di un fabbricato preesistente di 500 mq non può qualificarsi come ristrutturazione edilizia perché comporta la creazione di nuovi volumi.	Consiglio di Stato, sez. VII, 15 gennaio 2024, n. 488
Piano attuativo – Nozione – Differenza con Piano regolatore	Deve ritenersi che il Piano attuativo abbia carattere di tendenziale stabilità, in quanto specifica le modifiche del territorio, in una prospettiva in cui si definisce nel dettaglio la pianificazione determinando l'assetto definitivo del territorio; ciò lo differenzia dal Piano regolatore che ha una prospettiva più di massima, circa l'utilizzazione dei suoli relativamente a quello che è consentito ed a quello che è vietato nel territorio comunale sotto il profilo urbanistico ed edilizio.	Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 534
Abuso edilizio su suolo di proprietà dello Stato	L'abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato comporta l'applicazione dell'art. 35 del DPR n. 380/01, norma che non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale; nei casi di edificazione contro la legge, non occorre pertanto alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Conseguentemente, dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso.	Tar Puglia, Lecce, sez. I, 18 dicembre 2023, n. 1395
Pergotenda e tenda retrattile – Nozione e distinzione	La distinzione tra pergotenda e tenda retrattile è evincibile nel fatto che la prima, rispetto alla seconda, ha una serie di profili rigidi (nella prassi c.d. "frangitratta"), distanziati	Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 181

	loro di circa 50-100 centimetri, aventi la specifica funzione di dare alla copertura maggior resistenza strutturale alla formazione di sacche d'acqua o al carico nevoso accidentale, tanto da consentirne l'utilizzo a copertura di superfici notevolmente più ampie. La pergotenda è, dunque, la struttura di supporto alla tenda e non costituisce un'opera autonoma e principale rispetto alla tenda stessa, perché inidonea ad offrire in sé un'autonoma utilità, al di là del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali.	
Valutazione intervento edilizio	La valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale, dato che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consentirebbe di comprendere l'effettiva portata dell'operazione. In caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporre una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.	<i>Tar Campania, sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 450</i>



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

12 gennaio 2024

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
Recinzioni – Permesso di costruire – Parametri	Il permesso di costruire non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno; al contrario lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, così rientrando nel novero degli interventi di nuova costruzione. La valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione.	<i>Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 11 gennaio 2024, n. 144</i>
Abuso edilizio - Valutazione	La valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate , e non si può scomporre una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l'opera edilizia abusiva deve essere identificata con l'intero complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato.	<i>Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 gennaio 2024, n.36</i>
Piano urbanistico comunale - Riadozione	In sede di riadozione del PUC, deve ritenersi illegittima la deliberazione della Giunta comunale qualora, nella parte grafica, sia stata erroneamente attribuita ad un immobile una colorazione marrone – alla quale, come da legenda, corrisponde la classificazione «edificio pubblico amministrativo» – ove si tratti, invece, di un locale deposito (per il quale, peraltro, è stata presentata domanda di sanatoria edilizia, ancora pendente) e senza che sia stato in alcun modo esplicitato – in assenza di osservazioni o istruttorie sul punto – l'iter logico giuridico sotteso a tale variazione.	<i>Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 8 gennaio 2024, n. 148</i>

Mutamento di destinazione d'uso da cantina deposito in civile abitazione	In materia di edilizia ed urbanistica, deve ritenersi che, nel caso in cui dalla documentazione dell'Amministrazione e, in particolare, dal verbale di sopralluogo, emerge la inequivocabile attestazione dell'avvenuta realizzazione di un intervento di cambio della destinazione d'uso di un locale, da cantina deposito in civile abitazione, è legittimo l'ordine di demolizione, motivato con riferimento alla carenza del rilascio del titolo edilizio.	<i>Tar Campania, Salerno, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 51</i>
Pergotenda – Superamento limite dimensionale stabilito dal RUEC – Ordine di demolizione	È legittimo l'ordine di demolizione di una c.d. pergotenda (nella specie, si trattava di una pergotenda in alluminio, con copertura retrattile bullonata al pavimento di circa mq. 90,00) motivato con riferimento al fatto che è stata costruita senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, nel caso in cui, si tratti di un'opera che superi il limite dimensionale stabilito dal RUEC (nella specie, il 30% della superficie residenziale lorda del piano terra dei fabbricati), con un'eccedenza di ingombro pari a 48,61 mq. Pur non essendo in discussione che l'istallazione di una c.d. pergotenda sia astrattamente riconducibile alla nozione di attività di edilizia libera, si deve avere sempre riguardo alla circostanza se la struttura medesima sia conforme alla disciplina dell'edilizia libera imposta dal RUEC, laddove, nell'ipotesi di specie, la stessa, avente una superficie di circa mq 90,00, si pone in contrasto con il medesimo Regolamento.	<i>Tar Campania, Salerno, sez. II, 27 dicembre 2023, n. 3074</i>
Realizzazione di una piscina di rilevanti dimensioni - Permesso di costruire	Nel caso di realizzazione di una piscina di rilevanti dimensioni (nella specie, si trattava di una piscina interrata con volumetria lorda pari a 123,28 mc e con una superficie lorda pari a 68,49 mq, al servizio di una abitazione unifamiliare), il manufatto va qualificato come nuova costruzione; discende che, in tal caso, ai fini della legittima realizzazione del medesimo manufatto, non è sufficiente una Scia, ma è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.	<i>Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 11 gennaio 2024, n. 11</i>

Oneri concessori – Diritto di credito – Prescrizione	La prescrizione del diritto di credito sotteso alla riscossione degli oneri concessori è decennale, con la differenza che il diritto diventa esigibile e pertanto il termine di prescrizione inizia a decorrere: - per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio; - per il costo di costruzione, dalla comunicazione al comune della fine dei lavori.	<i>Consiglio di Stato, sez. IV, 19 dicembre 2023, n. 11022</i>
Condono edilizio	Un'istanza di condono va esaminata solo qualora alla data di emanazione del provvedimento esista ancora l'opera edilizia per la quale essa è stata presentata, non essendo consentito, in pendenza del procedimento di condono, alcun intervento se non quelli atti a garantire la conservazione del manufatto.	<i>Tar Lazio, sez. 2 quater, 8 gennaio 2024, n. 288</i>
Distanze minime – Pareti finestrate – Nozione	L'art. 9 del D.M. 1444/1968 fissa la distanza minima che deve intercorrere tra <i>"pareti finestrate e pareti di edifici antistanti"</i>; tale disposizione fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate per tali dovendosi intendere le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci.	<i>Tar Campania, Salerno, sez. II, 1 dicembre 2023, n. 2841</i>

U2-24 - Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa di altri sei mesi la proroga straordinaria

La Legge di conversione del DL 181/2023 ha portato da due anni a trenta mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche prevista dal DL 21/2022

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7 febbraio 2024) della Legge 11/2024 di conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. "Energia bis" è operativa l'estensione da due anni a trenta mesi della proroga straordinaria prevista dall' art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. "Ucraina" per:

- i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023) ;
 - il termine di fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023);
 - il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formati fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023).
- L'estensione della proroga – contenuta nell' art. 4-quater del DL 181/2023 come inserito dalla Legge 11/2024 e in vigore dall'8 febbraio 2024 – è stata sollecitata dall'Ance ed introdotta al fine di venire incontro alla perdurante situazione di difficoltà negli approvvigionamenti dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi. L'Ance ha predisposto:
- una nota tecnica a cui si rinvia per l'analisi e l'approfondimento dei contenuti della norma;
 - UN fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire o Scia ai sensi dell'art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;
 - UN fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a trenta mesi della proroga come previsto dal nuovo art. 4-quater DL 181/2023, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell'art. 10-septies.

Allegati

DL_181_2023_estensione_proroga_permessi_scia_convenzioni_nota_tecnica

Apri

fac-simile_comunicazione_proroga_pdc_Scia_DL_21_2022

Apri

fac-simile_comunicazione_integrativa_proroga_pdc_Scia_DL_21_2022

Apri

U3-24 - Variazioni essenziali: il quadro normativo regionale

Aggiornato dall'Ance il Dossier sulla disciplina regionale delle variazioni essenziali

Quando nel corso dei lavori è necessario apportare delle varianti al progetto edilizio si può correre il rischio di sbagliare e di eseguire un abuso edilizio se non si tiene conto di alcune discriminanti.

È, quindi, importante saper distinguere tra una:

- “variante non essenziale” comportante modificazioni di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato tale da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione;
- “variante essenziale” ovvero quella caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario.

Il DPR 380/2001 (TU edilizia) non prevede espressamente la tipologia della variante essenziale ma per la sua definizione si tiene conto di quanto previsto nell'articolo 32 TU edilizia in tema di “variazioni essenziali” intesa come fascia intermedia di abusi edilizi tra la totale difformità e la parziale difformità.

La normativa statale indica delle casistiche generiche rimettendo alle Regioni la relativa disciplina di dettaglio ed, in particolare, specifica che si ha variazione essenziale quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Da un confronto tra le normative regionali ne emerge un panorama abbastanza diversificato con la previsione, in particolare, di percentuali e indicazioni molto differenti. Nel Dossier sono state raccolte le casistiche regionali con la relativa disciplina di dettaglio.

Tra le modifiche intervenute dall'ultimo aggiornamento, si segnala in particolare:

- in Calabria, l'introduzione della disciplina di dettaglio (art. 13 Lr 25/2022);
- in Piemonte, la modifica delle caratteristiche degli interventi che costituiscono variazione essenziale (art. 6 Lr 19/1999);
- in Sicilia, l'introduzione della disposizione per cui la disciplina delle variazioni essenziali si applica anche agli edifici esistenti o in corso di costruzione nonché l'introduzione della previsione per cui non concorrono alla valutazione delle variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli

androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici e tutte le altre destinazioni previste dal DM 801/1977 e quelle relative agli spessori e alle grandezze definiti dalla Lr 4/2005 (art.12 Lr 16/2016);

- in Toscana, la variazione delle percentuali di aumento di cubatura/superficie affinché l'intervento costituisca variazione essenziale (art. 197 Lr 65/2014).

In allegato il Dossier “Variazioni essenziali: quadro normativo regionale” aggiornato al 7 febbraio 2024.

Direzione Edilizia e Territorio

VARIAZIONI ESSENZIALI: QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Aggiornato al 7 febbraio 2024

INDICE

Abruzzo

Basilicata *Art.3 – LR 28/1991 “Norme in materia di controllo dell’attività edilizia e di recupero delle opere abusive.”*

Provincia di Bolzano *Art. 84 - LP 9/2018 “Territorio e paesaggio”*

Calabria *Art.13 – LR 25/2022 “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso”*

Campania

Emilia-Romagna *Art. 14 bis - LR 23/2004 “Semplificazione della disciplina edilizia”*

Friuli-Venezia Giulia *Art. 40 - LR 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”*

Lazio *Art. 17 Lazio - LR 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”*

Liguria *Art. 44 - LR 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”*

Lombardia *Art. 54 - LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”*

Marche *Art. 8 - LR 17/2015 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”*

Molise	
Piemonte	<i>Art. 6 - LR 19/1999 "Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»"</i>
Puglia	<i>Art. 2 - LR 26/1985 "Primi adempimenti regionali in materia di controllo, dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive."</i>
Sardegna	<i>Art. 5 - LR 23/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative"</i>
Sicilia	<i>Art. 12 - LR 16/2016 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"</i>
Toscana	<i>Art. 197 - LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio"</i>
Provincia di Trento	<i>Art. 92 - LP 15/2015 "Legge provinciale per il governo del territorio"</i>
Umbria	<i>Art. 139 - LR 1/2015 "Testo Unico governo del territorio e materie correlate"</i>
Valle d'Aosta	<i>Art. 78 - LR 11/1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" come modificata dalla LR 17/2012</i>
Veneto	<i>Art. 92 - LR 61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"</i>

Norma nazionale

Art. 32 DPR 380/2001

Determinazione delle variazioni essenziali

"1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscano quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;*
- b) aumento consistente della cubatura o della superficie di suolo da valutare in relazione al progetto approvato;*
- c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;*
- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;*
- e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.*

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali".

Basilicata
Art. 3 – LR 28/1991

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento di destinazione d'uso, mediante l'esecuzione di opere, che necessitano di concessione edilizia a norma dell'art. 2 della medesima legge.	-aumento della cubatura, rispetto al progetto approvato, (che non comporti modifiche delle superfici di solaio) superiore al 15%, per edifici fino a mc. 1000, al 10%, per edifici da mc. 1001 a mc. 2000, al 6% per edifici eccedenti i 2000 mc; -aumento della cubatura, rispetto a quella del progetto approvato, (che comporti anche aumento delle superfici di solaio), maggiore del 15% per edifici fino a mc. 500, del 10% per edifici da 501 1000 mc., del 6% per edifici da 1001 a 5000 mc., del 2,50% per edifici eccedenti mc. 5000, con aumento della superficie del solaio di oltre 15% per edifici fino a 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 6% per edifici da 301 a 1500 mq., di oltre il 2,5% per edifici a superficie maggiore di 1500 mq. Al fine dell'applicazione della presente norma, la superficie di solaio è da intendersi quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano, di quella di calpestio dei piani terreni o seminterrati se abitabili e di quello di sottotetto se praticabile; -aumento della superficie destinata a	modifica essenziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito dell'area asservita alla costruzione.	-aumento dell'altezza, rispetto a quella di progetto, superiore al 10% per edifici di altezza fino a ml. 10,50, al 7% per edifici di altezza superiore a ml. 10,50; -mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 settembre 1978, n. 457, tale da comportare la realizzazione di un intervento soggetto a concessione e non ad autorizzazione; -modifica della sagoma in proiezione orizzontale e verticale, ad esclusione dei balconi e degli oggetti, che si discosti di oltre il 15% dalla sagoma di progetto.	violazioni in materia di edilizia sismica, non attinenti ad atti procedurali, tali da determinare interventi di adeguamento sismico diversi dal ripristino e dal rinforzo degli elementi strutturali già realizzati, circostanza da verificare mediante calcolo statico di verifica redatto ai sensi delle norme tecniche vigenti, da depositare ai sensi della Le 40/1982, legge regionale 29 novembre 1982, n. 40

	balconi, rispetto a quella di progetto, oltre il 50%.			
Ulteriori disposizioni: - per volumetrie accessorie bisognerà intendere quelle conseguenti la realizzazione di opere che non portano ad episodi immobiliari completi ed autonomi, alla realizzazione di spazi per parcheggio (anche chiusi ed autonomi) o a volumetrie realizzate all'interno di manufatti quali pensiline di accesso ecc., se attinenti necessità tecniche; - La diversa ubicazione di una costruzione all'interno dell'area di pertinenza, ove non contrastante con norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica e contenuta entro ml. 2 oltre il perimetro di ingombro previsto in progetto, costituisce variante in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempre che siano verificate le altre condizioni e con le esclusioni contenute nello stesso articolo.				

Provincia di Bolzano
Art. 84 - LP 9/2018

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale	aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato, purché tale aumento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine: 1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore: 1.1) al 20 per cento da zero a 1.000 m ³ ; 1.2) al 10 per cento dai successivi 1.001 m ³ sino a 3.000 m ³ ; 1.3) al 5 per cento dai successivi 3.001 m ³ sino a un massimo di 30.000 m ³ ; 2) per gli edifici non residenziali, un incremento della superficie lorda di piano in misura superiore: 2.1) al 20 per cento da zero a 400 m ² ; 2.2) al 10 per cento dai successivi 401 m ² sino a 1.000 m ² ; 2.3) al 5 per cento dai successivi 1.001 m ² sino a un massimo di 10.000 m ² .	Modifiche: • altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani; • delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse.	mutamento delle caratteristiche dell'intervento approvato in relazione alla classificazione degli interventi edilizi purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

Ulteriori indicazioni

Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico o ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o aree protette nazionali o provinciali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 88 e 91. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, rientranti tra gli interventi di cui agli allegati D e E, sono considerati variazioni essenziali.

Calabria
Art. 13- LR 25/2022

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 57 della L.R. 19/2002.	aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria	-riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade; -modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento.		violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

Ulteriori disposizioni:

- non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidano sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative;
- gli interventi di cui sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali;
- Per gli interventi di cui agli articoli 4 (programma comunale di rigenerazione urbana e territoriale), 5 (ristrutturazione edilizia con ampliamento), 6 (sostituzione edilizia con ampliamento), 7 (recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati) e 8 (decostruzione), le variazioni essenziali di cui al presente articolo non costituiscano variante allo strumento urbanistico comunale vigente e ai relativi strumenti attuativi se rispettano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 6 della medesima legge.

Emilia-Romagna
Art. 14 bis - LR 23/2004

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico.	gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 20%, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali.	gli aumenti di entità superiore al 30% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30% della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 % delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza.	ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.	ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica.

Ulteriori indicazioni

- *Gli interventi in caso di violazione di norme antisismiche o su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche ecc.: non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*
- *Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.*

Friuli-Venezia Giulia
Art. 40 - LR 19/2009

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard.	aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato.	aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito.	mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

Ulteriori indicazioni

- Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidano sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili in attività libera;
- Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 1° ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:
 - a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;
 - b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;
 - c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;
 - d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

Lazio
Art. 17 - LR 15/2008

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
-mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968; -mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della L.R. n. 36/1987, il permesso di costruire.	Aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato.	-modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani; -modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa; -modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento.	Mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.	Violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.

Ulteriori indicazioni

- La modifica della localizzazione non è variazione essenziale quando, a prescindere dei limiti sopra indicati, rimangano invariate le destinazioni d'uso, la sagoma, il volume, le superfici, l'altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;
- Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidano sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

- *Gli interventi di cui sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*

Liguria
Art. 44 - LR 16/2008

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento parziale della destinazione d'uso comportante alternativamente: 1) l'insediamento di una diversa destinazione d'uso non consentita dallo strumento urbanistico generale; 2) un incremento degli standard urbanistici, salvo il reperimento da parte dell'interessato, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o convenzione, delle aree o dotazioni di standard dovuti per la nuova destinazione, da formalizzare prima della ultimazione dei lavori nel contesto dell'accertamento di conformità.	aumento della cubatura o della superficie utile ovvero della superficie coperta rispetto al progetto approvato nei limiti sottoindicati, sempreché non comportante la realizzazione di manufatti edilizi autonomamente utilizzabili: 1) per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati 2) per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all'ingrosso, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad	aumento del numero dei piani o del numero delle unità immobiliari dell'edificio comportanti l'incremento di almeno due nuove unità, al di fuori dei casi di varianti in corso d'opera.	mutamenti delle caratteristiche degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, comportanti il passaggio ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

	almeno: 1.1 il 7 per cento della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta; 1.2 il 5 per cento della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta; 1.3 il 3 per cento della superficie coperta per edifici oltre 5.000 metri quadrati di superficie coperta; - modifiche di entità superiore al 10 per cento rispetto all'altezza dei fabbricati, alle distanze da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade, anche a diversi livelli di altezza, nonché diversa localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato sia inferiore al 50 per cento.			

Ulteriori indicazioni

Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Gli interventi se effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti

nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale difformità. Costituiscono variazioni essenziali gli interventi di consistenza inferiore alle misure indicate per la cubatura, altezza ed qualora siano effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali.

Lombardia
Art. 54 - LR 12/2005

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 51.	aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine: 1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore: 1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi; 1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi; 1.3) all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi; 2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura	modifiche: - dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani; - delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse.	mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione degli interventi edilizi purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

	superiore: 2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati; 2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocento metri quadrati a mille metri quadrati; 2.3) all'1,2 per cento dai successivi mille metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati.			
<u>Ulteriori indicazioni</u> • Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette. • Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.				

Marche
Art. 8 - LR 17/2015

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/1968.	l'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile.	- le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, qualora quest'ultima non coincida per almeno la metà con l'area di sedime di quello autorizzato - l'aumento del numero dei piani.	il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito	la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti

Ulteriori indicazioni

Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidano sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio,

fatto salvo quanto previsto in merito alla disciplina del recupero dei sottotetti. Non costituiscano inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.

Piemonte
Art. 6 - LR 19/1999

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che implica incremento degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio.	- modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all'altezza e alla superficie coperta del progetto approvato; - modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti.		violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Ulteriori Indicazioni

- Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
- Gli interventi, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Puglia
Art.2 – LR 26/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso dell'edificio o di una parte di esso, superficie almeno al 50% della superficie utile.	aumento della cubatura, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc., oltre il 10% per edifici da 501 a 1.000 mc., oltre il 5% per edifici da 1.001 a 5.000 mc., oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5.000 mc. spetto a quella del progetto approvato, ovvero l'aumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 5% per edifici da 301 a 1.500 mq. e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Ai fini delle presenti disposizioni la superficie del solaio è quella risultante dalla somma delle superfici dei solai d'interpiano e di quello di copertura.	modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti a) e b), che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonché di regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa dell'edificio in relazione all'area di pertinenza.	mutamento sostanziale delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali, che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi del D.M. 2 luglio 1981.

Sardegna
Art. 5 - LR 23/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.	aumento superiore al 10 per cento della cubatura.	- riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: 1) distanza da altri fabbricati; 2) distanza dai confini di proprietà; 3) distanza dalle strade; - indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere 1), 2) e 3), modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento.		

Ulteriori indicazioni

- *Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.*
- *Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso se il titolo abilitativo è stato ottenuto dopo l'apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*

Sicilia
Art. 12 – LR 16/2016

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444	un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento	-un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento; -la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti; Rientrano in questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine. Le variazioni non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a 1.000 metri quadrati, l'aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il limite del 5 per cento.	il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1	la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

<u>Ulteriori indicazioni</u> • Le variazioni si applicano ai volumi principali e ai corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento della destinazione d'uso come definito sopra, non concorrono alla definizione di variazioni essenziali. • Qualora le variazioni siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone SIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonché su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. • Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti che hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assentite, laddove risultino funzionali all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio. • Non concorrono alla valutazione delle variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici e tutte le altre destinazioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 e quelle relative agli spessori e alle grandezze definiti dalla Lr 4/2005. • Le disposizioni in materia di variazioni essenziali si applicano anche agli edifici esistenti o in corso di costruzione.				

Toscana
Art. 197 - LR 65/2014

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina della Distribuzione e localizzazione delle funzioni (art. 98).	- un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione residenziale in misura superiore: 1) al 8 per cento da 0 a 300 metri quadrati; 2) al 3 per cento per la parte eccedente 300 metri quadrati; - un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: 1) al 8 per cento da 0 a 400 metri quadrati; 2) al 3 per cento per la parte eccedente 400 metri quadrati;	- la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici; - la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nel titolo abilitativo dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici. Le variazioni concernenti la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.		la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

Ulteriori indicazioni

- Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidano sull'entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
- Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale o su immobili ricadenti nei

parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo.

Umbria
Art. 139 - LR 1/2015

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienicosanitario.	- un incremento di entità superiore al 15 per cento dell'altezza; - l'aumento della SUC di oltre il 15 per cento di edifici sino a trecentocinquanta metri quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentocinquanta a millesettecento metri quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millesettecento metri quadrati;	-la localizzazione dell'area di sedime della costruzione completamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini; -l'aumento del numero dei piani.	il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione) tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella originaria	la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

Ulteriori indicazioni

- Non costituiscano comunque variazioni essenziali quelle che incidano sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio, nonché sulle opere pertinenziali.
- Non costituiscano difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono rappresentati con idonea documentazione e comunicati con la dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito (Art.138, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle

opere.

Valle d'Aosta
Art. 78 - LR 11/1998

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento della superficie utile abitabile o utilizzabile indicata in progetto	l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in misura compresa tra il venti e il trenta per cento di quella indicata in progetto;	-l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto; -l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più alto della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto; -l'esecuzione di un edificio in posizione sostanzialmente diversa da quella indicata in progetto, ancorché nello stesso lotto di terreno; -l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento di quello indicato in progetto.	il mutamento del tipo di intervento edilizio rispetto a quello assentito, in relazione alla classificazione dei tipi di intervento sull'edificazione esistente contenuta nel PRG o, in difetto, nelle norme regionali o statali.	la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Veneto
Art. 92 - LR 61/1985

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
Mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, commerciale direzionale, produttiva o agricola con o senza opere a ciò preordinate e in contrasto con le destinazioni d'uso espressamente stabilite per singoli edifici o per le diverse zone territoriali omogenee. Si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della superficie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non comporti l'esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità.	Aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell'edificio o un aumento dell'altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.	Alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell'area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei volumi.	Intervento che comporti una ristrutturazione urbanistica ai sensi della lettera e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della legge stessa	violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche

U4-24 - Cila superbonus al centro di alcune recenti sentenze amministrative

Arrivano dai tribunali amministrativi le prime pronunce sulla possibile applicabilità della CILA Superbonus anche agli interventi di demo ricostruzione e in tema di controlli da parte della pa e sulla possibilità di dichiarare inefficace la comunicazione

A partire dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 77/2021, che ha sostituito il comma 13ter dell'articolo 119 del DL 34/2020, gli interventi agevolabili con il Superbonus, ad esclusione unicamente di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria e sono eseguibili previa presentazione di una Comunicazione d'inizio lavori asseverata (c.d. CILA-Superbonus). Ciò è necessario anche per gli interventi ricadenti in attività libera per i quali, tuttavia, nella speciale modulistica è sufficiente una mera descrizione dell'intervento senza allegare relazioni o grafici illustrativi. Per la presentazione della Cila-Superbonus è, stato, infatti, previsto un modello unificato, approvato in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 e operativo dal giorno successivo, utilizzabile solo per gli interventi che accedono al Superbonus di cui all'articolo 119 DL n. 34/2020 e non per i cd. Bonus minori. Naturalmente, a prescindere dall'utilizzo della speciale modulistica, la disciplina riguardante la presentazione della CILA non presenta profili di diversità, a livello di disciplina procedurale, dal regime ordinario.

Cominciano nel frattempo ad emergere le prime questioni risolte dalla giurisprudenza sulle quali di seguito si svolgerà una analisi commentata. Per quanto riguarda l'ambito applicativo recentemente il Tar Salerno n. 75/2024 ha affermato che **un intervento di demolizione e ricostruzione di parti di un edificio (nella specie si trattava di una sostituzione di consistenti porzioni strutturali, necessaria ai fini della corretta esecuzione di un progetto di efficientamento energetico e adeguamento antisismico) può essere legittimata attraverso la Cila-Superbonus**. Quindi per i giudici campani anche laddove l'intervento abbia incidenza sulle parti strutturali degli edifici o sui prospetti il titolo abilitativo resta la CILAS in quanto non comportante, in ogni caso, una demolizione e ricostruzione integrale. Tale chiarimento rappresenta un primo pronunciamento importante in quanto il richiamato comma 13-ter dell'articolo 119 DL n. 34/2020 fa sorgere dei dubbi in merito all'utilizzo della CILAS per interventi di parziale demolizione che sono peraltro frequenti soprattutto per le opere di miglioramento/rafforzamento sismico. Tali indicazioni vanno nella direzione dell'interpretazione sempre sostenuta da ANCE.

In materia di controlli, invece, il Tar Calabria (sentenza n. 1602/2023), confermando un orientamento piuttosto consolidato, ha sostenuto che per un intervento edilizio eseguito con Cilas, l'unico potere che detiene l'Amministrazione è quello repressivo. Tale potere si esplica nel caso in cui l'intervento sia stato eseguito al di fuori dei casi per cui il legislatore ha previsto la Cilas. Di conseguenza, l'Amministrazione non ha il potere di verifica e inibizione dell'intervento sottoposto a CILA ma solo quello di reprimere gli abusi, perché:

- la CILA contempla la presenza di un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato; tale asseverazione “ *sostituisce il controllo generalizzato da parte dell'amministrazione,*

nell'ottica della liberalizzazione e della diminuzione degli oneri burocratici”;

- nella disciplina della Cila-Superbonus non viene fatto cenno al potere inibitorio dell'intervento edilizio ma viene specificato solamente che “ *resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento*” e che la non corrispondenza al vero delle asseverazioni rese dal tecnico abilitato comportano la decadenza dai benefici fiscali (art.119, comma 13 quater, DL 34/2020).

Tuttavia, proprio in riferimento a tale ultimo aspetto, un diverso orientamento è stato espresso, sempre di recente, dal Tar Lazio che con la sentenza n. 18386/2023 ha ritenuto che “ *restano in ogni caso fermi in capo al Comune, e devono essere doverosamente esercitati, i generali poteri di vigilanza e repressione in materia urbanistico-edilizia di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (...) l'ente locale, rilevato che i lavori per i quali era stata presentata la CILAS riguardavano un fabbricato interessato da difformità edilizie rispetto all'originario titolo abilitativo, ha inteso agire tempestivamente affinché non si consolidasse un'ulteriore situazione di abuso, disponendo “il divieto di prosecuzione dei lavori e il ripristino di quanto già eventualmente realizzato”*” . Con tale pronuncia quindi il Tribunale ha ritenuto corretto l'operato del Comune che ha sospeso l'efficacia della CILAS.

Al di là di questa pronuncia che rappresenta ancora un orientamento isolato appare utile richiamare un'altra importante sentenza (Tar Campania sent. n. 2627/2022) riferita più in generale al regime della CILA, che sul punto sostiene che “ *l'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio*”.

Diversamente il Consiglio di Stato, (sentenza. n. 4110/2023) ha affermato che **alla CILA si applicano i principi che si sono consolidati in materia di SCIA** in quanto “*la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA, considerata anche la modesta entità della sanzione per la sua omissione, avrebbe in sostanza l'unico effetto di attirare l'attenzione dell'amministrazione sull'intervento, esponendolo ad libitum, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l'attività totalmente abusiva, che l'ordinamento correttamente esclude quando l'amministrazione abbia ommesso di esercitare i dovuti controlli ordinari di legittimità sulla SCIA o sull'istanza di permesso*”.

Allegati

1_Tar_Campania_03-02-2024_n_75

Apri

2_Tar_Calabria-cz-1602-2023-cila

Apri

3_Tar_Lazio_07-12-2023_n18386

Apri

4_Tar_Campania_10-10-2022_n_2627

Apri

CDS_4110_2023

Apri

U5-24 - Linee di azione del nuovo Piano Casa per ridurre il disagio abitativo

Definite, nella legge di Bilancio 2024, le linee di azione del nuovo Piano Casa che, con una dotazione di 100 milioni di euro, sarà finalizzato, in particolare, al recupero del patrimonio immobiliare esistente, alla riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica (come le ex caserme) all'utilizzo, con finalità di edilizia sociale, delle unità immobiliari private rimaste invendute. Prevista anche la realizzazione di progetti di edilizia sociale tramite operazioni di partenariato pubblico-privato

Con l'articolo 1 commi da 282 a 284, la Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023) viene dato avvio a un programma di iniziative, finalizzate a ridurre il disagio abitativo, che saranno poi meglio definite con successivo decreto ministeriale da emanarsi, previa intesa in Conferenza Unificata, entro la fine di aprile 2024. A tal fine viene anche istituito un fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. Se, da una lato, quindi la Legge di Bilancio contiene alcune prime indicazioni per la definizione delle modalità attuative del Piano Casa, parallelamente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha convocato un Tavolo di consultazione, con tutte le parti sociali interessate (tra cui ANCE), la cui prima riunione si è già svolta lo scorso 19 dicembre, proprio con l'obiettivo di condividere e valutare, con la più ampia platea di rappresentanze pubbliche e private, le finalità del nuovo Piano per la Casa, tenendo conto delle varie esigenze e delle ulteriori proposte che verranno analizzate nel corso dei successivi incontri. Ciò anche per Il Tavolo Casa sarà riconvocato il prossimo 16 gennaio 2024.

LE LINEE DI ATTIVITA' DEL NUOVO PIANO CASA

La Legge di Bilancio fornisce un primo elenco delle linee di attività in cui si articolerà il nuovo Piano Casa, rinviandone la disciplina di dettaglio ad un decreto attuativo con il quale saranno definite le linee guida per la " *sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica* " coerenti con le seguenti linee di attività:

- a) recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica;
- b) destinazione ad edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, previo accordo con i proprietari;
- c) realizzazione di progetti di edilizia pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali.

I CONTENUTI DEL DECRETO ATTUATIVO

Con decreto attuativo da emanarsi entro il 30 aprile 2024 saranno definite

- le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti;
- la predisposizione, realizzazione e monitoraggio degli interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione;
- le modalità per favorire forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti e modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati.

LE RISORSE

E' istituito un apposito **Fondo per il contrasto al disagio abitativo** con una dotazione di **100 milioni di euro** , di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

IN SINTESI

La Legge di Bilancio 2024 definisce **le linee di attività** per l'avvio di un programma finalizzato a ridurre il disagio abitativo. A tal fine è istituito un **Fondo** con una dotazione di 100 milioni di euro a partire dal 2027. Nei prossimi mesi i ministeri competenti definiranno **le modalità di attuazione** del Piano Casa che sarà finalizzato anche a promuovere la partecipazione dei privati.

Parallelamente il Governo ha costituito un **Tavolo di consultazione** con le parti sociali tra cui l'ANCE per individuare ulteriori proposte indirizzate a fornire una risposta abitativa su misura alla diversità della domanda.

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 40/L

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026.**



tazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

281. Con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.

282. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;

c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali.

283. Il decreto di cui al comma 282 individua:

a) per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 282, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;

b) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui al medesimo comma 282;

c) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi della lettera b), da realizzare prioritariamente nelle città capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di regioni.

284. Ai fini di cui ai commi 282 e 283, è istituito nello stato di previsione del Mi-



nistero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

285. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

286. Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa-Goccia e del nuovo *campus* del Politecnico di Milano «*campus Nord*» a Bovisa, nel comune di Milano, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 19 milioni di euro per l'anno 2026.

287. Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

288. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le province di Chieti e di Isernia è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

289. Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell'opera «Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera» e del commissario straordinario per la realizzazione del «collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse», nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.

290. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione del «collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenici)-Latina nord (Borgo Piave)» si applica l'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.

291. È autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della società Sport e salute S.p.a. al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli antidoping.

292. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è rifinanziata per 55



LL.PP.1-24 - Caro materiali: pubblicato il decreto Mit per il terzo trimestre 2023

Ammesse a finanziamento 3264 domande per la copertura di circa 458 milioni di euro di extracosti registrati nei cantieri italiani nel terzo trimestre 2023, che verranno erogati alle stazioni appaltanti e poi alle imprese nelle prossime settimane

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2024, il comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti che informa della diffusione sul sito www.mit.gov.it del decreto direttoriale n. 288 del 13 dicembre 2023 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023) di approvazione dell'elenco delle istanze presentate dalle stazioni appaltanti per accedere ai fondi per la copertura degli extracosti registrati nel terzo trimestre del 2023.

Si tratta dell'esito delle domande presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 nell'ambito della terza delle quattro finestre temporali previste dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022, articolo 1, comma 458), che ha esteso al 2023 le importanti misure, già previste per il 2022, per fronteggiare i rincari dei materiali e dei costi energetici.

Il decreto ammette a finanziamento 3.264 domande per la copertura di circa 458 milioni di euro di extracosti per i lavori in corso nel terzo trimestre 2023, che verranno erogati alle stazioni appaltanti e poi alle imprese.

Si ricorda che le prossime istanze di accesso al Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7 comma 1 del Decreto Legge 76/2020, riferite al quarto trimestre del 2023, potranno essere inviate dal 1° al 31 gennaio 2024.

In allegato è disponibile il testo del decreto n. 188 del 13 dicembre 2023 del Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, contenente l'elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella III finestra temporale dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 Luglio 2022;

VISTO, in particolare, l'articolo 26, del citato decreto-legge n. 50/22 che ha istituito un Fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, al fine di determinare correttamente i contributi erogabili in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, questa Amministrazione ha formulato all'Agenzia delle Entrate il seguente quesito: *“se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25.11.2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per l'esecuzione dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, del d.P.R. 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta”*.

CONSIDERATO che con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore *“le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali”*.

CONSIDERATO che con nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 questa Amministrazione ha altresì richiesto parere all'Avvocatura Generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell'importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 4 dell'articolo 26, andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto.

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 31619/22 sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale *“andrà ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell'adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo dell'IVA il cui onere non può che gravare sulle stazioni stesse al momento in cui provvederanno alla corresponsione dei maggiori corrispettivi”*.

VISTO il Decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti il 26 luglio 2022 al n. 2209, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 179 del 2 agosto 2022 e sul sito del Ministero, “Sezione Trasparenza”, in data 28 luglio 2022, che ha stabilito le “Modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1 agosto 2022 e fino al 31 Dicembre 2022”;

VISTO il Decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2022 al n. 3744, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili comprensivo dell'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (I finestra temporale 2022);

VISTO il Decreto direttoriale n. 8950 del 30 marzo 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 aprile 2023 al n. 1371, con il quale è stato approvato l'elenco delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili che avevano erroneamente inoltrato l'istanza relativa alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 nella piattaforma di cui alla lettera b) dell'art.26 comma 4 del D.L. 50/22 per le quali, in esecuzione del Decreto direttoriale n. 164 del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2022 al n. 3740, è stato operato il trasferimento nella conforme piattaforma di cui alla lettera a) dell'art.26 comma 4 del D.L. 50/22 (I finestra 2022, istanze trasferite);

VISTO il Decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023, registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 2023 al n. 813, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili comprensivo dell'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 (II finestra temporale 2022);

VISTO il Decreto direttoriale n. 71 del 11 maggio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2023 al n. 1852, con il quale è stato approvato l'elenco delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili che avevano erroneamente inoltrato l'istanza relativa alle lavorazioni eseguite dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 nella piattaforma di cui alla lettera b) dell'art.26 comma 4 del D.L. 50/22 per le quali, in esecuzione del Decreto direttoriale n. 164 del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2022 al n. 3740, è stato operato il trasferimento nella conforme piattaforma di cui alla lettera a) dell'art.26 comma 4 del D.L. 50/22 (I finestra 2022, istanze trasferite);

VISTO il comma 458 della legge n.197 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato modificato il citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della prosecuzione dell'operatività del predetto Fondo di adeguamento prezzi per l'anno 2023, ed in particolare i commi 6-bis, 6-ter e 12;

VISTO l'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale dispone che, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo 26, sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,

n. 120, incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024;

VISTO l'art.7-bis, comma 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 che ha disposto che *“l'art.26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purchè la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo”*.

VISTO il decreto del Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali n. 54 del 27 gennaio 2023 che assegna al Dirigente *pro tempore* della divisione 6, il capitolo di bilancio n. 7007 “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, e conseguentemente lo svolgimento delle attività connesse agli adempimenti di cui al citato art. 26 del citato decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50;

VISTO il D.M. del 1 febbraio 2023 n.16, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 55 del 6 marzo 2023 e sul sito del Ministero, “Sezione Trasparenza”, che ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da applicarsi alle ipotesi previste dall'articolo 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, quali in particolare:

- gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- gli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;
- i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

VISTO l'art. 3 del citato D.M. 1° febbraio 2023 n.16, che stabilisce che la presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 da parte delle stazioni appaltanti avviene telematicamente tramite la piattaforma dedicata nel rispetto delle seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;

- II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

VISTO il Decreto direttoriale n. 97 del 31 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2023 al n. 2105, come integrato dal Decreto direttoriale del 16 giugno 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 22 giugno 2023 al n. 2103, con i quali è stato approvato l'elenco delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili, comprensivo dell'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 (I finestra temporale 2023);

VISTO il Decreto direttoriale n. 190 dell'8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2023 al n. 2920, con il quale è stato approvato l'elenco delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili, comprensivo dell'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 1 aprile 2023 al 30 giugno 2023 (II finestra temporale 2023);

PRESO ATTO che le somme disponibili nel cap.7007 *"Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche"*, sono pari in data odierna a euro 0,00 (competenza) ed euro 50.080.521,32 (cassa) per l'annualità 2022, nonché ad euro 1.482.379.478,62 (competenza) ed euro 49.739.828,12 (cassa) per l'annualità corrente;

VISTE le note inoltrate alle stazioni appaltanti in sede istruttoria in data 8 novembre 2023, prot. n. 33576 e prot.n. 33577, e in data 24 novembre 2023, prot. n. 35630 e le relative risposte acquisite entro la data odierna;

RITENUTO, come nei citati decreti direttoriali n. 97 del 31 maggio 2023 e n. 190 dell' 8 settembre 2023 in relazione al disposto di cui al comma 12 dell'art.26 del D.L. 50 che prevede *"in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023"*, che la riduzione del 10% di cui al comma 1 del medesimo articolo, operi esclusivamente con riferimento alle somme conseguenti agli adeguamenti dei prezziari e non sia invece applicabile laddove l'adeguamento sia riconosciuto con una percentuale individuata già dal legislatore in via forfettaria;

RITENUTO opportuno procedere a compensazioni per maggiori importi riconosciuti nelle precedenti finestre temporali attraverso una loro detrazione dall'importo richiesto nell'istanza inoltrata nella III finestra temporale 2023, con riferimento alle seguenti stazioni appaltanti ed istanze:

Stazione Appaltante	Istanza con maggior importo riconosciuto nelle precedenti finestre temporali	CUP	Importo in detrazione sull'importo richiesto nella istanza inoltrata III finestra 2023	Note di riferimento
Comune di Offida	II finestra 2023 istanza ID 5421	C57I20000100001	€ 5.615,19 istanza ID 10555	Nota del comune di Offida del 03.11.2023 prot. n. 12849

Regione Toscana	I finestra 2023 Istanza ID 2006	D21B19000370001	€ 148.662,14 istanza ID 8534	Nota della Regione Toscana del 06.11.2023 prot.n. 8623 e nota MIT del 21.11.2023 prot. n. 34900

VISTI gli esiti dell'istruttoria, nonché delle predette compensazioni, svolta da questa Direzione con riferimento alle n. 3289 istanze di accesso e adeguamento inoltrate dalle stazioni appaltanti nella III finestra temporale dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023, a seguito della quale ne sono risultate ammissibili n. 3.264, da cui consegue un ammontare complessivo a valere sulle risorse del Fondo, comprensivo di IVA, nonché comprensivo delle compensazioni di cui al precedente punto, pari a euro 457.969.266,32, come riportato all'art. 1 del presente Decreto.

VISTE le motivazioni di esclusione delle n. 25 istanze di adeguamento non ammesse:

- a) richieste firmate digitalmente non pervenute nei termini a mezzo PEC all'indirizzo adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it:

N. PROG.	Denominazione Stazione Appaltante	ID Scheda adeguamento prezzi	codice CUP
1	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE	9344	E83B19000450004
2	COMUNE DI CORINALDO (AN)	6814	E72B20000010009
3	COMUNE DI AMATRICE	10941	E77H20004360002
4	COMUNE DI CONSELICE	8153	I91D18000020002
5	COMUNE DI CONSELICE	8154	I91D18000020002
6	COMUNE DI TRIESTE	8721	F96E19000030009
7	COMUNE DI POJANA MAGGIORE	7569	I21B21001920008
8	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	6604	E51B21001810006
9	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	6605	E51B21001810006
10	COMUNE DI OLGiate OLONA	8627	
11	COMUNE DI GOVONE	10948	C52H18000180005
12	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	10656	B89C18000060002
13	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	10861	D68E18000180005
14	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE	10929	G11D20001450002
15	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE	10959	G18D19001090002
16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	8155	E17H20003860001
17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	8162	E17H20003850001
18	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	10626	
19	PROVINCIA DI MACERATA	6919	F17H19000200001
20	COMUNE DI MAREBBE	6687	C87H22000020003
21	COMUNE DI PONSO	9232	D71B19000400007
22	COMUNE DI TREVISO	9612	E43H19000200001
23	COMUNE DI TREVISO	10253	E45F22000330003
24	COMUNE DI TREVISO	10289	E41B18000290004

- b) richiesta non riguardante lavori realizzati o contabilizzati nel 2023, come dichiarato dal comune di Ruinas con nota acquisita in data 31 ottobre 2023 al prot. n. 32503 in riferimento alla scheda adeguamento prezzi ID 10777, CUP G77H20000600008 “*riferita ad un contratto avviato il 08.11.2021 e i cui lavori sono stati definitivamente ultimati il 05.09.2022 e il certificato di regolare esecuzione emesso il 31.10.2022;*”

CONSIDERATO che le n.33 istanze di accesso al Fondo inoltrate dalle stazioni appaltanti, inerenti concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, sono costituite da n. 99 istanze di adeguamento, con una richiesta complessiva di contributi a valere sulle risorse del Fondo pari a complessivi euro 5.603.236,36, e pertanto nei limiti della capienza del Fondo stabilita dal comma 6-ter dell’art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del sopra menzionato D.M. del 1° febbraio 2023 n.16 il quale prevede che il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell’articolo 3, e decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con un decreto direttoriale da adottare, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023, entro il 30 novembre 2023;

ATTESO che nella fattispecie non si applica la disciplina del c.d. preavviso di rigetto, considerato quanto espressamente indicato dall’art. 10 bis della l.241/90 nella parte in cui prevede che “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali”, intendendosi per procedura concorsuale anche quella riferita a tutti i procedimenti connotati dalla concorsualità e dalla comparazione, comprese le procedure ad evidenza pubblica (Cons. St., Ad plen. 6/2016).

DECRETA

ART.1 Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul Capitolo 7007 “*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*”, Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizi finanziari 2022 e 2023, si approvano le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per i rispettivi importi, come di seguito evidenziate:

N. PROG.	Denominazione Stazione Appaltante	ID Scheda adeguamento prezzi	codice CUP	Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo
1	1° REPARTO GENIO A.M.	6999	D72F22000690001	€ 47.951,97
2	1° REPARTO GENIO A.M.	7397	D11E22000010001	€ 6.453,95
3	1° REPARTO GENIO A.M.	7402	D42F22000430001	€ 39.536,72
4	1° REPARTO GENIO A.M.	7418	D89G20000980001	€ 161.526,98
5	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	6914	D69J20004140005	€ 36.974,88
6	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	8693	D19D12000310005	€ 122.525,24
7	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	8938	D55I22000470005	€ 63.895,41
8	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	8949	D33D22000580005	€ 82.129,82
9	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	9135	D82F22000640001	€ 89.770,06
10	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	9153		€ 6.035,45

11	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	9160		€ 45.516,36
12	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	9170		€ 19.516,03
13	12° REPARTO INFRASTRUTTURE	9193	D72F22000140001	€ 48.071,13
14	14° REPARTO INFRASTRUTTURE	8688	D32F22000740005	€ 143.942,38
15	15° REPARTO INFRASTRUTTURE	6931	D72F19000010001	€ 89.085,86
16	15° REPARTO INFRASTRUTTURE	6934	D35C20000150001	€ 170.900,46
17	2° REPARTO GENIO A.M.	8558	D49J21006020001	€ 15.136,28
18	2° REPARTO GENIO A.M.	8564	D55I18000360001	€ 10.797,53
19	2° REPARTO GENIO A.M.	8581	D52F18000060001	€ 64.933,14
20	2° REPARTO GENIO A.M.	8719	D49J21012130001	€ 55.956,82
21	2° REPARTO GENIO A.M.	8726	D21E22000490001	€ 22.934,36
22	2° REPARTO GENIO A.M.	10557	D46D18000150001	€ 2.665,48
23	2° REPARTO GENIO A.M.	10666	D87B18000570001	€ 17.926,49
24	2° REPARTO GENIO A.M.	10689	D84H22001360001	€ 13.567,51
25	2° REPARTO GENIO A.M.	10739	D87B18000570001	€ 127.823,83
26	2° REPARTO GENIO A.M.	10925	D86G21004690001	€ 87.701,12
27	2° REPARTO GENIO A.M.	10957	D86G21004670001	€ 148.562,77
28	3° REPARTO GENIO A.M.	10219	D75I17000080001	€ 37.474,60
29	3° REPARTO GENIO A.M.	10391	D62I19000410001	€ 28.598,18
30	3° REPARTO GENIO A.M.	10402	D62I19000410001	€ 57.108,34
31	3° REPARTO GENIO A.M.	10408	D62I19000410001	€ 39.471,94
32	3° REPARTO GENIO A.M.	10420	D62I19000410001	€ 50.093,65
33	3° REPARTO GENIO A.M.	10430	D71B21005970001	€ 473.846,29
34	3° REPARTO GENIO A.M.	10434	D66G21001170001	€ 19.262,19
35	3° REPARTO GENIO A.M.	10435	D66G21001170001	€ 63.982,61
36	3° REPARTO GENIO A.M.	10440	D71B20000790001	€ 55.499,20
37	6° REGGIMENTO GENIO PIONIERI	10079	D83J20000070001	€ 129.567,56
38	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	9370	D56E21000010001	€ 87.002,26
39	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	9386	D93J19000180005	€ 340.144,52
40	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	9427	D19J21004370005	€ 82.799,55
41	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	9438	D57H21008280001	€ 46.974,17
42	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	9813	D57H20001570005	€ 52.301,45
43	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	7078	D86D20000350001	€ 184.004,29
44	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	7492	D12F22000420001	€ 102.003,84
45	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	8293	D22F22000260001	€ 5.289,48
46	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9017	D87H22000580001	€ 128.154,40
47	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9021	D82F22000300001	€ 197.443,11
48	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9034	D84H22000740001	€ 99.465,37
49	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9058	D87H21007010001	€ 181.397,51
50	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9065	D84E21003140001	€ 138.166,03
51	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9142	D29J21002030001	€ 178.030,51
52	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9147	D32F22000250001	€ 23.739,45
53	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9148	D82F22001130001	€ 22.366,83
54	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9179	D87H21007000001	€ 151.599,92
55	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9225	D85I22000250001	€ 157.495,71

56	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9343	D85I22000330001	€ 276.252,60
57	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9781	D83J19000290001	€ 1.243.654,02
58	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	9871	D82F22000150001	€ 144.121,88
59	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	10145	D84E21002240001	€ 193.012,23
60	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	10158	D81C22001990002	€ 41.667,15
61	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	10227	D83J14000390001	€ 263.743,34
62	A.M.A.M. S.P.A.	9816	F44H17000510001	€ 89.210,27
63	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	8592	G85I11000080002	€ 117.799,34
64	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	8594	G81B16000080003	€ 22.119,04
65	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	8975	G82H19000120005	€ 26.281,95
66	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	10307	G89J20000160005	€ 16.609,17
67	ACEA ATO 2 S.P.A.	8291		€ 16.627,21
68	ACEA ATO 2 S.P.A.	8303		€ 12.033,73
69	ACEA ATO 2 S.P.A.	8305		€ 121.701,65
70	ACEA ATO 2 S.P.A.	8317		€ 58.039,97
71	ACEA ATO 2 S.P.A.	8318		€ 106.860,95
72	ACEA ATO 2 S.P.A.	8326		€ 39.093,40
73	ACEA ATO 2 S.P.A.	8329		€ 257.337,12
74	ACEA ATO 2 S.P.A.	8339		€ 301.806,50
75	ACEA ATO 2 S.P.A.	8397		€ 33.083,60
76	ACEA ATO 2 S.P.A.	8399		€ 110.821,45
77	ACEA ATO 2 S.P.A.	8401		€ 19.038,86
78	ACEA ATO 2 S.P.A.	8405		€ 48.656,85
79	ACEA ATO 2 S.P.A.	8409		€ 90.309,00
80	ACEA ATO 2 S.P.A.	8453		€ 5.556,93
81	ACEA ATO 2 S.P.A.	8456		€ 124.129,34
82	ACEA ATO 2 S.P.A.	8458		€ 502.040,34
83	ACEA ATO 2 S.P.A.	8460		€ 624.502,49
84	ACEA ATO 2 S.P.A.	8463		€ 6.594,97
85	ACEA ATO 2 S.P.A.	8500		€ 781.660,38
86	ACEA ATO 2 S.P.A.	8503		€ 61.367,92
87	ACEA ATO 2 S.P.A.	8507		€ 62.493,83
88	ACEA ATO 2 S.P.A.	8510		€ 158.577,32
89	ACEA ATO 2 S.P.A.	8519		€ 10.625,08
90	ACEA ATO 2 S.P.A.	8521		€ 4.429,26
91	ACEA ATO 2 S.P.A.	8525		€ 89.849,75
92	ACEA ATO 2 S.P.A.	8527		€ 103.306,14
93	ACEA ATO 2 S.P.A.	8678		€ 160.792,52
94	ACEA ATO 2 S.P.A.	8687		€ 43.722,02
95	ACEA ATO 2 S.P.A.	8689		€ 51.815,91
96	ACEA ATO 2 S.P.A.	8691		€ 93.668,76
97	ACEA ATO 2 S.P.A.	8775	G35G04000280005	€ 43.458,57
98	ACEA ATO 2 S.P.A.	8780	G35G04000290005	€ 137.907,54
99	ACEA ATO 2 S.P.A.	8785		€ 149.531,58
100	ACEA ATO 2 S.P.A.	8871		€ 242.976,01

101	ACEA ATO 2 S.P.A.	8900		€ 69.010,31
102	ACEA ATO 2 S.P.A.	8911		€ 93.119,79
103	ACEA ATO 2 S.P.A.	9182		€ 2.777,14
104	ACEA ATO 2 S.P.A.	9186		€ 1.713,50
105	ACEA ATO 2 S.P.A.	9311	G11D17000050000	€ 32.453,93
106	ACEA ATO 2 S.P.A.	9312		€ 31.961,84
107	ACEA ATO 2 S.P.A.	9313		€ 4.939,49
108	ACEA ATO 2 S.P.A.	9314		€ 20.056,18
109	ACEA ATO 2 S.P.A.	9392		€ 117.386,05
110	ACEA ATO 2 S.P.A.	9399		€ 20.604,00
111	ACEA ATO 2 S.P.A.	9634		€ 107.261,98
112	ACEA ATO 2 S.P.A.	9650		€ 53.831,20
113	ACEA ATO 5 SPA	10256		€ 144.813,46
114	ACEA ATO 5 SPA	10259		€ 134.636,18
115	ACEA ATO 5 SPA	10262		€ 88.828,36
116	ACEA ATO 5 SPA	10265		€ 58.438,54
117	ACEA ATO 5 SPA	10268		€ 180.556,36
118	ACEA ATO 5 SPA	10273		€ 148.029,09
119	ACEA ATO 5 SPA	10274		€ 10.832,81
120	ACEA ATO 5 SPA	10275		€ 8.712,48
121	ACEA ATO 5 SPA	10278		€ 76.864,64
122	ACEA ATO 5 SPA	10281		€ 26.197,62
123	ACEA ATO 5 SPA	10285		€ 8.659,52
124	ACEA ATO 5 SPA	10295		€ 9.542,20
125	ACER - AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	9848	I36B18000190006	€ 42.289,34
126	ACER - AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	9861	C79C18000010005	€ 94.699,76
127	ACER BO - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA BOLOGNA	6677	G82E12000010009	€ 7.470,01
128	ACER BO - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA BOLOGNA	7404	G34H12000030001	€ 69.369,61
129	ACER BO - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA BOLOGNA	10019	G67B15000370002	€ 7.907,87
130	ACER BO - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA BOLOGNA	10040	G69C11000030005	€ 106.131,85
131	ACQUE SERVIZI SRL	7000		€ 419,23
132	ACQUE SERVIZI SRL	7002		€ 918,74
133	ACQUE SERVIZI SRL	7003		€ 1.162,58
134	ACQUE SERVIZI SRL	7005	F12B19000000007	€ 542,95
135	ACQUE SERVIZI SRL	7009		€ 179,63
136	ACQUE SERVIZI SRL	7011		€ 3.663,21
137	ACQUE SERVIZI SRL	7012	F12B19000000007	€ 7.189,64
138	ACQUE SERVIZI SRL	7013	F12B19000000007	€ 16.073,40
139	ACQUE SERVIZI SRL	7014	F12B19000000007	€ 3.423,94
140	ACQUE SERVIZI SRL	7015		€ 727,10
141	ACQUE SERVIZI SRL	7016	F12B19000000007	€ 2.652,73

142	ACQUE SERVIZI SRL	7017		€ 3.005,01
143	ACQUE SERVIZI SRL	7018		€ 79,98
144	ACQUE SERVIZI SRL	7019		€ 1.046,27
145	ACQUE SERVIZI SRL	7020	F12B19000000007	€ 19.521,36
146	ACQUE SERVIZI SRL	7021		€ 1.017,68
147	ACQUE SPA	6949		€ 960,95
148	ACQUE SPA	6950		€ 22.344,25
149	ACQUE SPA	6952		€ 901,68
150	ACQUE SPA	6953		€ 22,22
151	ACQUE SPA	6954		€ 4.946,55
152	ACQUE SPA	6955		€ 4.219,61
153	ACQUE SPA	6956		€ 85.952,30
154	ACQUE SPA	6957		€ 11.901,42
155	ACQUE SPA	6958		€ 939,21
156	ACQUE SPA	6959		€ 20.790,14
157	ACQUE SPA	6960		€ 99,25
158	ACQUE SPA	6961		€ 3.118,42
159	ACQUE SPA	6962		€ 127.337,89
160	ACQUE SPA	6963		€ 2.383,58
161	ACQUE SPA	6964		€ 17.195,32
162	ACQUE SPA	6966		€ 54.903,92
163	ACQUE SPA	6967		€ 135.762,21
164	ACQUE SPA	6968		€ 567,54
165	ACQUE SPA	6969		€ 120.382,43
166	ACQUE SPA	6970		€ 30.454,64
167	ACQUE SPA	6971		€ 9.363,50
168	ACQUE SPA	6972		€ 13.539,14
169	ACQUE SPA	6974		€ 54.816,56
170	ACQUE SPA	6975		€ 108.524,61
171	ACQUE SPA	6976		€ 7.005,47
172	ACQUE SPA	6978		€ 2.283,14
173	ACQUE SPA	6979		€ 8.733,24
174	ACQUE SPA	6981		€ 16.048,57
175	ACQUE SPA	6982		€ 109.589,28
176	ACQUE SPA	6984		€ 47.038,38
177	ACQUE SPA	6985		€ 40.640,53
178	ACQUE SPA	6986	F55H20000230007	€ 149.338,37
179	ACQUE SPA	6987		€ 35.267,90
180	ACQUE SPA	6989		€ 20.514,84
181	ACQUE SPA	6990		€ 1.541,10
182	ACQUE SPA	7030		€ 11.919,85
183	ACQUE SPA	7031		€ 22.590,90
184	ACQUE SPA	8334	F21E16000640009	€ 712.323,88
185	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7466		€ 125.727,90
186	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7485		€ 124.028,06

187	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7501		€ 59.771,39
188	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7532		€ 59.465,39
189	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7542		€ 106.089,97
190	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7554		€ 44.172,88
191	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7598		€ 241.163,96
192	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7606		€ 121.159,94
193	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7618		€ 83.130,78
194	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7628		€ 89.316,89
195	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7677		€ 97.279,70
196	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7699		€ 159.007,32
197	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7711		€ 241.973,58
198	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7719		€ 8.213,15
199	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7750	F21B21000250005	€ 65.999,57
200	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7771		€ 15.333,31
201	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7784		€ 29.800,63
202	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7794		€ 4.158,10
203	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8615	F35H11000020005	€ 44.578,86
204	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8953	F91B15000530005	€ 26.371,65
205	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	9078	B24G20000120001	€ 19.824,92
206	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	9474	B87B15000180003	€ 111.817,87
207	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	8261	F62G20000120002	€ 5.705,45
208	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	8508	F57H21006140001	€ 38.277,09
209	ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	8680	H93H17000000003	€ 230.962,00
210	AMA SPA	8461		€ 68.679,12
211	AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	8269	D24E21000490005	€ 42.607,83
212	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	10056	C77H19001610003	€ 18.806,05
213	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	10480	D65E19000160001	€ 80.224,66
214	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	10638	D62J19000370007	€ 187.311,43
215	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	9568	H57H21000630002	€ 318.320,08
216	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA	10914	H24H14001030007	€ 36.171,72
217	ANAS S.P.A.	6699	F61B13000690001	€ 457.855,38
218	ANAS S.P.A.	6842	F81B09001200001	€ 1.155.909,63
219	ANAS S.P.A.	7026	F91B07000340001	€ 948.539,92
220	ANAS S.P.A.	7074	F41B03000230001	€ 734.401,03
221	ANAS S.P.A.	7076	F16G22000460001	€ 2.514,20
222	ANAS S.P.A.	7079	F87H16000460001	€ 330.232,40
223	ANAS S.P.A.	7093	F66G21001400001	€ 14.076,10
224	ANAS S.P.A.	7094	F57H16000550001	€ 81.817,65
225	ANAS S.P.A.	7116	F46G22000830001	€ 20.816,07
226	ANAS S.P.A.	7117	F47H21003550001	€ 271.759,60
227	ANAS S.P.A.	7118	F37H93000000001	€ 17.081,89

228	ANAS S.P.A.	7189	F46G22000790001	€ 5.659,53
229	ANAS S.P.A.	7190	F46G22000800001	€ 6.059,62
230	ANAS S.P.A.	7197	F46G22000810001	€ 4.834,13
231	ANAS S.P.A.	7201	F96G18001340001	€ 72.132,98
232	ANAS S.P.A.	7203	F46G22000820001	€ 10.436,50
233	ANAS S.P.A.	7249	F36G22000740001	€ 11.444,70
234	ANAS S.P.A.	7253	F26G22000740001	€ 7.247,81
235	ANAS S.P.A.	7261	F36G22000730001	€ 8.686,54
236	ANAS S.P.A.	7274	F77H18002860001	€ 227.959,97
237	ANAS S.P.A.	7276	F87H19004170001	€ 565.334,57
238	ANAS S.P.A.	7283	F57H19000580001	€ 493.757,84
239	ANAS S.P.A.	7293	F46G22000490001	€ 5.842,91
240	ANAS S.P.A.	7294	F46G22000490001	€ 3.447,45
241	ANAS S.P.A.	7297	F27H21001200001	€ 2.870,96
242	ANAS S.P.A.	7327	F46G22000490001	€ 6.937,41
243	ANAS S.P.A.	7329	F46G22000490001	€ 2.331,94
244	ANAS S.P.A.	7330	F46G22000490001	€ 3.764,94
245	ANAS S.P.A.	7332	F46G22000490001	€ 2.697,18
246	ANAS S.P.A.	7333	F46G22000490001	€ 5.086,01
247	ANAS S.P.A.	7335	F46G22000490001	€ 2.222,15
248	ANAS S.P.A.	7337	F46G22000490001	€ 5.988,39
249	ANAS S.P.A.	7338	F46G22000490001	€ 1.557,85
250	ANAS S.P.A.	7341	F87H18001990001	€ 80.725,11
251	ANAS S.P.A.	7342	F46G22000600001	€ 6.295,84
252	ANAS S.P.A.	7531	F87H19000170006	€ 182.760,62
253	ANAS S.P.A.	7537	F16G22000660001	€ 7.475,74
254	ANAS S.P.A.	7541	F36G21001380001	€ 7.448,07
255	ANAS S.P.A.	7548	F36G20000940001	€ 2.571,85
256	ANAS S.P.A.	7553	F36G21001370001	€ 42.497,07
257	ANAS S.P.A.	7581	F54E20000600001	€ 1.488.910,41
258	ANAS S.P.A.	7651		€ 66.677,30
259	ANAS S.P.A.	7657		€ 30.707,19
260	ANAS S.P.A.	7782		€ 8.671,14
261	ANAS S.P.A.	7786	F87H20001990001	€ 310.038,85
262	ANAS S.P.A.	7791	F87H20001240001	€ 23.118,11
263	ANAS S.P.A.	7804	F87H23000410001	€ 80.072,79
264	ANAS S.P.A.	7809	F87H23000400001	€ 6.098,70
265	ANAS S.P.A.	7815	F86G22002590001	€ 37.906,41
266	ANAS S.P.A.	7821	F17H17001100001	€ 10.011,37
267	ANAS S.P.A.	7863	F87H18004440001	€ 45.228,02
268	ANAS S.P.A.	7867	F47H20000550001	€ 11.939,57
269	ANAS S.P.A.	8059	F37H21000180001	€ 3.186,09
270	ANAS S.P.A.	8061	F16G20001090001	€ 3.859,24
271	ANAS S.P.A.	8063	F66G20001150001	€ 2.171,53
272	ANAS S.P.A.	8065	F66G20001130001	€ 26.453,68

273	ANAS S.P.A.	8066	F56G20001010001	€ 7.882,46
274	ANAS S.P.A.	8067	F66G23000280001	€ 5.455,44
275	ANAS S.P.A.	8068	F66G22000700001	€ 3.128,51
276	ANAS S.P.A.	8070	F16G20001100001	€ 22.423,08
277	ANAS S.P.A.	8071	F57H17000290001	€ 244.363,56
278	ANAS S.P.A.	8074	F67H21007900001	€ 782,11
279	ANAS S.P.A.	8076	F67H21006250001	€ 43.908,71
280	ANAS S.P.A.	8078	F66G21000400001	€ 5.834,32
281	ANAS S.P.A.	8079	F66420000100001	€ 7.379,44
282	ANAS S.P.A.	8080	F66G21001000001	€ 1.506,37
283	ANAS S.P.A.	8097	F67H20003900001	€ 134.165,17
284	ANAS S.P.A.	8100	F69J20000060001	€ 4.346,43
285	ANAS S.P.A.	8103	F66G20000980001	€ 4.015,89
286	ANAS S.P.A.	8112	F86G21001560001	€ 6.510,99
287	ANAS S.P.A.	8115	F36G21001060001	€ 5.017,39
288	ANAS S.P.A.	8117	F37H20004630001	€ 31.042,52
289	ANAS S.P.A.	8118		€ 7.278,15
290	ANAS S.P.A.	8119		€ 9.584,02
291	ANAS S.P.A.	8120		€ 2.737,86
292	ANAS S.P.A.	8124		€ 10.844,77
293	ANAS S.P.A.	8125		€ 5.797,38
294	ANAS S.P.A.	8126		€ 8.363,15
295	ANAS S.P.A.	8127		€ 6.697,24
296	ANAS S.P.A.	8128	F17H20004870001	€ 342.851,29
297	ANAS S.P.A.	8134	F16G21002300001	€ 37.169,73
298	ANAS S.P.A.	8135	F16G21002310001	€ 51.303,16
299	ANAS S.P.A.	8192	F47H20002060001	€ 63.961,98
300	ANAS S.P.A.	8200	F96G22000230001	€ 14.545,87
301	ANAS S.P.A.	8203	F97H19002920001	€ 30.552,93
302	ANAS S.P.A.	8220	F36G21001200001	€ 16.096,86
303	ANAS S.P.A.	8222	F86G21001520001	€ 59.661,36
304	ANAS S.P.A.	8333	F92C05000080011	€ 6.036.655,22
305	ANAS S.P.A.	8347	F17H16001510001	€ 49.546,40
306	ANAS S.P.A.	8349	F67H21005710001	€ 8.939,27
307	ANAS S.P.A.	8431	F86G19001640001	€ 8.843,00
308	ANAS S.P.A.	8437	F66G21000080001	€ 3.412,44
309	ANAS S.P.A.	8439	F56G20000030001	€ 56.944,69
310	ANAS S.P.A.	8444	F67H23000220001	€ 75.744,51
311	ANAS S.P.A.	8445	F37H23000420001	€ 86.896,43
312	ANAS S.P.A.	8446	F17H22000430001	€ 12.351,14
313	ANAS S.P.A.	8473	F26G20000950001	€ 8.803,41
314	ANAS S.P.A.	8474		€ 16.307,54
315	ANAS S.P.A.	8478	F86G21001690001	€ 41.605,03
316	ANAS S.P.A.	8482	F86G21001700001	€ 30.155,45
317	ANAS S.P.A.	8487		€ 33.395,94

318	ANAS S.P.A.	8491	F47H15001380001	€ 103.677,09
319	ANAS S.P.A.	8496	F26G21000780001	€ 11.006,63
320	ANAS S.P.A.	8498	F37H16000590001	€ 17.074,51
321	ANAS S.P.A.	8501		€ 14.162,52
322	ANAS S.P.A.	8509	F17H21000770001	€ 217.512,95
323	ANAS S.P.A.	8538	F77H19003130001	€ 194.543,15
324	ANAS S.P.A.	8723	F87H16002810001	€ 159.148,46
325	ANAS S.P.A.	8732	F87H16002820001	€ 42.881,05
326	ANAS S.P.A.	8735	F87H20003940005	€ 69.008,75
327	ANAS S.P.A.	8736	F87H20001090005	€ 136.874,68
328	ANAS S.P.A.	8742	F37H20003980005	€ 22.407,25
329	ANAS S.P.A.	8755	F37H20000330005	€ 27.342,96
330	ANAS S.P.A.	8761	F56G20000570005	€ 22.991,87
331	ANAS S.P.A.	8766	F87H20003490005	€ 25.941,57
332	ANAS S.P.A.	8768	F87H20002550005	€ 67.129,43
333	ANDRANO	8905	I57H21009270002	€ 9.276,58
334	ANDRANO	8919	I56J20000950001	€ 6.692,03
335	ANDRANO	8948	I56J20000960001	€ 47.253,00
336	ANTHEA SRL	10930	E56D19000070004	€ 55.358,74
337	AORN A. CARDARELLI	9580		€ 159.432,91
338	AORN A. CARDARELLI	9625	F65F21003050001	€ 163.056,77
339	AORN A. CARDARELLI	10260	F64E21000950001	€ 69.067,34
340	APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	8403	G95E18000100005	€ 49.550,20
341	AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.	6585	FE2E16000000007	€ 326.156,04
342	ARAPUSTERIASPA	6828	D86I21000010005	€ 58.216,86
343	AREA BLU SPA	6763	C27H20001050001	€ 3.170,21
344	AREA BLU SPA	8279	C27H21005250009	€ 375,06
345	AREA BLU SPA	8568	C24E21001540004	€ 1.703,33
346	AREA BLU SPA	8958	G26D15000080009	€ 49.381,14
347	ARETI SPA	7205		€ 25.994,57
348	ARETI SPA	7206		€ 2.875,16
349	ARETI SPA	7207		€ 102.700,03
350	ARETI SPA	7211		€ 1.645,50
351	ARETI SPA	7212		€ 7.628,15
352	ARETI SPA	7213		€ 60,03
353	ARETI SPA	7214		€ 3.777,47
354	ARETI SPA	7215		€ 10.311,08
355	ARETI SPA	7216		€ 1.373,14
356	ARETI SPA	7217		€ 10.540,77
357	ARETI SPA	7218		€ 7.106,11
358	ARETI SPA	7219		€ 12.760,73
359	ARETI SPA	7220		€ 3.717,15
360	ARETI SPA	7221		€ 15.395,29
361	ARETI SPA	7222		€ 8.912,59
362	ARETI SPA	7223		€ 25.291,08

363	ARETI SPA	7224		€ 2.245,35
364	ARETI SPA	7225		€ 18.799,61
365	ARETI SPA	7226		€ 24.686,26
366	ARETI SPA	7228		€ 1.268,52
367	ARETI SPA	7229		€ 7.321,76
368	ARETI SPA	7230		€ 12.454,77
369	ARETI SPA	7231		€ 2.479,68
370	ARETI SPA	7232		€ 29.468,17
371	ARETI SPA	7233		€ 4.593,34
372	ARETI SPA	7234		€ 5.074,58
373	ARETI SPA	7235		€ 4.899,87
374	ARETI SPA	7236		€ 1.063,62
375	ARETI SPA	7237		€ 41.529,14
376	ARETI SPA	7238		€ 4.442,28
377	ARETI SPA	7239		€ 32.828,26
378	ARETI SPA	7240		€ 3.513,51
379	ARETI SPA	7247		€ 22.472,64
380	ARETI SPA	7248		€ 2.882,98
381	ARETI SPA	7250		€ 4.388,84
382	ARETI SPA	7251		€ 7.249,12
383	ARETI SPA	7252		€ 22.152,15
384	ARETI SPA	7254		€ 15.269,05
385	ARETI SPA	7256		€ 12.712,22
386	ARETI SPA	7258		€ 6.086,11
387	ARETI SPA	7260		€ 88,98
388	ARETI SPA	7262		€ 3.949,94
389	ARETI SPA	7263		€ 1.340,44
390	ARETI SPA	7264		€ 10.179,69
391	ARETI SPA	7265		€ 15.601,74
392	ARETI SPA	7266		€ 1,93
393	ARETI SPA	7268		€ 41.700,86
394	ARETI SPA	7270		€ 7.713,26
395	ARETI SPA	7273		€ 9.976,33
396	ARETI SPA	7275		€ 3.138,20
397	ARETI SPA	7277		€ 2.639,70
398	ARETI SPA	7278		€ 1.872,42
399	ARETI SPA	7281		€ 5.533,83
400	ARETI SPA	7282		€ 1.509,17
401	ARETI SPA	7284		€ 8.678,31
402	ARETI SPA	7285		€ 32.403,85
403	ARETI SPA	7286		€ 206,43
404	ARETI SPA	7289		€ 23.354,81
405	ARETI SPA	7291		€ 30.668,65
406	ARETI SPA	7295		€ 5.373,20
407	ARETI SPA	7299		€ 40.480,63

408	ARETI SPA	7300		€ 35.126,24
409	ARETI SPA	7303		€ 20.244,24
410	ARETI SPA	7304		€ 25.231,86
411	ARETI SPA	7305		€ 23.996,04
412	ARETI SPA	7311		€ 13.684,08
413	ARETI SPA	7314		€ 52,48
414	ARETI SPA	7315		€ 28.562,04
415	ARETI SPA	7345		€ 6.805,13
416	ARETI SPA	7347		€ 9.354,02
417	ARETI SPA	7348		€ 6.291,09
418	ARETI SPA	7349		€ 60.567,51
419	ARETI SPA	7350		€ 21.238,38
420	ARETI SPA	7351		€ 15.159,92
421	ARETI SPA	7352		€ 682,77
422	ARETI SPA	7355		€ 10.734,28
423	ARETI SPA	7356		€ 6.091,61
424	ARETI SPA	7357		€ 663,70
425	ARETI SPA	7358		€ 13.441,07
426	ARETI SPA	7359		€ 3.254,21
427	ARETI SPA	7360		€ 3.898,61
428	ARETI SPA	7361		€ 5.779,05
429	ARETI SPA	7362		€ 6.087,30
430	ARETI SPA	7363		€ 22.812,80
431	ARETI SPA	7364		€ 13.262,58
432	ARETI SPA	7365		€ 11.771,33
433	ARETI SPA	7367		€ 12.353,76
434	ARETI SPA	8188		€ 504.618,47
435	ARETI SPA	8190		€ 57.728,88
436	ARETI SPA	8195		€ 842.235,38
437	ARETI SPA	8199		€ 2.521,75
438	ARETI SPA	8201		€ 2.242,33
439	ARETI SPA	9429		€ 330.147,02
440	ARTE GENOVA - SEZIONE SUAR REGIONE LIGURIA	9563	C51B17000020003	€ 134.294,87
441	ASL BT	7607	C99J19000390005	€ 144.711,57
442	ASL BT	7611	C52C22000480006	€ 240.050,25
443	ASL CASERTA	6595	H16G18000380003	€ 31.639,58
444	ASL CASERTA	9978	H36G18000340008	€ 52.400,70
445	ASL CITTÀ DI TORINO	9175	F14E21006620005	€ 86.960,04
446	ASL FROSINONE	9505	B59J19000230003	€ 170.878,71
447	ASL FROSINONE	9570		€ 382.283,67
448	ASL ROMA 4	9649	H82C19000200003	€ 153.202,61
449	ASL TARANTO	6703	B57B14000120001	€ 4.598.346,09
450	ASL TARANTO	6704	E58I19000000006	€ 394.473,83
451	ASL TARANTO	6709	E91B19000730006	€ 264.288,28

452	ASL TO4 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CIRIÉ, CHIVASSO E IVREA	7413	E94E20002520001	€ 202.126,02
453	ASL TO4 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CIRIÉ, CHIVASSO E IVREA	9645	E94E20002530001	€ 19.620,87
454	ASL TO4 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CIRIÉ, CHIVASSO E IVREA	10611	E76J14000140005	€ 1.574.535,72
455	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	6942	C31C18000120006	€ 294.720,79
456	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	6943	C31C18000100005	€ 1.131.988,54
457	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	7096	C87C20000300005	€ 7.445,31
458	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	7188	C37C21000010005	€ 9.054,17
459	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	8142	C41C18000100005	€ 2.334.159,73
460	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	8441	C37E20000060006	€ 226.858,13
461	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	8449	C31F21000000006	€ 57.855,34
462	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	9118	C31H20000040005	€ 54.772,32
463	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	9285	C37H21000580006	€ 481.506,75
464	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	9440	C87C20000470005	€ 11.697,95
465	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	9478	C31J19000080006	€ 1.472.866,88
466	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	10582	C66C11000050006	€ 5.430.307,22
467	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	10654	C67E16000120005	€ 268.019,52
468	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	10692	C67D14000000005	€ 6.232,41
469	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE	8635	I57I18000080005	€ 1.496.213,77
470	AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	8646	J26C20000000004	€ 119.654,61
471	AZIENDA ENERGETICA PRATO SOC. COOP.	8748	F11B21001000007	€ 301.269,10
472	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	9515	J33F17000010002	€ 798.883,50
473	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	8971	G36G21002830002	€ 60.101,47
474	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	8999	G36G21002850005	€ 30.572,74
475	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	9029	G36G21002840005	€ 11.543,80

476	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	9048	G32H20000030005	€ 6.072,64
477	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	9051	G36G21002830002	€ 60.346,49
478	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	10041	G36G21002840005	€ 40.155,20
479	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6741	E18G20000150005	€ 13.238,91
480	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6742	E18G20000150005	€ 15.338,73
481	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6743	E18G20000150005	€ 5.271,26
482	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6744	E18G20000150005	€ 13.943,52
483	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6790	E68G20000060002	€ 7.665,11
484	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6792	E68G20000060002	€ 10.817,36
485	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6793	E68G20000060002	€ 20.779,82
486	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6794	E61H19000030005	€ 5.236,03
487	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6796	E61H19000030005	€ 11.331,43
488	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI	6798	E64G20002070002	€ 2.310,53
489	AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA	10254	I95F20001320006	€ 106.078,49
490	AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA	10284	I93D17000960002	€ 2.172.616,40
491	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" - POTENZA	10162	I33B13000020001	€ 75.766,72
492	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" - POTENZA	10206	I68I17000230002	€ 36.795,76
493	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" - POTENZA	10576	I39H10000860003	€ 164.003,72
494	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	8579	G17H15001630003	€ 588.775,40
495	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	6753	B93B07000090003	€ 168.583,37
496	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	7662	B93D20000140002	€ 4.665,65
497	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	7665	B93B07000090003	€ 16.973,99
498	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	6944	F95F20000130003	€ 89.394,14

499	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	8710	F98I17000060003	€ 746.554,98
500	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	10222	F94E20001730002	€ 201.597,34
501	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	9551	D51B06000560008	€ 7.296.706,94
502	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	8758	F87E13000210002	€ 372.527,97
503	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	8825	F85F20000220001	€ 131.777,34
504	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	8832	F85F20000220001	€ 297.241,25
505	AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A.	10287	H59C12000090002	€ 117.617,42
506	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	8273	H31E13000320003	€ 99.519,48
507	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	8278	H35F17000010003	€ 76.056,80
508	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	8280	H11B18000150002	€ 614.199,47
509	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	9839	H13B18000080002	€ 138.637,48
510	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	9855	H41H14000130009	€ 40.569,14
511	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	9930	H41H14000130009	€ 166.896,32
512	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	9957	H41H14000130009	€ 28.775,53
513	AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE - RIPARTIZIONE TECNICO-PATRIMONIALE - COMPENSORIO DI BRESCIANONE	10544	I89J19000710003	€ 4.992,70
514	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	6664	B57B13000110002	€ 4.506.544,06
515	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	6665	F57B15000200009	€ 68.273,64
516	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	6877	D94E17000300006	€ 4.399,51
517	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	7060	D77H18001460006	€ 405.331,41
518	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	7063	D51E13000280002	€ 8.341,50
519	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	7066	D51B19000170006	€ 30.502,53
520	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	7083	D94E17000300006	€ 16.616,93
521	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	7088	D87E13001810002	€ 10.249,56
522	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	7427	D92G13000020002	€ 19.915,82
523	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	7435	D47H19003860006	€ 136.150,80
524	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA	9191	H46G20000520002	€ 42.090,51
525	AZIENDA SANITARIA TOSCANA NORDOVEST	7280	J72C17000050003	€ 234.480,50
526	AZIENDA SANITARIA TOSCANA NORDOVEST	8342	J87H17000720001	€ 35.696,02

527	AZIENDA SANITARIA TOSCANA NORDOVEST	8737	J36G18000790006	€ 4.561,65
528	AZIENDA SANITARIA TOSCANA NORDOVEST	8763	J37G16000030002	€ 63.197,99
529	AZIENDA SANITARIA TOSCANA NORDOVEST	9628	J84E16000660002	€ 84.135,66
530	AZIENDA SANITARIA TOSCANA NORDOVEST	10738	J49J17000720006	€ 54.664,42
531	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE	10552	C66G19000180002	€ 15.712,37
532	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI	10241	F78I19000110002	€ 107.489,50
533	AZIENDA SPECIALE CAVRIAGOSERVIZI	7153	J13C17000120005	€ 85.633,67
534	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA	8973	E25H09000020008	€ 80.955,46
535	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA	9200	E29C07000050008	€ 176.616,00
536	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA	9217		€ 69.246,79
537	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA	9233		€ 77.745,30
538	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA	9252		€ 84.485,79
539	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA	9345		€ 64.801,20
540	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	10359	H61I20000320005	€ 32.911,50
541	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	10364	H25G17000040002	€ 231.834,97
542	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	10378	H21I20000090005	€ 12.437,87
543	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	10481	F44B14000500003	€ 187.822,34
544	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	10493	H29C17000080007	€ 115.176,81
545	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	7465	F48C17000180004	€ 391,13
546	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	7469	F47G17000010001	€ 901.683,73
547	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	7503	000000000000000	€ 43.303,62
548	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	8219	000000000000000	€ 1.375,59
549	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	6948	B51E14000170002	€ 89.257,19
550	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	6951	B94E22000020003	€ 64.354,52
551	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	7398	B34E20000300001	€ 359.330,05
552	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	7425	B34E21010840002	€ 96.112,40
553	AZIENDA USL BOLOGNA	8292	E33D20000000007	€ 140.996,38
554	AZIENDA USL DI FERRARA	9218	E18I16000280001	€ 29.244,26
555	AZIENDA USL DI MODENA	10478	J77E13000130009	€ 43.044,17
556	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	10304	G88I20000360006	€ 169.931,27
557	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	10620	G88I20000350001	€ 72.006,17
558	BOVINO	8544	J83G15001240005	€ 88.615,20
559	BOVINO	8552	J88E18000740002	€ 209.560,68
560	CABIATE	8967	B68E18000190001	€ 45.747,34
561	CAFC S.P.A	9863	E39H03000010009	€ 111.423,87

562	CASA S.P.A.	7318	I19C12000080003	€ 148.586,29
563	CASA S.P.A.	7325	I79J20001960003	€ 87.931,91
564	CASALETTO SPARTANO	10137	J61E14000340008	€ 8.099,78
565	CASALETTO SPARTANO	10173	J64H16000030002	€ 194.271,90
566	CENTRO AMMINISTRATIVO DI INTENDENZA - KOSOVO	6762	000000000000000	€ 94.298,58
567	CENTRO ANZIANI SOVRACOMUNALE BRESSANONE-VARNA- LUSON SOC.CONS.A.R.L.	7417	H99J17000330007	€ 359.765,66
568	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	8656	B85F18003340007	€ 634.198,10
569	CERCHIARADI CALABRIA	10144	I85F20000650006	€ 19.934,52
570	CERCHIARADI CALABRIA	10189	I85C19000180001	€ 14.642,55
571	CETONA	10972	H99J19000500002	€ 7.518,37
572	CITTÀ DI CORNEDO VICENTINO	9330	H25E18000060006	€ 51.219,80
573	CITTA' DI MODUGNO	10832	B37H21007890002	€ 32.079,36
574	CITTA' DI TORINO	9985	C13F10053920002	€ 77.850,61
575	CITTA' DI TORINO	9994	C18H20000260004	€ 53.993,04
576	CITTA' DI TORINO	10001	C17H17000310004	€ 25.996,70
577	CITTA' DI TORINO	10008	C15F19000070004	€ 55.238,29
578	CITTÀ DI VELLETRI	9283	I17E17000010002	€ 227.491,70
579	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10279	C26E18000140001	€ 6.168,61
580	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10303	C25B18001090001	€ 31.749,54
581	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10310	C94I19001470002	€ 36.313,25
582	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10537	C68B20000580003	€ 5.350,42
583	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10569	C81B18000240001	€ 2.876.491,31
584	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10602	C27H20000360001	€ 395.833,28
585	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10679	C57H18001500001	€ 350.810,40
586	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10715	C57H18001620001	€ 25.351,86
587	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	10822	C57H20001630001	€ 3.759,74
588	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	7371	D17H21000170002	€ 188.249,97
589	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	9376	D87H18001370001	€ 75.423,61
590	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	9627	D29J17001740003	€ 14.017,93
591	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	9690	D35J20000080003	€ 24.398,80
592	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	9694	D51D20001000001	€ 62.318,99
593	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	9809	D66B19007810001	€ 74.434,00
594	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10297	B19J21026640001	€ 733,34
595	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10302	B27H18005480001	€ 39.660,08
596	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10306	B27H18005480001	€ 13.459,63
597	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10314	B27H18005480001	€ 3.995,98
598	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10334	B87H21004520002	€ 229.129,03
599	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10345	B17H18005700001	€ 15.469,38
600	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10513	B72E20000130006	€ 47.846,78
601	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10520	B96B19000640005	€ 66.516,21
602	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10558	B77H23000930002	€ 1.140,51
603	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10571	B47H22002010003	€ 4.688,04
604	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10795	B81B17001020003	€ 293.089,59

605	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10838	B11B17000780007	€ 628.857,37
606	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	10860	B81B04000140009	€ 1.096.618,76
607	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	10672	J94E13000460005	€ 1.444.132,62
608	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	10834	D76G20001370003	€ 43.724,31
609	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	10892	D47H21009040003	€ 39.544,09
610	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	10895	D57H21009140003	€ 16.810,03
611	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	10900	D57H21009130003	€ 8.462,59
612	CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	10657	B16B20000200001	€ 17.560,56
613	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	7004	F87H20005370001	€ 97.832,59
614	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	7023	F87H20005330001	€ 156.041,24
615	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	7065	F98B20000630001	€ 231.740,38
616	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	7087	F87H20005240001	€ 16.629,51
617	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	7091	F88B20000590001	€ 35.111,33
618	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	7144	F87H20005270001	€ 115.094,11
619	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	8560	F84E21005290001	€ 14.307,19
620	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	8573	F17F20000040003	€ 129.126,11
621	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	8853	F57H21001190003	€ 14.572,28
622	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	9367	F87F20000240003	€ 98.213,54
623	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	9387	F87H20005340001	€ 32.135,45
624	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	9418		€ 2.499,43
625	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	9449	F85B18005550003	€ 31.783,82
626	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	9467	F87H20005400001	€ 26.189,93
627	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	9992	F25B18004460003	€ 115.571,28
628	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10017	F88B20000620001	€ 16.122,14
629	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10033	F87H20005350001	€ 104.992,90
630	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10050	F17H20005610001	€ 67.443,04
631	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10250	F87H21000250001	€ 55.534,24
632	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10266	F87H18004890003	€ 70.279,31
633	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10282	F97H18002010001	€ 101.917,01
634	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10323	F87H18002890001	€ 67.913,59
635	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	9914	J67H22000530002	€ 32.102,78
636	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	9995	J77H20002520001	€ 19.366,11
637	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	9999	J77H22002490003	€ 12.464,62
638	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10072	J27H21002690003	€ 54.783,29
639	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10210	J37H21003960003	€ 18.685,65
640	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10226	J14H20000090003	€ 10.023,51
641	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10257	J78B20000440001	€ 6.706,24
642	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10263	J45B18000340002	€ 13.774,65
643	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10355	J41B07000290003	€ 164.365,01
644	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10375	J18B20000510001	€ 6.817,04
645	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	7983	B71B18000940007	€ 8.934,48
646	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	8980	B33H19000170001	€ 53.870,81
647	COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA	9255	G88C20000350008	€ 15.923,15
648	COMACCHIO	7039	D59J18000090004	€ 50.038,38

649	COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI CENTRO UNICO CONTRATTUALE	8933	D44H22000470001	€ 28.088,18
650	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	6835	J73B17000070001	€ 507.703,21
651	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	7102	J73B17000100001	€ 77.911,95
652	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	10194	J85D12000490002	€ 119.249,29
653	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE TOSCANA	8864	J97B15000400003	€ 272.604,55
654	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA LIGURIA	10388	J48E16000000003	€ 17.907,02
655	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA	10271	B53H17000040006	€ 525.063,85
656	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA	10305	J95D12000050001	€ 37.813,20
657	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA	9371	J13H19000830001	€ 89.788,49
658	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA	9517	J53H17000060001	€ 901.434,85
659	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA	9584	J84H20001540001	€ 11.703,51
660	COMUNE	10288	F97H21010150005	€ 12.690,51
661	COMUNE	10547	F91B20000940006	€ 318.678,96
662	COMUNE ACCUMOLI	8593	D69J21019280005	€ 23.772,01
663	COMUNE BAGNI DI LUCCA	9480	I99H18000160004	€ 212.989,10
664	COMUNE BAGNI DI LUCCA	9602	I93D19000120002	€ 77.069,51
665	COMUNE BUSETO PALIZZOLO	9402	J88H18000040002	€ 15.696,79
666	COMUNE BUSETO PALIZZOLO	9434	J87H20001890008	€ 19.918,70
667	COMUNE CAMPO TURES	8477	I57H21006910007	€ 15.823,31
668	COMUNE CASAL VELINO	8160	B79H19000470001	€ 4.333,10
669	COMUNE CASAL VELINO	8161	B77D18000490009	€ 51.323,75
670	COMUNE CASTEL SAN GIORGIO	7392	H46E18000120001	€ 162.308,85
671	COMUNE CAVA DE TIRRENI	7445	J79J21000750001	€ 13.001,65
672	COMUNE CAVA DE TIRRENI	7510	J79J21000750001	€ 28.644,52
673	COMUNE CEPAGATTI	9614	J37H20002730009	€ 5.512,59
674	COMUNE CIVITELLA MESSER RAIMONDO	10106	J94C17000250002	€ 19.957,09
675	COMUNE CIVITELLA MESSER RAIMONDO	10142	J93E18000010005	€ 11.513,90
676	COMUNE COLOGNO MONZESE	10521	D27H21009100004	€ 11.837,70
677	COMUNE CORIGLIANO ROSSANO	10797	G39G19000590002	€ 10.961,24
678	COMUNE D VALLE DI CASIES	7515	I75B20000190007	€ 88.729,06
679	COMUNE D VALLE DI CASIES	7518	I75B20000190007	€ 30.781,31

680	COMUNE DELLA SPEZIA	9089	G41B18000050001	€ 20.244,84
681	COMUNE DELLA SPEZIA	10417	G41E19000000004	€ 10.878,89
682	COMUNE DELLA SPEZIA	10807	G43B18003440001	€ 14.057,95
683	COMUNE DELL'AQUILA	9963	C16F20000000001	€ 60.497,14
684	COMUNE DELL'AQUILA	10009	C14H15000790004	€ 122.895,53
685	COMUNE DESENZANO DLE GARDA	8165	I13H19000330004	€ 169.233,78
686	COMUNE DI ACERNO	10164	C78E17000030001	€ 29.098,06
687	COMUNE DI ACERNO	10188	C76G18000070001	€ 14.470,80
688	COMUNE DI ACQUASPARTA	9896	G99D20000560002	€ 5.482,94
689	COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA	7399	I14H20001060001	€ 133.606,98
690	COMUNE DI ACQUEDOLCI	10622	F91J20000030001	€ 77.146,63
691	COMUNE DI AGLIANO TERME	8924	B82F22000390001	€ 4.275,49
692	COMUNE DI AGROPOLI	10038	I89J19000070004	€ 110.112,64
693	COMUNE DI AGROPOLI	10572	I89J20000360001	€ 5.787,59
694	COMUNE DI AGROPOLI	10919	I87J18000420005	€ 18.411,15
695	COMUNE DI AIELLO CALABRO	8138	D34H20001050001	€ 13.767,01
696	COMUNE DI AIELLO CALABRO	8542	D33H17000200002	€ 39.043,94
697	COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	8014	B35F21001530002	€ 25.393,29
698	COMUNE DI ALBANELLA	10992	D96J17000790002	€ 17.483,10
699	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	8565	D11B10001910004	€ 178.548,76
700	COMUNE DI ALBEROBELLO	10946	B66J17001100001	€ 88.608,93
701	COMUNE DI ALBETTONE	10419	D61B20000300001	€ 28.920,18
702	COMUNE DI ALESSANO	8300	C25E18000000006	€ 23.621,09
703	COMUNE DI ALESSANO	8320	C26J15000190005	€ 28.148,39
704	COMUNE DI ALFONSINE	10529	H24E16000350004	€ 47.302,17
705	COMUNE DI ALIFE(CE)	7370	F91B14000510002	€ 50.981,17
706	COMUNE DI ALLERONA	8184	E18E18000300005	€ 50.685,70
707	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	8170	E12I18000020001	€ 20.429,58
708	COMUNE DI ALPAGO	10912	B29H15000000005	€ 127.979,69
709	COMUNE DI ALTO RENO TERME	10517	H32B20000100005	€ 145.068,81
710	COMUNE DI ALTO RENO TERME	10540	H32B20000100005	€ 144.286,71
711	COMUNE DI ALVIGNANO	8830	G18E18000030005	€ 139.285,51
712	COMUNE DI AMENDOLARA	10381	J18G18000120002	€ 108.907,38
713	COMUNE DI ANCONA	8930	E34E20001550004	€ 6.046,44
714	COMUNE DI ANCONA	8962	E32F16000680001	€ 10.427,53
715	COMUNE DI ANCONA	8968	E37H20003390004	€ 1.001,49
716	COMUNE DI ANCONA	9018	E39J21018170004	€ 13.841,50
717	COMUNE DI ANCONA	9121	E38E18000320002	€ 93.970,48
718	COMUNE DI ANCONA	9336	E35F21001110004	€ 3.244,80
719	COMUNE DI ANCONA	9342	E32C22000110004	€ 7.256,69
720	COMUNE DI ANCONA	9792	E31B17000840006	€ 47.024,64
721	COMUNE DI ANDRETTA	9684	G74H15002050003	€ 101.983,18
722	COMUNE DI ANDRIA	9877	B87H19002640006	€ 3.932,84
723	COMUNE DI ANZIO	10549	F57H22002560005	€ 92.124,58
724	COMUNE DI AOSTA	9249	C67H21002320004	€ 19.866,90

725	COMUNE DI APECCHIO	10129	J19G19000100003	€ 1.587,53
726	COMUNE DI APICE	9522	B38C18000100002	€ 44.055,00
727	COMUNE DI APOLLOSA	10095	J44B11000100006	€ 81.304,26
728	COMUNE DI APOLLOSA	10122	J44H20000670001	€ 47.161,62
729	COMUNE DI APOLLOSA	10176	J97H18000350002	€ 168.302,30
730	COMUNE DI APOLLOSA	10180	J97H18000350002	€ 53.991,06
731	COMUNE DI APRICA	6879	J43H09000150005	€ 43.821,81
732	COMUNE DI APRICENA	8476	H51D21000010002	€ 151.368,30
733	COMUNE DI APRICENA	8490	H52H20000140001	€ 28.295,26
734	COMUNE DI APRICENA	8633	H52G20000060006	€ 226.073,81
735	COMUNE DI APRICENA	8651	H52C21000760001	€ 73.535,14
736	COMUNE DI APRICENA	8657	H57H20001170001	€ 73.085,10
737	COMUNE DI APRICENA	8664	H57H20001150001	€ 134.265,09
738	COMUNE DI AQUARA	10821	H56J16000630002	€ 385.242,76
739	COMUNE DI AREZZO	10193	B11B16000460005	€ 18.026,34
740	COMUNE DI AREZZO	10514	B19J15008050001	€ 165.256,37
741	COMUNE DI ARGENTA	9527	C91B21003930006	€ 19.968,17
742	COMUNE DI ARGENTA	9983	C93I18000130001	€ 191.961,48
743	COMUNE DI ARNARA	6946	H28E18000100001	€ 96.560,78
744	COMUNE DI ARSIÈ	9260	I17H20001170001	€ 18.199,19
745	COMUNE DI ARTEGNA	10606	F52C20002580002	€ 46.419,72
746	COMUNE DI ASCOLI PICENO	6773	C31B16000500001	€ 74.639,54
747	COMUNE DI ASCOLI PICENO	6875	C31B19000110001	€ 132.905,46
748	COMUNE DI ASOLO	6574	B22E18002950005	€ 171.660,80
749	COMUNE DI ASOLO	9224	B21B19000880006	€ 12.260,75
750	COMUNE DI ASTI	6830	G33H18000290001	€ 548.808,53
751	COMUNE DI ASTI	6858	G33J18000000004	€ 5.193,10
752	COMUNE DI ASTI	6867	G33J18000020004	€ 33.757,76
753	COMUNE DI ATRIPALDA	10578	I15I20000110001	€ 31.238,70
754	COMUNE DI ATRIPALDA	10658	I12D22000250004	€ 12.337,55
755	COMUNE DI AVELLA	10998	J28F18000000001	€ 63.041,57
756	COMUNE DI AVIGLIANO	10187	I15E20000570006	€ 5.273,93
757	COMUNE DI AVIGLIANO	10204	I13H18000200001	€ 36.376,52
758	COMUNE DI AVIGLIANO	10213	I19C20000200002	€ 10.526,41
759	COMUNE DI AVIGLIANO	10221	I12F22000920001	€ 9.909,43
760	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	10300	C49H18000060007	€ 358.144,16
761	COMUNE DI BAGNOLI IRPINO	10422	B49F18001300001	€ 47.120,12
762	COMUNE DI BAGOLINO	6917	F73H20000110002	€ 169.371,70
763	COMUNE DI BAGOLINO	6937	F77H16000240001	€ 165.026,03
764	COMUNE DI BAIANO	10625	C53B11000180001	€ 28.789,10
765	COMUNE DI BAIANO	10810	C56C18000060002	€ 14.510,14
766	COMUNE DI BAIANO	10965	C59D18000040002	€ 86.790,00
767	COMUNE DI BAONE	8139	D31B20000070009	€ 18.250,44
768	COMUNE DI BARANELLO	8961	D84H17001240002	€ 45.025,12
769	COMUNE DI BELLEGRA	8679	H18E18000310002	€ 348.274,15

770	COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)	8952	B33D17001820002	€ 18.434,23
771	COMUNE DI BELMONTE CASTELLO	9806	C69H17000070001	€ 37.860,70
772	COMUNE DI BELMONTE PICENO	9733	I31B21002250005	€ 7.864,74
773	COMUNE DI BELMONTE PICENO	10369	I35F21008220001	€ 5.866,28
774	COMUNE DI BENESTARE	10871	H23H19000450001	€ 101.267,94
775	COMUNE DI BENESTARE	10874	H24H20000790001	€ 24.270,94
776	COMUNE DI BENEVENTO	8661	J89J21017220006	€ 233.288,74
777	COMUNE DI BERGAMO	9163		€ 14.377,01
778	COMUNE DI BERGAMO	9169		€ 2.863,23
779	COMUNE DI BERGAMO	9287	H16B19003610006	€ 48.081,28
780	COMUNE DI BERGAMO	9984	H14C18000010004	€ 74.550,79
781	COMUNE DI BERNEZZO	10775	C99J21021760001	€ 11.973,35
782	COMUNE DI BERZO INFERIORE	10438	D58B18000050006	€ 23.641,13
783	COMUNE DI BIANCHI	6644	E67H21007030004	€ 9.607,56
784	COMUNE DI BICCARI	10091	F77H21010740002	€ 68.218,00
785	COMUNE DI BISCEGLIE	7950	C18E18000120007	€ 6.071,56
786	COMUNE DI BISCEGLIE	7953	C18E18000120007	€ 2.811,20
787	COMUNE DI BISCEGLIE	7955	C19F18000340002	€ 2.956,06
788	COMUNE DI BISCEGLIE	8270	B19J18002830009	€ 23.542,90
789	COMUNE DI BISCEGLIE	9815	B19J18002830009	€ 32.527,22
790	COMUNE DI BISCEGLIE	10128	B19J18002830009	€ 1.844,48
791	COMUNE DI BISCEGLIE	10160	C18C22000030004	€ 17.757,24
792	COMUNE DI BISCEGLIE	10185	C18E18000100002	€ 105.014,64
793	COMUNE DI BISCEGLIE	10463	B19J18002830009	€ 14.676,82
794	COMUNE DI BISCEGLIE	10465	C19D17000440001	€ 11.170,61
795	COMUNE DI BISENTI	8247	C64H20001700001	€ 69.732,27
796	COMUNE DI BIVONA	9316	J77H21009110004	€ 59.979,41
797	COMUNE DI BLERA	9757	C16E11000160006	€ 13.426,74
798	COMUNE DI BOBBIO	6887	G35H21000120001	€ 29.358,03
799	COMUNE DI BOISSANO	8779	C53D22000000002	€ 1.094,58
800	COMUNE DI BOLOGNA	8384	F39C14000070002	€ 25.811,95
801	COMUNE DI BOLOGNA	8386	F34E17000600007	€ 26.903,64
802	COMUNE DI BOLOGNA	8514	F34H20001130006	€ 40.461,19
803	COMUNE DI BOLOGNA	8571	F34E16000050004	€ 187.239,90
804	COMUNE DI BOLOGNA	8598	F32F18000150001	€ 134.521,48
805	COMUNE DI BOLOGNA	8622	F37H18003340004	€ 38.261,51
806	COMUNE DI BOLOGNA	8623	F31B21002340006	€ 28.834,16
807	COMUNE DI BOLOGNA	8631	F35D18000000001	€ 44.967,90
808	COMUNE DI BOLOGNA	8642	F37H18003350004	€ 12.488,09
809	COMUNE DI BOLOGNA	8730	F37E13000220004	€ 78.405,51
810	COMUNE DI BOLOGNA	8739	F38E18000370005	€ 166.663,19
811	COMUNE DI BOLOGNA	8759	F38E18000360004	€ 246.640,30
812	COMUNE DI BOLOGNA	8981	F34B13000270007	€ 36.350,20
813	COMUNE DI BOLOGNA	8987	F38C20000080004	€ 3.060,42
814	COMUNE DI BONO	6564	F15I15000050006	€ 28.850,57

815	COMUNE DI BONO	6566	F15I15000050006	€ 138.155,52
816	COMUNE DI BORGIA	9849	B34H20003620001	€ 8.745,08
817	COMUNE DI BORGIA	9895	B33J17001610009	€ 11.430,63
818	COMUNE DI BORGIA	10191	B39H17000120001	€ 63.261,00
819	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	9765	G68E19000010001	€ 69.038,55
820	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	9652	J24H20001340001	€ 36.793,78
821	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	9657	J24H20001340001	€ 20.498,28
822	COMUNE DI BORGOSATOLLO	6881	C98E18000100001	€ 46.581,31
823	COMUNE DI BORGOSATOLLO	6882	C98E18000100001	€ 3.751,59
824	COMUNE DI BORMIO	8994	C99H17000090003	€ 278.302,18
825	COMUNE DI BORMIO	9939	C99H17000090003	€ 213.910,69
826	COMUNE DI BORUTTA	9154	B47J17000040003	€ 21.662,94
827	COMUNE DI BOSISIO PARINI	6614	I44I18000190005	€ 72.048,54
828	COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE	10318	H41B19000180004	€ 58.286,39
829	COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE	10344	H41B19000180004	€ 142.058,06
830	COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE	10352	H41B19000180004	€ 159.248,60
831	COMUNE DI BRESSAONE	6611	C87H20001490004	€ 61.814,79
832	COMUNE DI BROCCOSTELLA	10916	E81B18000540004	€ 47.474,70
833	COMUNE DI BROLO	9644	J85F21001340005	€ 14.115,21
834	COMUNE DI BRONZOLO	8330	D98H20000760003	€ 27.407,99
835	COMUNE DI BRUGNERA	10676	G63H19000410006	€ 55.709,27
836	COMUNE DI BRUGNERA	10757	G63H19000410006	€ 198.694,04
837	COMUNE DI BRUGNERA	10784	G63H19000410006	€ 117.823,15
838	COMUNE DI BUCCIANO	10322	F13C18000090002	€ 8.720,81
839	COMUNE DI BUCCIANO	10330	F13C18000090002	€ 883,53
840	COMUNE DI BUCCINO	6907	B51B18000220002	€ 126.688,49
841	COMUNE DI BUDOIA	10697	C78B19000000002	€ 19.037,84
842	COMUNE DI BUGLIO IN MONTE	7106	J11B20000660006	€ 14.172,61
843	COMUNE DI BUGLIO IN MONTE	7107	J14E19000940004	€ 9.229,70
844	COMUNE DI BUGLIO IN MONTE	7109	I12J18000260009	€ 10.625,39
845	COMUNE DI BUGLIO IN MONTE	7111	J14H20001050001	€ 17.041,31
846	COMUNE DI BUONALBERGO	9416	D25B16000030001	€ 60.017,47
847	COMUNE DI BUONALBERGO	9461	CD29D1600437000	€ 152.224,52
848	COMUNE DI BUSCA	9340	G35G18000020003	€ 306.593,44
849	COMUNE DI BUSCA	9361	G35G18000020003	€ 347.531,72
850	COMUNE DI BUSSOLENO	10877	B78E18000300001	€ 92.910,96
851	COMUNE DI CAIAZZO	10691	B77D18000790001	€ 8.223,10
852	COMUNE DI CALABRITTO	9796	G97E19000050002	€ 18.978,48
853	COMUNE DI CALABRITTO	9805	G91F19000000002	€ 3.315,01
854	COMUNE DI CALCINAIA	10146	F18B18000130001	€ 410.133,99
855	COMUNE DI CALCINATO	8666	B28J17000030006	€ 75.506,72
856	COMUNE DI CALDARO	8163	G36B14000030007	€ 195.635,35
857	COMUNE DI CALDARO	8164	G36B14000030007	€ 699,10
858	COMUNE DI CALDARO	8166	G36B14000030007	€ 86.983,47
859	COMUNE DI CALDARO	8168	G36B14000030007	€ 4.513,98

860	COMUNE DI CALDARO	8174	G36B14000030007	€ 12.686,77
861	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	10922	F61B18000070004	€ 32.862,02
862	COMUNE DI CALDIERO	8673	G11I20000000006	€ 89.465,66
863	COMUNE DI CALDIERO	9365	G12G20000000005	€ 32.682,88
864	COMUNE DI CALTANISSETTA	9996	J92F15000250002	€ 59.983,00
865	COMUNE DI CALUSO	10632	D15G18000290006	€ 107.498,16
866	COMUNE DI CALVISANO	8227	E42E20000120002	€ 68.663,90
867	COMUNE DI CAMERANO CASASCO	10343	G55F21000320001	€ 21.247,69
868	COMUNE DI CAMPAGNA	9277	G68H05000090002	€ 133.833,24
869	COMUNE DI CAMPAGNA	9380	G11E17000390002	€ 117.774,78
870	COMUNE DI CAMPAGNA	9820	G19H17000170002	€ 86.701,72
871	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	9268	B41B19000270004	€ 71.255,22
872	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	9886	B23E18000140006	€ 4.451,66
873	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	10648	J23D21001390002	€ 16.024,33
874	COMUNE DI CAMPODIMELE	10431	H37H20001580002	€ 21.401,85
875	COMUNE DI CAMPODIMELE	10441	H33H20000240001	€ 14.553,75
876	COMUNE DI CAMPODIPIETRA	9910	D51E17000120006	€ 32.461,89
877	COMUNE DI CAMPOMORONE	10873	D56E17000100004	€ 8.033,10
878	COMUNE DI CAMPOMORONE	10876	D52C21000700005	€ 16.758,34
879	COMUNE DI CAMPORGIANO	10695	B45H20000350002	€ 73.245,50
880	COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE	10774	E17H20001140001	€ 73.477,22
881	COMUNE DI CANDELA	9741	J15F21001240002	€ 8.239,75
882	COMUNE DI CANDIDA (AV)	7896	I24E17000280006	€ 21.441,51
883	COMUNE DI CANDIDA (AV)	7927	I31B18000400002	€ 68.932,19
884	COMUNE DI CANDIDA (AV)	7929	I31B18000400002	€ 43.800,51
885	COMUNE DI CANNA	8811	J57B21000010002	€ 103.752,30
886	COMUNE DI CANNALONGA	9658	H31E17000120008	€ 24.697,21
887	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	9775	I24H20000750008	€ 15.257,65
888	COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA	9109	B65J19000440001	€ 60.533,69
889	COMUNE DI CAPANNORI	10212	G52I19000310006	€ 42.666,88
890	COMUNE DI CAPOLONA	9086	B52G20000030002	€ 109.006,40
891	COMUNE DI CAPRALBA	9406	F75G18000070006	€ 11.970,48
892	COMUNE DI CARAGLIO	6761	C93H19000910002	€ 68.678,16
893	COMUNE DI CARATE BRIANZA	9354	G51B21005370001	€ 220.992,66
894	COMUNE DI CARBOGNANO (VT)	6615	G13H19000700001	€ 51.034,83
895	COMUNE DI CARBONERA	10472	B79B09000070006	€ 73.194,17
896	COMUNE DI CARDINALE	10119	D19E15000000001	€ 31.164,56
897	COMUNE DI CARDINALE	10147	D16B18000010062	€ 1.872,51
898	COMUNE DI CARDINALE	10524	D17B18000240001	€ 29.388,13
899	COMUNE DI CAREGGINE	9988	C64H20001090001	€ 7.430,65
900	COMUNE DI CAREGGINE	10016	C64H20001090001	€ 18.035,90
901	COMUNE DI CAREGGINE	10747	C64J22000140006	€ 2.264,17
902	COMUNE DI CARINI	9390	D25C18000090006	€ 19.128,66
903	COMUNE DI CARINI	9862	D27H14001480006	€ 5.683,80
904	COMUNE DI CARINI	10005	D26G16001320002	€ 65.953,23

905	COMUNE DI CARINOLA	9898	I69G20000160002	€ 2.171,85
906	COMUNE DI CARINOLA	10055	I69J19000210002	€ 25.323,31
907	COMUNE DI CARINOLA	10068	I69J19000210002	€ 45.778,92
908	COMUNE DI CARMAGNOLA	7245	C47F18000020001	€ 32.822,39
909	COMUNE DI CARMIANO	9310	D53J18000230008	€ 73.591,30
910	COMUNE DI CARMIANO	9332	D57H21010270003	€ 61.465,70
911	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	8267	B91E20000320006	€ 24.105,17
912	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	8932	B91E20000320006	€ 5.733,55
913	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	8934	B91E20000320006	€ 3.039,56
914	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	8935	B91E20000320006	€ 5.188,62
915	COMUNE DI CARPENEDOLO	8899	B99J21017910004	€ 81.077,12
916	COMUNE DI CARPI	10786	C92I14000350006	€ 23.545,57
917	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	10398	C85B21000020006	€ 4.282,52
918	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI	8561	G88I20000660001	€ 48.982,05
919	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	9752	J26F20000040001	€ 23.080,32
920	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	9761	J29G19000300004	€ 1.658,18
921	COMUNE DI CASALMORO	6809	I44I90000100064	€ 50.947,56
922	COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO	6776	F43B19000100001	€ 50.522,97
923	COMUNE DI CASAMASSIMA (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)	9843	F99J21000600002	€ 43.311,53
924	COMUNE DI CASAMASSIMA (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)	9858	F99J21000600002	€ 37.323,84
925	COMUNE DI CASAMASSIMA (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)	10823	F91J20000040001	€ 26.815,55
926	COMUNE DI CASAMASSIMA (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)	10827	F91J20000040001	€ 17.850,83
927	COMUNE DI CASANDRINO	10978	H48C14000170002	€ 89.593,75
928	COMUNE DI CASANDRINO	10982	H48C14000170002	€ 61.732,56
929	COMUNE DI CASANDRINO	10987	H48C14000170002	€ 100.109,83
930	COMUNE DI CASANDRINO	10991	H48C14000170002	€ 85.514,34
931	COMUNE DI CASANDRINO	10996	H48C14000170002	€ 226.746,76
932	COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	10377	E94H16001690002	€ 100.269,35
933	COMUNE DI CASELLE IN PITTARI	10819	C84H14001260005	€ 16.534,45
934	COMUNE DI CASERTA	7442	D27H22002240004	€ 77.065,89
935	COMUNE DI CASERTA	7902	D29H19000490004	€ 7.710,40
936	COMUNE DI CASERTA	8083	D22C14000030009	€ 115.763,46
937	COMUNE DI CASERTA	8234	D29G19000520004	€ 113.430,76
938	COMUNE DI CASOLI	8288	G23G17001640001	€ 23.577,03
939	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	10591	B84D22001500001	€ 2.383,97
940	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	10829	B89J21010440001	€ 19.651,55
941	COMUNE DI CASSANO IRPINO	7064	G75F21000740001	€ 7.594,97
942	COMUNE DI CASSINO	7242	I37H19001320001	€ 107.332,49
943	COMUNE DI CASSINO	7244	I37H19001290001	€ 20.318,83
944	COMUNE DI CASSINO	7377	I37H20001880001	€ 57.056,89
945	COMUNE DI CASSOLA	10321	B38E18000180001	€ 144.776,81
946	COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE	9212	I18E17000090005	€ 176.744,45

947	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	9264	F79B16000010002	€ 94.926,25
948	COMUNE DI CASTEL RITALDI	7641	E58E18000080001	€ 26.406,53
949	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	8943	D25E20006610001	€ 38.812,10
950	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	6807	C51H17000040006	€ 30.803,54
951	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	7369	C54H20001230001	€ 19.568,20
952	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	10735	C54C19000190002	€ 1.499,86
953	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	10828	C55E16000010002	€ 139.851,71
954	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	10778	C36E20000080004	€ 65.400,96
955	COMUNE DI CASTELFORTE	10870	I42E19000130001	€ 76.201,00
956	COMUNE DI CASTELLABATE	10614	E19H18000120001	€ 76.710,79
957	COMUNE DI CASTELLAMONTE	9178	J25I19000000002	€ 12.821,30
958	COMUNE DI CASTELLARANO	6587	I79B18000010004	€ 90.586,01
959	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO	7139	H27H20002010002	€ 24.482,91
960	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO	9518	H27H20000240002	€ 48.521,78
961	COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE	9687	C76G20000530002	€ 0,00
962	COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE	9696	C76G20000530002	€ 4.483,41
963	COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	9302	J83B18000070001	€ 28.045,22
964	COMUNE DI CASTELL'UMBERTO	10906	H68H18000080006	€ 64.423,49
965	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	9740	D94E18003300008	€ 152.307,88
966	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	9571	D76B19000160006	€ 54.514,28
967	COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA	9643	F14H20000520001	€ 178.475,05
968	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	10628	D75F19003480002	€ 45.761,00
969	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	10663	D79J19000370006	€ 40.636,40
970	COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	10400	B52E11000010002	€ 4.594,39
971	COMUNE DI CASTELTERMINI	9111	I69D10000220006	€ 72.971,98
972	COMUNE DI CASTENASO	9674	E97B16000990004	€ 109.948,40
973	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI	9046	E11B21006060006	€ 17.333,99
974	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	10936	H23B19000030002	€ 20.134,47
975	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	10944	H29H17000020009	€ 39.086,03
976	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	10952	H24J18000000001	€ 5.939,71
977	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	9905	H68E17000100001	€ 45.861,83
978	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	6757	I37H20001750001	€ 49.806,07
979	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	6758	I37B17000090002	€ 25.834,18
980	COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO	10854	B35E17000070006	€ 29.324,70
981	COMUNE DI CASTROCIELO	9706	C61E19000000002	€ 53.526,83
982	COMUNE DI CASTROCIELO	9707	C67J18000310005	€ 56.023,57
983	COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	8746	G64H14001330009	€ 59.264,64
984	COMUNE DI CASTROVILLARI	9455	E57H21003870001	€ 11.189,64
985	COMUNE DI CAULONIA	10817	F14D18000090001	€ 172.356,74
986	COMUNE DI CAUTANO	9594	D36J15000160002	€ 38.751,61
987	COMUNE DI CAVALLINO	8084	I23G09000070001	€ 13.141,15
988	COMUNE DI CAVE	10719	J67H19002160001	€ 144.904,05
989	COMUNE DI CAVRIGLIA	6770	G37H22001610005	€ 4.614,78
990	COMUNE DI CELENZA VALFORTORE	8157	H17H20001340005	€ 65.061,33
991	COMUNE DI CELENZA VALFORTORE	8158	H17H20001340005	€ 49.276,04

992	COMUNE DI CELLE DI SAN VITO	9535	I21B20000620006	€ 59.997,67
993	COMUNE DI CELLE DI SAN VITO	9576	I26B19000360006	€ 163.442,58
994	COMUNE DI CELLE LIGURE	9545	J72F20001030004	€ 13.158,90
995	COMUNE DI CENTURIPPE	8296	C56J17000520005	€ 26.740,17
996	COMUNE DI CEPRANO	9069	D75C19000030006	€ 41.912,22
997	COMUNE DI CEPRANO	9081	D93H18000070006	€ 114.090,07
998	COMUNE DI CEPRANO	9415	D92E12000010001	€ 105.376,34
999	COMUNE DI CERASO	6632	G17H20002750006	€ 142.589,32
1000	COMUNE DI CERCENASCO	6988	F78E18000350005	€ 26.385,31
1001	COMUNE DI CERCEPICCOLA	10966	C67H20000560002	€ 48.523,04
1002	COMUNE DI CERIGNOLA	10769	J33H19001230002	€ 128.315,57
1003	COMUNE DI CERIGNOLA	10785	J31D18000210005	€ 368.957,11
1004	COMUNE DI CERIGNOLA	10835	J32G17000020006	€ 39.990,00
1005	COMUNE DI CERIGNOLA	10839	J32I17000110006	€ 103.023,71
1006	COMUNE DI CERISANO	7046	J92G18000010008	€ 62.406,46
1007	COMUNE DI CERRETO SANNITA	7028	F54H17000550001	€ 68.236,50
1008	COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO	10073	F56J15000090001	€ 79.417,00
1009	COMUNE DI CERVA	10498	F17B20004000004	€ 18.244,54
1010	COMUNE DI CERVETERI	9328	C97H21000440007	€ 40.555,60
1011	COMUNE DI CERVINO	9156	G86J00000040001	€ 18.366,29
1012	COMUNE DI CESA	7125	H93B19000010005	€ 53.337,93
1013	COMUNE DI CESA	7142	H93B19000010005	€ 24.486,97
1014	COMUNE DI CESARÒ	8776	B98G17000040001	€ 6.137,33
1015	COMUNE DI CESARÒ	8787	B98G17000040001	€ 23.324,02
1016	COMUNE DI CESARÒ	8824	B97H21004100002	€ 19.534,71
1017	COMUNE DI CESENA	9189	D11B21001600005	€ 15.871,33
1018	COMUNE DI CESENA	10104	D11E15000040005	€ 142.649,05
1019	COMUNE DI CESENATICO	8654	D29B18000040002	€ 57.890,61
1020	COMUNE DI CHÂTILLON	10217	D59J20004610005	€ 9.264,07
1021	COMUNE DI CHERASCO	9819	B97B14000360006	€ 178.115,04
1022	COMUNE DI CHIAROMONTE	9667	G42F22000510001	€ 6.362,02
1023	COMUNE DI CHIAVARI	8863	J29J21003670002	€ 273.609,20
1024	COMUNE DI CHIAVENNA	6589	H51B16000080002	€ 35.737,78
1025	COMUNE DI CHIETI	8324	E73H19000130001	€ 111.310,62
1026	COMUNE DI CHIUSA	10508	E99H12000490007	€ 442.907,90
1027	COMUNE DI CHIUSA	10519	E12E21000150004	€ 7.597,90
1028	COMUNE DI CHIUSA	10655	E17H22000960007	€ 81.648,66
1029	COMUNE DI CHIUSAFORTE	6685	J63J19000150006	€ 7.684,10
1030	COMUNE DI CHIUSDINO	10573	I24H09000020007	€ 46.250,52
1031	COMUNE DI CICILIANO	6817	D13D19000030002	€ 39.718,75
1032	COMUNE DI CINIGIANO	8887	J14H20001260001	€ 5.166,98
1033	COMUNE DI CINIGIANO	8896	J16J15000290001	€ 29.187,02
1034	COMUNE DI CISLAGO	9981	B19D22000090001	€ 1.788,65
1035	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	6829	C57H20004570005	€ 16.105,61
1036	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	11001	G13H19000740006	€ 16.872,83

1037	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	11002	G13H19000750005	€ 33.344,97
1038	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	11003	G13H19000790005	€ 18.143,27
1039	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO	8044	D71B19000200002	€ 136.213,49
1040	COMUNE DI CIVITALUPARELLA	9907	I84H20000700001	€ 45.110,84
1041	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	9262	E76B19000380002	€ 33.101,02
1042	COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	9936	B27H20001590004	€ 57.490,85
1043	COMUNE DI CODOGNO	10879	J76J20000620001	€ 39.270,18
1044	COMUNE DI CODOGNO	10885	J76J20000620001	€ 195.054,14
1045	COMUNE DI COGLIATE	10112	C18E18000540006	€ 20.586,08
1046	COMUNE DI COGLIATE	10753	C17H21008950004	€ 31.131,62
1047	COMUNE DI COGORNO	6995	F59J21003110006	€ 5.492,64
1048	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	8630	C41B16000090006	€ 8.838,21
1049	COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	10201	G25J17000000005	€ 3.733,73
1050	COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	10223	G25J17000000005	€ 7.557,09
1051	COMUNE DI COLLECCHIO	6676	G91B21006180004	€ 5.328,80
1052	COMUNE DI COLLECCHIO	7637	G97B20002330005	€ 97.166,58
1053	COMUNE DI COLLECCHIO	8718	G97B20001950001	€ 16.896,85
1054	COMUNE DI COLLEFERRO	10896	D51B19000630007	€ 49.228,88
1055	COMUNE DI COLLEFERRO	10924	D51B19000080007	€ 47.523,63
1056	COMUNE DI COLLEFERRO	10938	D51B19000080007	€ 61.299,90
1057	COMUNE DI COLLEVECCHIO	7401	D86E20000010006	€ 27.448,78
1058	COMUNE DI COLLIANO	10964	D46B18000130002	€ 17.165,71
1059	COMUNE DI COLOSIMI	8231	F67H21007620002	€ 9.660,86
1060	COMUNE DI COMANO	10215	H17H22002140003	€ 10.283,71
1061	COMUNE DI COMEGLIANS	7053	J17H21000140001	€ 22.792,13
1062	COMUNE DI COMELICO SUPERIORE	10790	D37H20004780001	€ 31.908,97
1063	COMUNE DI CONCA CASALE	10702	J99J21002750001	€ 11.168,10
1064	COMUNE DI CONEGLIANO	6750	H29J19000260006	€ 88.796,00
1065	COMUNE DI CONTURSI TERME	8944	F77H18001660006	€ 116.675,17
1066	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	8516	F97G18000010005	€ 6.148,45
1067	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	8792	F93B18000500005	€ 17.329,58
1068	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	8801	F97D18000090005	€ 53.469,09
1069	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	8807	F97D18000090005	€ 9.392,62
1070	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	8815	F99G20000050002	€ 6.336,27
1071	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	8818	F99G20000050002	€ 5.150,57
1072	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	8819	F99G20000050002	€ 12.869,30
1073	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	8823	F95F21002240005	€ 158.416,78
1074	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	9840	F97D18000090005	€ 5.405,19
1075	COMUNE DI CORENO AUSONIO	10486	H53H19000320005	€ 16.774,44
1076	COMUNE DI CORENO AUSONIO	10535	H56B20000170005	€ 9.743,69
1077	COMUNE DI CORI	9475	J63H19000910001	€ 21.667,73
1078	COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO	7182	F28H22000350007	€ 7.953,58
1079	COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO	7185	F28H22000350007	€ 56.528,26
1080	COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO	7187	F28H22000350007	€ 98.979,80
1081	COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO	7746	F28H22000350007	€ 55.550,96

1082	COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO	7776	F22E22000400007	€ 36.180,24
1083	COMUNE DI CORREGGIO	7110	G47F17000030005	€ 44.552,13
1084	COMUNE DI CORRIDONIA	9747	H95F21001650001	€ 70.267,06
1085	COMUNE DI CORSANO	8362	D65F17002070002	€ 81.468,51
1086	COMUNE DI CORSANO	8376	D66B19004380007	€ 32.864,25
1087	COMUNE DI CORTENO GOLGI	7513	I67H21000820001	€ 37.216,54
1088	COMUNE DI CORTENO GOLGI	8052	I67H20002430005	€ 6.230,56
1089	COMUNE DI CORTENO GOLGI	8104	I61B19000790005	€ 22.583,70
1090	COMUNE DI CORTONA	8094	B77B20104640006	€ 70.706,78
1091	COMUNE DI CORTONA	8854	B77H21002540004	€ 38.994,58
1092	COMUNE DI CORVARA IN BADIA	10291	I51B19000110004	€ 76.986,46
1093	COMUNE DI COSTABISSARA	7098	I31B20000640009	€ 25.292,57
1094	COMUNE DI COSTARAINERA	10500	B71B21007790006	€ 8.829,69
1095	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	6815	I51B14000540005	€ 17.232,75
1096	COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	10796	C85G18000000003	€ 108.969,01
1097	COMUNE DI COTIGNOLA	8263	I11B18000160004	€ 3.258,84
1098	COMUNE DI CREMONA	8683	D15F21000470002	€ 253.017,41
1099	COMUNE DI CREMONA	8866	D17H18000450001	€ 6.161,73
1100	COMUNE DI CREMONA	8918	D11B21005670006	€ 11.425,03
1101	COMUNE DI CREMONA	9093	D11J23000070004	€ 191,78
1102	COMUNE DI CREMONA	9157	D17H21007070004	€ 40,01
1103	COMUNE DI CREMONA	9158	D11E23000300004	€ 286,10
1104	COMUNE DI CREMONA	9161	D11J23000270004	€ 106,78
1105	COMUNE DI CREMONA	10034	D13D21003410006	€ 10.497,10
1106	COMUNE DI CRISPIANO	6825	I93H19000720001	€ 40.012,38
1107	COMUNE DI CRISPIANO	6831	I97H21004690002	€ 22.750,90
1108	COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	9619	H69H18000150005	€ 71.190,46
1109	COMUNE DI CURON VENOSTA	8470	J68I21000280007	€ 21.652,64
1110	COMUNE DI CURSI	6896	E75E18000020001	€ 15.931,69
1111	COMUNE DI CURSI	6903	E74E21001220001	€ 13.089,54
1112	COMUNE DI CUSANO MUTRI	10487	D83H17000060006	€ 10.744,86
1113	COMUNE DI DECOLLATURA	10865	F85E18000080002	€ 33.389,14
1114	COMUNE DI DELICETO	8684	C57H19002550002	€ 21.985,24
1115	COMUNE DI DIANO D'ALBA	10225	D41E18000130002	€ 20.417,90
1116	COMUNE DI DIGNANO	10012	F49H18000020001	€ 2.702,92
1117	COMUNE DI DIGNANO	10045	F45G18000720001	€ 9.951,86
1118	COMUNE DI DISO	10042	G97H19002370001	€ 38.640,38
1119	COMUNE DI DISO	10061	G97I18000780006	€ 13.706,22
1120	COMUNE DI DISO	10439	G99H17000020006	€ 21.610,02
1121	COMUNE DI DOBBIACO	7968	B69H13000210003	€ 429.161,74
1122	COMUNE DI DOLCEDO	8265	H48E18000070007	€ 23.144,72
1123	COMUNE DI DOMICELLA	10646	B89J18002410002	€ 234.271,58
1124	COMUNE DI DOSSENA	8959	E66C18000140001	€ 114.947,79
1125	COMUNE DI DOSSENA	8960	E62E19000030002	€ 16.355,60
1126	COMUNE DI DRAGONI	8697	C41D12000050002	€ 507.631,97

1127	COMUNE DI DUE CARRARE	8954	I11F19000130007	€ 24.263,19
1128	COMUNE DI DUE CARRARE	8955	I11F19000130007	€ 13.197,35
1129	COMUNE DI DUEVILLE	6810	C63D19000100007	€ 31.520,70
1130	COMUNE DI EMPOLI	10857	C77E17000050003	€ 309.787,52
1131	COMUNE DI EMPOLI	10867	C71B15000440001	€ 67.728,90
1132	COMUNE DI ERICE	6851	E56J14000810006	€ 97.622,61
1133	COMUNE DI ERICE	6852	E57H22001380001	€ 1.452,39
1134	COMUNE DI ESPERIA	9136	I63D19000030002	€ 23.803,87
1135	COMUNE DI ESPERIA	9137	I63D19000030002	€ 3.227,29
1136	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	9647	I96J20000530004	€ 54.277,29
1137	COMUNE DI FALCONARA	9633	D12J20000060001	€ 20.713,46
1138	COMUNE DI FALERONE	10000	G57H21025140001	€ 52.989,30
1139	COMUNE DI FALERONE	10539	G52I19000060005	€ 49.204,69
1140	COMUNE DI FALLO	10365	H87H21000600001	€ 31.878,72
1141	COMUNE DI FALVATERRA	10385	J77B20000210001	€ 159.907,50
1142	COMUNE DI FALVATERRA	10392	J77H22001950001	€ 6.466,70
1143	COMUNE DI FALZES	10889	D91E15000980003	€ 24.901,69
1144	COMUNE DI FALZES	10899	D91E15000980003	€ 47.832,18
1145	COMUNE DI FASANO	9230	D57H22003560004	€ 14.030,01
1146	COMUNE DI FAVRIA	10701	B11B12000560007	€ 10.493,33
1147	COMUNE DI FELITTO (SA)	10754	I38C22000060004	€ 27.752,55
1148	COMUNE DI FELITTO (SA)	10761	I31B20000590004	€ 13.981,09
1149	COMUNE DI FELTRE	10442	J99J11000260001	€ 9.789,39
1150	COMUNE DI FENESTRELLE	6663	D31E18000090001	€ 10.208,73
1151	COMUNE DI FERENTINO	10799	G87H16001140007	€ 323.571,02
1152	COMUNE DI FERMO	10595	F61B21005570006	€ 185.348,86
1153	COMUNE DI FERMO	10660	F61B20000510004	€ 2.452,83
1154	COMUNE DI FIANO ROMANO	9234	G73I170000000004	€ 136.247,45
1155	COMUNE DI FICAROLO	9579	G89J19000180006	€ 64.155,12
1156	COMUNE DI FICAROLO	9587	G89J19000180006	€ 10.371,17
1157	COMUNE DI FICARRA	9357	E39I18000070005	€ 94.165,79
1158	COMUNE DI FILETTINO	9748	B97G19000260002	€ 12.513,82
1159	COMUNE DI FILETTINO	9749	B94B13000080001	€ 136.240,05
1160	COMUNE DI FILETTINO	9750	B92F22000050001	€ 14.904,65
1161	COMUNE DI FIRENZE	8537	H17B16000780005	€ 737.813,14
1162	COMUNE DI FIRENZE	8547	H17E19000090007	€ 27.597,78
1163	COMUNE DI FIRENZE	10211	H17H20001520001	€ 5.352,26
1164	COMUNE DI FIRENZE	10234	H18C18000240004	€ 47.862,57
1165	COMUNE DI FIRENZE	10239		€ 1.369,89
1166	COMUNE DI FIUGGI	7517	C13H19000560001	€ 76.472,47
1167	COMUNE DI FIUGGI	9325	C15J08000030002	€ 39.242,22
1168	COMUNE DI FIUMEDINISI	8435	F47B15000570001	€ 24.978,62
1169	COMUNE DI FIUMEDINISI	10110	F46G15000890005	€ 43.537,52
1170	COMUNE DI FIUMEDINISI	10168	F46G15000890005	€ 6.719,06
1171	COMUNE DI FLORESTA	9270	G58E18000090006	€ 25.987,94

1172	COMUNE DI FLUMERI	9407	E97H20000010006	€ 151.463,92
1173	COMUNE DI FOGGIA	10006	B75F21002410002	€ 9.206,70
1174	COMUNE DI FOGGIA	10179	B78C18000300002	€ 24.459,18
1175	COMUNE DI FOGGIA	10466	B76D17000270001	€ 41.650,78
1176	COMUNE DI FOGGIA	10579	B75F21002430006	€ 39.204,54
1177	COMUNE DI FOGGIA	10644	B79J18002280004	€ 74.638,55
1178	COMUNE DI FOGGIA	10659	877H21008580002	€ 72.581,47
1179	COMUNE DI FONDI	6801	G74I18000130006	€ 194.983,70
1180	COMUNE DI FONDI	6811	G71B21009170004	€ 51.618,83
1181	COMUNE DI FONRI DI SOPRA	7049	C41F18000160002	€ 15.297,18
1182	COMUNE DI FONRI DI SOPRA	7050	J45H21000180001	€ 64.427,73
1183	COMUNE DI FONRI DI SOPRA	7051	C41B20001110006	€ 19.064,28
1184	COMUNE DI FONRI DI SOPRA	7892	C41B21007710002	€ 1.705,82
1185	COMUNE DI FONTANAFREDDA	10025	G35E18000330006	€ 16.754,21
1186	COMUNE DI FONTANAFREDDA	10157	G32E19000000002	€ 33.377,27
1187	COMUNE DI FONTEGRECA	8708	D51H16000180002	€ 6.781,83
1188	COMUNE DI FORIO	10710	E62B18001950004	€ 5.724,64
1189	COMUNE DI FORIO	10728	E63G13000920006	€ 35.219,71
1190	COMUNE DI FORLI'	9925	C41B17000550001	€ 778.486,01
1191	COMUNE DI FORLI'	9955	C67H20000680004	€ 123.424,62
1192	COMUNE DI FORLI'	10171	C63G18000070006	€ 94.979,90
1193	COMUNE DI FORLI'	10181	C69F18000110005	€ 48.058,45
1194	COMUNE DI FORMICOLA	10903	E67B19000680006	€ 56.912,94
1195	COMUNE DI FORZA D'AGRÒ	9678	i76i18000520008	€ 11.754,94
1196	COMUNE DI FORZA D'AGRÒ	9679	i76i18000520008	€ 7.793,21
1197	COMUNE DI FOSSOMBRONE	7495	I53H19000410005	€ 50.261,10
1198	COMUNE DI FOSSOMBRONE	7514	I57H19000160004	€ 21.819,69
1199	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	9798	G61D20001600002	€ 37.238,98
1200	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	9974	G61F19000110002	€ 37.256,91
1201	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	10575	G64D22002190001	€ 3.313,04
1202	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	10699	G63H19001040002	€ 239.143,15
1203	COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI	9550	I14H20001170001	€ 57.077,08
1204	COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI	9567	I11J20000020001	€ 47.187,12
1205	COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI	9598	I15I21000000002	€ 13.515,16
1206	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	9951	E13H18000090002	€ 3.238,90
1207	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	9975	E14D20000040002	€ 18.784,74
1208	COMUNE DI FRASSINETTO	9739	G84E21004970004	€ 18.143,66
1209	COMUNE DI FROSINONE	9618	E49H17000110001	€ 180.750,91
1210	COMUNE DI FROSOLONE	9496	B43H19000170003	€ 68.376,25
1211	COMUNE DI FUSCALDO	10856	G35G19000210002	€ 94.468,95
1212	COMUNE DI FUTANI	9664	B67H18007560009	€ 14.138,82
1213	COMUNE DI GABICCE MARE	6678	D97B20000230001	€ 99.866,02
1214	COMUNE DI GAETA	9420	B97D18000390006	€ 242.289,56
1215	COMUNE DI GAIS	6613	H48C18000000007	€ 234.937,12
1216	COMUNE DI GAIS	8489	H48C18000000007	€ 150.796,75

1217	COMUNE DI GALATONE	10397	I35C18000070009	€ 1.474,08
1218	COMUNE DI GALATONE	10891	I36J17000560003	€ 40.957,58
1219	COMUNE DI GALLICANO	10629	I42I21000000002	€ 48.709,43
1220	COMUNE DI GALLICANO	10634	I41B19000550002	€ 48.499,02
1221	COMUNE DI GALLIO	6808	B17H19003020001	€ 84.811,91
1222	COMUNE DI GALLUCCIO	10395	I15I18000290002	€ 47.674,97
1223	COMUNE DI GALLUCCIO	10399	I15I18000290002	€ 17.037,98
1224	COMUNE DI GAMBATESA	10366	G48C15000230001	€ 35.736,84
1225	COMUNE DI GAMBATESA	10403	G48E16000000000	€ 10.615,53
1226	COMUNE DI GAMBELLARA	9488	E25F21001000006	€ 30.525,62
1227	COMUNE DI GATTEO	9556	I18I21000300004	€ 36.093,03
1228	COMUNE DI GENGA	6640	D38D19002200001	€ 9.220,79
1229	COMUNE DI GENOVA	8984	B34J18000220001	€ 161.461,32
1230	COMUNE DI GENOVA	8986	B34J18000220001	€ 350.896,34
1231	COMUNE DI GENOVA	8995	B34H17000930001	€ 34.730,59
1232	COMUNE DI GENOVA	8998	B38D21000000004	€ 1.419.021,70
1233	COMUNE DI GENOVA	9162	B34H17000900001	€ 66.760,80
1234	COMUNE DI GENOVA	9166	B33H19001400001	€ 1.029.775,94
1235	COMUNE DI GESUALDO	9096	J43H20000510004	€ 36.150,77
1236	COMUNE DI GESUALDO	9107	J42C21000670001	€ 3.565,53
1237	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	9104	I92J18000030001	€ 18.726,62
1238	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	8925	C83B19000070001	€ 96.111,23
1239	COMUNE DI GILDONE	9259	H59B16000000001	€ 49.872,79
1240	COMUNE DI GILDONE	9297	H57H17001040001	€ 84.348,99
1241	COMUNE DI GIMIGLIANO	10943	J53H19000200002	€ 91.837,69
1242	COMUNE DI GIMIGLIANO	10949	J53H19000200002	€ 44.548,20
1243	COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	10459	G96J16001360001	€ 85.570,08
1244	COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	10462	G96J16001350001	€ 134.230,04
1245	COMUNE DI GIOI	9272	D99J18000280002	€ 219.581,97
1246	COMUNE DI GIOIOSA MAREA	10841	I73H19000450008	€ 29.184,17
1247	COMUNE DI GIOVINAZZO	6716	J77H21008030002	€ 26.893,66
1248	COMUNE DI GIRIFALCO	9309	J61E17000500002	€ 112.965,77
1249	COMUNE DI GIUGGIANELLO	6908	J54H19000000002	€ 5.031,39
1250	COMUNE DI GIUNGANO	10842	E19H18000270006	€ 55.587,18
1251	COMUNE DI GOITO	9256	G28E18000130009	€ 64.883,57
1252	COMUNE DI GRAFFIGNANO	8266	H58E18000170001	€ 84.993,45
1253	COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE	9737	C49C18000050006	€ 9.230,43
1254	COMUNE DI GRASSANO	8612	C73H18000260001	€ 82.483,17
1255	COMUNE DI GRASSOBBIO	10798	E45D17000000004	€ 117.959,92
1256	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	8574	H89J17000010001	€ 59.723,16
1257	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	8839	H89B18000140006	€ 23.994,85
1258	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	8842	H82F17000230006	€ 18.754,47
1259	COMUNE DI GRAZZANISE	9481	C47B18000060002	€ 28.779,25
1260	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	7328	J97H21015070004	€ 4.544,80
1261	COMUNE DI GROTTOLELLA	9315	F76B19005180001	€ 33.621,60

1262	COMUNE DI GRUMO APPULA	9865	I92B22001050001	€ 519,66
1263	COMUNE DI GUALDO TADINO	10036	I22H21000040006	€ 8.010,17
1264	COMUNE DI GUALDO TADINO	10046	I22H21000040006	€ 7.892,40
1265	COMUNE DI GUALDO TADINO	10053	I22H21000040006	€ 1.346,82
1266	COMUNE DI GUALDO TADINO	10070	I22H21000040006	€ 3.649,48
1267	COMUNE DI GUALDO TADINO	10642	I26E20000110002	€ 56.569,34
1268	COMUNE DI GUALDO TADINO	10651	I26E20000110002	€ 32.059,69
1269	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	9702	G89J18000760008	€ 92.025,07
1270	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	9471	E16B19001340002	€ 13.659,24
1271	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	9473	E16B19001340002	€ 20.408,73
1272	COMUNE DI GUBBIO	8606	G39E19000910001	€ 102.385,26
1273	COMUNE DI GUBBIO	8843	G33H19000220001	€ 26.426,31
1274	COMUNE DI GUBBIO	10824	G38E18000230006	€ 334.948,89
1275	COMUNE DI HONE	10960	B18E18000380002	€ 238.171,07
1276	COMUNE DI IMPERIA	8800	D51B19000830005	€ 19.258,51
1277	COMUNE DI IMPERIA	10328	D51B17000250001	€ 78.980,39
1278	COMUNE DI INVERUNO	6848	F78E15000000002	€ 375.291,81
1279	COMUNE DI ISCHIA	9430	I39F19000290005	€ 5.710,79
1280	COMUNE DI ISCHIA	9465	I36B19000140007	€ 16.797,77
1281	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	8421	I77H20003540002	€ 3.315,05
1282	COMUNE DI ISCHITELLA	10125	D86D20000320002	€ 3.335,22
1283	COMUNE DI ISEO	9904	F14I18000140001	€ 12.630,75
1284	COMUNE DI ISERNIA	7147	J51E16000030001	€ 66.574,32
1285	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE	9035	I55F17000040001	€ 64.851,06
1286	COMUNE DI ISOLA DEL PIANO	10875	D21B19000170002	€ 9.743,20
1287	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	6672	J47C20000160001	€ 62.011,54
1288	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	6738	J48H18000030006	€ 721.411,71
1289	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	9779	J48G17000020001	€ 7.996,19
1290	COMUNE DI ISTRANA	9549	D79H18000320004	€ 416.078,17
1291	COMUNE DI JACURSO	8902	E37H19001830007	€ 13.634,53
1292	COMUNE DI JESI	10849	G41B21007580002	€ 10.610,43
1293	COMUNE DI JESI	10855	G44C17000300001	€ 131.035,54
1294	COMUNE DI LA VALLE AGORDINA	10999	H67H20000100001	€ 18.687,72
1295	COMUNE DI LACEDONIA	8829	h94h20000595001	€ 65.346,10
1296	COMUNE DI LACEDONIA	8836		€ 19.761,52
1297	COMUNE DI LAGO	10340	J78D17000000002	€ 17.148,77
1298	COMUNE DI LAIVES	10467	E17B15000300007	€ 426.476,68
1299	COMUNE DI LAMEZIA TERME	10852	C81E17000060006	€ 34.876,26
1300	COMUNE DI LAMPORECCHIO	9693	H51B21005540002	€ 3.327,96
1301	COMUNE DI LANUSEI	6800	I12J19014910006	€ 7.961,04
1302	COMUNE DI LATTARICO	9966	E26B18000020006	€ 141.564,67
1303	COMUNE DI LAUCO	10491	G15I20000120009	€ 11.929,24
1304	COMUNE DI LAUREANA CILENTO	9929	F37H18003500002	€ 83.490,26
1305	COMUNE DI LAUREANA CILENTO	9987	F39J16001160002	€ 48.624,76
1306	COMUNE DI LAUREANA CILENTO	10003	F36G17000790002	€ 13.421,31

1307	COMUNE DI LAUREGNO	6624	H49J21006310008	€ 32.280,40
1308	COMUNE DI LAUREGNO	6721	H49J21006290008	€ 11.243,27
1309	COMUNE DI LAUREGNO	7048	H49J21006300008	€ 15.055,46
1310	COMUNE DI LAURINO	10934	D46G17001160006	€ 34.724,61
1311	COMUNE DI LAURO	10372	I28E18000130002	€ 32.703,08
1312	COMUNE DI LEGNAGO	7415	B11B20000530006	€ 148.400,86
1313	COMUNE DI LEGNAGO	8703	B19H18000280004	€ 72.307,96
1314	COMUNE DI LEINI	8541	I32H18000140002	€ 77.815,87
1315	COMUNE DI LENTINI	9335	I64B18000000006	€ 30.717,15
1316	COMUNE DI LILLIANES	10653	H91B19000560004	€ 2.276,76
1317	COMUNE DI LIONI	10298	H37E19000100005	€ 35.058,89
1318	COMUNE DI LIONI	10332	H34H20000480001	€ 144.485,87
1319	COMUNE DI LIVORNO	8889	J41B17000690006	€ 54.923,28
1320	COMUNE DI LIVORNO	10118	J41B17000190001	€ 19.958,04
1321	COMUNE DI LIVORNO	10131	J48E19000030005	€ 66.267,07
1322	COMUNE DI LORETO	7100	C56C18000390008	€ 6.378,88
1323	COMUNE DI LOZZO ATESTINO	7428	J53H19001250005	€ 94.323,75
1324	COMUNE DI LUCERA	7391	F27H22000120002	€ 390.686,85
1325	COMUNE DI LUCERA	7407	F21B17000960006	€ 27.101,88
1326	COMUNE DI LUCERA	8636	F27H22001740002	€ 19.493,28
1327	COMUNE DI LUMEZZANE	10331	G36C18000030005	€ 100.647,84
1328	COMUNE DI LUOGOSANO	6837	J47E10000430002	€ 30.393,32
1329	COMUNE DI LURATE CACCIVIO	9874	D14E21024800004	€ 36.135,75
1330	COMUNE DI LUSTRA	10981	I74H16000520006	€ 39.270,30
1331	COMUNE DI MACERATA	9769	I83D16000840005	€ 273.965,91
1332	COMUNE DI MACERATA	10536	I88B18000060001	€ 184.548,94
1333	COMUNE DI MACERATA FELTRIA	10461	F43H19000510001	€ 26.188,44
1334	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	8214	I45H20000220002	€ 53.282,18
1335	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	8221	I44E20001530002	€ 52.422,02
1336	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	8332	I44E20001530002	€ 48.690,59
1337	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	9114	I45H20000220002	€ 33.323,26
1338	COMUNE DI MAGLIANO VETERE	8676	E87H17001560005	€ 22.852,90
1339	COMUNE DI MAGNACAVALLLO	10522	B51B21000920006	€ 16.360,40
1340	COMUNE DI MAIRANO	9117	C61B21000330002	€ 5.830,54
1341	COMUNE DI MALETTO	9574	D42C17001020006	€ 61.383,66
1342	COMUNE DI MALFA	7610	J84B04000190006	€ 1.955.512,35
1343	COMUNE DI MALFA	9188	J85B18002120006	€ 41.420,85
1344	COMUNE DI MALFA	9227	J89J05000160002	€ 45.783,86
1345	COMUNE DI MALFA	9945	J88E18000720006	€ 43.916,65
1346	COMUNE DI MANDANICI	8522	C14H10000020007	€ 62.527,33
1347	COMUNE DI MANDANICI	8526	C14H10000020007	€ 44.390,25
1348	COMUNE DI MANOCALZATI	9052	B52G19000080006	€ 71.899,96
1349	COMUNE DI MANOPPELLO	9948	H59J20000030002	€ 14.624,77
1350	COMUNE DI MANOPPELLO	10102	H59J21002600002	€ 28.147,58
1351	COMUNE DI MANTOVA	10097	I69B18000040002	€ 25.292,28

1352	COMUNE DI MANTOVA	10114	I65I22000070004	€ 6.166,34
1353	COMUNE DI MANTOVA	10237	I66E19000110004	€ 46.296,74
1354	COMUNE DI MANTOVA	10261	I65I22000150004	€ 5.754,12
1355	COMUNE DI MARANELLO	8093	F57B17000120004	€ 467.674,08
1356	COMUNE DI MARENO DI PIAVE	10890	B17H19000770004	€ 21.807,18
1357	COMUNE DI MARIANO COMENSE	8077	I64I19000160004	€ 53.760,93
1358	COMUNE DI MARIANO COMENSE	8237	I67H19000150004	€ 1.745,45
1359	COMUNE DI MARIGLIANO	6666	D92I14000020002	€ 85.854,20
1360	COMUNE DI MARINO	10182	I17H20002570004	€ 66.019,94
1361	COMUNE DI MARTIGNACCO	8614	E23H19000050005	€ 22.266,07
1362	COMUNE DI MARZI	10814	F54H20000990001	€ 146.052,30
1363	COMUNE DI MASER	6863	H28I21004340007	€ 29.230,14
1364	COMUNE DI MASIO	7047	I15F21001000001	€ 14.128,34
1365	COMUNE DI MASONE	6723	E17H19001800001	€ 4.734,05
1366	COMUNE DI MASONE	6725	E17H19001830001	€ 9.944,73
1367	COMUNE DI MASONE	6727	E17H19001840001	€ 28.838,05
1368	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	9127	G95C19000080006	€ 8.175,17
1369	COMUNE DI MASSA MARTANA	9360	J73B18000780001	€ 6.929,37
1370	COMUNE DI MATERA	8492	I17H19002320004	€ 26.628,85
1371	COMUNE DI MATRICE	10474	F75F19000430006	€ 140.203,53
1372	COMUNE DI MATTINATA	10229	I53H18000040002	€ 35.034,55
1373	COMUNE DI MATTINATA	10251	I57H19001680001	€ 67.224,20
1374	COMUNE DI MEANA DI SUSA	9582	I48E18000160003	€ 3.677,07
1375	COMUNE DI MELE	6711	D28E18000110005	€ 77.899,81
1376	COMUNE DI MELE	6713	D23H19000720001	€ 17.805,75
1377	COMUNE DI MERATE	10357	C73H19000560004	€ 4.478,99
1378	COMUNE DI MESSINA	8072	F44B16000270001	€ 89.399,89
1379	COMUNE DI META	7312	B39J22003950002	€ 28.435,61
1380	COMUNE DI META	8852	B39J22003530002	€ 12.801,80
1381	COMUNE DI MILAZZO	10708	H58H22000150005	€ 101.986,03
1382	COMUNE DI MILLESIMO	6947	D56B20000080005	€ 116.681,07
1383	COMUNE DI MINUCCIANO	7112	B87H19003190002	€ 28.502,05
1384	COMUNE DI MINUCCIANO	10178	B87H20010280004	€ 1.873,92
1385	COMUNE DI MINUCCIANO	10588	B87H19003160004	€ 53.987,74
1386	COMUNE DI MIRABELLA ECLANO	10908	E96J17000110002	€ 114.391,11
1387	COMUNE DI MIRANDOLA	9333	I87F140000000002	€ 46.126,46
1388	COMUNE DI MIRANDOLA	9569	I86I140000000002	€ 181.488,02
1389	COMUNE DI MOCONESI	6578	G53H18000220003	€ 70.053,35
1390	COMUNE DI MODENA	10773	D97H21000660004	€ 117.592,43
1391	COMUNE DI MODENA	10780	D91B20002020001	€ 18.880,88
1392	COMUNE DI MODENA	10788	D97H22003290004	€ 13.284,05
1393	COMUNE DI MODENA	10812	D96G16001360005	€ 590.272,62
1394	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	6925	000000000000000	€ 9.959,86
1395	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	6965	E67H22002580004	€ 595,18
1396	COMUNE DI MOGORO	10026	C19I18000010006	€ 17.105,73

1397	COMUNE DI MOIANO	9673	H43H20000110006	€ 64.133,83
1398	COMUNE DI MOIO ALCANTARA	8506	H97B20006490001	€ 31.060,12
1399	COMUNE DI MOLFETTA	10830	C53D19000000006	€ 5.879,41
1400	COMUNE DI MOMBAROCCIO	10371	D86B20001250005	€ 13.693,52
1401	COMUNE DI MOMBERCELLI	8826	G11B21007350005	€ 7.670,89
1402	COMUNE DI MOMBERCELLI	8849	G17B15000030002	€ 72.807,49
1403	COMUNE DI MONCALIERI	10039	H28B18000150004	€ 13.295,78
1404	COMUNE DI MONCALIERI	10248	H27H21002570004	€ 18.622,77
1405	COMUNE DI MONCALVO	7334	J47B20002260001	€ 26.466,71
1406	COMUNE DI MONCALVO	7336	J44H20001280001	€ 10.127,41
1407	COMUNE DI MONCALVO	7339	J47B20002260001	€ 22.222,39
1408	COMUNE DI MONDOLFO	9159	H17B20005000001	€ 33.518,19
1409	COMUNE DI MONDOLFO	9167	H18E18000450001	€ 46.678,06
1410	COMUNE DI MONDOLFO	9828	H14H18000180001	€ 20.043,77
1411	COMUNE DI MONDOVÌ	10534	C93D21001480004	€ 2.433,71
1412	COMUNE DI MONFALCONE	10089	G41H15000120004	€ 35.398,73
1413	COMUNE DI MONFALCONE	10150	G46B18000300006	€ 21.751,88
1414	COMUNE DI MONFALCONE	10231	G43B20000020002	€ 69.990,45
1415	COMUNE DI MONFALCONE	10512	G47H19001710002	€ 58.996,28
1416	COMUNE DI MONGUELFO-TESIDO	6683	H47H21000290007	€ 45.678,06
1417	COMUNE DI MONTAGANO	8424	I24H20000330001	€ 33.381,08
1418	COMUNE DI MONTALE	8556	J17B16000450004	€ 2.135,19
1419	COMUNE DI MONTALE	8580	J15H20000190007	€ 24.551,16
1420	COMUNE DI MONTAPPONE	8838	D49J19000340001	€ 16.495,76
1421	COMUNE DI MONTAPPONE	10499	D41D19000030006	€ 19.193,82
1422	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	8108	F77B18000390002	€ 69.369,00
1423	COMUNE DI MONTEBELLUNA	10995	D98E18000050009	€ 128.780,47
1424	COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	9982	C23H16000000001	€ 36.657,28
1425	COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	9989	C23H16000000001	€ 170.703,58
1426	COMUNE DI MONTECASSIANO	8069	B25B18000530006	€ 81.281,89
1427	COMUNE DI MONTECASTRILLI	7948	J76E19000030005	€ 7.143,23
1428	COMUNE DI MONTECORICE	9391	E57H20002280002	€ 50.966,55
1429	COMUNE DI MONTEFALCIONE	9784	F33H18000160002	€ 66.456,38
1430	COMUNE DI MONTEFALCO	9151	C93B19000110001	€ 52.726,74
1431	COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO	9355	J41J20000130005	€ 24.420,86
1432	COMUNE DI MONTEFUSCO	9795	H65F18000000002	€ 37.722,74
1433	COMUNE DI MONTEGALDA	9967	H59H18000260001	€ 107.612,90
1434	COMUNE DI MONTEGALDA	9976	H59H18000260001	€ 72.154,18
1435	COMUNE DI MONTEGROTTO TERME	8675	G69H19000410005	€ 8.286,31
1436	COMUNE DI MONTELANICO	7099	J62E20000100005	€ 27.267,67
1437	COMUNE DI MONTELLA	7416	I71B19001160002	€ 66.944,45
1438	COMUNE DI MONTELLA	9754	I71B20000970002	€ 68.943,32
1439	COMUNE DI MONTEMILETTO	10315	B93E07000030001	€ 37.427,93
1440	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	9946	E73E20000410006	€ 14.649,84
1441	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	7664	I81F19000120001	€ 103.037,82

1442	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	8713	I85E17000300002	€ 56.049,03
1443	COMUNE DI MONTEROTONDO	10791	I97H18001900005	€ 39.450,48
1444	COMUNE DI MONTESANO SALENTINO	8198	I48E17000030006	€ 15.196,51
1445	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	8372	H13F18000080002	€ 29.540,25
1446	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	8373	H13F18000080002	€ 44.590,80
1447	COMUNE DI MONTESARCHIO	6933	C71E16000380004	€ 21.292,92
1448	COMUNE DI MONTESE	6856	C38E18000260007	€ 27.652,64
1449	COMUNE DI MONTESE	6857	C38E18000260007	€ 815,75
1450	COMUNE DI MONTESE	6859	C38E18000260007	€ 1.834,86
1451	COMUNE DI MONTESE	6860	C38E18000260007	€ 71.562,85
1452	COMUNE DI MONTESILVANO	10752	H73H19000630001	€ 62.463,11
1453	COMUNE DI MONTEVERDE	8368	C17H18000660006	€ 492.738,30
1454	COMUNE DI MONTEZEMOLO	6996	H24H20000670001	€ 13.020,10
1455	COMUNE DI MONTEZEMOLO	7010	H24H20000670001	€ 16.392,40
1456	COMUNE DI MONTIGNOSO	9514	D78E18000600002	€ 79.010,21
1457	COMUNE DI MONTIGNOSO	9572	D78E18000570004	€ 29.111,31
1458	COMUNE DI MONTIGNOSO	9604	D78E18000460002	€ 1.472,31
1459	COMUNE DI MONTONE	10468	G39F17000030001	€ 22.931,34
1460	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	10683	G97H21034150001	€ 115.976,45
1461	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	10693	G91B20001110002	€ 2.373,78
1462	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	10700	G93D21004590001	€ 4.492,81
1463	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	10712	G91B21007290001	€ 6.867,84
1464	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI	9971	F87H21006810005	€ 78.177,60
1465	COMUNE DI MORCONE	8609	J84J18000170001	€ 29.867,01
1466	COMUNE DI MORCONE	8626	J82J18000070005	€ 1.060,24
1467	COMUNE DI MORLUPO	9207	E32G19000120004	€ 23.386,28
1468	COMUNE DI MORRA DE SANCTIS	10236	D47H17001250001	€ 38.460,02
1469	COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO	8788	H86B18000010006	€ 0,00
1470	COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO	8795	H86B18000010006	€ 81.610,63
1471	COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO	8802	H86B18000010006	€ 159.664,43
1472	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	10880	B38G18000040001	€ 41.885,86
1473	COMUNE DI MOTTAFOLLONE	8704	B33H19001150001	€ 12.473,78
1474	COMUNE DI MOTTAFOLLONE	8991	B34H20001420001	€ 83.098,72
1475	COMUNE DI MULAZZO	10760	C87J18000160006	€ 5.176,80
1476	COMUNE DI MULAZZO	10781	C87J18000160006	€ 7.903,22
1477	COMUNE DI NAPOLI	9231	B69D17019410006	€ 56.051,35
1478	COMUNE DI NAPOLI	9384	B68I12001000006	€ 125.881,26
1479	COMUNE DI NAPOLI	9395	B64B11000130006	€ 62.978,55
1480	COMUNE DI NAPOLI	9410	B67H13003610004	€ 95.248,79
1481	COMUNE DI NAPOLI	9646	B62C12000090006	€ 74.866,01
1482	COMUNE DI NAPOLI	9654	B62C12000090006	€ 151.865,24
1483	COMUNE DI NAPOLI	10325	B46J99000650003	€ 402.340,95
1484	COMUNE DI NAPOLI	10356	B41E76000000004	€ 433.606,84
1485	COMUNE DI NAPOLI	10360	B41E04000210001	€ 972.674,56
1486	COMUNE DI NARDO'	10088	H77H21001770004	€ 21.710,02

1487	COMUNE DI NARDO'	10130	H79G17000290002	€ 52.239,92
1488	COMUNE DI NARDODIPACE	10488	G87I18001400002	€ 22.596,89
1489	COMUNE DI NARDODIPACE	10502	G84J19000360007	€ 23.695,75
1490	COMUNE DI NATURNO	9911	C87B14000550007	€ 30.223,44
1491	COMUNE DI NATURNO	9972	C87B14000550007	€ 2.710,51
1492	COMUNE DI NATURNO	9998	C87B14000550007	€ 20.868,51
1493	COMUNE DI NATURNO	10471	C87B14000550007	€ 5.404,87
1494	COMUNE DI NEONELI	9894	F41B21007530004	€ 7.076,66
1495	COMUNE DI NEONELI	10090	F45B17000430002	€ 3.552,08
1496	COMUNE DI NETTUNO	9375	G71C20000020004	€ 26.459,58
1497	COMUNE DI NEVIANO	9110	B85F21008100002	€ 24.858,42
1498	COMUNE DI NIBIONNO	9210	B66E19001670004	€ 75.468,35
1499	COMUNE DI NICOLOSI	9592	J47H21002280002	€ 49.588,42
1500	COMUNE DI NICOLOSI	9758	J45I19000220002	€ 25.970,40
1501	COMUNE DI NOCERA TERNISE	9141	E71B19000430001	€ 57.707,40
1502	COMUNE DI NOVA LEVANTE	6973	E11B19000550007	€ 179.471,92
1503	COMUNE DI NOVA LEVANTE	6977	E11B19000550007	€ 168.690,86
1504	COMUNE DI NOVA PONENTE	8711	F29F18000330007	€ 30.614,06
1505	COMUNE DI NOVA PONENTE	8712	F29F18000330007	€ 16.552,83
1506	COMUNE DI NOVA PONENTE	8714	F29F18000330007	€ 2.667,66
1507	COMUNE DI NOVA PONENTE	9980	F29F18000330007	€ 367.568,59
1508	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	10126	D78B20000200009	€ 164.050,87
1509	COMUNE DI NOVI LIGURE	9940	C68I21000600002	€ 5.530,73
1510	COMUNE DI NOVOLI (LE)	9529	H12G13000030001	€ 19.426,38
1511	COMUNE DI NOVOLI (LE)	10767	H11D13000020001	€ 67.199,86
1512	COMUNE DI OFFIDA	10555	C57I20000100001	€ 22.345,54
1513	COMUNE DI ONORE	9900	G98H20000320002	€ 63.468,30
1514	COMUNE DI ORIOLO	7455	C51B19000390006	€ 25.168,00
1515	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	9800	J97H21036010002	€ 11.592,64
1516	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	9827	J97H21016140004	€ 13.366,00
1517	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	10726	J99B17000070002	€ 42.684,23
1518	COMUNE DI ORTE	8356	G91B21006800004	€ 5.878,51
1519	COMUNE DI ORTE	8358	G91B21006800004	€ 29.036,17
1520	COMUNE DI ORTE	8794	G98H17000070002	€ 251.144,14
1521	COMUNE DI ORTE	8804	G98H17000070002	€ 30.932,96
1522	COMUNE DI ORTELLE	9683	D24H20001070001	€ 74.880,70
1523	COMUNE DI OSPITALE DI CADORE	10394	B57H21002060001	€ 23.916,43
1524	COMUNE DI OSTIGLIA	10272	B55H18004620002	€ 213.587,68
1525	COMUNE DI OSTIGLIA	10301	B57B13000150004	€ 94.249,19
1526	COMUNE DI OTTATI	9941	D27G18000370008	€ 23.600,57
1527	COMUNE DI OTTATI	9965	D25J19000610001	€ 4.683,73
1528	COMUNE DI OTTATI	10037	D25C17000040002	€ 34.624,23
1529	COMUNE DI OTTATI	10888	D21G17000030008	€ 103.810,47
1530	COMUNE DI OVINDOLI	10198	C81F18000150001	€ 413.090,46
1531	COMUNE DI OZIERI	6705	E59H19000460002	€ 9.691,42

1532	COMUNE DI PADULI	9735	B93H19000260008	€ 104.621,08
1533	COMUNE DI PAGLIARA	10080	B36J15001050002	€ 92.024,98
1534	COMUNE DI PAGLIARA	10099	B36J15001050002	€ 49.667,61
1535	COMUNE DI PAGLIARA	10107	B36J15001050002	€ 92.024,98
1536	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	10542	B94E21009340004	€ 17.487,85
1537	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	9881	F39J15001450001	€ 228.711,46
1538	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	9964	F38C15000090004	€ 57.335,12
1539	COMUNE DI PALOMONTE	9793	G57H18001610002	€ 143.343,68
1540	COMUNE DI PALOMONTE	9864	G57H21034850001	€ 5.533,48
1541	COMUNE DI PANETTIERI	10845	E83D22001070001	€ 9.965,60
1542	COMUNE DI PANTELLERIA	8584	H27B16000400005	€ 1.061.371,72
1543	COMUNE DI PANTELLERIA	8587	H27I16000150002	€ 46.800,84
1544	COMUNE DI PAPASIDERO	9751	F19H17000020001	€ 186.008,70
1545	COMUNE DI PARTANNA	9607	I36E18000120001	€ 36.837,28
1546	COMUNE DI PARTANNA	9626	I36E18000120001	€ 34.458,94
1547	COMUNE DI PARTANNA	9631	I36E18000120001	€ 30.332,58
1548	COMUNE DI PATERNO'	10028	C62F15000110002	€ 26.315,76
1549	COMUNE DI PATERNO'	10151	C67H15001420004	€ 137.664,85
1550	COMUNE DI PATERNO'	10165	C63H15000000002	€ 6.985,00
1551	COMUNE DI PATERNO'	10503	C63D21003200004	€ 1.666,38
1552	COMUNE DI PATERNO'	10616	B64E22000560007	€ 3.933,05
1553	COMUNE DI PATERNO'	10640	C65I18001620001	€ 36.402,02
1554	COMUNE DI PATRICA	9006	D53D16002220002	€ 34.565,23
1555	COMUNE DI PAUPISI	10607	E45J19000560001	€ 191.258,28
1556	COMUNE DI PECCIOLI_UFFICIO UNICO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA	9610	D48C18000270004	€ 108.847,72
1557	COMUNE DI PEDARA	10808	D77H20001480002	€ 3.619,93
1558	COMUNE DI PEDEMONTE	6662	F89G17001130001	€ 32.747,80
1559	COMUNE DI PEDEROBBA	9969	B18I21000350005	€ 10.627,89
1560	COMUNE DI PENNADOMO	10935	D33H19000650001	€ 27.004,89
1561	COMUNE DI PERITO	8851	I85B18000970005	€ 102.656,91
1562	COMUNE DI PERLOZ	9973	C61B20000900006	€ 41.019,02
1563	COMUNE DI PESARO	6606	D79D22000080006	€ 30.107,58
1564	COMUNE DI PESARO	6650	D71B19000320006	€ 33.491,84
1565	COMUNE DI PESCARA	8670	J29E20000160001	€ 3.307,50
1566	COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA	10968	C98D08000020002	€ 19.958,25
1567	COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA	10976	C98D08000020002	€ 27.758,58
1568	COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA	10979	C98D08000020002	€ 20.926,84
1569	COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA	10980	C98D08000020002	€ 27.420,40
1570	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	10927	F38E18000240005	€ 60.032,31
1571	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	9011	I31H13000390006	€ 19.294,17
1572	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	9016	I31H13000390006	€ 5.650,85
1573	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	9026	I31H13000390006	€ 16.792,85
1574	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	9032	I31H13000390006	€ 406,89
1575	COMUNE DI PICERNO (PZ)	9947	H86J16000661232	€ 6.559,03

1576	COMUNE DI PICERNO (PZ)	10324	H86J16000661232	€ 6.827,62
1577	COMUNE DI PICERNO (PZ)	10346	H84H22000350001	€ 2.882,35
1578	COMUNE DI PICERNO (PZ)	10363	H82J18000000002	€ 25.302,65
1579	COMUNE DI PICERNO (PZ)	10387	H87H21005920001	€ 12.936,20
1580	COMUNE DI PIETRA LIGURE	6864	G76J20000530005	€ 17.546,74
1581	COMUNE DI PIETRA LIGURE	6872	G77H20000830005	€ 15.284,44
1582	COMUNE DI PIETRAMELARA	10023	E23G19000000001	€ 39.540,65
1583	COMUNE DI PIETRAROJA	10108	D67H20000610001	€ 14.066,70
1584	COMUNE DI PIETRAVAIRANO	10709	F35E18000180008	€ 409.142,28
1585	COMUNE DI PIETRAVAIRANO	10714	F35E18000180008	€ 294.386,87
1586	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	9977	G57H20001770002	€ 28.020,39
1587	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	6754	I23D21001510006	€ 32.390,97
1588	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	8423	B56G19000220004	€ 51.434,66
1589	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	8425	B54D22000510001	€ 2.472,97
1590	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	8448	B57H18004020004	€ 41.778,42
1591	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	8462	B51B18000660004	€ 67.550,58
1592	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	8466	B53H20000390004	€ 113.822,00
1593	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	8472	B57G22001320004	€ 1.165,55
1594	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	8488	B55G19000100004	€ 9.133,73
1595	COMUNE DI PISA	6893	J57C19000180004	€ 11.827,00
1596	COMUNE DI PISA	7380	J57H17000710005	€ 28.319,99
1597	COMUNE DI PISA	8050	J57C21000010001	€ 215.219,19
1598	COMUNE DI PISA	8248	J58B18000260004	€ 30.991,62
1599	COMUNE DI PISA	8253	J58B18000260004	€ 41.451,28
1600	COMUNE DI PISA	8381	J57F20000000004	€ 29.164,69
1601	COMUNE DI PISA	8383	J57F20000000004	€ 5.545,10
1602	COMUNE DI PISA	8513	J56G16000290006	€ 22.823,10
1603	COMUNE DI PISOgne	8075	D53B20000010005	€ 31.584,11
1604	COMUNE DI PISOgne	8081	D53B20000010005	€ 57.362,32
1605	COMUNE DI PISOgne	8092	D53H19000620001	€ 34.766,12
1606	COMUNE DI PISTICCI	9869	C77B20000880001	€ 57.257,74
1607	COMUNE DI PISTOIA	8365	C51B21005870005	€ 7.363,32
1608	COMUNE DI PISTOIA	10704	C51B20000390004	€ 36.017,04
1609	COMUNE DI PISTOIA	10787	C57H21002830004	€ 7.493,60
1610	COMUNE DI PLACANICA	8064	C89J21006340002	€ 11.216,66
1611	COMUNE DI PLACANICA	8260	C87B15001490002	€ 30.325,80
1612	COMUNE DI PLACANICA	9726	C84H20001330001	€ 21.417,16
1613	COMUNE DI PLATANIA	10722	B16B18000040002	€ 34.269,40
1614	COMUNE DI PODENZANA	10127	D95F20000980002	€ 69.265,74
1615	COMUNE DI PODENZANA	10138	D95F20000980002	€ 25.683,64
1616	COMUNE DI PODENZANA	10156	D97H22001020006	€ 8.476,18
1617	COMUNE DI POGGIO RUSCO	9484	E92I14000230001	€ 79.317,36
1618	COMUNE DI POGGIOMARINO	9436	J37H19002960003	€ 12.732,00
1619	COMUNE DI POGGIOMARINO	10718	J33B20000020001	€ 49.579,60
1620	COMUNE DI POGGIORSINI	9937	F18C20000550001	€ 33.568,96

1621	COMUNE DI POGGIORSINI	10374	F11E18000060001	€ 24.421,25
1622	COMUNE DI POLI	8483	B43J11001000003	€ 216.051,52
1623	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	10975	G27B20002590002	€ 86.939,42
1624	COMUNE DI POLLICA	9803	C57I19000090009	€ 94.760,99
1625	COMUNE DI POLLUTRI	10950	H83H19000370001	€ 17.284,37
1626	COMUNE DI POMEZIA	9286	G51B21003180005	€ 42.724,59
1627	COMUNE DI POMEZIA	9323	G57B15000080005	€ 44.994,65
1628	COMUNE DI POMEZIA	9326	G57B15000080005	€ 34.737,26
1629	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	8743	F56D19000070007	€ 52.843,75
1630	COMUNE DI POMPIANO	10560	E83H18000380005	€ 205.184,20
1631	COMUNE DI PONTE	8903	E87H09000960002	€ 15.733,28
1632	COMUNE DI PONTE	8931	E86J16000470001	€ 64.347,68
1633	COMUNE DI PONTECORVO	6847	B42C17000330004	€ 55.672,25
1634	COMUNE DI PONZANO DI FERMO	8101	F53H19001240001	€ 20.711,66
1635	COMUNE DI PORPETTO	10624	B41B21000670004	€ 3.772,33
1636	COMUNE DI PORTICI	9076	J79C11000190006	€ 39.423,99
1637	COMUNE DI PORTICI	9126	J78J10000200001	€ 126.005,18
1638	COMUNE DI PORTO CESAREO	10584	C75I20000090001	€ 18.079,30
1639	COMUNE DI PORTO CESAREO	10586	C75I20000090001	€ 17.517,86
1640	COMUNE DI PORTO CESAREO	10590	C75I20000090001	€ 20.584,41
1641	COMUNE DI POZZILLI	6622	C21B18000060006	€ 5.149,75
1642	COMUNE DI PRAIA A MARE	10815	E15G17000030004	€ 54.284,88
1643	COMUNE DI PRATA SANNITA	10245	I74E17000260006	€ 69.865,40
1644	COMUNE DI PRATO	6601	C31B21000200001	€ 26.794,26
1645	COMUNE DI PRATO	9288	C31E20000250001	€ 5.309,06
1646	COMUNE DI PRATO	9289	C39J20002000001	€ 35.429,62
1647	COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	10105	J43H19001240001	€ 103.666,39
1648	COMUNE DI PREGANZIOL	9959	D89J21009140003	€ 80.887,52
1649	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	10103	B15B17000570005	€ 29.533,64
1650	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	10729	D87H21008580004	€ 12.610,55
1651	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	10837	D81J18000080002	€ 20.615,59
1652	COMUNE DI PRETORO	9164	I96J20000610001	€ 37.755,04
1653	COMUNE DI PRIVERNO	10887	I17H20001630001	€ 52.739,46
1654	COMUNE DI PROCENO	10746	I22F18000030001	€ 7.632,27
1655	COMUNE DI PROCENO	10833	I23H19000470001	€ 12.876,78
1656	COMUNE DI PROSEDI	9872	F27H22001190009	€ 39.678,77
1657	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	7163	C53G18000130006	€ 25.783,22
1658	COMUNE DI RACCUJA	7024	F75E17000080001	€ 77.908,67
1659	COMUNE DI RADDUSA	9885	E98E18000070001	€ 49.967,78
1660	COMUNE DI RADDUSA	9899	E96D18000010001	€ 17.507,93
1661	COMUNE DI RAVENNA	8740	C67H21007790004	€ 11.122,07
1662	COMUNE DI RAVENNA	8771	C68B20000020004	€ 52.730,00
1663	COMUNE DI RAVENNA	8781	C67H21001170004	€ 3.751,95
1664	COMUNE DI RAVENNA	8789	C68E22000260004	€ 1.456,32
1665	COMUNE DI RAVENNA	9540	C62B23000300004	€ 5.054,83

1666	COMUNE DI RAVENNA	9566	C62H23000150004	€ 9.319,69
1667	COMUNE DI RAVENNA	9832	C62E18000280007	€ 236.258,82
1668	COMUNE DI RECALE	9812	D21E15000080002	€ 130.296,52
1669	COMUNE DI RECOARO TERME	9791	D79J16000900001	€ 39.899,48
1670	COMUNE DI RECOARO TERME	9794	D77H18002130001	€ 77.118,08
1671	COMUNE DI RECOARO TERME	9797	D77H21001850002	€ 10.134,14
1672	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	7384	H35F21001260001	€ 44.138,42
1673	COMUNE DI REGGIO EMILIA	9468	J81B19000500004	€ 342.368,00
1674	COMUNE DI REGGIO EMILIA	9543	J82C17000320001	€ 177.068,30
1675	COMUNE DI REGGIOLO	6888	H72J18000040002	€ 41.994,90
1676	COMUNE DI REINO	10523	F27H19004220006	€ 5.636,64
1677	COMUNE DI REINO	10532	F24D18000080002	€ 86.911,43
1678	COMUNE DI REITANO (ME)	6658	G87H95000000001	€ 156.611,65
1679	COMUNE DI RESCALDINA	9512	E38I21000070004	€ 66.465,54
1680	COMUNE DI RESIUTTA	9928	I29H19000350004	€ 3.518,87
1681	COMUNE DI RESUTTANO	10327	J13H20000170001	€ 9.848,93
1682	COMUNE DI RHO	8671	C49H20000120004	€ 32.050,69
1683	COMUNE DI RICCIONE	8982	E81B14000070004	€ 56.801,26
1684	COMUNE DI RICCIONE	8985	E83D20000030004	€ 7.984,50
1685	COMUNE DI RICCIONE	9000	H87H23000000004	€ 4.953,90
1686	COMUNE DI RICCIONE	9009	H87H23000000004	€ 82.346,99
1687	COMUNE DI RICCIONE	10087	E84J20000130008	€ 31.537,55
1688	COMUNE DI RICIGLIANO	8858	G37H18002110002	€ 240.749,02
1689	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	10881	E83H19000620001	€ 12.006,54
1690	COMUNE DI RIGOLATO	8705	J37H21000370001	€ 8.855,80
1691	COMUNE DI RIMINI	9199	C98B19000030006	€ 89.624,19
1692	COMUNE DI RIMINI	9211	C98B19000030006	€ 1.907,06
1693	COMUNE DI RIMINI	9221	C97F22000020006	€ 13.179,28
1694	COMUNE DI RIMINI	10161	C91B17000740001	€ 105.549,42
1695	COMUNE DI RITTANA	8249	G73J19000230002	€ 28.586,88
1696	COMUNE DI RITTANA	8258	G77E19000120002	€ 8.938,90
1697	COMUNE DI RIVA DEL PO	9442	B11B21000800006	€ 40.314,92
1698	COMUNE DI ROCCA D'ARCE	10506	E77D22000020001	€ 13.578,34
1699	COMUNE DI ROCCA SAN FELICE	6620	H24H15001160002	€ 64.233,09
1700	COMUNE DI ROCCA SAN FELICE	6621	H23H19000330001	€ 16.757,66
1701	COMUNE DI ROCCAMONFINA	7279	G56G19000700006	€ 33.860,66
1702	COMUNE DI ROCCAMONFINA	7320	G51B17000220008	€ 67.594,97
1703	COMUNE DI ROCCAMONFINA	7344	G57H21000050005	€ 69.277,99
1704	COMUNE DI ROCCANOVA	8914	F97H21010830002	€ 30.985,67
1705	COMUNE DI ROCCANOVA	10326	F97H21010770002	€ 11.277,11
1706	COMUNE DI ROCCANOVA	10338	F92F22000790001	€ 2.578,75
1707	COMUNE DI ROCCANOVA	10350	F97H21010810002	€ 35.567,22
1708	COMUNE DI ROCCANOVA	10361	F97H21010780002	€ 9.847,78
1709	COMUNE DI ROCCANOVA	10370	F97H21010800002	€ 7.690,85
1710	COMUNE DI ROCCANOVA	10406	F97D22000110004	€ 4.949,07

1711	COMUNE DI ROCCASTRADA	8765	H65E16000000001	€ 26.255,14
1712	COMUNE DI ROCCASTRADA	8769	H65E16000000001	€ 340.766,87
1713	COMUNE DI ROCCASTRADA	8791	H69G19000250004	€ 12.416,18
1714	COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	10751	F84H20000710001	€ 33.068,60
1715	COMUNE DI ROTONDI	9497	G39J18000610002	€ 197.190,56
1716	COMUNE DI ROTTOFRENO	8442	E17B20001160006	€ 20.426,54
1717	COMUNE DI ROTTOFRENO	8465	E11B21003010004	€ 20.079,90
1718	COMUNE DI ROTTOFRENO	9507	E11B21003010004	€ 11.827,62
1719	COMUNE DI ROZZANO	8388	B22H20000010002	€ 45.937,44
1720	COMUNE DI RUFFANO	9276	J17B20000770001	€ 288.451,32
1721	COMUNE DI RUFFANO	9509	J11B20001540002	€ 117.072,67
1722	COMUNE DI RUFFANO	10670	J17H22000510002	€ 40.978,11
1723	COMUNE DI RUFFANO	10811	J19I20000090002	€ 17.773,71
1724	COMUNE DI RUFFANO	10869	J16J20000440002	€ 133.900,75
1725	COMUNE DI RUFINA	10665	H38E15000000005	€ 87.862,03
1726	COMUNE DI RUTIGLIANO	6623	H47B17000490002	€ 78.893,02
1727	COMUNE DI RUVIANO (CE)	9616	I87B16000630001	€ 35.300,44
1728	COMUNE DI RUVIANO (CE)	9637	I82E18000020002	€ 90.746,67
1729	COMUNE DI SALANDRA	10416	E26G17000150001	€ 699.000,00
1730	COMUNE DI SALERNO	8620	I57H18001890001	€ 53.315,59
1731	COMUNE DI SALERNO	8806	I57E10000060001	€ 128.468,72
1732	COMUNE DI SALUDECIO	9019	F14B14000610002	€ 14.494,00
1733	COMUNE DI SALZA IRPINA	8091	I47H20000230003	€ 123.941,07
1734	COMUNE DI SAMARATE	6845	B63H19000250005	€ 247.369,76
1735	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	9746	I15I01000000001	€ 32.313,55
1736	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	9760	I16J18000010009	€ 1.717,69
1737	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	9771	I16C20000010009	€ 12.788,73
1738	COMUNE DI SAMPEYRE	9783	H39H18000000005	€ 42.016,73
1739	COMUNE DI SAMPEYRE	9785	H37H22001060001	€ 3.398,10
1740	COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI	10734	E19J21009950007	€ 24.435,46
1741	COMUNE DI SAN CASSIANO	9130	J51B21002440001	€ 18.848,37
1742	COMUNE DI SAN CASSIANO	9133	J55F21004090002	€ 22.740,18
1743	COMUNE DI SAN CASSIANO	9139	J56J20000740001	€ 44.528,62
1744	COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO	10645	F57H20001900001	€ 6.048,70
1745	COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO	10682	F57H20001900001	€ 79.994,69
1746	COMUNE DI SAN DONACI	7146	G23D21002030002	€ 19.582,22
1747	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	9603	H49C18000030002	€ 82.718,15
1748	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	9837	H48E18000120008	€ 139.799,85
1749	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	10685	J67H20001250004	€ 68.305,02
1750	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA	10477	I55H18000150001	€ 26.104,38
1751	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	9222	H31B17000780001	€ 4.862,45
1752	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	9226	H31B17000780001	€ 6.659,26
1753	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	9243	H31B17000790001	€ 38.365,38
1754	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	10615	D51B20000030004	€ 46.353,71
1755	COMUNE DI SAN GIOVANNI LIPIONI	6921	I23H19000390001	€ 28.608,02

1756	COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	6581	J37H19000060004	€ 13.788,24
1757	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	10749	C71B17000520002	€ 424.170,00
1758	COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO	10971		€ 22.097,52
1759	COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI	9502	B29B22000000001	€ 15.118,89
1760	COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO	10013	C33G18000030001	€ 70.280,14
1761	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	10116	D85F20001860006	€ 10.866,56
1762	COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE	7524	D52J18000080006	€ 72.091,66
1763	COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE	7566	D59H18000160006	€ 13.279,72
1764	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	9721	D53H18000320002	€ 81.530,78
1765	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	9722	D58E17000100001	€ 65.056,50
1766	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	9305	B17H18001670003	€ 76.208,92
1767	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	9306	B17H18001670003	€ 66.772,70
1768	COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA	7991	E31E15000290002	€ 4.708,98
1769	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	10725	C38G18000000002	€ 124.732,29
1770	COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA	6813	J71B21005340007	€ 68.384,23
1771	COMUNE DI SAN MARTINO IN PASSIRIA	6777	B88E20000390007	€ 31.401,30
1772	COMUNE DI SAN MARTIO VALLE CAUDINA	10495	G63H19000720005	€ 12.638,84
1773	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	7159	G82E19000030002	€ 31.833,57
1774	COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA	9308	J48H04000060002	€ 63.789,22
1775	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	10690	F76J20000370001	€ 137.240,61
1776	COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO	9847	F77H21003160001	€ 9.619,79
1777	COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO	9850	F77H21003170001	€ 5.737,02
1778	COMUNE DI SAN PANCRAZIO (BZ)	6728	C97H22001980007	€ 32.139,32
1779	COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO	6657	G59D17000640006	€ 41.803,77
1780	COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA	10951	G87C20000040001	€ 38.736,23
1781	COMUNE DI SAN POTITO ULTRA	10826	C97H20001620001	€ 9.284,59
1782	COMUNE DI SAN PROSPERO	9767	H75F22000800001	€ 5.940,48
1783	COMUNE DI SAN PROSPERO	9768	H77H21004370001	€ 12.588,16
1784	COMUNE DI SAN PROSPERO	10457	H74D22000330002	€ 2.939,76
1785	COMUNE DI SAN PROSPERO	10458	H74D22000330002	€ 4.186,06
1786	COMUNE DI SAN PROSPERO	10909	H77H13000950002	€ 232.121,89
1787	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	10432	I72J19005670005	€ 18.990,50
1788	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	9278	F56J15000110002	€ 77.050,70
1789	COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO	9103	E99G19000120002	€ 832,02
1790	COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO	9146	E91B16000480004	€ 19.364,72
1791	COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO	9149	E95B17006910005	€ 33.112,31
1792	COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO	9152	E97B17000050006	€ 13.290,14
1793	COMUNE DI SANARICA	10920	D46J20000680001	€ 176.360,97
1794	COMUNE DI SANFRONT	8327	C72H18000140002	€ 23.700,60
1795	COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI	9351	I79D12000170002	€ 129.328,02
1796	COMUNE DI SANT' AFATA DI PUGLIA	9878	I82F22000090006	€ 87.667,46
1797	COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE	10953	H24H20000710001	€ 41.738,40
1798	COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO	10926	I34B13000190006	€ 35.970,93
1799	COMUNE DI SANTA FIORA	9494	F74E21004690004	€ 15.920,18
1800	COMUNE DI SANTA GIUSTA	9177	E11D18000130006	€ 23.410,45

1801	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	9405	J56B18000190004	€ 97.922,23
1802	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO	10296	D83B14000000005	€ 42.575,02
1803	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO	8495	H53B20000050005	€ 35.191,70
1804	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO	8822	H53H18000210002	€ 18.814,89
1805	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	7148	D26J14000060006	€ 98.604,46
1806	COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA	11000	G11B21007000001	€ 8.225,42
1807	COMUNE DI SANTA PAOLINA	10990	H78C16000070007	€ 24.963,98
1808	COMUNE DI SANTA VENERINA	10805	F39H18000430005	€ 51.924,70
1809	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI	10405	H79J19000010001	€ 78.599,35
1810	COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO	10649	I19H18000390001	€ 13.006,61
1811	COMUNE DI SANT'AGNELLO	9608	H14F06000030002	€ 191.679,05
1812	COMUNE DI SANT'AGNELLO	9611	H19H03000010003	€ 159.288,56
1813	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	9273	B21B20001170004	€ 33.829,70
1814	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	9279	B26D19000040004	€ 8.271,89
1815	COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	10705	I44H20000650001	€ 35.101,84
1816	COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	10737	I44H20000660001	€ 62.494,18
1817	COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	9660	J54H20001000001	€ 79.616,99
1818	COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA	9782	G47B17000330006	€ 19.289,23
1819	COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	8272	B42G20000030006	€ 12.319,99
1820	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	6653	C47B16000110004	€ 273.579,23
1821	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	6654	C47B16000110004	€ 180.642,11
1822	COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	9686	E67C09000100002	€ 74.931,04
1823	COMUNE DI SANT'ARSENIO	9513	F98E18000150005	€ 7.528,89
1824	COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA	9725	J27H190003130002	€ 105.396,84
1825	COMUNE DI SAPRI	9901	F57B20001870005	€ 87.211,16
1826	COMUNE DI SARACINESCO	6822	B93H19000640001	€ 38.794,71
1827	COMUNE DI SARENTINO	10630	E21E14000290007	€ 186.014,54
1828	COMUNE DI SARZANA	9743	F76B20001170002	€ 15.734,48
1829	COMUNE DI SASSARI	10782	B86J15002760004	€ 76.748,77
1830	COMUNE DI SASSOFERRATO	9301	E98E18000060002	€ 63.421,85
1831	COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA	9041	I54H20000780001	€ 39.300,39
1832	COMUNE DI SAURIS	7498	J77H21000200001	€ 8.149,78
1833	COMUNE DI SAURIS	7525	J77H20000240001	€ 18.388,94
1834	COMUNE DI SAVA	9134	I47H21007820002	€ 4.810,23
1835	COMUNE DI SAVA	9143	I44H17000500002	€ 93.278,94
1836	COMUNE DI SCAFATI	10862	G82H18000160006	€ 69.785,06
1837	COMUNE DI SCANDALE	10967	J61J20000040005	€ 148.220,90
1838	COMUNE DI SCANDRIGLIA	8264	J63H19000960001	€ 239.714,73
1839	COMUNE DI SCANDRIGLIA	9485	J61B21004600004	€ 96.430,13
1840	COMUNE DI SCANDRIGLIA	9732	J69J21003060001	€ 5.298,45
1841	COMUNE DI SCANNO	8550	F93B18000390001	€ 89.151,10
1842	COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	8468	J53C17000050006	€ 35.477,41
1843	COMUNE DI SCANZANO JONICO	10267	B98H22015370001	€ 4.922,47
1844	COMUNE DI SCICLI	9486	E45E18000330002	€ 65.063,98

1845	COMUNE DI SEGNI	9581	C17H19001620001	€ 23.685,20
1846	COMUNE DI SENISE	9532	E77H20000550006	€ 21.972,11
1847	COMUNE DI SENISE	9546	E77H20000550006	€ 219.544,12
1848	COMUNE DI SENISE	9553	E73C22000600004	€ 6.031,75
1849	COMUNE DI SENISE	9559	E73C22000600004	€ 13.038,04
1850	COMUNE DI SENISE	9586	E72J19002120002	€ 47.006,19
1851	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	8150	C74I20000170003	€ 15.141,88
1852	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	8151	C74I20000170003	€ 41.069,50
1853	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	8152	C74I20000170003	€ 30.804,56
1854	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	8159	C71B16000190006	€ 38.376,42
1855	COMUNE DI SERRA D'AIELLO	9704	I46J17000100002	€ 47.542,78
1856	COMUNE DI SERRADIFALCO	8784	C57B11000070002	€ 70.490,27
1857	COMUNE DI SERRADIFALCO	9888	C59D04000160002	€ 6.256,32
1858	COMUNE DI SERRADIFALCO	10184	C51E15000640002	€ 15.296,30
1859	COMUNE DI SERRASTRETTA	9713	E49J18002940001	€ 11.495,29
1860	COMUNE DI SERRASTRETTA	9714	E49J18002940001	€ 17.879,25
1861	COMUNE DI SERRASTRETTA	9716	E49J18002940001	€ 5.535,14
1862	COMUNE DI SERRASTRETTA	9717	E49J18002940001	€ 8.672,54
1863	COMUNE DI SERRAVALLE SESIA	6998	H37H21005420002	€ 29.665,00
1864	COMUNE DI SERRONE	10684	H17I18000980002	€ 29.631,89
1865	COMUNE DI SERSALE	7310	F53H18000020006	€ 67.387,66
1866	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	10504	H61B19000070002	€ 31.271,59
1867	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	10527	H63B19000270002	€ 12.531,19
1868	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	10594	H62B20002010004	€ 17.254,02
1869	COMUNE DI SESTO CALENDE	6816	I87B17000070006	€ 192.008,68
1870	COMUNE DI SETTINGIANO	10124	G63D18000010001	€ 247.470,82
1871	COMUNE DI SETTINGIANO	10190	G63H18000070002	€ 46.758,96
1872	COMUNE DI SETTINGIANO	10293	G63H19001690002	€ 57.081,38
1873	COMUNE DI SIENA	9061	C61B19000720004	€ 44.402,34
1874	COMUNE DI SIENA	9174	C67H17000020004	€ 21.101,40
1875	COMUNE DI SIENA	9293	C61B17000010004	€ 51.565,91
1876	COMUNE DI SILANDRO	7477	B93I19000040007	€ 77.291,21
1877	COMUNE DI SORBO SAN BASILE	8846	H99H17000020005	€ 163.885,40
1878	COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	6739	G65J19000070006	€ 41.829,29
1879	COMUNE DI SOVERATO	10067	I33B17000090001	€ 14.285,23
1880	COMUNE DI SOVERATO	10680	I31B14000150002	€ 22.110,88
1881	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	10973	B51E17000310002	€ 925,54
1882	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	10983	B51I19000030001	€ 1.882,05
1883	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	10984	B51I19000030001	€ 34.794,81
1884	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	10988	B53I12000060002	€ 40.106,22
1885	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	10989	B53I12000060002	€ 46.360,69
1886	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	10141	B68D18000040002	€ 74.831,18
1887	COMUNE DI SPINAZZOLA	6874	J67H21010610002	€ 34.629,98
1888	COMUNE DI SPINETE	6733	B11B19000290001	€ 198.907,33
1889	COMUNE DI SPINO D'ADDA	9954	J48E18000110006	€ 148.414,32

1890	COMUNE DI SPINO D'ADDA	9962	J48E18000110006	€ 110.144,19
1891	COMUNE DI SPINO D'ADDA	9968	J48E18000110006	€ 130.142,13
1892	COMUNE DI SPOLETO	9770	B33H19000850001	€ 108.368,98
1893	COMUNE DI STILO	9709	D57H18000770004	€ 12.664,30
1894	COMUNE DI STIO	9291	H77H17000570002	€ 83.055,20
1895	COMUNE DI STORNARELLA	6726	D25G18000160002	€ 51.038,11
1896	COMUNE DI STORNARELLA	6839	D21B21001350002	€ 6.880,33
1897	COMUNE DI STORNARELLA	6840	D21B21001350002	€ 21.539,27
1898	COMUNE DI STORNARELLA	6841	D21B21001350002	€ 20.397,66
1899	COMUNE DI SUBIACO	7241	J22G19000950006	€ 70.667,20
1900	COMUNE DI SUPERSANO	10639	G97B20002140001	€ 48.062,17
1901	COMUNE DI SUPINO	9084	H62G20000040001	€ 72.542,96
1902	COMUNE DI SUPINO	9088	H62G20000040001	€ 219.131,24
1903	COMUNE DI SURANO	10618	H15I17000090001	€ 96.961,51
1904	COMUNE DI SURANO	10661	H19G19000320002	€ 20.432,13
1905	COMUNE DI SURANO	10671	H19G19000320002	€ 10.048,18
1906	COMUNE DI TAGGIA	9453	G64B16000160006	€ 35.166,19
1907	COMUNE DI TAGLIACOZZO	10806	J67B16000680002	€ 14.558,90
1908	COMUNE DI TAGLIO DI PO	9131	F67H21006270004	€ 28.018,29
1909	COMUNE DI TALAMONA	10940	B98E18000200005	€ 181.114,07
1910	COMUNE DI TALAMONA	10958	B98E18000200005	€ 41.219,69
1911	COMUNE DI TARVISIO	10516	H89D11000150006	€ 27.172,92
1912	COMUNE DI TARVISIO	10526	J83H20000110001	€ 66.711,63
1913	COMUNE DI TARVISIO	10581	H83H20000030006	€ 17.249,13
1914	COMUNE DI TARVISIO	10600	H89D11000140006	€ 177.680,62
1915	COMUNE DI TAVAGNACCO	9600	J93H19000490001	€ 15.143,81
1916	COMUNE DI TAVENNA	10970	C24H20001260001	€ 15.506,18
1917	COMUNE DI TAVERNA	9195	E31B21001710001	€ 8.540,38
1918	COMUNE DI TAVERNA	9202	E31B21001710001	€ 2.358,19
1919	COMUNE DI TAVERNA	9209	E37H18002340002	€ 4.265,19
1920	COMUNE DI TAVIANO	10509	J42G17000030001	€ 3.027,64
1921	COMUNE DI TAVIANO	10608	J41J18000060005	€ 26.126,95
1922	COMUNE DI TAVIANO	10619	J42G17000050001	€ 30.138,73
1923	COMUNE DI TAVIANO	10717	J42G17000040001	€ 27.285,63
1924	COMUNE DI TAVIANO	10721	J42G17000040001	€ 9.863,68
1925	COMUNE DI TELESE TERME	9329	I22J19007520001	€ 34.714,71
1926	COMUNE DI TELESE TERME	9364	I29J19000420001	€ 15.122,56
1927	COMUNE DI TERLANO	8578	F47B17000260003	€ 15.915,94
1928	COMUNE DI TERLANO	9777	F47B17000260003	€ 542,60
1929	COMUNE DI TERLANO	9778	F47B17000260003	€ 15.619,60
1930	COMUNE DI TERLANO	9780	F47B17000260003	€ 12.325,95
1931	COMUNE DI TERNI	9400	F41E15000110005	€ 72.720,33
1932	COMUNE DI TERNI	9409	F47B15000500003	€ 59.067,63
1933	COMUNE DI TERNI	10121	F49J21018110006	€ 25.584,62
1934	COMUNE DI TERNI	10135	F49J21008510002	€ 30.874,39

1935	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	9425	D13H17000030002	€ 49.716,77
1936	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	9437	D17J18000010001	€ 37.644,81
1937	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	9578	D13B18000000001	€ 45.385,62
1938	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	7113	F67H21002530004	€ 17.436,77
1939	COMUNE DI TOIRANO	6799	C12C19000000002	€ 5.552,52
1940	COMUNE DI TOLMEZZO	9450	D34H17000780006	€ 51.064,47
1941	COMUNE DI TOLMEZZO	9487	J35H21000300001	€ 1.532,91
1942	COMUNE DI TORCHIARA	9024	I95F17000030006	€ 31.537,14
1943	COMUNE DI TORCHIARA	9064	I91B17000240006	€ 12.333,86
1944	COMUNE DI TORCHIAROLO	10183	G79D16000320006	€ 67.617,43
1945	COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI	6582	B53J19000130006	€ 21.407,29
1946	COMUNE DI TORGNON	9825	D79J21003070001	€ 2.072,00
1947	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	8698	J51B15000530004	€ 264.140,07
1948	COMUNE DI TORRECUSO	8443	D44H17000640008	€ 68.770,41
1949	COMUNE DI TORRETTA	10437	B81B22001870006	€ 5.260,85
1950	COMUNE DI TORRI IN SABINA	10410	G33H19000660001	€ 144.930,65
1951	COMUNE DI TORRIGLIA	10755	H41B14000580004	€ 101.093,96
1952	COMUNE DI TORRIGLIA	10759	H41B14000580004	€ 21.511,26
1953	COMUNE DI TORTORELLA	8469	J37H20001510001	€ 159.441,76
1954	COMUNE DI TRAMUTOLA	8610	I43B19000220005	€ 14.667,29
1955	COMUNE DI TREBISACCE	10748	G59G19000290001	€ 24.125,54
1956	COMUNE DI TREGLIO	6862	B99H17000130002	€ 87.445,39
1957	COMUNE DI TREIA	10610	I37H21008030001	€ 3.404,66
1958	COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO	8996	B18I21000590006	€ 8.441,52
1959	COMUNE DI TRICASE	10730	D77H20004130006	€ 15.483,49
1960	COMUNE DI TRINO	8056	J54H20000830001	€ 46.506,30
1961	COMUNE DI TRIVENTO	10004	B67B20213600001	€ 59.827,61
1962	COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE	9552	H19F18000630006	€ 63.150,90
1963	COMUNE DI TRIVOLZIO	8715	I93B20000090007	€ 118.547,00
1964	COMUNE DI TUBRE	8860	C13J19000660004	€ 18.116,00
1965	COMUNE DI TUBRE	8869	C13J19000660004	€ 2.965,76
1966	COMUNE DI TUBRE	8872	C13J19000660004	€ 12.246,69
1967	COMUNE DI TUBRE	8878	C13J19000660004	€ 13.414,16
1968	COMUNE DI TUBRE	8884	C13J19000660004	€ 3.239,10
1969	COMUNE DI TUFILLO	8575	C18B20000140007	€ 6.508,51
1970	COMUNE DI TUGLIE	10985	E81J20000120006	€ 17.403,85
1971	COMUNE DI UDINE	8717	C29H18000190001	€ 1.803,57
1972	COMUNE DI UDINE	8741	C22I18000000001	€ 182.307,78
1973	COMUNE DI UDINE	9856	C26I18000000007	€ 156.491,12
1974	COMUNE DI UDINE	10299	C22I18000000001	€ 32.060,27
1975	COMUNE DI UGENTO	10078	F91B21001300006	€ 47.214,83
1976	COMUNE DI UGENTO	10167	F99E18000220001	€ 15.357,83
1977	COMUNE DI VALLE AURINA	9918	H65I17000000003	€ 36.411,21
1978	COMUNE DI VALLE AURINA	9956	H67B17000060003	€ 161.241,71
1979	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI	9457	G51E17000150002	€ 149.017,44

1980	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI	9476	G51E17000150002	€ 143.406,90
1981	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI	10383	G57H18000650002	€ 290.310,34
1982	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI	10401	G57H18000620002	€ 3.379,46
1983	COMUNE DI VALLEMAIO (FR)	8945	E43H19000690001	€ 76.847,26
1984	COMUNE DI VALLEROTONDA	9542	F57H20001630001	€ 62.833,29
1985	COMUNE DI VALLEROTONDA	9585	F57H20001650001	€ 63.221,23
1986	COMUNE DI VALMONTONE	9028	H93B19000140001	€ 242.828,46
1987	COMUNE DI VALMONTONE	9038	H94H20000470002	€ 59.947,19
1988	COMUNE DI VALMONTONE	9050	H99J22002050004	€ 66.415,27
1989	COMUNE DI VALMONTONE	9054	H93D21001530002	€ 36.153,35
1990	COMUNE DI VALVASONE ARZENE	9414	B77H15001400002	€ 34.180,91
1991	COMUNE DI VALVASONE ARZENE	9873	G78B18000090005	€ 5.674,68
1992	COMUNE DI VANDOIES	10533	J81B21011200005	€ 34.331,03
1993	COMUNE DI VANDOIES	10635	J87H22002620007	€ 45.127,14
1994	COMUNE DI VARESE	6748	B31B20000720004	€ 327.080,68
1995	COMUNE DI VARISELLA	6820	I97E19000090005	€ 15.319,11
1996	COMUNE DI VARISELLA	6821	I97E19000090005	€ 4.567,99
1997	COMUNE DI VEDELAGO	9831	H72J19000320006	€ 14.186,46
1998	COMUNE DI VEDELAGO	10554	H75B18001460001	€ 49.889,30
1999	COMUNE DI VENEZIA	8993	F71H17000120001	€ 1.127.622,57
2000	COMUNE DI VENEZIA	9192	F75F20000080004	€ 24.015,39
2001	COMUNE DI VENTICANO	10997	H36I18000070009	€ 65.144,91
2002	COMUNE DI VENTOTENE	9830	B66J15003850002	€ 42.291,42
2003	COMUNE DI VEROLANUOVA	9241	J35F22000020004	€ 5.275,12
2004	COMUNE DI VIAGRANDE	6590	J84H20001600005	€ 36.112,26
2005	COMUNE DI VIAGRANDE	6593	J81B21009110002	€ 22.371,55
2006	COMUNE DI VIBO VALENTIA	10568	E48E18000260001	€ 64.527,93
2007	COMUNE DI VIBO VALENTIA	10580	E43H18000160001	€ 58.658,25
2008	COMUNE DI VIBO VALENTIA	10589	E47H22000290001	€ 26.793,30
2009	COMUNE DI VIBONATI	9469	D98G19000120001	€ 33.762,87
2010	COMUNE DI VIBONATI	9477	D98G19000120001	€ 3.394,59
2011	COMUNE DI VIBONATI	9493	D97H14001010006	€ 20.645,38
2012	COMUNE DI VICARI	8957	H54J18000180002	€ 28.710,37
2013	COMUNE DI VICOLI	10962	E17H21010770001	€ 3.449,54
2014	COMUNE DI VICOVARO	10148	J24H20001030001	€ 28.639,55
2015	COMUNE DI VIESTE	7647	G71B21005390004	€ 42.362,06
2016	COMUNE DI VIESTE	7658	G75F21000530002	€ 6.325,92
2017	COMUNE DI VIESTE	7661	G71E17000080001	€ 32.616,93
2018	COMUNE DI VIESTE	7839	G71B21005850002	€ 48.192,36
2019	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	10048	D95I21000010004	€ 34.584,66
2020	COMUNE DI VIGEVANO	9829	I59J22000560001	€ 13.068,17
2021	COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)	8936	E17B20001200001	€ 15.480,49
2022	COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)	8939	E17B20001200001	€ 39.414,53
2023	COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO	8357	C87H20001430001	€ 171.991,93
2024	COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	8023	G34H20000730001	€ 19.343,97

2025	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	10724	I36J20000080002	€ 9.924,86
2026	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	10733	I36J20000080002	€ 4.538,34
2027	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	10736	I36J20000080002	€ 13.768,48
2028	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	10743	I36J20000080002	€ 11.607,53
2029	COMUNE DI VILLAPIANA	10444	B96F18000140002	€ 154.596,27
2030	COMUNE DI VILLAPIANA	10446	B96F18000150002	€ 50.037,42
2031	COMUNE DI VILLAPIANA	10447	B96F18000150002	€ 41.452,73
2032	COMUNE DI VILLAPIANA	10451	B91B18000160004	€ 41.197,97
2033	COMUNE DI VILLAPIANA	10453	B91B18000160004	€ 36.867,27
2034	COMUNE DI VITTORIA	9526	D53B18000790005	€ 313.954,14
2035	COMUNE DI VITULAZIO	10276	J82B18000500002	€ 145.171,41
2036	COMUNE DI VITULAZIO	10294	J81B18000280002	€ 41.072,28
2037	COMUNE DI VIVARO	10974	D49G18000230002	€ 830,48
2038	COMUNE DI VIZZINI	10077	B99E20000280005	€ 40.831,88
2039	COMUNE DI VIZZINI	10843	B97H22001570002	€ 75.464,29
2040	COMUNE DI VIZZINI	10850	B99E20000280005	€ 32.440,57
2041	COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO	6695	D11I19000040001	€ 5.628,41
2042	COMUNE DI VOLTURARA IRPINA	10196	J63J07000160006	€ 249.585,95
2043	COMUNE DI VOLTURARA IRPINA	10933	J61E17000520002	€ 35.576,40
2044	COMUNE DI VOLTURINO	10915	I97H21006760002	€ 7.473,19
2045	COMUNE DI VOLTURINO	10921	I97H19000840002	€ 4.645,12
2046	COMUNE DI VOLTURINO	10931	I96J19000220001	€ 47.979,90
2047	COMUNE DI VOLTURINO	10937	I98H19000020002	€ 48.175,26
2048	COMUNE DI VOLTURINO	10942	I98H19000020002	€ 35.006,71
2049	COMUNE DI ZAGAROLO	9349	C41B21008310002	€ 43.214,06
2050	COMUNE DI ZAGAROLO	10863	C45I18000650002	€ 234.847,09
2051	COMUNE DI ZAMBRONE	10904	H69J18000010001	€ 75.538,81
2052	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	8760	J43H18000290004	€ 15.926,74
2053	COMUNE DI ZOPPÈ DI CADORE	10771	D37H19003510001	€ 131.510,80
2054	COMUNE LAINO BORGO	7354	B81B19000440001	€ 61.354,22
2055	COMUNE LAINO BORGO	7394	B81B19000440001	€ 78.170,28
2056	COMUNE MANZANO	10311	F97B20001760001	€ 36.366,13
2057	COMUNE MOLITERNO	9786	E87H22001930001	€ 1.675,49
2058	COMUNE MOLITERNO	9915	E89H19000460004	€ 2.204,33
2059	COMUNE MOLITERNO	9921	E86D19000020006	€ 6.499,86
2060	COMUNE MOLITERNO	10673	E89J14000160002	€ 4.235,95
2061	COMUNE MONEGLIA	9194	H63H18000260002	€ 13.897,45
2062	COMUNE MONFORTE SAN GIORGIO	8749	I19J15002620002	€ 49.346,06
2063	COMUNE MONTELEONE DI PUGLIA	9922	G64J20000000001	€ 7.106,61
2064	COMUNE MONTELEONE DI PUGLIA	9942	G65F21000040002	€ 82.408,22
2065	COMUNE PECETTO TORINESE	6983	H22C20000340004	€ 108.878,25
2066	COMUNE PORTOMAGGIORE	9458	D91E16000310004	€ 26.893,48
2067	COMUNE ROSETO CAPO SPULICO	8298	H73D20001400001	€ 15.121,38
2068	COMUNE ROSETO CAPO SPULICO	8299	H73D20001400001	€ 22.093,64
2069	COMUNE SAN DONATO DI LECCE	10049	F65B15000000001	€ 35.113,88

2070	COMUNE SAN MARTINO D'AGRI	8844	G85F22000540001	€ 17.345,67
2071	COMUNE SANTA DOMENICA VITTORIA	9470	I32H04000020005	€ 20.375,90
2072	COMUNE SANTA DOMENICA VITTORIA	9519	I32H04000020005	€ 30.285,70
2073	COMUNE SANTA SOFIA D'EPIRO	6778	B65J19000400001	€ 141.180,01
2074	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	8690	B14H16000830002	€ 54.102,45
2075	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	9282	B19J21000060002	€ 16.912,14
2076	COMUNE STELLA CILENTO	9055	H62F17000050002	€ 8.701,37
2077	COMUNE TEGGIANO	8511	D87H18000400008	€ 27.317,81
2078	COMUNE TOLENTINO	8696	F23I18000140001	€ 58.620,08
2079	COMUNE TOLENTINO	10652	F21B20000550004	€ 10.123,46
2080	COMUNE VERGATO	10064	C27H20000860001	€ 42.148,81
2081	COMUNEDIACCADIA	10464	B27H18005450006	€ 6.250,33
2082	COMUNEDICOLLEDARA	9247	C85I15000000001	€ 24.437,12
2083	COMUNEDIMEDUNADILIVENZA	9912	I47H19001080005	€ 84.110,84
2084	COMUNEDIMOLADIBARI	9337	E46G20000200002	€ 14.130,22
2085	COMUNEDIMOLADIBARI	9378	E41D11000160001	€ 76.468,57
2086	COMUNEDIMOLADIBARI	9394	E41D11000160001	€ 55.481,43
2087	COMUNEDIMOLADIBARI	9411	E41D11000160001	€ 136.850,51
2088	COMUNEDIMOLADIBARI	9433	E41D11000160001	€ 27.747,34
2089	COMUNEDIMOLADIBARI	9443	E41D11000160001	€ 3.787,82
2090	COMUNEDIMOLADIBARI	9448	E41D11000160001	€ 11.925,79
2091	COMUNEDIMONGIUFFIMELIA	9841	J24H15001800008	€ 19.803,84
2092	COMUNEDIMONGIUFFIMELIA	9932	J24H15001800008	€ 22.513,76
2093	COMUNEDIMONGIUFFIMELIA	9979	J25E18000190008	€ 39.582,76
2094	COMUNEDIRAVANUSA	8707	F76J17000400005	€ 579.958,25
2095	COMUNEDIRAVANUSA	9762	F75F17000060002	€ 29.972,57
2096	COMUNEDIRAVANUSA	9763	F71B19000750005	€ 104.664,00
2097	COMUNEDIRAVANUSA	9764	F73C17000370002	€ 89.925,96
2098	COMUNEDIRAVANUSA	9853	F77H21004410002	€ 34.266,10
2099	COMUNEOLIVETOCITRA	8169	D81B15000950009	€ 33.850,23
2100	COMUNESANTAMARINA	6992	D74D19000030002	€ 48.225,27
2101	COMUNITA' DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE	9165	J33I20000010007	€ 12.492,18
2102	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	10902	C71C22000270007	€ 65.040,19
2103	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	10907	C71C22000280007	€ 79.368,39
2104	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	10910	C76B22000000007	€ 130.766,86
2105	COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE	10866	C81D19000000002	€ 194,89
2106	COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	10840	E41B21003200005	€ 12.884,82
2107	COMUNITÀCOMPRESORIALEVALLEPUSTERIA	8407	F67H21009580003	€ 103.461,69
2108	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	6768	D81E14000110002	€ 52.650,00
2109	CONSORZIO BOSCHI CARNICI	6941	J37H21000260001	€ 8.505,78
2110	CONSORZIO BOSCHI CARNICI	7008	J37H21000330001	€ 28.281,67
2111	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	10723	G39B19000040006	€ 1.176.426,11
2112	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	9525	I34H17000720002	€ 131.180,57
2113	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	8395	B63E17000190001	€ 496.025,81

2114	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	8471	E55G04000010002	€ 85.177,35
2115	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	8879	J87B17000430001	€ 318.466,24
2116	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO	6618	F76J17000090001	€ 477.700,91
2117	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	8660	G37B17000480006	€ 113.150,69
2118	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	9867	G67B17000110006	€ 28.995,40
2119	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	8140	I35E17000040001	€ 118.112,27
2120	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	8144	I35E17000040001	€ 305.509,07
2121	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	10789	E87B15000490009	€ 358.199,45
2122	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	8377	G11E17000070005	€ 252.944,87
2123	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	8385	G83H17000040005	€ 21.745,28
2124	CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE	9561	D27B15000000006	€ 392.498,21
2125	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO	8604	J77B17000170006	€ 382.131,13
2126	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	9601	J79E19000940005	€ 16.969,45
2127	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	8110	H75E17000050007	€ 528.290,03
2128	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	8114	H57H20003250001	€ 41.284,95
2129	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	10292	H77H20004950001	€ 15.264,08
2130	CONSORZIO DI BONIFICA VAL VENOSTA	10707	F35E18000080001	€ 37.977,73
2131	CONSORZIO DI BONIFICA VAL VENOSTA	10932	F78E21000010001	€ 53.162,80
2132	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	8868	C89B16000010001	€ 52.272,95
2133	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	8809	G23D15006470001	€ 5.989,22
2134	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	10703	G17H03000130001	€ 87.950,29
2135	CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO	10233	D47H17001540006	€ 182.316,13
2136	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA	6659	B31B21007070002	€ 80.814,78
2137	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA	9919	E53G18000010008	€ 99.007,30
2138	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	9145		€ 5.495,28
2139	CONSORZIOASITARANTO	6577	H27119000630006	€ 8.000,00
2140	CONSORZIODELLABONIFICAPARMENSE	6686	G24H17000340006	€ 463.942,34
2141	COUTENZA CANALI CAVOUR	9183	J91H13000160002	€ 19.024,59
2142	CRAA	10745	B24I19001230008	€ 34.266,90
2143	DIFESA SERVIZI SPA	6656	E68B16000060008	€ 69.362,61
2144	DIR. INFR. R.L. SOGGETTO DELEGATO OCDPC 388 2016 SISMA 2016	9902	J61B19000120001	€ 333.129,18
2145	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	8770	D67H21003470001	€ 25.972,73
2146	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	8774	D59G19000390001	€ 98.342,99
2147	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	8778	D67H21003450001	€ 77.210,82

2148	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	8783	D57H21004600001	€ 22.507,06
2149	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	9374	D87H21008100001	€ 21.755,29
2150	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	9383	D54H18000200001	€ 46.384,82
2151	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	10711	D57H21005170001	€ 63.614,65
2152	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	10884	D47H21004000001	€ 33.089,11
2153	DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	9537	B31J20000340007	€ 60.632,39
2154	EAV SRL	8750	J61C06000050009	€ 3.266,96
2155	EAV SRL	8753	J61C06000050009	€ 6.587,49
2156	EAV SRL	8757	J61C06000050009	€ 871.091,07
2157	EAV SRL	8764	F81C90000000001	€ 20.629,08
2158	EAV SRL	8767	F81C90000000001	€ 88.683,00
2159	EAV SRL	8772	F69B17000060001	€ 62.724,16
2160	EAV SRL	9623	F81C90000000001	€ 11.265,14
2161	EAV SRL	9624	F81C90000000001	€ 60.931,25
2162	EAV SRL	9630	F81C90000000001	€ 105.168,29
2163	EAV SRL	9632	F81C90000000001	€ 190.748,38
2164	EAV SRL	9636	F21C91000000001	€ 113.572,57
2165	EAV SRL	9638	F61C07000010009	€ 722.173,57
2166	EAV SRL	9641	F61C07000010009	€ 163.334,65
2167	EAV SRL	10014	F61C07000010009	€ 30.713,13
2168	EAV SRL	10021	F81H03000050019	€ 209.790,63
2169	EAV SRL	10029	F64H16001520001	€ 47.927,82
2170	EAV SRL	10052		€ 52.575,91
2171	EAV SRL	10057		€ 95.477,13
2172	EAV SRL	10066	F16J16001090003	€ 153.167,62
2173	EAV SRL	10358	F87117000020002	€ 61.535,35
2174	EAV SRL	10530	F87117000020002	€ 48.341,42
2175	EAV SRL	10546	F87117000020002	€ 142.685,60
2176	ECO.LAN. S.P.A.	6906	J42F15000150006	€ 589.240,75
2177	E-DISTRIBUZIONE SPA	7331		€ 88,14
2178	E-DISTRIBUZIONE SPA	7372		€ 2.374,61
2179	E-DISTRIBUZIONE SPA	7379		€ 207,55
2180	E-DISTRIBUZIONE SPA	7386		€ 6,47
2181	E-DISTRIBUZIONE SPA	7396		€ 1.530,30
2182	E-DISTRIBUZIONE SPA	7419		€ 1.873,49
2183	E-DISTRIBUZIONE SPA	7426		€ 47.675,48
2184	E-DISTRIBUZIONE SPA	7430		€ 170.801,06
2185	E-DISTRIBUZIONE SPA	7434		€ 17.926,34
2186	E-DISTRIBUZIONE SPA	7439		€ 3.408,40
2187	E-DISTRIBUZIONE SPA	7441		€ 57.463,56
2188	E-DISTRIBUZIONE SPA	7443		€ 3.192,60

2189	E-DISTRIBUZIONE SPA	7444		€ 3.026,50
2190	E-DISTRIBUZIONE SPA	7446		€ 52.456,12
2191	E-DISTRIBUZIONE SPA	7447		€ 568,08
2192	E-DISTRIBUZIONE SPA	7451		€ 552,14
2193	E-DISTRIBUZIONE SPA	7452		€ 263,64
2194	E-DISTRIBUZIONE SPA	7454		€ 26.276,09
2195	E-DISTRIBUZIONE SPA	7457	F41B21000550007	€ 173.307,19
2196	E-DISTRIBUZIONE SPA	7458		€ 167.631,11
2197	E-DISTRIBUZIONE SPA	7460		€ 165.154,58
2198	E-DISTRIBUZIONE SPA	7461		€ 262,50
2199	E-DISTRIBUZIONE SPA	7462		€ 22.631,65
2200	E-DISTRIBUZIONE SPA	7463		€ 20.048,99
2201	E-DISTRIBUZIONE SPA	7464		€ 1.657,38
2202	E-DISTRIBUZIONE SPA	7467		€ 20.546,83
2203	E-DISTRIBUZIONE SPA	7468		€ 147.240,71
2204	E-DISTRIBUZIONE SPA	7471		€ 90.220,01
2205	E-DISTRIBUZIONE SPA	7474		€ 146.687,98
2206	E-DISTRIBUZIONE SPA	7478		€ 14.241,96
2207	E-DISTRIBUZIONE SPA	7479		€ 1.034,86
2208	E-DISTRIBUZIONE SPA	7483		€ 2.310,26
2209	E-DISTRIBUZIONE SPA	7484		€ 46.559,46
2210	E-DISTRIBUZIONE SPA	7490		€ 775,62
2211	E-DISTRIBUZIONE SPA	7494		€ 1.525,43
2212	E-DISTRIBUZIONE SPA	7496		€ 65.460,44
2213	E-DISTRIBUZIONE SPA	7499		€ 1.975.000,73
2214	E-DISTRIBUZIONE SPA	7504		€ 1.944,29
2215	E-DISTRIBUZIONE SPA	7505		€ 46.551,76
2216	E-DISTRIBUZIONE SPA	7506	F11B21000060007	€ 129.557,00
2217	E-DISTRIBUZIONE SPA	7507		€ 39.800,37
2218	E-DISTRIBUZIONE SPA	7508		€ 948,04
2219	E-DISTRIBUZIONE SPA	7509		€ 73.779,93
2220	E-DISTRIBUZIONE SPA	7511		€ 34.905,07
2221	E-DISTRIBUZIONE SPA	7512		€ 2.022.143,84
2222	E-DISTRIBUZIONE SPA	7516		€ 3.637,69
2223	E-DISTRIBUZIONE SPA	7519		€ 10.959,14
2224	E-DISTRIBUZIONE SPA	7520		€ 1.603.452,56
2225	E-DISTRIBUZIONE SPA	7522		€ 1.353.762,85
2226	E-DISTRIBUZIONE SPA	7526		€ 10.601,71
2227	E-DISTRIBUZIONE SPA	7527		€ 953,45
2228	E-DISTRIBUZIONE SPA	7530		€ 21.887,65
2229	E-DISTRIBUZIONE SPA	7534		€ 1.605.678,26
2230	E-DISTRIBUZIONE SPA	7535		€ 690,31
2231	E-DISTRIBUZIONE SPA	7536		€ 34.340,18
2232	E-DISTRIBUZIONE SPA	7538		€ 5.508,94
2233	E-DISTRIBUZIONE SPA	7540		€ 29.574,59

2234	E-DISTRIBUZIONE SPA	7543		€ 332.698,30
2235	E-DISTRIBUZIONE SPA	7544		€ 42.794,26
2236	E-DISTRIBUZIONE SPA	7545		€ 1.157,03
2237	E-DISTRIBUZIONE SPA	7546		€ 9.649,87
2238	E-DISTRIBUZIONE SPA	7547		€ 1.595.916,70
2239	E-DISTRIBUZIONE SPA	7550		€ 211,16
2240	E-DISTRIBUZIONE SPA	7551		€ 1.184.489,65
2241	E-DISTRIBUZIONE SPA	7555		€ 9.296,25
2242	E-DISTRIBUZIONE SPA	7556		€ 1.014,93
2243	E-DISTRIBUZIONE SPA	7557		€ 350.343,63
2244	E-DISTRIBUZIONE SPA	7558		€ 39.099,73
2245	E-DISTRIBUZIONE SPA	7560		€ 1.214.985,46
2246	E-DISTRIBUZIONE SPA	7561		€ 673,72
2247	E-DISTRIBUZIONE SPA	7563		€ 284,92
2248	E-DISTRIBUZIONE SPA	7564		€ 590,30
2249	E-DISTRIBUZIONE SPA	7565		€ 8.879,26
2250	E-DISTRIBUZIONE SPA	7568		€ 1.098.247,79
2251	E-DISTRIBUZIONE SPA	7572		€ 53.588,50
2252	E-DISTRIBUZIONE SPA	7573		€ 66,32
2253	E-DISTRIBUZIONE SPA	7574		€ 31.718,90
2254	E-DISTRIBUZIONE SPA	7576		€ 1.101.552,22
2255	E-DISTRIBUZIONE SPA	7577	F31B21005670007	€ 22.541,94
2256	E-DISTRIBUZIONE SPA	7582		€ 1.112.541,95
2257	E-DISTRIBUZIONE SPA	7583		€ 48.632,08
2258	E-DISTRIBUZIONE SPA	7584		€ 983.539,46
2259	E-DISTRIBUZIONE SPA	7585		€ 488,34
2260	E-DISTRIBUZIONE SPA	7586		€ 1.861,94
2261	E-DISTRIBUZIONE SPA	7587		€ 226.191,75
2262	E-DISTRIBUZIONE SPA	7588		€ 99.757,11
2263	E-DISTRIBUZIONE SPA	7590		€ 572.712,17
2264	E-DISTRIBUZIONE SPA	7591		€ 524,06
2265	E-DISTRIBUZIONE SPA	7592		€ 874.967,46
2266	E-DISTRIBUZIONE SPA	7595		€ 233.853,98
2267	E-DISTRIBUZIONE SPA	7596		€ 96.904,82
2268	E-DISTRIBUZIONE SPA	7597		€ 6,96
2269	E-DISTRIBUZIONE SPA	7599		€ 951.371,22
2270	E-DISTRIBUZIONE SPA	7600		€ 1.612,86
2271	E-DISTRIBUZIONE SPA	7602		€ 4.301,58
2272	E-DISTRIBUZIONE SPA	7604		€ 26,96
2273	E-DISTRIBUZIONE SPA	7608		€ 833.859,14
2274	E-DISTRIBUZIONE SPA	7612		€ 6.388,34
2275	E-DISTRIBUZIONE SPA	7613		€ 350,60
2276	E-DISTRIBUZIONE SPA	7614		€ 889.287,19
2277	E-DISTRIBUZIONE SPA	7615		€ 743.569,69
2278	E-DISTRIBUZIONE SPA	7617		€ 22.287,88

2279	E-DISTRIBUZIONE SPA	7620		€ 16.643,05
2280	E-DISTRIBUZIONE SPA	7621		€ 9.622,88
2281	E-DISTRIBUZIONE SPA	7622	F41B21000560007	€ 54.757,26
2282	E-DISTRIBUZIONE SPA	7624		€ 8.300,85
2283	E-DISTRIBUZIONE SPA	7625		€ 22.103,51
2284	E-DISTRIBUZIONE SPA	7626		€ 7.413,41
2285	E-DISTRIBUZIONE SPA	7627		€ 35.056,42
2286	E-DISTRIBUZIONE SPA	7630		€ 612.620,96
2287	E-DISTRIBUZIONE SPA	7631		€ 1.177,14
2288	E-DISTRIBUZIONE SPA	7632		€ 6.592,96
2289	E-DISTRIBUZIONE SPA	7633		€ 7.557,55
2290	E-DISTRIBUZIONE SPA	7634		€ 11.241,39
2291	E-DISTRIBUZIONE SPA	7636		€ 32.757,47
2292	E-DISTRIBUZIONE SPA	7638		€ 4.396,21
2293	E-DISTRIBUZIONE SPA	7639		€ 14.196,83
2294	E-DISTRIBUZIONE SPA	7640		€ 17.933,90
2295	E-DISTRIBUZIONE SPA	7642		€ 262.467,80
2296	E-DISTRIBUZIONE SPA	7645		€ 6.088,66
2297	E-DISTRIBUZIONE SPA	7646		€ 3.900,37
2298	E-DISTRIBUZIONE SPA	7649		€ 1.138,92
2299	E-DISTRIBUZIONE SPA	7650		€ 6.304,49
2300	E-DISTRIBUZIONE SPA	7653		€ 3.784,66
2301	E-DISTRIBUZIONE SPA	7656		€ 7.561,16
2302	E-DISTRIBUZIONE SPA	7659		€ 1.922,20
2303	E-DISTRIBUZIONE SPA	7660		€ 350,85
2304	E-DISTRIBUZIONE SPA	7663		€ 888,71
2305	E-DISTRIBUZIONE SPA	7668		€ 23.786,36
2306	E-DISTRIBUZIONE SPA	7669		€ 374,19
2307	E-DISTRIBUZIONE SPA	7670		€ 333.148,66
2308	E-DISTRIBUZIONE SPA	7671		€ 16.111,49
2309	E-DISTRIBUZIONE SPA	7673		€ 15.991,83
2310	E-DISTRIBUZIONE SPA	7674		€ 1.053,69
2311	E-DISTRIBUZIONE SPA	7675		€ 18.324,77
2312	E-DISTRIBUZIONE SPA	7676		€ 437.691,72
2313	E-DISTRIBUZIONE SPA	7682		€ 15.032,61
2314	E-DISTRIBUZIONE SPA	7683		€ 28.850,93
2315	E-DISTRIBUZIONE SPA	7686		€ 4.430,75
2316	E-DISTRIBUZIONE SPA	7687		€ 5.970,85
2317	E-DISTRIBUZIONE SPA	7688		€ 12.205,44
2318	E-DISTRIBUZIONE SPA	7690		€ 481.002,01
2319	E-DISTRIBUZIONE SPA	7691		€ 14.049,04
2320	E-DISTRIBUZIONE SPA	7692		€ 122.283,70
2321	E-DISTRIBUZIONE SPA	7693		€ 14.436,05
2322	E-DISTRIBUZIONE SPA	7694		€ 105.369,79
2323	E-DISTRIBUZIONE SPA	7696	F84H20000490006	€ 43.440,30

2324	E-DISTRIBUZIONE SPA	7697		€ 3.512,14
2325	E-DISTRIBUZIONE SPA	7698		€ 11.446,90
2326	E-DISTRIBUZIONE SPA	7701		€ 113.547,25
2327	E-DISTRIBUZIONE SPA	7702		€ 16.605,79
2328	E-DISTRIBUZIONE SPA	7703		€ 435,93
2329	E-DISTRIBUZIONE SPA	7704		€ 268,82
2330	E-DISTRIBUZIONE SPA	7706		€ 244,65
2331	E-DISTRIBUZIONE SPA	7707		€ 104.796,58
2332	E-DISTRIBUZIONE SPA	7709		€ 423,24
2333	E-DISTRIBUZIONE SPA	7710		€ 15.664,74
2334	E-DISTRIBUZIONE SPA	7712		€ 191,86
2335	E-DISTRIBUZIONE SPA	7713		€ 9.506,32
2336	E-DISTRIBUZIONE SPA	7714		€ 2.906,60
2337	E-DISTRIBUZIONE SPA	7716	F31B21000520007	€ 24.954,65
2338	E-DISTRIBUZIONE SPA	7717		€ 1.463,61
2339	E-DISTRIBUZIONE SPA	7718		€ 5.930,89
2340	E-DISTRIBUZIONE SPA	7720		€ 9.168,05
2341	E-DISTRIBUZIONE SPA	7722		€ 1.255,76
2342	E-DISTRIBUZIONE SPA	7723		€ 11.647,99
2343	E-DISTRIBUZIONE SPA	7724		€ 374.905,31
2344	E-DISTRIBUZIONE SPA	7725		€ 857,48
2345	E-DISTRIBUZIONE SPA	7726		€ 3.028,90
2346	E-DISTRIBUZIONE SPA	7728		€ 4.622,17
2347	E-DISTRIBUZIONE SPA	7729		€ 435.950,67
2348	E-DISTRIBUZIONE SPA	7730		€ 3.624,06
2349	E-DISTRIBUZIONE SPA	7731		€ 462,10
2350	E-DISTRIBUZIONE SPA	7732		€ 9.787,39
2351	E-DISTRIBUZIONE SPA	7734		€ 16.953,68
2352	E-DISTRIBUZIONE SPA	7737		€ 17.785,46
2353	E-DISTRIBUZIONE SPA	7739		€ 9.090,24
2354	E-DISTRIBUZIONE SPA	7740		€ 8.374,61
2355	E-DISTRIBUZIONE SPA	7741		€ 80.429,74
2356	E-DISTRIBUZIONE SPA	7742		€ 1.847,47
2357	E-DISTRIBUZIONE SPA	7747		€ 17.339,83
2358	E-DISTRIBUZIONE SPA	7749		€ 131,47
2359	E-DISTRIBUZIONE SPA	7753		€ 8.210,20
2360	E-DISTRIBUZIONE SPA	7754		€ 140,18
2361	E-DISTRIBUZIONE SPA	7755		€ 771.609,80
2362	E-DISTRIBUZIONE SPA	7756		€ 8.081,58
2363	E-DISTRIBUZIONE SPA	7758		€ 16.697,79
2364	E-DISTRIBUZIONE SPA	7759		€ 6.987,63
2365	E-DISTRIBUZIONE SPA	7761		€ 10.315,87
2366	E-DISTRIBUZIONE SPA	7762		€ 129.501,32
2367	E-DISTRIBUZIONE SPA	7763		€ 171,35
2368	E-DISTRIBUZIONE SPA	7764		€ 14.024,30

2369	E-DISTRIBUZIONE SPA	7766		€ 272,84
2370	E-DISTRIBUZIONE SPA	7769		€ 26,18
2371	E-DISTRIBUZIONE SPA	7770		€ 2.620,59
2372	E-DISTRIBUZIONE SPA	7772		€ 13.371,93
2373	E-DISTRIBUZIONE SPA	7773		€ 64.854,86
2374	E-DISTRIBUZIONE SPA	7774		€ 1.568,66
2375	E-DISTRIBUZIONE SPA	7775		€ 4.861,98
2376	E-DISTRIBUZIONE SPA	7777		€ 173,52
2377	E-DISTRIBUZIONE SPA	7779		€ 309,52
2378	E-DISTRIBUZIONE SPA	7780		€ 64.504,45
2379	E-DISTRIBUZIONE SPA	7781		€ 15.572,17
2380	E-DISTRIBUZIONE SPA	7785		€ 119.378,17
2381	E-DISTRIBUZIONE SPA	7787		€ 8.110,46
2382	E-DISTRIBUZIONE SPA	7789		€ 17.545,19
2383	E-DISTRIBUZIONE SPA	7790		€ 945,87
2384	E-DISTRIBUZIONE SPA	7792		€ 112.873,74
2385	E-DISTRIBUZIONE SPA	7793		€ 1.987,09
2386	E-DISTRIBUZIONE SPA	7795		€ 357,18
2387	E-DISTRIBUZIONE SPA	7796		€ 14.497,98
2388	E-DISTRIBUZIONE SPA	7797		€ 1.717,88
2389	E-DISTRIBUZIONE SPA	7799		€ 575,96
2390	E-DISTRIBUZIONE SPA	7800		€ 12.555,54
2391	E-DISTRIBUZIONE SPA	7801		€ 117.301,39
2392	E-DISTRIBUZIONE SPA	7802		€ 1.792,78
2393	E-DISTRIBUZIONE SPA	7805		€ 906,61
2394	E-DISTRIBUZIONE SPA	7806		€ 119,46
2395	E-DISTRIBUZIONE SPA	7807		€ 1.604,85
2396	E-DISTRIBUZIONE SPA	7808		€ 2.694,51
2397	E-DISTRIBUZIONE SPA	7810		€ 57.275,02
2398	E-DISTRIBUZIONE SPA	7812		€ 2.198,50
2399	E-DISTRIBUZIONE SPA	7813		€ 432,23
2400	E-DISTRIBUZIONE SPA	7816		€ 2.732,69
2401	E-DISTRIBUZIONE SPA	7817		€ 768,39
2402	E-DISTRIBUZIONE SPA	7818		€ 3.657,29
2403	E-DISTRIBUZIONE SPA	7819		€ 2.189,22
2404	E-DISTRIBUZIONE SPA	7820		€ 108,78
2405	E-DISTRIBUZIONE SPA	7822		€ 1.563,68
2406	E-DISTRIBUZIONE SPA	7823		€ 7.722,58
2407	E-DISTRIBUZIONE SPA	7824		€ 11.653,71
2408	E-DISTRIBUZIONE SPA	7827		€ 11.339,86
2409	E-DISTRIBUZIONE SPA	7828		€ 723,06
2410	E-DISTRIBUZIONE SPA	7829		€ 2.559,53
2411	E-DISTRIBUZIONE SPA	7830		€ 54.226,34
2412	E-DISTRIBUZIONE SPA	7833		€ 1.117,73
2413	E-DISTRIBUZIONE SPA	7835		€ 96.512,70

2414	E-DISTRIBUZIONE SPA	7836		€ 3.964,37
2415	E-DISTRIBUZIONE SPA	7837		€ 4.641,68
2416	E-DISTRIBUZIONE SPA	7838		€ 171.201,41
2417	E-DISTRIBUZIONE SPA	7841		€ 95.279,71
2418	E-DISTRIBUZIONE SPA	7842		€ 4.781,64
2419	E-DISTRIBUZIONE SPA	7843		€ 11.820,17
2420	E-DISTRIBUZIONE SPA	7844		€ 49.769,47
2421	E-DISTRIBUZIONE SPA	7845		€ 2.343,95
2422	E-DISTRIBUZIONE SPA	7846		€ 91.182,47
2423	E-DISTRIBUZIONE SPA	7847		€ 12.504,18
2424	E-DISTRIBUZIONE SPA	7849		€ 83.753,87
2425	E-DISTRIBUZIONE SPA	7850		€ 48,90
2426	E-DISTRIBUZIONE SPA	7852		€ 2.285,21
2427	E-DISTRIBUZIONE SPA	7853		€ 1.648,52
2428	E-DISTRIBUZIONE SPA	7854		€ 623,46
2429	E-DISTRIBUZIONE SPA	7855		€ 9.133,19
2430	E-DISTRIBUZIONE SPA	7856		€ 1.764,48
2431	E-DISTRIBUZIONE SPA	7857		€ 200.570,64
2432	E-DISTRIBUZIONE SPA	7858		€ 112,00
2433	E-DISTRIBUZIONE SPA	7862		€ 158.230,75
2434	E-DISTRIBUZIONE SPA	7864		€ 186.536,57
2435	E-DISTRIBUZIONE SPA	7865		€ 2.705,58
2436	E-DISTRIBUZIONE SPA	7866		€ 79.228,30
2437	E-DISTRIBUZIONE SPA	7868		€ 705,28
2438	E-DISTRIBUZIONE SPA	7869		€ 106,40
2439	E-DISTRIBUZIONE SPA	7870		€ 172.516,28
2440	E-DISTRIBUZIONE SPA	7871		€ 2.346,22
2441	E-DISTRIBUZIONE SPA	7873		€ 619,34
2442	E-DISTRIBUZIONE SPA	7874		€ 172.349,94
2443	E-DISTRIBUZIONE SPA	7875		€ 1.256,00
2444	E-DISTRIBUZIONE SPA	7877		€ 201.160,27
2445	E-DISTRIBUZIONE SPA	7878		€ 24,30
2446	E-DISTRIBUZIONE SPA	7880		€ 630,61
2447	E-DISTRIBUZIONE SPA	7881		€ 475.330,91
2448	E-DISTRIBUZIONE SPA	7883		€ 163,98
2449	E-DISTRIBUZIONE SPA	7887		€ 1.599,01
2450	E-DISTRIBUZIONE SPA	7888		€ 54,21
2451	E-DISTRIBUZIONE SPA	7889		€ 240,34
2452	E-DISTRIBUZIONE SPA	7890		€ 148.317,71
2453	E-DISTRIBUZIONE SPA	7893		€ 543,88
2454	E-DISTRIBUZIONE SPA	7894		€ 224,50
2455	E-DISTRIBUZIONE SPA	7895		€ 806,88
2456	E-DISTRIBUZIONE SPA	7897		€ 301,04
2457	E-DISTRIBUZIONE SPA	7898		€ 63.351,34
2458	E-DISTRIBUZIONE SPA	7900		€ 469,74

2459	E-DISTRIBUZIONE SPA	7903		€ 65.486,21
2460	E-DISTRIBUZIONE SPA	7904		€ 281,99
2461	E-DISTRIBUZIONE SPA	7905		€ 132.002,58
2462	E-DISTRIBUZIONE SPA	7906		€ 132,33
2463	E-DISTRIBUZIONE SPA	7907		€ 33.613,66
2464	E-DISTRIBUZIONE SPA	7908		€ 313,70
2465	E-DISTRIBUZIONE SPA	7909		€ 181,61
2466	E-DISTRIBUZIONE SPA	7910		€ 72.025,27
2467	E-DISTRIBUZIONE SPA	7911		€ 55,72
2468	E-DISTRIBUZIONE SPA	7912		€ 1.807,01
2469	E-DISTRIBUZIONE SPA	7913		€ 200,49
2470	E-DISTRIBUZIONE SPA	7914		€ 1.304,54
2471	E-DISTRIBUZIONE SPA	7916		€ 52,75
2472	E-DISTRIBUZIONE SPA	7918		€ 6.366,42
2473	E-DISTRIBUZIONE SPA	7919		€ 59.000,99
2474	E-DISTRIBUZIONE SPA	7921		€ 96.734,48
2475	E-DISTRIBUZIONE SPA	7922		€ 70.379,55
2476	E-DISTRIBUZIONE SPA	7923		€ 369.404,65
2477	E-DISTRIBUZIONE SPA	7924		€ 1.989,26
2478	E-DISTRIBUZIONE SPA	7925		€ 134.911,41
2479	E-DISTRIBUZIONE SPA	7926		€ 55.941,26
2480	E-DISTRIBUZIONE SPA	7928		€ 54.864,43
2481	E-DISTRIBUZIONE SPA	7930		€ 117.842,61
2482	E-DISTRIBUZIONE SPA	7931		€ 15.961,29
2483	E-DISTRIBUZIONE SPA	7932		€ 121.019,02
2484	E-DISTRIBUZIONE SPA	7933		€ 1.398.465,45
2485	E-DISTRIBUZIONE SPA	7935		€ 39.882,06
2486	E-DISTRIBUZIONE SPA	7936		€ 12.920,40
2487	E-DISTRIBUZIONE SPA	7937		€ 96.626,51
2488	E-DISTRIBUZIONE SPA	7938		€ 45.485,35
2489	E-DISTRIBUZIONE SPA	7939	F51B21002010007	€ 141.180,15
2490	E-DISTRIBUZIONE SPA	7940		€ 126.243,59
2491	E-DISTRIBUZIONE SPA	7941		€ 32.103,81
2492	E-DISTRIBUZIONE SPA	7942		€ 68.651,60
2493	E-DISTRIBUZIONE SPA	7943	F41B21000570007	€ 313.568,85
2494	E-DISTRIBUZIONE SPA	7944		€ 15.604,07
2495	E-DISTRIBUZIONE SPA	7945		€ 49.455,19
2496	E-DISTRIBUZIONE SPA	7947		€ 18.894,83
2497	E-DISTRIBUZIONE SPA	7949		€ 3,60
2498	E-DISTRIBUZIONE SPA	7951		€ 807,88
2499	E-DISTRIBUZIONE SPA	7952		€ 532,01
2500	E-DISTRIBUZIONE SPA	7954		€ 17,20
2501	E-DISTRIBUZIONE SPA	7956		€ 824,00
2502	E-DISTRIBUZIONE SPA	7957		€ 4.264.898,45
2503	E-DISTRIBUZIONE SPA	7958		€ 1.107,24

2504	E-DISTRIBUZIONE SPA	7959		€ 203,96
2505	E-DISTRIBUZIONE SPA	7960		€ 939,56
2506	E-DISTRIBUZIONE SPA	7961		€ 1.320,06
2507	E-DISTRIBUZIONE SPA	7962		€ 884,57
2508	E-DISTRIBUZIONE SPA	7963		€ 930,43
2509	E-DISTRIBUZIONE SPA	7964		€ 9,06
2510	E-DISTRIBUZIONE SPA	7965		€ 1.256,29
2511	E-DISTRIBUZIONE SPA	7966		€ 767,56
2512	E-DISTRIBUZIONE SPA	7967		€ 1.373,54
2513	E-DISTRIBUZIONE SPA	7969		€ 2.956.571,91
2514	E-DISTRIBUZIONE SPA	7970		€ 2.770.305,67
2515	E-DISTRIBUZIONE SPA	7971		€ 3.997.502,78
2516	E-DISTRIBUZIONE SPA	7973		€ 540,52
2517	E-DISTRIBUZIONE SPA	7975		€ 2.317.939,09
2518	E-DISTRIBUZIONE SPA	7977		€ 156.565,71
2519	E-DISTRIBUZIONE SPA	7978		€ 283.726,40
2520	E-DISTRIBUZIONE SPA	7980		€ 224.132,45
2521	E-DISTRIBUZIONE SPA	7984		€ 592.372,56
2522	E-DISTRIBUZIONE SPA	7985		€ 43,87
2523	E-DISTRIBUZIONE SPA	7986		€ 68.818,14
2524	E-DISTRIBUZIONE SPA	7987		€ 1.731.914,04
2525	E-DISTRIBUZIONE SPA	7988		€ 2.742.804,52
2526	E-DISTRIBUZIONE SPA	7990		€ 27,53
2527	E-DISTRIBUZIONE SPA	7992		€ 63.320,75
2528	E-DISTRIBUZIONE SPA	7993		€ 35.620,68
2529	E-DISTRIBUZIONE SPA	7994		€ 5.595,02
2530	E-DISTRIBUZIONE SPA	7996		€ 222,82
2531	E-DISTRIBUZIONE SPA	7998		€ 88.102,26
2532	E-DISTRIBUZIONE SPA	7999		€ 362,08
2533	E-DISTRIBUZIONE SPA	8000		€ 69.489,90
2534	E-DISTRIBUZIONE SPA	8002		€ 650.812,76
2535	E-DISTRIBUZIONE SPA	8003		€ 809,30
2536	E-DISTRIBUZIONE SPA	8004		€ 2.315.950,79
2537	E-DISTRIBUZIONE SPA	8005		€ 47.232,13
2538	E-DISTRIBUZIONE SPA	8006		€ 165,02
2539	E-DISTRIBUZIONE SPA	8007		€ 98.758,43
2540	E-DISTRIBUZIONE SPA	8008		€ 42.727,98
2541	E-DISTRIBUZIONE SPA	8009		€ 28.162,25
2542	E-DISTRIBUZIONE SPA	8010		€ 67.040,19
2543	E-DISTRIBUZIONE SPA	8011		€ 45.527,59
2544	E-DISTRIBUZIONE SPA	8012		€ 45.006,03
2545	E-DISTRIBUZIONE SPA	8015	F81B21000620007	€ 112.155,77
2546	E-DISTRIBUZIONE SPA	8017	F11B21007110007	€ 108.946,40
2547	E-DISTRIBUZIONE SPA	8019		€ 670,59
2548	E-DISTRIBUZIONE SPA	8021		€ 23.365,77

2549	E-DISTRIBUZIONE SPA	8022		€ 35.720,44
2550	E-DISTRIBUZIONE SPA	8024		€ 85.339,08
2551	E-DISTRIBUZIONE SPA	8027		€ 32.354,80
2552	E-DISTRIBUZIONE SPA	8028		€ 68.644,67
2553	E-DISTRIBUZIONE SPA	8030		€ 34.030,56
2554	E-DISTRIBUZIONE SPA	8031		€ 90.697,90
2555	E-DISTRIBUZIONE SPA	8035		€ 708,91
2556	E-DISTRIBUZIONE SPA	8038		€ 59,72
2557	E-DISTRIBUZIONE SPA	8040		€ 23.615,35
2558	E-DISTRIBUZIONE SPA	8041		€ 464,61
2559	E-DISTRIBUZIONE SPA	8042	F71B21000080007	€ 201.720,97
2560	E-DISTRIBUZIONE SPA	8043		€ 28.825,25
2561	E-DISTRIBUZIONE SPA	8045		€ 921,04
2562	E-DISTRIBUZIONE SPA	8046		€ 396,23
2563	E-DISTRIBUZIONE SPA	8051		€ 764,30
2564	E-DISTRIBUZIONE SPA	8053		€ 185,57
2565	E-DISTRIBUZIONE SPA	8055		€ 426,00
2566	E-DISTRIBUZIONE SPA	8087		€ 9.316,86
2567	E-DISTRIBUZIONE SPA	8098		€ 20,85
2568	E-DISTRIBUZIONE SPA	8099		€ 25,36
2569	E-DISTRIBUZIONE SPA	8102		€ 0,72
2570	E-DISTRIBUZIONE SPA	8171		€ 572,62
2571	E-DISTRIBUZIONE SPA	8173		€ 1.203,72
2572	E-DISTRIBUZIONE SPA	8175		€ 644,68
2573	E-DISTRIBUZIONE SPA	8176		€ 597,26
2574	E-DISTRIBUZIONE SPA	8177		€ 574,35
2575	E-DISTRIBUZIONE SPA	8178		€ 391,19
2576	E-DISTRIBUZIONE SPA	8181		€ 1.085,44
2577	E-DISTRIBUZIONE SPA	8182		€ 1.179,13
2578	E-DISTRIBUZIONE SPA	8185		€ 805,57
2579	E-DISTRIBUZIONE SPA	8186		€ 678,16
2580	E-DISTRIBUZIONE SPA	8187		€ 624,01
2581	E-DISTRIBUZIONE SPA	8189		€ 351,48
2582	E-DISTRIBUZIONE SPA	8194		€ 429,14
2583	E-DISTRIBUZIONE SPA	8210		€ 1.006,34
2584	E-DISTRIBUZIONE SPA	8212		€ 833,24
2585	E-DISTRIBUZIONE SPA	8241	F41B21006360007	€ 122.242,10
2586	E-DISTRIBUZIONE SPA	8242		€ 2.951,60
2587	E-DISTRIBUZIONE SPA	8243		€ 1.314.194,55
2588	E-DISTRIBUZIONE SPA	8244		€ 2.494.820,48
2589	E-DISTRIBUZIONE SPA	8245		€ 490.375,05
2590	E-DISTRIBUZIONE SPA	8250		€ 7.552,97
2591	E-DISTRIBUZIONE SPA	8251		€ 7.234,37
2592	E-DISTRIBUZIONE SPA	8254		€ 34.165,92
2593	E-DISTRIBUZIONE SPA	8255		€ 30.451,99

2594	E-DISTRIBUZIONE SPA	8256		€ 3.291,40
2595	E-DISTRIBUZIONE SPA	8257		€ 32.502,81
2596	ENTE DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA	8420	G43H19001380001	€ 49.499,16
2597	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA	8034	I43E16000000008	€ 35.046,14
2598	ENTEPARCONAZIONALEDOLOMITIBELLUNESI	9223	J98B19000000001	€ 8.901,67
2599	ERDIS MARCHE - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	9258	H94J19000090002	€ 157.520,50
2600	FERROTRAMVIARIA S.P.A.	10412	H11C16000000009	€ 331.930,49
2601	FERROTRAMVIARIA S.P.A.	10418	H91C08000070008	€ 825.536,81
2602	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	10454	D81E15001840001	€ 1.084.834,68
2603	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	10455	D39D15002240001	€ 128.790,91
2604	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	10585	D49D15001920001	€ 2.850.807,02
2605	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	10601	D69D15002090001	€ 850.325,26
2606	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	10686	D99D20000610002	€ 590.519,35
2607	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	10716	D39B09000180006	€ 2.487.592,66
2608	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	10740	D99D14000670009	€ 39.820,09
2609	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	10120	I49C18000020001	€ 361.299,20
2610	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	10174		€ 127.651,33
2611	FERROVIENORD S.P.A.	8361	E87J18000170002	€ 8.549,55
2612	FERROVIENORD S.P.A.	8363	E27J18000130002	€ 360.248,56
2613	FERROVIENORD S.P.A.	8366	E37J18000070002	€ 17.000,18
2614	FERROVIENORD S.P.A.	8369	E77B16001100002	€ 3.609,67
2615	FERROVIENORD S.P.A.	8370	E24H11000030002	€ 27.841,59
2616	FERROVIENORD S.P.A.	8371	E91D18000090001	€ 43.066,40
2617	FERROVIENORD S.P.A.	8375	E47F19000020002	€ 116.844,64
2618	FERROVIENORD S.P.A.	8378	E81B20001400003	€ 28.780,61
2619	FERROVIENORD S.P.A.	8382	E31G17000010002	€ 142.500,46
2620	FERROVIENORD S.P.A.	8412		€ 16.978,99
2621	FERROVIENORD S.P.A.	8426		€ 13.986,37
2622	FERROVIENORD S.P.A.	8429		€ 249,30
2623	FERROVIENORD S.P.A.	8432		€ 107.131,66
2624	FERROVIENORD S.P.A.	8434		€ 131.735,30
2625	FERROVIENORD S.P.A.	8436		€ 8.148,42
2626	FERROVIENORD S.P.A.	8504	E31B21005960002	€ 13.352,12
2627	FERROVIENORD S.P.A.	8512		€ 30,09
2628	FERROVIENORD S.P.A.	8515		€ 10.230,11
2629	FERROVIENORD S.P.A.	8518		€ 197.779,64
2630	FERROVIENORD S.P.A.	8520		€ 167.272,38
2631	FERROVIENORD S.P.A.	8524		€ 1.385,10

2632	FERROVIENORD S.P.A.	8528		€ 77.578,73
2633	FERROVIENORD S.P.A.	8531		€ 41.900,99
2634	FERROVIENORD S.P.A.	8536		€ 16.100,35
2635	FERROVIENORD S.P.A.	8605	E81B20001400003	€ 201.211,14
2636	FERROVIENORD S.P.A.	9214	E71J20000190002	€ 124.841,46
2637	FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA	6819	B14E19002420001	€ 1.219.549,23
2638	FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI	6651	I43J19000210001	€ 401.340,00
2639	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO	6939	C48I18000060008	€ 6.282.102,51
2640	FONDAZIONE S. ELISABETTA	9661	I83J15000260003	€ 517.126,31
2641	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	7322	E37H20000140001	€ 33.000,10
2642	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	7340	J57H21000210001	€ 5.365,65
2643	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	9098	J57H21000280001	€ 36.709,62
2644	GAIA SPA	8206		€ 14.524,25
2645	GAIA SPA	8208		€ 7.354,81
2646	GAIA SPA	8209		€ 695,92
2647	GAIA SPA	8213		€ 362,95
2648	GAIA SPA	8215	G68B22006550005	€ 10.641,78
2649	GAIA SPA	8225		€ 1.443,92
2650	GAIA SPA	8228		€ 1.383,26
2651	GAIA SPA	8229		€ 2.323,40
2652	GAIA SPA	8230		€ 3.685,72
2653	GAIA SPA	8238		€ 3.334,66
2654	GAIA SPA	8286		€ 20.416,90
2655	GAIA SPA	8290	G48B22005990005	€ 10.682,67
2656	GAIA SPA	8302		€ 338.045,18
2657	GAIA SPA	8304		€ 75.448,00
2658	GAIA SPA	8306		€ 1.838,43
2659	GAIA SPA	8307		€ 211.193,03
2660	GAIA SPA	8308		€ 182.606,23
2661	GAIA SPA	8310		€ 10.492,94
2662	GAIA SPA	8311		€ 966,48
2663	GAIA SPA	8315	G62E22000240005	€ 4.168,26
2664	GAIA SPA	8325	G32E22000040003	€ 3.363,30
2665	GAIA SPA	8328		€ 20.627,61
2666	GAIA SPA	8338	G42E22000210005	€ 6.459,99
2667	GAIA SPA	8725	G17H20003090005	€ 5.605,80
2668	GAIA SPA	8751	G45H15000000005	€ 88.671,34
2669	GAIA SPA	8762	G71B21010130005	€ 36.443,06
2670	GAIA SPA	8773	G42E21000160005	€ 5.632,91
2671	GAIA SPA	8777	G11B20001330005	€ 8.970,13
2672	GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE	8123	I41J05000020005	€ 2.129.864,54
2673	GE.S.A.C. S.P.A.	6717	I61J10000580001	€ 988.441,68
2674	GEAL SPA	8438	B61B21001000005	€ 81.298,01

2675	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	9935		€ 48.675,55
2676	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	10113	C81H13000680006	€ 304.124,08
2677	GOM	9295	G39J19000350006	€ 92.727,81
2678	GOM	9298	G35D10000270002	€ 17.678,74
2679	GORI SPA	6596		€ 4.517,77
2680	GORI SPA	6599		€ 15.758,96
2681	GORI SPA	6600		€ 443.858,00
2682	GORI SPA	6602		€ 326.892,11
2683	GORI SPA	6612	H47H15000390002	€ 22.966,63
2684	GORI SPA	6652	H51B20000420001	€ 71.499,59
2685	GORI SPA	6674	H39J20001500002	€ 58.607,23
2686	GORI SPA	6679	H31B21010270002	€ 65.842,67
2687	GORI SPA	6680	H17B15000530002	€ 52.910,65
2688	GORI SPA	6681	H17B15000540001	€ 70.484,07
2689	GORI SPA	6720	H49J20002020002	€ 19.387,42
2690	GORI SPA	6729	H19J20001830002	€ 325.862,51
2691	GORI SPA	6731		€ 31.362,80
2692	GORI SPA	6732	H47B15000400001	€ 66.972,68
2693	GORI SPA	6735	H69J21011070001	€ 552.779,80
2694	GORI SPA	6736	H59J21009010001	€ 483.515,58
2695	GORI SPA	6737	H31B20000810002	€ 256.443,53
2696	GORI SPA	6746	J13J04000050001	€ 231.679,79
2697	I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO	9108	C94E21000530002	€ 224.489,17
2698	I.S.P.E. - ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA	7137	H82C20000160007	€ 18.246,88
2699	IACP DI CATANIA	8810	G61B20000850001	€ 33.787,67
2700	IACP DI CATANIA	9144	G67J17000010006	€ 36.202,46
2701	IACP DI CATANIA	9150	G67J17000010006	€ 92.390,86
2702	IACPCL	6916	J95G17000000001	€ 65.085,27
2703	IACPCL	6918	J94B20000300001	€ 24.318,25
2704	INFRATRASPORTI.TO S.R.L.	6775	J34C03000000011	€ 390.845,67
2705	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	10816	C36G16001020001	€ 23.565,45
2706	IRSAP	10556	C26G14000180006	€ 47.532,87
2707	IRSAP	10587	C64E17001840002	€ 79.017,46
2708	ISNELLO	6625	J57D18000200002	€ 148.555,76
2709	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	9621	H82C18000360003	€ 29.430,77
2710	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	9348	I38B18000020006	€ 192.299,57
2711	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI RAGUSA	8204	C21H17000050006	€ 123.924,29
2712	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA	9882	J44J19000080002	€ 86.849,32
2713	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA	9903	J72I18000040002	€ 80.691,45

2714	ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	8793	E47E17000000003	€ 129.743,94
2715	ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	8796	E47E17000000003	€ 91.623,83
2716	ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L. IRCCS	6690	B48I17000610008	€ 46.495,71
2717	ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L. IRCCS	6692	B48I17000610008	€ 64.369,69
2718	ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L. IRCCS	6694	B48I17000610008	€ 96.488,73
2719	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	8197	G33H18000360006	€ 129.784,99
2720	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	8202	G73H18000300006	€ 25.749,08
2721	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA	10132	E17H21011790002	€ 53.240,79
2722	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA	10192	EH27H1900185000	€ 248.894,97
2723	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI - EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI	8702	H47H15001750002	€ 149.531,49
2724	MARCHE MULTISERVIZI SPA	8692	D36G21000510005	€ 18.668,24
2725	MARCHE MULTISERVIZI SPA	8709	D88B22000090005	€ 69.399,09
2726	MILANO	10969	B51E17000310002	€ 3.413,66
2727	MINISTERO DELLA CULTURA - GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	9044	F96G16000880001	€ 58.807,05
2728	MINISTERO DELLA CULTURA - GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	9595	F96D19000200005	€ 25.841,79
2729	MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	9859	F61E22000100001	€ 17.632,18
2730	MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	9866	F61E22000100001	€ 177.913,79
2731	MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	10098	F61E22000100001	€ 31.665,83
2732	MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	10109	F69G19000630001	€ 76.036,91
2733	MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA	7552	F83G17001020001	€ 34.102,98
2734	NOCERA	9352	H47D18000950001	€ 18.249,33
2735	NOI SPA	6870	J54E17000360003	€ 189.677,51
2736	NOI SPA	7308	J54E17000360003	€ 176.306,46
2737	NOI SPA	7317	J54E17000360003	€ 419.217,07
2738	NOI SPA	7374	J58F19000000008	€ 167.029,15
2739	NOI SPA	7378	J58F19000000008	€ 371.966,13
2740	NOI SPA	7382	J58F19000000008	€ 231.284,45
2741	NOI SPA	7393	J58F19000000008	€ 357.941,64
2742	PADANIA ACQUE S.P.A.	7700	D17H18002710008	€ 780,81
2743	PAGANICO SABINO	10593	D87H20001120001	€ 18.507,98
2744	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8572	F85F21001380006	€ 22.845,81
2745	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8576	C62C15000130006	€ 140.053,10
2746	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8585	F85F21006330001	€ 18.374,42
2747	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8590	F65F21001730001	€ 17.149,63
2748	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8595	F67E16000080001	€ 90.946,42
2749	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8599	F62C16001010001	€ 189.905,44
2750	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8628	F83D21014700005	€ 92.199,59
2751	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8629	F62C16001040001	€ 68.603,62
2752	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8637	F87H21011080001	€ 5.173,34

2753	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8644	F89D22000230005	€ 6.299,53
2754	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8653	C62C15000130006	€ 64.747,93
2755	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8659	F67H21008270005	€ 14.971,10
2756	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8674	C62C15000050006	€ 16.940,03
2757	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8722	F66G21001210001	€ 33.113,32
2758	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8733	F67H21009340005	€ 59.285,62
2759	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	8738	F67E19000150001	€ 533,29
2760	PARCO REGIONALE DEL MINCIO	8969	G69J20000430002	€ 76.616,17
2761	PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA SRL	8577	H57H21000620004	€ 29.088,23
2762	POLITECNICO DI MILANO	7174	D43B11000150005	€ 417.267,35
2763	POLITECNICO DI MILANO	7179	D46B17000020006	€ 866.536,06
2764	POLITECNICO DI MILANO	7181	D86J16000610005	€ 188.165,16
2765	POLITECNICO DI MILANO	7183	D43B11000150005	€ 174.939,35
2766	PRALI	9039	B31B18000000005	€ 31.689,77
2767	PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO - COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO ART. 10 D.L. 91/2014	10341	J34H15001780007	€ 517.560,53
2768	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6764	B27H21007410003	€ 3.191,60
2769	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6766	B57H22000060003	€ 9.984,04
2770	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6767	B67H22000010003	€ 5.087,78
2771	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6780	B87H22004240003	€ 19.754,69
2772	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6781	B37H22006570003	€ 5.931,26
2773	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6782	B57H23000120003	€ 1.374,30
2774	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6783	B57H21000090003	€ 11.823,11
2775	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6784	B57H21000210001	€ 1.657,32
2776	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6785	B57H22004120003	€ 40.566,19
2777	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6786	B37H23000100003	€ 9.335,51
2778	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6787	B57H22004020003	€ 8.250,89
2779	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6789	B97H23000080003	€ 4.144,06
2780	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6795	B87H23000360003	€ 5.172,54
2781	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6797	B37H22002060003	€ 6.691,98
2782	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6806	B87H22004250003	€ 25.686,04
2783	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6812	B57H21000120003	€ 4.987,95
2784	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6832	B77H21002180003	€ 10.129,83
2785	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6833	B47H22003070003	€ 32.072,45
2786	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6844	B29H10000940003	€ 905.532,81
2787	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6891	B93B10000470003	€ 405.607,88
2788	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6892	B23J13000290003	€ 445.142,98
2789	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6899	B15E18000060003	€ 7.843,16
2790	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6902	B43B97000000003	€ 60.820,66
2791	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6904	B11B21006000009	€ 102.845,46
2792	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6905	B47J09000120003	€ 9.989,42
2793	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	6927	B22C09000140003	€ 33.208,65
2794	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7052	B87H06001540003	€ 126.880,59
2795	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7055	B39J11000290003	€ 99.244,60
2796	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7056	B71B04000240003	€ 4.026.812,14

2797	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7058	B94E08000130003	€ 198.173,81
2798	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7061	B81B98000000003	€ 1.978.513,59
2799	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7069	B71B02000170003	€ 1.266.612,34
2800	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7070	B51B11001060003	€ 910.632,21
2801	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7071	B39J21006310007	€ 113.329,50
2802	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7072	B69J18002870003	€ 10.575,58
2803	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7073	B51B18000850003	€ 95.591,23
2804	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	7075	B31B95000000003	€ 173.540,86
2805	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	7292	F67H21008340001	€ 15.904,26
2806	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	7306	F56G22000360003	€ 64.414,46
2807	PROVINCIA DELLA SPEZIA	9094	I44I19000090006	€ 56.648,48
2808	PROVINCIA DELLA SPEZIA	9100	I57H21007860001	€ 17.817,46
2809	PROVINCIA DELLA SPEZIA	9106	I47H21005010001	€ 20.185,97
2810	PROVINCIA DELLA SPEZIA	9113	I62C21000190002	€ 3.332,86
2811	PROVINCIA DELLA SPEZIA	10083	I16G19000160000	€ 443.491,39
2812	PROVINCIA DELLA SPEZIA	10086	I78B20000200001	€ 846,98
2813	PROVINCIA DELLA SPEZIA	10117	I57H18001540001	€ 334.184,86
2814	PROVINCIA DI ANCONA	8121	H77H20001310001	€ 41.296,42
2815	PROVINCIA DI ASTI	9479	J27H19000070001	€ 3.463,86
2816	PROVINCIA DI AVELLINO	9583	F17H18003980001	€ 103.831,17
2817	PROVINCIA DI AVELLINO	9952	F35H16000000002	€ 67.126,14
2818	PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI	10994	J57H18001090001	€ 455.424,25
2819	PROVINCIA DI BENEVENTO	10496	I55B18000360002	€ 52.166,17
2820	PROVINCIA DI BENEVENTO	10551	I12H18000100002	€ 36.139,39
2821	PROVINCIA DI BENEVENTO	10744	I47H20000710005	€ 45.925,88
2822	PROVINCIA DI BENEVENTO	10764	I23B00000000001	€ 150.796,49
2823	PROVINCIA DI BERGAMO	9251	E77B20000760001	€ 56.265,07
2824	PROVINCIA DI BERGAMO	9338	E27H18000760001	€ 38.802,94
2825	PROVINCIA DI BERGAMO	9341	E17H18001580001	€ 17.775,17
2826	PROVINCIA DI BIELLA	8546	F77H18002950002	€ 25.842,31
2827	PROVINCIA DI BRESCIA	8335	H13B18000120003	€ 58.791,42
2828	PROVINCIA DI BRESCIA	8619	H41E17000250003	€ 30.165,89
2829	PROVINCIA DI BRESCIA	9294	H77H18001570001	€ 20.646,14
2830	PROVINCIA DI BRESCIA	9304	H97H20001530001	€ 24.747,41
2831	PROVINCIA DI BRESCIA	9331	H76B19002930004	€ 111.977,74
2832	PROVINCIA DI BRINDISI	9203	I93B16000000001	€ 12.850,61
2833	PROVINCIA DI BRINDISI	9868	I34E20001430003	€ 72.091,21
2834	PROVINCIA DI BRINDISI	10024	I57H21007660003	€ 33.921,74
2835	PROVINCIA DI BRINDISI	10031	I67H18001500001	€ 28.029,52
2836	PROVINCIA DI COMO	8486	G31B18000070002	€ 222.071,78
2837	PROVINCIA DI COMO	8529	G27H21037020003	€ 69.390,52
2838	PROVINCIA DI COMO	9004	G17H20000770001	€ 46.335,74
2839	PROVINCIA DI COMO	9466	G37H19000120001	€ 148.394,71
2840	PROVINCIA DI CUNEO	6922	I62H18000140001	€ 33.546,47
2841	PROVINCIA DI CUNEO	6926	I68I21000760005	€ 30.206,09

2842	PROVINCIA DI CUNEO	7001	I98B20000320001	€ 13.076,86
2843	PROVINCIA DI CUNEO	8814	I88B20000390001	€ 10.317,92
2844	PROVINCIA DI CUNEO	9531	I28E18000040001	€ 81.088,89
2845	PROVINCIA DI CUNEO	9539	I84E21002130003	€ 30.755,65
2846	PROVINCIA DI CUNEO	9557	I11D20000370001	€ 1.059,39
2847	PROVINCIA DI CUNEO	9577	I12H19000040003	€ 8.642,49
2848	PROVINCIA DI CUNEO	10668	I11B19000100002	€ 26.844,37
2849	PROVINCIA DI CUNEO	10675	I44E10000320002	€ 226.613,73
2850	PROVINCIA DI FERMO	10650	C61B09000570002	€ 227.813,00
2851	PROVINCIA DI FERMO	10882	C21B11000590002	€ 209.821,19
2852	PROVINCIA DI FOGGIA	9520	F27B15000110003	€ 86.498,90
2853	PROVINCIA DI FOGGIA	9528	F27B15000110003	€ 61.415,96
2854	PROVINCIA DI FOGGIA	9541	F27B15000110003	€ 8.570,26
2855	PROVINCIA DI FOGGIA	9682	F33H19002360001	€ 26.964,95
2856	PROVINCIA DI LIVORNO	7432		€ 1.049,83
2857	PROVINCIA DI LIVORNO	8539	J34E08000190004	€ 267.846,24
2858	PROVINCIA DI LIVORNO	8545	J47H20001810001	€ 92.507,52
2859	PROVINCIA DI LIVORNO	8549	J31B16000670003	€ 60.109,23
2860	PROVINCIA DI LIVORNO	9196	J67H21008720001	€ 306.238,66
2861	PROVINCIA DI LIVORNO	9205	000000000000000	€ 19.097,76
2862	PROVINCIA DI LODI	10894	D34E15001060002	€ 57.886,89
2863	PROVINCIA DI LODI	10947	D34E15001060002	€ 42.778,59
2864	PROVINCIA DI LODI	10955	D34E15001060002	€ 57.269,31
2865	PROVINCIA DI MANTOVA	9220	G61B17000280006	€ 92.703,83
2866	PROVINCIA DI MANTOVA	9269	G28E18000290001	€ 158.226,34
2867	PROVINCIA DI MANTOVA	9842	G48E18000170001	€ 192.303,94
2868	PROVINCIA DI MANTOVA	10956	G41B13000840002	€ 606,25
2869	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	7476	H17H20000560001	€ 5.973,22
2870	PROVINCIA DI MATERA	6924	H85J20000800001	€ 81.521,22
2871	PROVINCIA DI MATERA	7559	H65J20000290001	€ 44.920,58
2872	PROVINCIA DI MATERA	7575	H35J20000380001	€ 20.299,48
2873	PROVINCIA DI MATERA	7589	H15J20000390001	€ 5.304,28
2874	PROVINCIA DI MATERA	8282	H87H21000560001	€ 83.688,08
2875	PROVINCIA DI MATERA	8284	H97H17001120001	€ 87.275,93
2876	PROVINCIA DI MODENA	8648	G27H21035300001	€ 13.521,77
2877	PROVINCIA DI MODENA	8808		€ 10.979,67
2878	PROVINCIA DI MODENA	8812		€ 5.130,54
2879	PROVINCIA DI MODENA	8821		€ 6.465,58
2880	PROVINCIA DI MODENA	8831		€ 7.251,01
2881	PROVINCIA DI MODENA	8833		€ 7.902,31
2882	PROVINCIA DI MODENA	10054	G98B20000560001	€ 13.704,80
2883	PROVINCIA DI MODENA	10058	G94H20000750001	€ 11.071,25
2884	PROVINCIA DI MODENA	10134	G99F18000490001	€ 16.379,79
2885	PROVINCIA DI MODENA	10140	G95H20000180001	€ 42.251,85
2886	PROVINCIA DI MODENA	10149	G95H20000180001	€ 947,64

2887	PROVINCIA DI MODENA	10152	G91E17000180002	€ 6.812,07
2888	PROVINCIA DI MODENA	10163	G89F18000900001	€ 26.916,12
2889	PROVINCIA DI MODENA	10166	G95H20000190001	€ 2.384,10
2890	PROVINCIA DI MODENA	10169	G84E21000430001	€ 106.891,49
2891	PROVINCIA DI MODENA	10175	G89F18000920001	€ 30.846,20
2892	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	9640	B49F18000580003	€ 47.959,79
2893	PROVINCIA DI NOVARA	9804	D47H21000080002	€ 9.994,19
2894	PROVINCIA DI PARMA	9216	D21B17000180005	€ 98.537,19
2895	PROVINCIA DI PARMA	9280	D92E21000000001	€ 855,85
2896	PROVINCIA DI PARMA	9615	D21B17000180005	€ 369.286,19
2897	PROVINCIA DI PARMA	9729	D93H19000770003	€ 144.187,24
2898	PROVINCIA DI PAVIA	8669	I51B07000070001	€ 152.119,07
2899	PROVINCIA DI PAVIA	10255	I87H18000150001	€ 63.194,14
2900	PROVINCIA DI PIACENZA	10313	D87H22001380001	€ 23.139,08
2901	PROVINCIA DI PIACENZA	10333	D76G22000440003	€ 15.740,61
2902	PROVINCIA DI PIACENZA	10335	D77H22001040003	€ 7.813,42
2903	PROVINCIA DI PISA	10280	E57H21009680005	€ 69.546,70
2904	PROVINCIA DI PISA	10347	E57H21009680005	€ 145.191,40
2905	PROVINCIA DI PISA	10801	E57H21009680005	€ 73.153,51
2906	PROVINCIA DI PISA	10883	E88E18000320001	€ 201.193,40
2907	PROVINCIA DI POTENZA	8149	H66G23000090002	€ 27.920,49
2908	PROVINCIA DI POTENZA	8701	H27H22001180001	€ 84.266,46
2909	PROVINCIA DI POTENZA	8989		€ 923,64
2910	PROVINCIA DI POTENZA	9013		€ 758,30
2911	PROVINCIA DI POTENZA	9033		€ 3.381,18
2912	PROVINCIA DI PRATO	9801	I33H19000900003	€ 221.778,63
2913	PROVINCIA DI RAVENNA	8502	J48E18000370001	€ 75.488,94
2914	PROVINCIA DI RAVENNA	8532	J76B20000570004	€ 9.042,74
2915	PROVINCIA DI RAVENNA	8880	J73D18000090001	€ 86.910,71
2916	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	7375	C58E18000120005	€ 158.194,49
2917	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	7387	C88E19000010001	€ 145.012,63
2918	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	7475	C82H19000000001	€ 31.780,25
2919	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8180	C85E17000020001	€ 212.497,15
2920	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8799	C37H18001750006	€ 9.822,51
2921	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8816	C37H18001750006	€ 58.600,14
2922	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8820	C37H18001750006	€ 28.202,88
2923	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	9115	C27H18002520006	€ 14.877,84
2924	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	9120	C27H18002520006	€ 10.805,81
2925	PROVINCIA DI ROVIGO	6940	G92C21000280001	€ 71.779,39
2926	PROVINCIA DI SALERNO	10159	H51B20000250005	€ 13.499,24
2927	PROVINCIA DI SALERNO	10603	H77H21004010001	€ 19.230,52
2928	PROVINCIA DI SALERNO	10612	H27H14002470006	€ 41.219,75
2929	PROVINCIA DI SALERNO	10631	H47H19002470009	€ 70.237,22
2930	PROVINCIA DI SALERNO	10669	H34E21000490001	€ 125.217,25
2931	PROVINCIA DI SALERNO	10678	H47H17000400002	€ 103.493,83

2932	PROVINCIA DI SALERNO	10688	H39J14001740006	€ 27.851,79
2933	PROVINCIA DI SALERNO	10694	H72C12000010001	€ 180.316,44
2934	PROVINCIA DI SALERNO	10727	H77H18000440002	€ 17.773,39
2935	PROVINCIA DI SALERNO	10732	H47H14002270006	€ 47.512,53
2936	PROVINCIA DI SAVONA	8663	J97H21003650001	€ 5.402,47
2937	PROVINCIA DI SAVONA	9112	J47H19001940005	€ 123.458,05
2938	PROVINCIA DI SAVONA	9172	J47H19001940005	€ 108.976,24
2939	PROVINCIA DI SAVONA	9228	J77H21004880001	€ 3.953,20
2940	PROVINCIA DI SAVONA	9242	J27H18001160001	€ 15.301,96
2941	PROVINCIA DI SAVONA	9261	J77H21004860001	€ 1.619,72
2942	PROVINCIA DI SAVONA	9454	J37H19003110001	€ 20.858,62
2943	PROVINCIA DI SAVONA	9993	J57H18000950001	€ 9.588,11
2944	PROVINCIA DI SIENA	10336	B21B05000450003	€ 60.233,89
2945	PROVINCIA DI SIENA	10351	B21B05000450003	€ 69.291,59
2946	PROVINCIA DI TERAMO	9880	E77H21013800001	€ 6.736,19
2947	PROVINCIA DI TERAMO	9897	E47H21002620003	€ 24.094,95
2948	PROVINCIA DI TREVISO	9884	B26B19000070002	€ 378.191,57
2949	PROVINCIA DI TREVISO	10731	B93H19000250002	€ 583.941,63
2950	PROVINCIA DI TREVISO	10851	B22G19000050002	€ 300.231,61
2951	PROVINCIA DI VICENZA	6629	F31E16000320002	€ 18.539,17
2952	PROVINCIA DI VITERBO	8857	G91B18000470003	€ 78.244,24
2953	PROVINCIA DI ASSASSI	6702	I82G19000040005	€ 9.271,51
2954	PROVINCIA DI ASSASSI	9808	I41B15000170002	€ 354.321,03
2955	PROVINCIA DI RIMINI	8613	E94H16001440002	€ 41.801,49
2956	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OOPP CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA	10864	D65D13000020002	€ 26.731,25
2957	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	8893	D46D15000480001	€ 34.353,10
2958	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9077	D16B14000060001	€ 95.124,45
2959	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9090	D16B14000060001	€ 71.175,11
2960	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9102	D16B14000060001	€ 33.164,64
2961	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9128	D45G18000010001	€ 13.750,78
2962	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9322	D83F17000040001	€ 208.889,19
2963	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9339	D88G21000030001	€ 99.506,06

2964	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9490	D12J09000400001	€ 212.147,72
2965	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9495	D15G17000010001	€ 96.283,68
2966	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9503	D15G17000100001	€ 174.375,59
2967	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9506	D12J09000370006	€ 56.712,41
2968	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9510	D15G17000030001	€ 49.823,60
2969	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9524	D17B10000250001	€ 33.899,45
2970	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9530	D81B16000340001	€ 277.483,04
2971	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9536	D84H19000100001	€ 7.084,35
2972	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9547	D88F18000260001	€ 39.333,79
2973	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9845	D86E19000160001	€ 46.371,46
2974	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	9854	D86E19000160001	€ 104.136,35
2975	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	10136	D81E14001600001	€ 54.400,03
2976	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	10337	D31B16000050001	€ 79.295,63
2977	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA	10469	D85C17000020001	€ 274.163,24
2978	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8122	D78H22001750001	€ 144.692,62
2979	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8312	D77F22000100001	€ 73.250,30
2980	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8314	D97F22000190001	€ 1.874,08

2981	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8322	D51B02000050001	€ 47.541,90
2982	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8331	D51B02000050001	€ 5.545,15
2983	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8336	D51B02000050001	€ 252.244,68
2984	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8337	D51B02000050001	€ 90.437,04
2985	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8340	D51B02000050001	€ 87.053,37
2986	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8343	D51B02000050001	€ 25.797,18
2987	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8345	D51B02000050001	€ 8.463,00
2988	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8348	D51B02000050001	€ 32.821,65
2989	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8350	D51B02000050001	€ 54.114,03
2990	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8352	D51B02000050001	€ 1.773,44
2991	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8387	D51B02000050001	€ 19.314,06
2992	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8389	D51B02000050001	€ 1.071,28
2993	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8390	D51B02000050001	€ 12.251,74
2994	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8391	D51B02000050001	€ 176.029,42
2995	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8392	D51B02000050001	€ 61.184,67
2996	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8393	D51B02000050001	€ 27.244,36
2997	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8394	D51B02000050001	€ 61.604,79

2998	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8396	D51B02000050001	€ 382,01
2999	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8398	D51B02000050001	€ 158,42
3000	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8400	D51B02000050001	€ 60.466,38
3001	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8402	D51B02000050001	€ 23.577,49
3002	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8404	D51B02000050001	€ 18.144,70
3003	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8406	D51B02000050001	€ 35.429,20
3004	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8408	D51B02000050001	€ 731,04
3005	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8411	D98D14000050005	€ 53.891,98
3006	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8415	D51B02000050001	€ 39.668,78
3007	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8416	D51B02000050001	€ 13.392,60
3008	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8418	D51B02000050001	€ 519.754,14
3009	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8433	D51B02000050001	€ 89.869,41
3010	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8873	D51B02000050001	€ 35.804,08
3011	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8874	D51B02000050001	€ 44.945,23
3012	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8883	D51B02000050001	€ 1.357,48
3013	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8885	D51B02000050001	€ 2.045,59
3014	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8886	D51B02000050001	€ 143.216,49

3015	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8888	D51B02000050001	€ 31.426,81
3016	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8890	D51B02000050001	€ 29.548,44
3017	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8891	D51B02000050001	€ 2.002,22
3018	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8892	D51B02000050001	€ 92.753,37
3019	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8894	D51B02000050001	€ 1.584,32
3020	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8897	D51B02000050001	€ 112.750,03
3021	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8901	D51B02000050001	€ 59.933,78
3022	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8906	D51B02000050001	€ 62.973,03
3023	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8909	D51B02000050001	€ 2.752,88
3024	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8910	D51B02000050001	€ 322,28
3025	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8912	D51B02000050001	€ 5.556,92
3026	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8913	D51B02000050001	€ 2.316,39
3027	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8915	D51B02000050001	€ 2.787,25
3028	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIU	8917	D51B02000050001	€ 2.191,94
3029	PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE UMBRIA	8289	D42I20000000001	€ 419.306,61
3030	PUBLIACQUA S.P.A	9369		€ 103.062,19
3031	PUBLIACQUA S.P.A	9372	H37H21005320008	€ 219.780,39
3032	PUBLIACQUA S.P.A	9379		€ 223.939,39
3033	PUBLIACQUA S.P.A	9389		€ 30.626,32
3034	PUBLIACQUA S.P.A	9393		€ 17.011,06
3035	PUBLIACQUA S.P.A	9396		€ 75.336,79
3036	PUBLIACQUA S.P.A	9397		€ 6.204,09

3037	PUBLIACQUA S.P.A	9401		€ 12.071,20
3038	PUBLIACQUA S.P.A	9403		€ 75.540,64
3039	PUBLIACQUA S.P.A	9408		€ 184.916,54
3040	PUBLIACQUA S.P.A	9412		€ 18.770,56
3041	PUBLIACQUA S.P.A	9417		€ 1.601.214,98
3042	PUBLIACQUA S.P.A	9421		€ 1.240.107,53
3043	PUBLIACQUA S.P.A	9424		€ 695.334,27
3044	PUBLIACQUA S.P.A	9428		€ 2.503,67
3045	PUBLIACQUA S.P.A	9432		€ 1.117.620,32
3046	PUBLIACQUA S.P.A	10020		€ 17.134,86
3047	PUTIGNANO	9419	D37H21007610004	€ 6.196,02
3048	PUTIGNANO	10483	D31F18000120002	€ 27.689,60
3049	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	9613	F12C03000050021	€ 26.046,59
3050	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	9617	F12C03000050021	€ 79.010,47
3051	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	9620	F12C03000050021	€ 252.739,45
3052	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	9622	F12C03000050021	€ 961.538,66
3053	REGIONE ABRUZZO	10111	C36E13000040001	€ 365.623,62
3054	REGIONE CALABRIA	9887	J61H13000150006	€ 840.124,69
3055	REGIONE CALABRIA	9934	J33D07000370001	€ 103.553,81
3056	REGIONE CALABRIA	10768	J96G13000040001	€ 1.253.906,26
3057	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	10240	E31G13000010004	€ 342.281,81
3058	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	10309	E34B18000000005	€ 67.348,99
3059	REGIONE MARCHE	9030	B75D11000130003	€ 559.666,96
3060	REGIONE MARCHE	9037	H69H09000500003	€ 1.204.937,19
3061	REGIONE MARCHE	9265	H11I11000100001	€ 104.589,57
3062	REGIONE MARCHE	9274	H39H10001160003	€ 111.190,60
3063	REGIONE SICILIANA	8540	J47B15000440001	€ 40.461,89
3064	REGIONE SICILIANA	8603	G71B21008980002	€ 75.107,56
3065	REGIONE SICILIANA	8835	G24B10000080006	€ 82.317,21
3066	REGIONE SICILIANA	9892	G97E19000180002	€ 36.372,44
3067	REGIONE TOSCANA	8351	D22B18000070002	€ 39.802,72
3068	REGIONE TOSCANA	8534	D21B19000370001	€ 0,00
3069	REGIONE TOSCANA	8876	J13H20000270001	€ 56.809,36
3070	REGIONE TOSCANA	8921	J13H20000280001	€ 44.021,47
3071	REGIONE UMBRIA	6871	I41E20000220002	€ 3.228,10
3072	REGIONEAUTONOMAFRIULIVENEZIAGIULIA	6607	J47H21000130001	€ 1.152,67
3073	REGIONEAUTONOMAFRIULIVENEZIAGIULIA	6609	J35H21000470001	€ 29.377,86
3074	REGIONEAUTONOMAFRIULIVENEZIAGIULIA	6627	J77H21000220001	€ 64.314,71
3075	REGIONEAUTONOMAFRIULIVENEZIAGIULIA	7243	J45H21000260001	€ 3.624,69
3076	REGIONEAUTONOMAFRIULIVENEZIAGIULIA	7655	D86J17000860002	€ 112.949,30
3077	REGIONEAUTONOMAFRIULIVENEZIAGIULIA	9723	J73H20000230001	€ 55.814,55
3078	RETE FERROVIARIA ITALIANA	6765	J74C19000030001	€ 107.860,49
3079	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7029	J27B17000400001	€ 38.617,52
3080	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7032	J27D22000050001	€ 36.051,45
3081	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7033	J21H03000140041	€ 100.699,13

3082	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7035	J27J18000230001	€ 15.005,89
3083	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7038		€ 47.607,62
3084	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7040	J27B17000400001	€ 67.187,26
3085	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7041	J27I12000070001	€ 15.765,58
3086	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7042	J22J19000060001	€ 225.293,72
3087	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7043	J22J19000060001	€ 240.072,18
3088	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7044	J27H21000680001	€ 46.814,15
3089	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7045	J27H21000680001	€ 727.617,51
3090	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7080	J96J17000460001	€ 54.999,60
3091	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7082	J11H03000150001	€ 217.181,21
3092	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7084	J11H92000000008	€ 18.245,80
3093	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7085	J57I09000060007	€ 533.007,87
3094	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7103	D91J05000010001	€ 1.735.721,81
3095	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7104	J11H92000000008	€ 90.786,90
3096	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7105	J11H92000000008	€ 743.692,78
3097	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7145	J24C20002580001	€ 177.858,25
3098	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7158	J37I06000070001	€ 38.285,65
3099	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7161	J37I06000070001	€ 255.882,92
3100	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7166	J41E91000000009	€ 332.861,82
3101	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7167	J41E91000000009	€ 10.734.562,78
3102	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7170	J44E22002780009	€ 182.290,21
3103	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7172	J44E22002780009	€ 817.874,77
3104	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7176	J44E22002780009	€ 68.048,29
3105	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7177	J87H22000220001	€ 48.246,38
3106	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7287	J37H21004410001	€ 154.208,38
3107	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7298	J41H92000000008	€ 130.978,74
3108	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7301	J77I04000000009	€ 7.123.768,25
3109	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7316	J51C91000000008	€ 355.948,51
3110	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7321	J61H03000030001	€ 534.933,58
3111	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7373	J87F20000240001	€ 641.735,58
3112	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7376	J47H22000040001	€ 326.462,43
3113	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7381	J54H17000130009	€ 143.460,11
3114	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7383	J61H94000000011	€ 6.271.478,23
3115	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7388	J41H01000080008	€ 6.151.680,25
3116	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7389	J41H01000080008	€ 6.022.211,18
3117	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7390	J41H01000080008	€ 9.514.610,06
3118	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8020	J19G02000010001	€ 121.821,78
3119	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8026	J19G01000000001	€ 18.087,86
3120	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8047	F81H91000000008	€ 14.052.264,80
3121	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8048	F81H91000000008	€ 1.547.367,58
3122	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8057	J19G01000000001	€ 62.945,36
3123	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8060	J19G02000010001	€ 224.282,21
3124	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8062	J19G01000000001	€ 226.333,66
3125	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8082	F81H92000000008	€ 7.056.974,30
3126	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8086	F81H92000000008	€ 328.244,12

3127	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8240	J19G02000010001	€ 554.447,42
3128	RETE FERROVIARIA ITALIANA	8455	J11H03000180001	€ 6.205.002,29
3129	RIARDO	7154	E36B19000510002	€ 168.800,70
3130	RICCIA	10627	D93H20000020005	€ 21.829,65
3131	RIVALTA DI TORINO	9516	B67D18000840006	€ 21.784,75
3132	RIVIGNANOTEOR	6824	E71H15000170002	€ 16.669,51
3133	ROMA CAPITALE	6633	J87H19004170005	€ 245.120,95
3134	ROMA CAPITALE	6635	J86G21006760004	€ 20.150,08
3135	ROMA CAPITALE	6700	J89G19001020004	€ 10.071,68
3136	ROMA CAPITALE	6718		€ 8.123,19
3137	ROMA CAPITALE	6910	J84H16000060004	€ 6.701,20
3138	ROMA CAPITALE	7126	J85I19000250004	€ 4.855,47
3139	ROMA CAPITALE	7130	J86G20000520004	€ 15.877,53
3140	ROMA CAPITALE	7133	J84E20001020004	€ 261.130,80
3141	ROMA CAPITALE	7155	J84E00000030001	€ 244.327,02
3142	ROMA CAPITALE	7156	F81B04000220003	€ 3.272.963,24
3143	ROMA CAPITALE	7173	J89D17001420004	€ 5.149,56
3144	ROMA CAPITALE	7184	J82C17000210004	€ 20.153,92
3145	ROMA CAPITALE	8207		€ 13.301,16
3146	ROMAGNAACQUE	6608	E37B14000370005	€ 6.859,70
3147	ROTELLA	8940	C77H18001800003	€ 21.553,03
3148	S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	10244	I18B18000200001	€ 23.146,86
3149	S.EC.AM. SPA	9003	C67B16000610005	€ 31.585,80
3150	S.EC.AM. SPA	9010	C28D17000000005	€ 8.065,06
3151	S.EC.AM. SPA	9014	C28D17000000005	€ 2.636,84
3152	SAMUGHEO	7491	H81E17000250006	€ 28.920,42
3153	SAMUGHEO	7493	H81E17000250006	€ 27.807,58
3154	SAN LEUCIO DEL SANNIO	10449	J66J17000570001	€ 55.220,91
3155	SANGIOVANNIROTONDO	6594	F27H22003140004	€ 40.014,37
3156	SANGIOVANNIROTONDO	8353		€ 4.919,05
3157	SANGIOVANNIROTONDO	8497	F25D20000020002	€ 6.334,18
3158	SANGIOVANNIROTONDO	10069	F23D19000200002	€ 39.917,99
3159	SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL	8625	B88B18064590005	€ 220.162,79
3160	SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL	9125	B88B18064590005	€ 56.942,96
3161	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A.	9404	F54E21006520003	€ 86.838,35
3162	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A.	9460	F54E20001760005	€ 1.016,52
3163	SIENA AMBIENTE S.P.A.	6584	B36G18002460005	€ 1.025.388,90
3164	SIENA AMBIENTE S.P.A.	6586	B36G18002460005	€ 1.122.597,90
3165	SILEA SPA	10698	H71B18000640005	€ 152.653,14
3166	SOGEMI S.P.A.	9666	J48C19000050007	€ 1.988.209,62
3167	SOGIN S.P.A.	8111	D82C19000030005	€ 25.612,72
3168	SOGIN S.P.A.	8113	D81C19000170005	€ 21.272,48
3169	SOGIN S.P.A.	8116	D84H15000380005	€ 28.077,03
3170	SOGIN S.P.A.	8131	000009477919230	€ 14.701,86
3171	SOGIN S.P.A.	8309	D55E18000070005	€ 1.498,61

3172	SOGIN S.P.A.	8313	D55J11000160005	€ 18.640,54
3173	SOGIN S.P.A.	8316	D54H15001450005	€ 6.393,92
3174	SOGIN S.P.A.	8319	D56C20000050005	€ 222.959,48
3175	SOGIN S.P.A.	8323	D51B21000440005	€ 150.617,26
3176	SOGIN S.P.A.	8452	D19I190000000005	€ 395.526,56
3177	SOGIN S.P.A.	8457	D19I190000000005	€ 544.636,05
3178	SOGIN S.P.A.	8459	D19I190000000005	€ 152.098,82
3179	SOGIN S.P.A.	8464	000008526455D3E	€ 2.736,97
3180	SOGIN S.P.A.	9083	D89C220000000005	€ 16.139,95
3181	SOGIN S.P.A.	9181	000007625909B2D	€ 12.603,53
3182	SOGIN S.P.A.	9184	000008470090B60	€ 18.102,92
3183	SOGIN S.P.A.	9185	0000084218602BB	€ 21.691,60
3184	SOGIN S.P.A.	9190	00000Y092F8B917	€ 30.740,36
3185	SOGIN S.P.A.	9197	D24H15000490005	€ 46.343,88
3186	SOGIN S.P.A.	9204	000008286780330	€ 33.328,51
3187	SOGIN S.P.A.	9208	000008492813AFD	€ 75.947,13
3188	SOGIN S.P.A.	9642	000008442036C7B	€ 30.731,12
3189	SOGIN S.P.A.	10007	000008325463568	€ 10.127,61
3190	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO	9382	F47E18000050001	€ 35.715,53
3191	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO	9491	F14B18000340001	€ 15.913,76
3192	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO	9499	F14B18000340001	€ 22.956,77
3193	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	8018	E44G18000030003	€ 1.065.326,72
3194	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	8029	E11E14000610003	€ 213.558,03
3195	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	8036	E11E14000610003	€ 500.306,50
3196	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	8106	E29B11000030008	€ 40.036,23
3197	STU REGGIANE SPA	10897	J82J18000090001	€ 344.761,41
3198	STU REGGIANE SPA	10901	J83D21000010008	€ 157.728,74
3199	SVILUPPO GENOVA S.P.A.	8414	H31B99000010001	€ 42.532,11
3200	SVILUPPO GENOVA S.P.A.	8450	H31B99000010001	€ 71.372,10
3201	TARSIA	10596	G96J20000550001	€ 10.511,61
3202	TRENITALIA S.P.A.	9692	D84E12001330005	€ 97.407,32
3203	TRENITALIA S.P.A.	9695	D94G12000040005	€ 161.481,51
3204	TRENITALIA S.P.A.	9697	D31I11000220005	€ 18.159,45
3205	TRENITALIA S.P.A.	9698	D19C18000130005	€ 197.250,60
3206	TRENITALIA S.P.A.	9700	D75F19003470007	€ 75.397,37
3207	TRENITALIA S.P.A.	9703	D11B19000500007	€ 53.991,57
3208	TRENITALIA S.P.A.	10396	D44F15000320005	€ 83.089,40
3209	TRENITALIA S.P.A.	10476	D77H14001290005	€ 39.793,52
3210	TRENITALIA S.P.A.	10494	D55F20002200005	€ 61.498,94
3211	TRENITALIA S.P.A.	10507	D97F08000140005	€ 7.449,26

3212	TRENITALIA S.P.A.	10662	D88J16000000007	€ 119.752,34
3213	TRENITALIA S.P.A.	10667	D34H12000060007	€ 28.940,95
3214	TRENITALIA S.P.A.	10898	D64D15000030005	€ 67.238,27
3215	UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER M.D.	6849	D87H21007230001	€ 17.528,66
3216	UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER M.D.	9237	D82F22001680001	€ 11.445,55
3217	UMBRA ACQUE S.P.A.	6638	J67H21006690005	€ 13.100,62
3218	UMBRA ACQUE S.P.A.	6639	J67H21006700005	€ 5.118,19
3219	UMBRA ACQUE S.P.A.	6641	J47H21004390005	€ 7.988,26
3220	UMBRA ACQUE S.P.A.	6643	J87H21006720005	€ 2.050,77
3221	UMBRA ACQUE S.P.A.	6645	J81B21010250005	€ 6.507,14
3222	UMBRA ACQUE S.P.A.	6647	J81B21010240005	€ 8.048,06
3223	UMBRA ACQUE S.P.A.	6649	J87H21007830005	€ 2.182,07
3224	UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"	10567	H84H18000370002	€ 19.379,41
3225	UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"	10605	H34H18000080002	€ 44.230,25
3226	UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI	10878	F87I19000340004	€ 3.759,54
3227	UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	9597	D19H19000050006	€ 11.349,08
3228	UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MURGIA (UNICAM)	9736	I97H14000280006	€ 54.763,26
3229	UNIONE MONTANA BARGE - BAGNOLO PIEMONTE	7288	D11B19000630009	€ 155.992,26
3230	UNIONE MONTANA COMELICO	10376	I27H21005740001	€ 114.343,41
3231	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO	8947	G97H16000710002	€ 26.415,93
3232	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	8090	D71B18000540007	€ 174.940,02
3233	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ROSE	9659	F13J03000070002	€ 52.333,84
3234	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO DI BENEVENTO	9538	F86C18000480006	€ 48.389,34
3235	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE	9257	B98H22000410006	€ 53.076,02
3236	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	9215	G47H21010610005	€ 8.224,48
3237	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	9246	G42B22001390005	€ 13.507,34
3238	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	10423	G46G21000900005	€ 118.470,59
3239	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	10426	G46G21000900005	€ 7.350,60
3240	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	8729	B75H11000120001	€ 107.359,98
3241	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	8677	J96J05000040006	€ 27.324,06
3242	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	8929	J97B14000740005	€ 112.381,00
3243	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE	8608	J93D07000170003	€ 246.994,26
3244	UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE	10847	I31F20000040005	€ 587.002,90
3245	VALDAGNO	9350	J79G20000380001	€ 7.083,96
3246	VALDAGNO	9498	J77H20000980007	€ 28.375,83
3247	VALDAGNO	9593	J77H20000970007	€ 24.242,42
3248	VENETO ACQUE S.P.A.	9883	J77B20000400001	€ 236.196,62
3249	VENETO ACQUE S.P.A.	10286	J53H19000140001	€ 30.280,95
3250	VENETO STRADE SPA	8649	D67H20003310002	€ 122.563,32
3251	VENETO STRADE SPA	8658	D67H20003310002	€ 115.241,03

3252	VENETO STRADE SPA	8668	D67H20003310002	€ 186.582,11
3253	VENETO STRADE SPA	9648	J17H20000290001	€ 21.157,64
3254	VENETO STRADE SPA	9651	D17H19004620002	€ 11.987,95
3255	VENETO STRADE SPA	9653	D17H19004660001	€ 32.163,13
3256	VENETO STRADE SPA	9655	D46G20000320002	€ 77.427,43
3257	VENETO STRADE SPA	9671	D57H21005740001	€ 205.542,28
3258	VENETO STRADE SPA	9676	D71B21005180002	€ 165.332,66
3259	VENETO STRADE SPA	9688	D66G19001690002	€ 918.891,21
3260	VENETO STRADE SPA	9691	D21819000600002	€ 128.076,71
3261	VENETO STRADE SPA	10368	D46G21001570002	€ 93.755,54
3262	VERITAS SPA	10613	F79J17000220001	€ 55.266,33
3263	VIACQUA SPA	10195		€ 16.113,66
3264	VIACQUA SPA	10199		€ 21.787,11
			TOTALE	€ 457.969.266,32

ART. 2 Per le motivazioni riportate in premessa non sono state ritenute ammissibili le istanze delle seguenti stazioni appaltanti le cui richieste, firmate digitalmente, non sono pervenute nei termini a mezzo PEC all'indirizzo adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it:

N. PROG.	Denominazione Stazione Appaltante	ID Scheda adeguamento prezzi	codice CUP
1	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE	9344	E83B19000450004
2	COMUNE DI CORINALDO (AN)	6814	E72B20000010009
3	COMUNE DI AMATRICE	10941	E77H20004360002
4	COMUNE DI CONSELICE	8153	I91D18000020002
5	COMUNE DI CONSELICE	8154	I91D18000020002
6	COMUNE DI TRIESTE	8721	F96E19000030009
7	COMUNE DI POJANA MAGGIORE	7569	I21B21001920008
8	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	6604	E51B21001810006
9	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	6605	E51B21001810006
10	COMUNE DI OLGiate OLONA	8627	
11	COMUNE DI GOVONE	10948	C52H18000180005
12	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	10656	B89C18000060002
13	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	10861	D68E18000180005
14	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE	10929	G11D20001450002
15	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE	10959	G18D19001090002
16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	8155	E17H20003860001
17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	8162	E17H20003850001
18	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	10626	
19	PROVINCIA DI MACERATA	6919	F17H19000200001
20	COMUNE DI MAREBBE	6687	C87H22000020003
21	COMUNE DI PONSO	9232	D71B19000400007
22	COMUNE DI TREVISO	9612	E43H19000200001

23	COMUNE DI TREVISO	10253	E45F22000330003
24	COMUNE DI TREVISO	10289	E41B18000290004

ART. 3 Per le motivazioni riportate in premessa non è stata ritenuta ammissibile l'istanza di adeguamento ID 10777 inoltrata dal comune di Ruinas, in quanto non riguardante lavori realizzati o contabilizzati nel 2023.

ART. 4 Alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate si provvederà con successivi decreti di pagamento

ART. 5 Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
Barbara Acreman
C = IT

Il Dirigente Div. VI

Firmato digitalmente da
EMANUELE CALCAGNI
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
SerialNumber = TINIT-CLCMNL75T29C479G
C = IT

LL.PP.2-24 - Legge di Bilancio 2024: prevista la proroga DI Aiuti per i lavori eseguiti nel 2024

In procinto di approvazione la Legge di Bilancio 2024, con la quale la disciplina dell'articolo 26 del DI Aiuti, in scadenza al 31 dicembre 2023, viene estesa ai lavori eseguiti nel 2024

IL DDL Bilancio 2024 è attualmente, in prima lettura, all'esame dell'Aula del Senato, che ha appena posto la fiducia su un maxiemendamento del Governo, interamente sostitutivo del testo.

Con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche, il provvedimento contiene, all'articolo 1, comma 304, una previsione di grande importanza, che proroga l'articolo 26 del Decreto-Legge "Aiuti" (DL 50/2022), contenente lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell'anno 2024.

Più in particolare, la proroga al 2024 è introdotta:

- per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31.12.21, di cui al comma 6-bis dell'articolo 26;
- per gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, di cui al comma 6-ter dell'articolo 26.
- per gli accordi-quadro di lavori, sia con riferimento a quelli menzionati al primo periodo del comma – non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell'articolo 26 (18 maggio 2022) – sia con riferimento a quelli menzionati all'ultimo periodo, cioè a quelli già in corso di esecuzione a quella medesima data, di cui al comma 8, dell'articolo 26.
- per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell'Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali.
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell'art. 26, di cui al comma 12 del medesimo articolo, estendendo all'anno 2024 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 18, comma 2 del DL 104/2023, convertito con Legge 136/2023 (per i quali – come noto- è già previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi).

Per quanto riguarda i contratti di cui al comma 6-bis (derivanti da offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021) inoltre:

- viene apportata una modifica anche al quinto periodo – che, com'è noto, consente alle committenti prive di risorse interne di fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione Opere Pubbliche, di cui al comma 6-quater, per l'anno 2023, solo nel caso in cui non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'anno 2022. Tale previsione viene ora estesa all'anno 2024.
- viene modificato l'ultimo periodo, per specificare che il decreto ivi previsto dovrà riguardare le modalità di accesso al Fondo sia per il 2023 (che per un mero errore materiale risulta attualmente indicato dalla norma come 2003) sia per il 2024. Al riguardo, va ricordato che per il 2023 è stato già adottato il DM n. 16 del 1° febbraio 2023, che ha stabilito modalità operative, termini e condizioni di accesso al Fondo da parte delle committenti.

Come predetto, il provvedimento sarà approvato in via definitiva entro la fine dell'anno. Il testo e la numerazione degli articoli dovrebbero restare invariati, considerato che, con l'apposizione della fiducia, il provvedimento è sostanzialmente "blindato".

Seguiranno, comunque, ulteriori aggiornamenti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

	alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
300.	Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 299, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
301.	Alle finalità dei commi 299 e 300 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
302.	Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.
303.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 913 è sostituito dal seguente: « Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027»; b) dopo il comma 913, è inserito il seguente: «913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026.»; c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine per la stipulazione delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.»;
304.	All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6-bis: 1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 »; 2) al quinto periodo le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 »;



	3) all'ultimo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 »; b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; c) al comma 6-quater, le parole: « e di 500 milioni per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025 »; d) al comma 8: 1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »; 2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 »; e) al comma 12, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ».
305.	Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o dell'Unione europea.
306.	Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.
307.	Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP) , da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
308.	Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) , l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) , il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) , limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
309.	Le risorse di cui al comma 308 sono destinate quanto a 14,52 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure



LL.PP.3-24 - Appalti pubblici in digitale: ai blocchi di partenza

ANAC e MIT con un comunicato congiunto dettano le regole che le stazioni appaltanti dovranno seguire per la digitalizzazione degli appalti pubblici, inclusi quelli PNRR, prevista dal 1° gennaio 2024 e già messa duramente alla prova per il numero estremamente limitato di piattaforme di e-procurement abilitate

Con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, l'ANAC ha adottato un comunicato, d'intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, relativo all'avvio del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici.

Di seguito, l'analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Il comunicato individua le attività necessarie per operare in modalità digitale e chiarire gli aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi, in linea con le norme del decreto legislativo 36/2023, Codice appalti.

L'entrata in vigore del comunicato è fissata per il 1° gennaio 2024. Eventuali modifiche alle modalità descritte saranno comunicate con adeguato anticipo mediante provvedimenti successivi.

1. Termini di avvio della digitalizzazione degli appalti

Il comunicato ricorda, anzitutto, che dal 1° gennaio 2024 diventerà pienamente efficace la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, come definita nel nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) e con essa cessano i regimi transitori attualmente previsti, inclusi quelli relativi alla pubblicità legale, alle attività nel ciclo di vita dei contratti pubblici nell'ecosistema di approvvigionamento digitale e all'utilizzo di piattaforme non certificate. Le stesse novità interesseranno le procedure di affidamento incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024 prevista la completa attivazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), che renderà disponibili, tramite interoperabilità attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), i servizi e le informazioni necessari per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Ciò include il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

A fronte di tali modifiche, il 31 dicembre 2023, saranno apportate modifiche alle condizioni di utilizzo del sistema Simog, che porteranno – tra le diverse novità – alla dismissione del servizio SmartCIG.

Un'altra novità è rappresentata dall'attivazione della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) da parte di ANAC, che sempre a partire dal 1° gennaio 2024 interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti per gestire tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, compreso il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG) e l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Ne consegue che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti saranno tenuti a cambiare le modalità delle procedure di gara, in primo luogo, imponendo l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

2. Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutte le stazioni appaltanti dovranno utilizzare, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (v. articoli 25 e 26 del Codice e le Regole tecniche stabilite da AGID,

provv. n. 137/2023, e lo Schema operativo, da questi pubblicato il 25/09/2023).

Le amministrazioni, come riportato nel comunicato, hanno l'obbligo di verificare che le piattaforme di approvvigionamento digitale in uso abbiano completato con successo il processo di certificazione. Nel caso in cui le amministrazioni non dispongano di piattaforme digitali certificate, possono fare ricorso a piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome, previa intesa tra le amministrazioni coinvolte. Queste piattaforme alternative devono essere iscritte nell'Elenco gestito da ANAC a partire dal 18 dicembre 2023 (v. articolo 26, comma 3, del Codice).

Come specificato nel comunicato, attraverso l'utilizzo di tali piattaforme, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono interagire con la BDNCP (v. articolo 25 del Codice). È richiesta la registrazione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC per il Responsabile Unico di Progetto e gli eventuali Responsabili del Procedimento. Gli eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati, designati da questi ultimi, possono operare esclusivamente sulle piattaforme, senza la possibilità di interoperare con i servizi della BDNCP.

A tale proposito, si sottolinea nel comunicato, le piattaforme non devono alterare la parità di accesso, né distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto. Pertanto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire la partecipazione alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, con la possibilità di sospendere i termini per la ricezione delle offerte per ripristinare il normale funzionamento e prorogare i termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento.

Focus

In merito alla digitalizzazione degli appalti, si ricorda che l'obbligo di utilizzo delle piattaforme certificate è obbligatorio indipendentemente dalla qualificazione della Stazione appaltante (di cui agli artt. 62 e 63 del codice appalti). Tuttavia, sussiste una sostanziale differenza perché:

- nel caso la SA non sia qualificata, l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione è consentito in via ordinaria fino alla soglia di € 500.000; tale soglia è elevata a 1 milione di euro (non compreso) per gli affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria, qualora vengano utilizzate le piattaforme messe a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (articolo 62, commi 1 e 6, lett. c del Codice);
- nel caso la SA sia qualificata, anche con "riserva", fermo restando l'utilizzo delle piattaforme certificate, l'utilizzo autonomo è consentito sino alla soglia di qualificazione (art. 62, comma 5, lett. e del Codice).

Riguardo a queste ultime, occorre evidenziare altresì che la qualificazione "con riserva" relativo agli affidamenti "ordinari" di cui all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato II.4 del nuovo Codice, (quindi non PNRR e assimilati) ha durata non superiore al 30 giugno 2024, e che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti interessate devono presentare domanda per l'iscrizione "a regime" negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Inoltre, si segnala che, come specificato dal MIT nella Circolare del 13 luglio 2023, resta confermato che, fino al 31 dicembre 2023, le regole sulla qualificazione non si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati ad essi affidati, pertanto le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, saranno tenuti ad attivarsi

tempestivamente per conseguire l'iscrizione "a regime" negli elenchi suddetti, anche se rientrano nell'elenco dei soggetti qualificati con riserva (v. news ANCE dell' 11 dicembre 2023 e 22 settembre 2023)

Da lunedì 18 dicembre 2023, sul portale dei dati aperti Anac è stata attivata la sezione Registro Piattaforme Certificate (RPC), che – purtroppo, e senza una legenda esplicativa – raccoglie le informazioni sulle Piattaforme che hanno già ottenuto la "Dichiarazione di conformità di piattaforma" ossia la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari, pubblici e privati, dei gestori delle stesse, in base al nuovo Codice degli Appalti, elencando anche Lista componenti per piattaforma .

Al 21 dicembre 2023, le dieci piattaforme certificate nel suddetto registro alla voce " Sezione dei Prodotti certificati " SONO:

- Acquisti Telematici, gestore DigitalPA s.r.l.;
- Net4market, gestore Net4market – CSAméd S.r.l. (riportata due volte nell'elenco);
- PLEIADE , gestore Accenture financial advanced solutions & technology S.R.L.;
- GGAP, gestore BEELIVEIT SRL;
- A&C – Esecuzione, gestore Maggioli S.p.A.;
- PAD-SA (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale per Stazione Appaltante), gestore CONSIP S.P.A a socio unico;
- Piattaforma eProcurement www.acquistinretepa.it, gestore CONSIP S.p.A a socio unico;
- START, gestore REGIONE TOSCANA;
- Traspare, gestore L&G Solution s.r.l. ;
- JAGGAER Advantage, gestore BravoSolution S.p.A. ;

Per certificare le piattaforme di approvvigionamento digitale è possibile seguire le istruzioni disponibili sul sito di Agid .

Per quanto riguarda la Piattaforma di Consip, si ricorda che dal 1° gennaio 2024 verrà richiesta un'autenticazione di tipo LoA3 per il Portale Acquisti in rete. Ciò implica l'uso di SPID di livello 2, CIE 2 e, per gli utenti provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea, sarà necessario utilizzare la propria identità digitale nazionale riconosciuta secondo gli standard eIDAS (v. news ANCE del 21 novembre 2023).

3. Trasmissione della Programmazione

Nel comunicato viene ricordato che, ai fini di trasparenza, dal 1° gennaio 2024, i programmi triennali dei lavori pubblici e delle forniture saranno pubblicati sulla BDNCP attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture (v. artt. 28, comma 4, 37 e 223, comma 10 del Codice). La piattaforma SCP, conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice, rimarrà attiva e consentirà alle stazioni appaltanti di trasmettere direttamente i programmi redatti nelle piattaforme utilizzate dalle amministrazioni.

Il Ministero fornirà supporto alle stazioni appaltanti per l'utilizzo dell'applicativo e l'accesso alle piattaforme regionali. Per le modalità di accesso delle amministrazioni alla piattaforma, è possibile consultare la pagina web dedicata .

4. Acquisizione del CIG

Dal 1° gennaio 2024, la richiesta di Codice Identificativo Gara (CIG), come riportato nel comunicato congiunto, per le procedure disciplinate il d.lgs. n. 36/2023 avviene tramite piattaforme di approvvigionamento digitale (certificate) , mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Il sistema Simog , fino a nuova comunicazione, consentirà comunque l'acquisizione del CIG solo per procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate

entro il 31 dicembre 2023 . Successivamente a tale data i CIG saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

5. Utilizzo dell'interfaccia web della PCP (Piattaforma dei Contratti Pubblici)

Fino al 30 giugno 2024, le stazioni appaltanti possono utilizzare l'interfaccia web della PCP per acquisire il CIG anche per adempiere agli obblighi di comunicazione con la BDNCP, alla Tracciabilità Finanziaria, per le situazioni contemplate dalla delibera 214/2022 e, relativamente a procedure pubblicate prima del 31/12/2023, per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni o per la ripetizione di lavori o servizi analoghi.

6. Verifica dei requisiti degli operatori economici

A partire dal 1° gennaio 2024, la verifica dei requisiti degli operatori economici, sia per le procedure soggette al d.lgs. n. 50/2016 che per quelle soggette al d.lgs. n. 36/2023, avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Tuttavia, ci sono differenze significative tra i casi di CIG acquisito mediante Simog e quelli acquisiti tramite PCP.

In caso di CIG, acquisito mediante Simog , e utilizzo in gara dell'interfaccia utente per l'accesso al FVOE 1.0, la verifica dei requisiti è subordinata alla produzione del PassOE da parte del concorrente.

Diversamente, in caso di acquisto del CIG mediante PCP e utilizzo del FVOE 2.0, la verifica è subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023 , ossia tramite accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico dei soggetti abilitati dalla stazione appaltante (comunicati dal RUP tramite la piattaforma telematica) e autorizzati dello stesso concorrente.

In questo secondo caso, non è quindi più previsto il Pass OE.

7. Trasmissione dei dati aggiudicazione ed esecuzione

Anche per tali adempimenti, la trasmissione dei dati relativi varia anch'essa a seconda della piattaforma utilizzata per l'acquisizione del CIG. Per quelli ex Simog, si fa uso dell'Interfaccia utente di Simog, mentre per quelli ex PCP, la trasmissione avviene tramite piattaforme certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND (per le procedure di somma urgenza e protezione civile, v. Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023). Le successive eventuali modifiche ai contratti e varianti in corso d'opera, seguono lo stesso principio.

La documentazione relativa alle varianti è resa disponibile dalla stazione appaltante per l'Autorità tramite un link ipertestuale.

8. Pubblicazione dati ai fini di trasparenza

A partire dal 1° gennaio 2024, le disposizioni normative per la trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione delle procedure di appalto pubblico subiranno significative modifiche (v. Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e relativo allegato).

In base al decreto legislativo n. 33/2013, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente i dati delle procedure attraverso il sistema SIMOG. I termini precedentemente stabiliti (30 giorni per l'aggiudicazione, 60 giorni per l'esecuzione) non sono più in vigore. Il link fornito dall'Agenzia Nazionale per la lotta alla Corruzione (ANAC) sul portale dati aperti deve essere pubblicato nella sezione dedicata del sito web della stazione appaltante, denominata "Amministrazione Trasparente" (AT), per ogni procedura associata a un Codice Identificativo Gara (CIG).

La trasmissione tramite SIMOG esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente. I dati), non pubblicati entro il 31 dicembre 2023, che non vengono raccolti da Simog (v. tabella 3 del comunicato in esame) sono quelli che riguardano gli appalti i cui CIG sono stati acquisiti tramite SIMOG e non richiedono l'invio di ulteriori dati o documenti dopo il 1° gennaio 2024 oppure gli affidamenti in house. Inoltre, sono esentati in circostanze particolari gli SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023.

Per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro tale data è necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" gli atti e i documenti identificati dall' allegato I alla delibera ANAC n. 264/. Nel caso in cui questi documenti siano già disponibili sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (v. art. 3 e 8, comma 3, del dlgs. n. 33/2013), è sufficiente indicare il link nella suddetta sezione.

9. Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024 e sono contenute nella delibera ANAC n. 263 del 20/6/2023 , e del relativo Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione, ossia in osservanza delle disposizioni secondo cui le stazioni appaltanti devono trasmettere alla BDNCP gli atti conformi ai modelli UE, che verranno pubblicati sia a livello europeo tramite il TED, ossia la versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sia a livello nazionale sulla piattaforma della BDNCP. La stessa delibera prevede che, per quanto riguarda la pubblicità per affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la BDNCP pubblica estratti dei bandi e degli avvisi a livello nazionale, con le stazioni appaltanti che trasmettono gli atti secondo le modalità stabilite. La pubblicazione avviene entro il primo giorno feriale successivo alla presa in carico, esclusi i giorni festivi. In ogni caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso collegamento ipertestuale.

In via transitoria, per gli avvisi e le modifiche di contratto relativi alle procedure indette fino al 31/12/2023, le stazioni appaltanti pubblicano autonomamente su Tenders Electronic Daily (TED), dedicato agli appalti pubblici europei, i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi delle modifiche del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del Codice.

L'ANAC pubblica attraverso la BDNCP pubblica i dati relativi all'aggiudicazione e alle modifiche del contratto, comunicati tramite Simog. È onere delle stazioni appaltanti la verifica della tempestività, completezza e correttezza delle informazioni pubblicate.

LL.PP.4-24 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 18 al 22 dicembre

Provvedimenti e Atti Normativi

Appalti pubblici in digitale: ai blocchi di partenza

Con la [delibera n. 582 del 13 dicembre 2023](#), l'ANAC ha adottato un comunicato, [d'intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti](#), relativo all'avvio del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici.

Di seguito, l'analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Il comunicato individua le attività necessarie per operare in modalità digitale e chiarire gli aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi, in linea con le norme del decreto legislativo 36/2023, Codice appalti.

L'entrata in vigore del comunicato è fissata per il 1° gennaio 2024. Eventuali modifiche alle modalità descritte saranno comunicate con adeguato anticipo mediante provvedimenti successivi.

1) Termini di avvio della digitalizzazione degli appalti

Il comunicato ricorda, anzitutto, che **dal 1° gennaio 2024** diventerà pienamente efficace la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, come definita nel nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) e con essa **cessano i regimi transitori attualmente previsti**, inclusi quelli relativi alla pubblicità legale, alle attività nel ciclo di vita dei contratti pubblici nell'ecosistema di approvvigionamento digitale e all'utilizzo di piattaforme non certificate. **Le stesse novità interesseranno le procedure di affidamento incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).**

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024 prevista la **completa attivazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)**, che renderà disponibili, tramite interoperabilità attraverso la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**, i servizi e le informazioni necessari per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Ciò include il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

A fronte di tali modifiche, il 31 dicembre 2023, saranno apportate **modifiche alle condizioni di utilizzo del sistema Simog**, che porteranno – tra le diverse novità – alla **dismissione del servizio SmartCIG**.

Un'altra novità è rappresentata dall'attivazione della **Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP)** da parte di ANAC, che sempre a partire dal 1° gennaio 2024 interopererà con le **piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti** per gestire tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, compreso il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG) e l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Ne consegue che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti saranno tenuti a cambiare le modalità delle procedure di gara, in primo luogo, imponendo l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

2) Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutte le stazioni appaltanti dovranno utilizzare, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (v. articoli 25 e 26 del Codice e le Regole tecniche stabilite da AGID, provv. n. 137/2023, e lo Schema operativo, da questi pubblicato il 25/09/2023).

Le amministrazioni, come riportato nel comunicato, hanno l'**obbligo di verificare che le piattaforme** di approvvigionamento digitale **in uso abbiano completato con successo il processo di certificazione**. Nel caso in cui **le amministrazioni non dispongano di piattaforme digitali certificate, possono fare ricorso a piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni**, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome, previa intesa tra le amministrazioni coinvolte. Queste piattaforme alternative devono essere iscritte nell'Elenco gestito da ANAC a partire dal 18 dicembre 2023 (v. articolo 26, comma 3, del Codice).

Come specificato nel comunicato, attraverso l'utilizzo di tali piattaforme, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono interagire con la BDNCP (v. articolo 25 del Codice). È richiesta la registrazione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC per il Responsabile Unico di Progetto e gli eventuali Responsabili del Procedimento. Gli eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati, designati da questi ultimi, possono operare esclusivamente sulle piattaforme, senza la possibilità di interoperare con i servizi della BDNCP.

A tale proposito, si sottolinea nel comunicato, le piattaforme non devono alterare la parità di accesso, né distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto. Pertanto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire la partecipazione alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, con la possibilità di sospendere i termini per la ricezione delle offerte per ripristinare il normale funzionamento e prorogare i termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento.

Focus

In merito alla digitalizzazione degli appalti, si ricorda che l'obbligo di utilizzo delle piattaforme certificate è obbligatorio indipendentemente dalla qualificazione della Stazione appaltante (di cui agli artt. 62 e 63 del codice appalti). Tuttavia, sussiste una sostanziale differenza perché:

- **nel caso la SA non sia qualificata**, l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione è consentito in via ordinaria fino alla soglia di €

500.000; tale soglia è elevata a 1 milione di euro (non compreso) per gli affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria, qualora vengano utilizzate le piattaforme messe a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (articolo 62, commi 1 e 6, lett. c del Codice);

- **nel caso la SA sia qualificata**, anche con “riserva”, fermo restando l'utilizzo delle piattaforme certificate, l'utilizzo autonomo è consentito sino alla soglia di qualificazione (art. 62, comma 5, lett. e del Codice).

Riguardo a queste ultime, occorre evidenziare altresì che la qualificazione "con riserva" relativo agli affidamenti "ordinari" di cui all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato II.4 del nuovo Codice, (quindi non PNRR e assimilati) **ha durata non superiore al 30 giugno 2024**, e che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti interessate devono presentare domanda per l'iscrizione “a regime” negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Inoltre, si segnala che, come specificato dal MIT nella [Circolare del 13 luglio 2023](#), resta confermato che, **fino al 31 dicembre 2023**, le regole sulla qualificazione **non** si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati ad essi affidati, pertanto le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, saranno tenuti ad attivarsi tempestivamente per conseguire l'iscrizione “a regime” negli elenchi suddetti, anche se rientrano nell'elenco dei soggetti qualificati con riserva (v. news ANCE dell'[11 dicembre 2023](#) e [22 settembre 2023](#))

Da lunedì 18 dicembre 2023, sul portale dei dati aperti Anac è stata attivata la [sezione Registro Piattaforme Certificate](#) (RPC), che – purtroppo, e senza una legenda esplicativa - raccoglie le informazioni sulle Piattaforme che hanno già ottenuto la “Dichiarazione di conformità di piattaforma” ossia la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari, pubblici e privati, dei gestori delle stesse, in base al nuovo Codice degli Appalti, elencando anche [Lista componenti per piattaforma](#) (v. news ANCE [del 19 dicembre 2023](#), [del 20 dicembre 2023](#) e per gli appalti sotto 5.000 euro [del 15 dicembre 2023](#)).

Al 21 dicembre 2023, **le dieci piattaforme certificate** nel suddetto registro alla voce “[Sezione dei Prodotti certificati](#)” sono:

- Acquisti Telematici**, gestore DigitalPA s.r.l.;
- Net4market**, gestore Net4market - CSamed S.r.l. (riportata due volte nell'elenco);
- PLEIADE**, gestore Accenture financial advanced solutions & technology S.R.L.;
- GGAP**, gestore BEELIVEIT SRL;
- A&C - Esecuzione**, gestore Maggioli S.p.A.;
- PAD-SA** (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale per Stazione Appaltante), gestore CONSIP S.P.A a socio unico;
- Piattaforma eProcurement** www.acquistinretepa.it, gestore CONSIP S.p.A a socio unico;

- h. **START, gestore** REGIONE TOSCANA;
- i. **Traspare, gestore** L&G Solution s.r.l.;
- j. **JAGGAER Advantage, gestore** BravoSolution S.p.A.;

Per certificare le piattaforme di approvvigionamento digitale è possibile seguire le istruzioni disponibili sul [sito di Agid](#).

Per quanto riguarda la Piattaforma di Consip, si ricorda che dal 1° gennaio 2024 verrà richiesta un'autenticazione di tipo LoA3 per il Portale Acquisti in rete. Ciò implica l'uso di SPID di livello 2, CIE 2 e, per gli utenti provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea, sarà necessario utilizzare la propria identità digitale nazionale riconosciuta secondo gli standard eIDAS (v. news ANCE del [21 novembre 2023](#)).

3) Trasmissione della Programmazione

Nel comunicato viene ricordato che, ai fini di trasparenza, dal 1° gennaio 2024, i **programmi triennali dei lavori pubblici e delle forniture saranno pubblicati sulla BDNCP** attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture (v. artt. 28, comma 4, 37 e 223, comma 10 del Codice). La piattaforma SCP, conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice, rimarrà attiva e consentirà alle stazioni appaltanti di trasmettere direttamente i programmi redatti nelle piattaforme utilizzate dalle amministrazioni.

Il Ministero fornirà supporto alle stazioni appaltanti per l'utilizzo dell'applicativo e l'accesso alle piattaforme regionali. Per le modalità di accesso delle amministrazioni alla piattaforma, è possibile consultare la [pagina web dedicata](#).

4) Acquisizione del CIG

Dal 1° gennaio 2024, la **richiesta di Codice Identificativo Gara (CIG)**, come riportato nel comunicato congiunto, per le procedure disciplinate il d.lgs. n. 36/2023 avviene **tramite piattaforme di approvvigionamento digitale (certificate)**, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Il **sistema Simog**, fino a nuova comunicazione, consentirà comunque l'acquisizione del CIG solo per **procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023**. Successivamente a tale data i CIG saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

5) Utilizzo dell'interfaccia web della PCP (Piattaforma dei Contratti Pubblici)

Fino al 30 giugno 2024, le stazioni appaltanti possono utilizzare l'interfaccia web della PCP per acquisire il CIG anche per adempiere agli obblighi di comunicazione con la BDNCP, alla Tracciabilità Finanziaria, per le situazioni contemplate dalla delibera 214/2022 e, relativamente a procedure pubblicate prima del 31/12/2023, per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni o per la ripetizione di lavori o servizi analoghi.

6) Verifica dei requisiti degli operatori economici

A partire dal 1° gennaio 2024, la verifica dei requisiti degli operatori economici, sia per le procedure soggette al d.lgs. n. 50/2016 che per quelle soggette al d.lgs. n. 36/2023, avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Tuttavia, ci sono differenze significative tra i casi di CIG acquisito mediante Simog e quelli acquisiti tramite PCP.

In caso di **CIG, acquisito mediante Simog**, e utilizzo in gara dell'interfaccia utente per l'accesso al FVOE 1.0, **la verifica dei requisiti è subordinata alla produzione del PassOE** da parte del concorrente.

Diversamente, in caso di acquisto del **CIG mediante PCP** e utilizzo del FVOE 2.0, la verifica è subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della [Delibera ANAC 262/2023](#), ossia **tramite accesso** al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico **dei soggetti abilitati dalla stazione appaltante** (comunicati dal RUP tramite la piattaforma telematica) e autorizzati dello stesso concorrente.

In questo secondo caso, non è quindi più previsto il Pass OE.

7) Trasmissione dei dati aggiudicazione ed esecuzione

Anche per tali adempimenti, la trasmissione dei dati relativi varia anch'essa a seconda della piattaforma utilizzata per l'acquisizione del CIG. Per quelli ex Simog, si fa uso dell'Interfaccia utente di Simog, mentre per quelli ex PCP, la trasmissione avviene tramite piattaforme certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND (per le procedure di somma urgenza e protezione civile, v. [Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023](#)). Le successive eventuali modifiche ai contratti e varianti in corso d'opera, seguono lo stesso principio.

La documentazione relativa alle varianti è resa disponibile dalla stazione appaltante per l'Autorità tramite un link ipertestuale.

8) Pubblicazione dati ai fini di trasparenza

A partire dal 1° gennaio 2024, le disposizioni normative per la trasmissione dei dati relativi all'aggiudicazione e alla fase di esecuzione delle procedure di appalto

pubblico subiranno significative modifiche (v. [Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023](#) e relativo [allegato](#)).

In base al decreto legislativo n. 33/2013, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente i dati delle procedure attraverso il sistema SIMOG. I termini precedentemente stabiliti (30 giorni per l'aggiudicazione, 60 giorni per l'esecuzione) non sono più in vigore. Il link fornito dall'Agenzia Nazionale per la lotta alla Corruzione (ANAC) sul portale dati aperti deve essere pubblicato nella sezione dedicata del sito web della stazione appaltante, denominata "Amministrazione Trasparente" (AT), per ogni procedura associata a un Codice Identificativo Gara (CIG).

La trasmissione tramite SIMOG esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente. I dati, non pubblicati entro il 31 dicembre 2023, che non vengono raccolti da Simog (v. tabella 3 del comunicato in esame) sono quelli che riguardano gli appalti i cui CIG sono stati acquisiti tramite SIMOG e non richiedono l'invio di ulteriori dati o documenti dopo il 1° gennaio 2024 oppure gli affidamenti in house. Inoltre, sono esentati in circostanze particolari gli SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023.

Per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro tale data è necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" gli atti e i documenti identificati dall'[allegato I](#) alla delibera ANAC n. 264/. Nel caso in cui questi documenti siano già disponibili sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (v. art. 3 e 8, comma 3, del dlgs. n. 33/2013), è sufficiente indicare il link nella suddetta sezione.

9) Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024 e sono contenute nella delibera [ANAC n. 263 del 20/6/2023](#), e del relativo [Allegato I - Elenco obblighi di pubblicazione](#), ossia in osservanza delle disposizioni secondo cui le stazioni appaltanti devono trasmettere alla BDNCP gli atti conformi ai modelli UE, che verranno pubblicati sia a livello europeo tramite il TED, ossia la versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sia a livello nazionale sulla piattaforma della BDNCP. La stessa delibera prevede che, per quanto riguarda la pubblicità per affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la BDNCP pubblica estratti dei bandi e degli avvisi a livello nazionale, con le stazioni appaltanti che trasmettono gli atti secondo le modalità stabilite. La pubblicazione avviene entro il primo giorno feriali successivo alla presa in carico, esclusi i giorni festivi. In ogni caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso collegamento ipertestuale.

In via transitoria, per gli avvisi e le modifiche di contratto relativi alle procedure indette fino al 31/12/2023, le stazioni appaltanti pubblicano autonomamente su Tenders Electronic Daily (TED), dedicato agli appalti pubblici europei, i

provvedimenti di rettifica dei bandi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi delle modifiche del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del Codice.

L'ANAC pubblica attraverso la BDNCP pubblica i dati relativi all'aggiudicazione e alle modifiche del contratto, comunicati tramite Simog. È onere delle stazioni appaltanti la verifica della tempestività, completezza e correttezza delle informazioni pubblicate.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Appalti pubblici: dal 2024 obbligatorio l'utilizzo delle piattaforme digitali

Con [Comunicato del 12 dicembre u.s.](#), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricordato che, a far data dal 1° gennaio 2024, diventeranno efficaci per gli appalti pubblici le norme del nuovo Codice dei contratti relative alla digitalizzazione, e ha fornito importanti indicazioni su ciò che cambierà e come ci si dovrà preparare.

Di seguito, l'analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Il “pilastro” della Digitalizzazione

L'ANAC ha reso noto che uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici, è la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR (milestone M1C1-75), che costituirà una trasformazione epocale di modernizzazione dell'Italia e di crescita a livello europeo e che avrà un impatto rilevante su cittadini, amministrazioni e imprese.

A tal fine, l'Autorità ha informato che sta lavorando per dotare il Paese delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle procedure di appalto in modalità digitale.

L'ANAC ha poi specificato che digitalizzare gli appalti pubblici **significa superare definitivamente non solo l'era della carta** nelle gare pubbliche e negli appalti, ma andare oltre l'idea stessa della gara pubblica come predisposizione di documenti, passaggi burocratici, notifiche, etc. causa di rallentamenti e a volte di blocchi dell'esecuzione di opere e dell'acquisto di beni e servizi.

Pertanto, Stazioni appaltanti e imprese entreranno ora in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto: programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara. Non ci saranno più documenti ma **interoperabilità fra piattaforme “certificate”**.

Il nuovo Codice dei contratti lo definisce *“Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”*.

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Al fine di consentire la digitalizzazione degli appalti, l'ANAC, attraverso la propria [Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici \(BDNCP\)](#) renderà disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La Banca Dati si articola nelle seguenti sezioni:

- **Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)**
- **Piattaforma contratti pubblici (PCP)**
- **Piattaforma per la pubblicità legale degli atti**
- **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**
- **Casellario Informatico**
- **Anagrafe degli Operatori Economici**

Di conseguenza, come osserva l'ANAC, la Banca Dati ancor più che in passato assume ora la funzione di strumento abilitante per l'ecosistema nazionale di e-procurement, gestendone lo sviluppo e i servizi correlati.

Lo dimostra la sua interoperabilità che nel nuovo conteso si estende dalle piattaforme di approvvigionamento digitale adoperate da stazioni appaltanti ed enti concedenti al portale dei soggetti aggregatori; ciò renderà disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Da notare, infine, che la stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

Piattaforme digitali "certificate"

Alla BDNCP, prosegue l'ANAC, faranno riferimento anche **le piattaforme di approvvigionamento digitale "certificate"**, che dovranno essere obbligatoriamente **utilizzate a far data dal 1° gennaio 2024**.

Ciò significa che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme "certificate" messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc..), non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti, compresa quella dell'esecuzione.

Tali piattaforme, prosegue l'ANAC, dovranno essere utilizzate dal 1° gennaio 2024, anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di

gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento *“Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”* adottate dal nuovo Codice dei Contratti.

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Come evidenziato dall'ANAC, l'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale permetterà la piena operatività del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), resa possibile grazie all'interoperabilità di tutte le componenti del sistema. Questo strumento facilita **l'accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico**, semplificando la verifica dei requisiti necessari per partecipare agli appalti pubblici e garantendo l'assenza di cause di esclusione, come risultanti, tra gli altri, dai dati del casellario giudiziale, dai certificati antimafia e dalla regolarità fiscale e contributiva.

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc.) attraverso l'interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Pubblicità degli atti di gara

Una delle novità assolute legate alla digitalizzazione riguarda la fase della pubblicità degli atti di gara. Questa sarà garantita direttamente dall'Autorità tramite la sua Banca Dati, con la trasmissione delle informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati inizieranno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà costantemente accessibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti, rimanendo costantemente disponibile tramite il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Appalti digitali: su portale Anac link di accesso al registro piattaforme certificate

Con Comunicato del 18 dicembre u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fatto presente che sul proprio portale dei dati aperti è stata attivata, in pari data, la sezione Registro Piattaforme Certificate (RPC), consultabile a [questo indirizzo](#).

Di seguito, l'analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Il registro sopra individuato, ha proseguito l'Autorità, raccoglie le informazioni sulle Piattaforme di fornitura digitale che hanno ottenuto la "Dichiarazione di conformità di piattaforma", cioè la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari, pubblici e privati, dei gestori delle stesse, in base al nuovo Codice degli Appalti.

L'Autorità ha quindi concluso ricordando che per certificare le piattaforme di approvvigionamento digitale è possibile seguire le istruzioni disponibili sul sito di AGID al [seguente Indirizzo](#).

Appalti pubblici: l'offerta pari alla soglia di anomalia è da escludere

Anche secondo le nuove disposizioni del Codice, nel procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, l'offerta che presenta un ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa.

È quanto affermato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, con [Delibera n. 536 del 21 novembre 2023](#), in risposta ad una istanza presentata in merito alla legittimità di un procedimento di esclusione, relativa a una gara gestita tramite piattaforma telematica con procedura negoziata, in cui la Stazione appaltante aveva ritenuto anomala un'offerta che presentava un ribasso pari alla soglia individuata.

Di seguito, la disamina della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

1. La disciplina dell'anomalia

Il nuovo Codice appalti, d.lgs. n. 36/2023, innova rispetto al previgente d.lgs. n. 50/2016, introducendo tre meccanismi di esclusione automatica, descritti nell'allegato II.2, da applicare nel caso in cui siano state presentate almeno cinque offerte. Tali meccanismi si applicano a tutti gli affidamenti sottosoglia, ad eccezione degli affidamenti diretti e di quelli che coinvolgono interessi transfrontalieri, fino alle soglie di rilevanza europea, anche laddove effettuati mediante procedura ordinaria (v. Corte di giustizia Ue, sentenza CJEU n. C-147/06, SECAP vs. Santorso).

A tale proposito, l'ANAC specifica che gli atti di gara devono espressamente prevedere l'esclusione automatica e dichiarare il metodo di calcolo della soglia di anomalia che verrà impiegato per escludere in automatico le offerte anormalmente basse.

Una delle innovazioni testuali è prevista al punto 3), relativo al Metodo A), del predetto allegato II.12 del Codice, ove si afferma che il meccanismo automatico di esclusione delle offerte si applica a *"tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia ... Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore"*.

Ciò, tuttavia, appare in contraddizione con quanto previsto al punto 1) dello stesso articolo, ove si prevede che *“la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata”*.

La differente formula utilizzata dal punto 3), rispetto al punto 1), genera quindi il dubbio in merito alla sorte dell'offerta con ribasso pari alla soglia di anomalia, se vada esclusa o vada considerata come prima offerta non anomala.

Su tale dubbio, l'ANAC era quindi chiamata a valutare la legittimità dell'operato della Stazione appaltante.

2. La Relazione al Codice sull'anomalia

Per arrivare ad una soluzione, l'ANAC parte dalla Relazione al Codice, nella parte in cui il Consiglio di Stato sottolinea che la disciplina dell'esclusione automatica delle offerte riflette quanto già presente nella normativa precedente, contenuta nell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, diventando una regola a regime e non più transitoria.

Inoltre, prosegue l'Autorità, la Relazione illustrativa fornisce un esempio pratico che dimostra come il Metodo A) viene applicato. Questo esempio, basato su 15 offerte ammesse, mostra che vengono escluse due offerte con il ribasso più basso e due con il ribasso più alto. Viene poi calcolata la media delle offerte residue con uno scarto aritmetico medio del 3%. La soglia di anomalia viene determinata aggiungendo allo 0% la differenza tra le prime due cifre decimali della somma delle offerte non escluse. In questo caso, la soglia di anomalia risulta essere del 13%, e l'impresa con uno sconto del 12% viene considerata la vincitrice. Nello stesso esempio, le imprese con offerte pari o superiori alla soglia di anomalia vengono escluse.

3. La conclusione dell'ANAC

L'ANAC ritiene che *“l'interpretazione sistematica della normativa non induce a rintracciare la volontà del legislatore di compiere un'inversione di tendenza nelle modalità applicative dell'istituto”*. Anzi, sottolinea la necessità di mantenere una continuità con la legislazione passata.

Di conseguenza, l'ANAC ribadisce che un'offerta con un ribasso percentuale equivalente alla soglia di anomalia deve essere automaticamente esclusa, seguendo quanto previsto dalla normativa precedente.

In virtù di queste considerazioni, il Consiglio dell'ANAC concludeva che l'operato della stazione appaltante nel caso specifico era corretto e in piena conformità con le norme vigenti

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 8 al 12 gennaio

Provvedimenti e Atti Normativi

Appalti digitali: il dossier ANCE sulle novità dell'Ecosistema nazionale di e-procurement

Dal 1° gennaio 2024, ha preso vita la digitalizzazione degli appalti di cui all'art. 19 e ss. del Codice, d.lgs. 36/2023.

A fronte di tale novità, i numerosi interventi dell'ANAC degli ultimi mesi diventano l'occasione per ricostruire in un **dossier ANCE**, denominato *"le novità dell'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)"*, alcuni effetti concreti della riforma digitale degli appalti.

In particolare, nel dossier sono affrontati i temi della certificazione e utilizzo delle **piattaforme digitali, dell'acquisizione del CIG, del funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico e dei nuovi strumenti informatici**, che incidono anche sugli obblighi di pubblicità legale degli atti e di trasparenza.

Assieme al dossier, è allegato un diagramma che ricostruisce l'infrastruttura digitale di riferimento che comprende la **Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)**, la Piattaforma dei contratti pubblici, le singole piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), e la nuova Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Decreto legge Milleproroghe: tutti i contenuti di interesse per le opere pubbliche

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", c.d. Decreto Milleproroghe.

Il decreto-legge è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 31 dicembre 2023, e sta per iniziare il suo iter di conversione in legge in Parlamento.

Articolo 8 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per quanto di stretto interesse, l'**articolo 8, comma 5, del decreto** dispone la **proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 dell'articolo 14, comma 4, del decreto c.d. "PNRR3", decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41**, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare" (cfr. NEWS ID N. 227818 DEL 28 febbraio 2023).

In altri termini, fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni del DL n. 76/2020, di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; si tratta delle previsioni relative alle **procedure sotto e sopra soglia (che, tra l'altro, prevedono termini massimi per l'espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sfioramento degli stessi) – con esclusione dei poteri derogatori del comma 4 dell'articolo 2 – alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all'articolo 8 (ad esempio, consegna in via d'urgenza e applicazione dei termini d'urgenza)**. Agli stessi interventi si applicano, altresì, le disposizioni del decreto "sblocca-cantieri" (n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell'albo ANAC dei commissari e l'applicazione anche ai settori ordinari dell'inversione procedimentale.

Al comma 7 del medesimo articolo 8 si prevede, inoltre, per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, la proroga **al proroga al 30 giugno 2024 del termine** di cui all'art. 10, c. 8, del DL 198/2022, che a sua volta consente l'**applicazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali)**.

Articolo 9 – Proroga di termini in materi e di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Con il comma 3 dell'articolo 9 si consente alla **Regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, di continuare ad operare fino al 31 dicembre 2024 in qualità di stazione appaltante con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 32/2019** (si tratta dei poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto), al fine di ultimare le opere, finanziate dal Ministero a valere sui fondi stanziati dall'articolo 48, comma 5, del decreto legge n. 34/2020, e in corso di realizzazione nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali.

Tali opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell'Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'Università delle Nazioni Unite, per il cui stabilimento a Bologna il negoziato è oramai prossimo alla conclusione

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Con la legge di Bilancio di fine anno confermata la proroga al 2024 del DL Aiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40/L del 30 dicembre scorso, è stata pubblicata la Legge n. 213/2023, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, viene confermata la **proroga ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2024, dello speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022), contenuta all’articolo 1, comma 304 della legge stessa.**

Si tratta di una disposizione di primaria importanza per il settore dei lavori pubblici, in quanto, in assenza di tale proroga, l’aggiornamento dei prezzi sarebbe cessato al 31 dicembre 2023, lasciando le imprese esecutrici di contratti aggiudicati nel 2021 o in precedenza, nonché aggiudicati tra gennaio 2022 e giugno 2023, prive di un adeguato ristoro a fronte dell’incremento dei prezzi dei materiali tuttora in corso.

Per quanto riguarda i contenuti della norma, si rinvia alla precedente news Ance già pubblicata sul portale ([ID 241040 del 22 dicembre scorso](#)).

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 15 al 19 gennaio

Provvedimenti e Atti Normativi

Chiarimenti del MIT sulla disciplina applicabile agli appalti PNRR e PNC successivi al 1° luglio

L'ufficio giuridico del MIT, con il **parere n. 2203 del 21 dicembre 2023**, ha chiarito anzitutto che *“alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1° luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2015”*.

Il Ministero giunge a tale conclusione, partendo anzitutto dal contenuto della disposizione transitoria di cui all'art. 225, comma 8, D. Lgs. 36/2023, che sancisce, *in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse*, l'applicazione, anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni del decreto 77/2021, convertito nella l. 108/ 2021, del decreto 13/2023, nonché delle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Disposizione, questa, che come ricordato nel citato parere, deve trovare applicazione in combinato disposto con l'art. 226, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, ai cui sensi *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*.

Al riguardo, infatti, l'articolo 48 del citato Dl 77/2021, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto n. 69/2023, al comma 3, ha precisato, con specifico riferimento agli appalti PNRR/PNC, che *“Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”*

Conseguentemente, il MIT ha ribadito – in linea con quanto affermato nel parere 2295 del 21 dicembre 2023 – che alle procedure afferenti gli appalti PNRR/PNC, avviate dopo il 1° luglio 2023, si applica il Codice 36/2023, tranne nei casi in cui il decreto n. 77/2021 richiami espressamente la normativa del D.lgs. 50/2016.

Tale soluzione interpretativa – che in parte si discosta da quanto indicato nella circolare MIT n. 13/2023 – è oramai maggioritaria anche in giurisprudenza (vedi da ultimo Tar Lazio, Sez. II bis, n. 134/2024).

Il MIT, con altro parere (n. **2189 del 26 luglio 2023**), ha altresì precisato che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dal nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) ed efficace a partire dal 1° luglio 2023, **non trova applicazione per gli interventi finanziati con i fondi PNRR/PNC**.

Per tale tipologia di appalti, infatti, in linea con quanto già chiarito nella **circolare esplicativa del 12 luglio 2023**, adottata dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **vige la disciplina derogatoria introdotta dall'articolo 14 del dl. 13/2023**, successivamente prorogata fino al **30 giugno 2024**, dall'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd "decreto "milleproroghe").

In particolare, ai sensi del predetto articolo 14 (comma 4), viene previsto che *"Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo" [...]* le disposizioni di cui [all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.](#)

A sua volta, l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto 32/2019, a seguito delle modifiche introdotte dal dl 77/2021, sancisce, alla lettera a), che *"Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi*. Tale **obbligo**, pertanto, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo **sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria**.

Conseguentemente, e venendo al caso che ha originato la richiesta di parere, il Ministero conclude che una Centrale unica di committenza – CUC – seppur non ancora qualificata alla luce del nuovo sistema introdotto dal Codice 36/2023, per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, finanziati in parte da contributo efficientamento energetico divenuto PNRR, possa procedere a bandire l'appalto, essendo tuttora in vigore la disciplina speciale sopradescritta.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Gare d'appalto e contributo Anac: stabiliti gli importi per l'anno 2024

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, recante la *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024"*, sostituendo la precedente del [20 dicembre 2022, n. 621](#), definendo gli importi del contributo dovuto a favore della stessa Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal provvedimento.

La delibera è stata pubblicata in [Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024](#) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

Di seguito, l'analisi della Delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

1) Soggetti tenuti alla contribuzione

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, i seguenti soggetti pubblici e privati:

- a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l) , dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
- c) le SOA, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

2) Esonero

Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

- a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
- b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192

L'Autorità ricorda altresì che, ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi sopra individuati, il RUP dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it – entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'ANAC.

3) Entità della contribuzione – Stazioni appaltanti

Importo posto a base di gara	Quota SA	<i>(Var. risp. 2023)</i>

Inferiore a € 40.000	Esente	-
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	(+ € 5,00)
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 500.000	€ 250,00	(+ € 25,00)
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 1.000.000	€ 410,00	(+ € 35,00)
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	(+ € 60,00)
Uguale o maggiore a € 5.000.000	€ 880,00	(+ € 80,00)

4) Entità della contribuzione - Operatori economici

Importo posto a base di gara	Quota OE	(Var. risp. 2023)
Inferiore a € 40.000	Esente	-
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	Esente	-
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a €	€ 18,00	(- € 2,00)

300.000		
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000	€ 33,00	(- € 2,00)
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 77,00	(+ € 7,00)
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000	€ 90,00	(+ € 10,00)
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 165,00	(+ € 25,00)
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 220,00	(+ € 20,00)
Uguale o maggiore a € 20.000.000	€ 560,00	(+ € 60,00)

5) Entità della contribuzione – SOA

Le Società Organismo di Attestazione sono tenute a versare a favore dell'ANAC un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

6) Modalità e termini di versamento

Le **stazioni appaltanti** sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall'ANAC con cadenza quadrimestrale.

Gli **operatori economici** sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Dovranno altresì dimostrare (in fase di presentazione offerta), di aver versato tale contributo. Infatti, la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. Nel caso di appalto suddiviso in lotti, l'importo è corrisposto in ragione del valore di ciascun lotto.

Le **SOA**, infine, entro 90 giorni dall'approvazione del proprio bilancio, sono tenute al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti dall'Autorità. È anche prevista la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'autorità ricorda che il versamento totale della contribuzione dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

L'Autorità infine ribadisce che il mancato pagamento della contribuzione da parte Stazioni appaltanti e SOA, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del nuovo Codice dei contratti, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Nel caso poi di versamenti non dovuti ovvero effettuati in misura superiore a quelli dovuti, sarà possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità riportate sul sito dell'ANAC.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Bando di gara in contrasto con il diritto europeo: la clausola illegittima non può essere soltanto disapplicata, ma va impugnata nel rispetto dei termini decadenziali

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche approfondisce la sentenza in commento, con cui il Consiglio di Stato (sez. V, 10 gennaio 2024, n. 321) si è pronunciato sull'utilizzo **del rimedio della disapplicazione e di quello dell'annullabilità**, in ipotesi di provvedimento amministrativo – nella specie, bando di gara – che, applicando una norma di legge nazionale ritenuta dalla Corte di giustizia in contrasto con il diritto europeo, sia da considerarsi illegittimo.

In particolare, nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, indetta – nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 – per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il disciplinare prevedeva che, **relativamente alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria avrebbe dovuto assumere i requisiti di qualificazione per ciascuna delle categorie di lavori da appaltare in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.**

In attuazione di detta clausola, in fase di verifica della documentazione amministrativa, il raggruppamento risultato quale migliore offerente veniva escluso dalla procedura per mancato possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

La decisione di esclusione veniva, successivamente, impugnata dinnanzi ai giudici amministrativi di primo e secondo grado.

Sulla questione relativa alle **modalità di composizione dei raggruppamenti**, si ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha di recente stabilito che *"l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria"* (CGUE, 28 aprile 2022, C-642/20).

Ferma restando la portata vincolante delle sentenze interpretative della Corte di giustizia nei confronti delle amministrazioni e dei giudici nazionali, l'attenzione dei giudici amministrativi si è incentrata sulla **corretta qualificazione del vizio da cui è da considerarsi affetto il provvedimento contrario al diritto europeo e sul rimedio esperibile per via giurisdizionale dalla parte privata che ne sia pregiudicata.**

In particolare, il tribunale amministrativo territoriale (T.a.r. per la Puglia, sez. II, 27 febbraio 2023, n. 372) ha accolto il ricorso affermando **l'illegittimità dell'esclusione disposta a carico del raggruppamento, in quanto fondata su una prescrizione del disciplinare di gara applicativa di norme interne in contrasto con la direttiva europea. Dando attuazione alle statuizioni della Corte di giustizia sopra richiamate, i giudici amministrativi di primo grado hanno quindi ritenuto di disapplicare dette norme, di considerare illegittima la clausola in contestazione e di annullare, conseguentemente, i provvedimenti impugnati.**

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, non avendo la stessa *"tenuto conto dell'onere di impugnazione tempestiva [...] del disciplinare di gara per asserita contrarietà all'art. 63 della direttiva 2014/24/UE applicabile all'appalto de quo"*.

Come emerge dalla motivazione della pronuncia, il ragionamento – invero, alquanto articolato – dei giudici amministrativi di secondo grado muove dalla **riconducibilità del vizio in contestazione alla violazione di legge** *“in ragione della tendenziale unitarietà dei due ordinamenti, sia pure con la prevalenza di quello europeo sancita dagli artt. 11 e 117 della Costituzione”*. Da tale premessa deriva che *“il contrasto con la norma vizia il provvedimento amministrativo, senza che sia rilevante la fonte (interna o europea) della norma violata”*, con la conseguenza che **il rimedio da esperire non è la disapplicazione, ma l’annullamento dell’atto illegittimo**. Siffatto approdo interpretativo, si precisa ulteriormente nella sentenza, vale *“sia per la violazione c.d. diretta, prodotta cioè direttamente dal provvedimento amministrativo contrario al diritto dell’Unione, sia per la violazione c.d. indiretta, prodotta in via mediata dal provvedimento amministrativo conforme ad una norma di legge interna incompatibile con quel diritto, come nel caso di specie”*.

Tanto premesso, **ove si voglia quindi far valere l’illegittimità del provvedimento nazionale per contrasto con le norme UE, lo stesso “va impugnato e non può essere soltanto disapplicato”, e ciò nel rispetto delle regole sul processo amministrativo**, ivi comprese quelle relative ai termini decadenziali di impugnazione.

Con specifico riferimento al caso di specie, venendo in rilievo ad avviso del Consiglio di Stato una **clausola della legge di gara immediatamente escludente**, la stessa avrebbe dovuto essere contestata in sede giurisdizionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando ex art. 120, comma 5 c.p.a., termine questo tuttavia non rispettato dal raggruppamento ricorrente. La mancata tempestiva impugnazione del bando illegittimo rende il ricorso inammissibile non potendo lo stesso *“essere rimosso per via giurisdizionale una volta che le sue previsioni siano divenute stabili”*.

Nella motivazione della sentenza, i giudici amministrativi di secondo grado si soffermano anche **sull’impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina di cui all’art. 83, comma 8, ultimi due periodi del d.lgs. n. 50/2016**, pure richiamata dal raggruppamento per sostenere la nullità della regola di gara in contestazione per violazione di disposizioni di legge di derivazione europea.

In particolare, afferma sul punto il Consiglio di Stato, la clausola che impone il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria non può considerarsi nulla poiché dalla decisione della Corte di giustizia assunta in materia emerge che la posizione della stessa *“è chiaramente delineabile nel senso che, se non è consentito al legislatore nazionale di imporre, in modo generalizzato ed astratto, un vincolo quantitativo alle modalità organizzative dei raggruppamenti di operatori economici in tutti gli appalti pubblici, per contro, a determinate condizioni, la modulazione, sia pure qualitativa, è consentita alla singola amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da affidare”*. Per tale ragione, conclude la sentenza, la previsione del disciplinare di gara che richiede per la mandataria il possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria, pur riproduttiva di una norma interna incompatibile con quella

unionale, non è qualificabile alla stregua di una causa di esclusione atipica affetta da nullità ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 22 al 26 gennaio

Provvedimenti e Atti Normativi

Appalti G7: via libera anche nel soprasoglia alla procedura negoziata senza bando

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15 del 19 gennaio 2024, è stato pubblicato il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7”*.

Tale provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 20 gennaio 2024, ha l'obiettivo di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.

In particolare, per quanto di interesse del settore, all'articolo 1, si prevede:

a) la nomina di un **Commissario straordinario di Governo** per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 e con lo svolgimento in Italia del vertice di Capi di Stato e di Governo programmato per i giorni dal 13 al 15 giugno 2024;

b) l'applicazione della **procedura negoziata senza bando con invito a 3 operatori** per l'affidamento degli appalti **“sotto” e “sopra” la soglia di rilevanza comunitaria**, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7.

c) nei casi di cui alla lettera b),

- la possibilità di **stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva**, previa acquisizione di una autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, ferme restando le verifiche successive; sulla base dell'autocertificazione, si procede poi all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula;
- l'applicazione delle disposizioni processuali per le controversie relative alle **infrastrutture strategiche (art. 125, D.lgs. 104/2010)**, il cui principale effetto è quello di circoscrivere il ricorso alle misure cautelari, privilegiando il risarcimento per equivalente, in danno di quello in forma specifica.

Per l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di tali interventi e per l'esecuzione dei relativi contratti, si procede **in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto dei **principi generali dell'ordinamento**, delle disposizioni del d.lgs n. 159/2011 (cd Codice "antimafia"), nonché dei **vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea** (comma 5).

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Appalti pubblici: i limiti avvalimento premiale

È impossibile fare ricorso a un avvalimento che abbia l'esclusivo scopo di far conseguire all'impresa ausiliata una migliore valutazione dell'offerta, laddove quest'ultima non necessiti di alcun incremento delle risorse per partecipare alla gara. Di seguito l'approfondimento della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

La [Sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 281 del 9 gennaio 2024](#), con riferimento a una gara soggetta al d.lgs. 50/2016, confermando l'orientamento consolidato secondo cui l'avvalimento premiale è ammissibile quando ha l'obiettivo di fornire requisiti mancanti al concorrente.

In particolare, nella sentenza in esame, il Collegio ricorda che, sebbene la questione sia ora regolata dall'art. 104 ultimo comma del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, già sotto la vigenza dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, era stato ammesso l'utilizzo dell'avvalimento "premile", ossia l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento finalizzato (anche) a ottenere un punteggio maggiore nella valutazione dell'offerta tecnica.

Tuttavia, in tale contesto, si sottolinea altresì che **quando il concorrente si avvale di un'ausiliaria per ottenere requisiti mancanti e li incorpora nella formulazione dell'offerta tecnica, questi ultimi devono essere valutati con l'assegnazione dei relativi punteggi, considerando la prospettiva di una reale disponibilità**, all'esito dell'aggiudicazione e dell'affidamento del contratto, dei requisiti forniti in capo all'impresa ausiliata (v. Cons. Stato, V, 17 settembre 2021, n. 6347).

In coerenza con questo principio, nel caso in questione, il Consiglio di Stato riscontra che l'aggiudicataria ha fatto uso dell'avvalimento "operativo" per soddisfare un requisito di partecipazione, e quindi possono essere valutate anche competenze, risorse e capacità trasferite dall'ausiliaria all'ausiliata (v. anche [Cons. St., Sez. V, 27.12.2023, n. 11183](#), sulla necessità del transito della struttura dell'ausiliaria per l'attribuzione del punteggio previsto per la certificazione ambientale posseduta da quest'ultima).

Su queste premesse, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto corretta, da parte della stazione appaltante, l'assegnazione di un punteggio all'impresa in possesso della certificazione di qualità OHDAS 18001, ottenuta tramite avvalimento; ciò, fatto salvo il presupposto che tale attribuzione deve ritenersi comunque condizionata all'effettivo passaggio della struttura organizzativa dell'ausiliaria a quella dell'ausiliato.

In senso contrario, non rileva invece - sempre ad avviso del citato Collegio - che l'ausiliaria non abbia eseguito direttamente l'appalto, perché l'impegno di esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria si applica solo a specifici titoli di studio e professionali, non rilevanti nel contesto in esame.

Ad avviso di ANCE, e in attesa di un pronunciamento della giurisprudenza di merito, tale orientamento può essere confermato anche ai sensi del già citato ultimo comma del vigente art. 104 del d.lgs. 36 del 2023, codice appalti. Ciò, considerato che, anche nel nuovo codice, così come nelle stesse Direttive UE, l'avvalimento non è un istituto a carattere formale, ma sostanziale.

Pertanto, anche nell'avvalimento premiale sorge la necessità di una concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, strettamente collegate alla certificazione ottenuta (v., da ultimo, [Cons. St., Sez. V, 3.12.2024, n. 119](#), e sentenze ivi richiamate, ove, sull'avvalimento dell'attestazione SOA e certificazione di qualità e ISO 9000, si specifica che oggetto di prestito è l'intero apparato organizzativo, in termini di mezzi e risorse, del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto).

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

TAR Campania, sez. VII, 19 dicembre 2023, n. 7037

Il TAR Campania si è pronunciato in tema di contratti "sotto-soglia", affermando che per questi **non sussiste alcun divieto di optare per le procedure ordinarie**

Infatti, i giudici hanno confermato l'aggiudicazione in favore di un operatore che invece, secondo il ricorrente, andava automaticamente escluso in base a quanto disposto dall'art. comma 3, ultimo periodo, D.L. 76/2020.

In particolare, la ricorrente lamentava che la S.A., dopo aver individuato la soglia di anomalia dell'offerta nel 33,200%, ha omesso di provvedere all'esclusione automatica della società divenuta aggiudicataria, censurando la violazione dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020.

A parere del TAR adito ***“la disciplina speciale dettata dal decreto legge n. 76 del 2020 prevale sulla disciplina dei contratti sottosoglia prevista dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016, integrando e sostituendo le previsioni della lex specialis con essa incompatibili, anche con riguardo a quelle in tema di verifica dell'anomalia. Con le disposizioni in parola sono state introdotte previsioni derogatorie con finalità***

acceleratorie, funzionali al rapido affidamento degli appalti interessati, riscrivendo, con efficacia limitata nel tempo, la regolamentazione dell'affidamento diretto e della procedura negoziata prevista dal D.lgs. 50/2016".

In particolare, l'art.1, comma 2, D.L. 76/2020, ha introdotto **previsioni derogatorie con finalità acceleratorie**, funzionali al rapido affidamento degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, riscrivendo, con efficacia limitata nel tempo, la regolamentazione dell'affidamento diretto e della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

A tal proposito, il TAR ha sostenuto che *"Non revocando o sospendendo la disciplina ordinaria, la norma in rilievo non ha sottratto alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta della procedura di aggiudicazione, né ha escluso la possibilità che la stessa decida di adottare, anche per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, il modello della procedura aperta"*.

Pertanto, secondo i giudici, l'obbligatorietà della disciplina di cui al D.L. 76/2020 deve essere intesa nel senso che **essa si impone solo sulle modalità di affidamento ordinarie di cui all'art. 36, comma 2, D.lgs. 60/2016 in quanto il perimetro della deroga non può estendersi, con effetto sostitutivo, oltre la disciplina che ne è oggetto.**

Per tali ragioni il TAR, in conclusione, ha sostenuto che *"Non persuade la tesi della ricorrente secondo cui la nuova normativa (che, in sostanza, per i contratti sotto soglia impone in ogni caso il ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate, con la sola eccezione rappresentata dall'opzione per la procedura aperta per i contratti per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14) consentirebbe, in chiave interpretativa, di ravvisare già nella normativa emergenziale ex l. n. 120/20, in via generale, il divieto di optare per la procedura aperta"*.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

TAR Lazio, sez. III, 22 dicembre 2023, n. 19500

Con la sentenza in esame, il TAR romano si è espresso in tema di **divisione in lotti**, affermando che **il concorrente che abbia presentato offerte in più lotti può proporre ricorso cumulativo soltanto se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto concernente tutti i lotti oggetto di gara.**

Secondo il TAR, ciò che giustifica la trattazione congiunta di diverse domande di annullamento rendendo ammissibile il ricorso cumulativo, *"risiede nella circostanza che le plurime domande giudiziali proposte siano rette dalla medesima causa petendi"*.

Ed infatti, il Collegio ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, in via generale, *"il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le*

*domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure" (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6385 del 22 ottobre 2020)"; inoltre, con specifico riferimento alle **gare pubbliche**, a più riprese si è ritenuto che "l'ammissibilità del ricorso cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti **resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni** [...] alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni, sussistendo, infatti, in questi casi **una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa caducatoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta**" (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 581; Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8337).*

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

TAR Lazio, sez. II-bis, 3 gennaio 2024, n. 140

Con la sentenza in oggetto, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il TAR Lazio si è pronunciato **sulla legittimità delle clausole della *lex specialis* che impongono il sopralluogo a pena di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica**, osservando quanto segue.

La vicenda che ci occupa trae origine dal ricorso presentato da un concorrente avverso il provvedimento di esclusione per mancato espletamento del sopralluogo con le modalità previste dal paragrafo 10 del disciplinare di gara e per l'omessa indicazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di progettazione esecutiva, come richiesto dal paragrafo 5.3.2 del disciplinare.

Nell'accogliere il ricorso presentato dal ricorrente, i giudici di *prime cure* hanno **ritenuto di aderire alla giurisprudenza** (in tal senso, cfr. Cons. Stato n. 575/21; Cons. Stato n. 3581/19 ivi richiamata) formatasi sul medesimo tema nella vigenza **del precedente Codice 50/2016**, in ragione delle similitudini tra la disciplina contenuta in quest'ultimo e quella prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Infatti, ad avviso del TAR, **non può essere utilmente invocato l'art. 92, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023**, secondo cui "*le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati*", atteso che **tale disposizione non va interpretata nel senso di ammettere la prescrizione del sopralluogo a pena di esclusione**, bensì deve essere intesa semplicemente come **precetto indirizzato esclusivamente all'amministrazione al fine di vincolarla a**

parametrare i termini di partecipazione alla gara agli adempimenti propedeutici alla formulazione dell'offerta.

D'altronde, rilevano i giudici, *“tale opzione ermeneutica è **coerente con il principio dell'accesso al mercato previsto dall'art. 3 d. lgs. n. 36/23** secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”, **il quale**, ai sensi dell'art. 4 del medesimo testo normativo, costituisce **criterio primario per l'applicazione e l'interpretazione delle altre disposizioni del vigente codice degli appalti**”.*

Di tal che, **la previsione del sopralluogo in fase di gara quale causa di esclusione deve ritenersi nulla per violazione del principio di tassatività disciplinato dall'art. 10 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 36/23.**

Tanto è ancor più vero se si considera che, nell'ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, **le deroghe al principio di tassatività delle cause di esclusione devono essere interpretate in maniera più restrittiva rispetto al passato**, in quanto detto principio ha una valenza ancor più stringente rispetto al previgente art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in ragione sia della collocazione dello stesso nei principi generali del nuovo Codice, sia delle strumentalità della tassatività rispetto al fondamentale principio dell'accesso al mercato sopra richiamato.

Alla luce di quanto sopra, i giudici del TAR Lazio hanno concluso rilevando che, *“nel vigente quadro normativo, deve essere condiviso l'orientamento giurisprudenziale (per il quale, da ultimo, TAR Lazio – Latina n. 414/23), formatosi in relazione all'abrogato art. 83 d. lgs. n. 50/16, secondo cui **l'obbligo di sopralluogo riveste un ruolo sostanziale e non meramente formale, consentendo ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto**”.*

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

**Dal 29 gennaio al 2
febbraio**

Provvedimenti e Atti Normativi

Appalti digitali: rivisto l'obbligo di comunicare la piattaforma

Con [Comunicato del 31 gennaio u.s.](#) l'ANAC ha fornito, a Stazioni appaltanti e Centrali di committenza già qualificate, importanti chiarimenti in merito alla scadenza, fissata per il 31 gennaio 2024, data entro la quale le stesse avrebbero dovuto confermare, attraverso il sistema "*Qualificazione stazione appaltanti*", la disponibilità e l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice dei contratti.

L'autorità ha evidenziato, a tutte le amministrazioni che non avessero provveduto ad accedere al suddetto sistema, che **il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata si intenderà comunque positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di Anac** delle piattaforme certificate, consultabile al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Nuovo Codice appalti e lavori privati finanziati con fondi pubblici: il parere del MIT

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il [Parere n. 2268/2023](#), ha fornito importanti chiarimenti **relativi all'applicazione del d.lgs. 36/2023 per lavori privati ma finanziati, in misura prevalente, da soggetti pubblici**.

Di seguito, l'analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Con il quesito rivolto al MIT, è stato richiesto se:

1. in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici, debba comunque essere applicato il vigente codice appalti (d.lgs. 36/2023), come a suo tempo espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del previgente codice (d.lgs. 50/2016) e non esplicitamente riprodotto nel citato nuovo codice dei contratti;
2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, ossia appurato che anche i privati debbano attenersi all'applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023.

Il MIT, relativamente alle due questioni poste, si è espresso motivando la risposta:

- o **positiva al primo quesito**, in ragione dell'evidenza che sebbene nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga all'art. 1 comma 2 lett. a) del previgente codice, trova comunque applicazione l'art. 13 lett. a) della Direttiva 2014/24/UE. In tal caso, tuttavia, la soglia di valore indicata è quella di rilevanza europea.

Inoltre, la risposta è affermativa, prosegue il MIT, laddove il caso prospettato ricadesse comunque nella disposizione di cui all'art. 13, comma 7, del codice vigente, relativo ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, ove trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato I.12 del codice alpalti;

- o **negativa al secondo quesito**, con l'osservazione secondo cui nel nuovo codice dei contratti, come previsto all'art. 62, comma 17 e nell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

ANAC: modalità di pagamento degli importi a favore dell'Autorità

Con un [avviso agli operatori economici](#) e pubblicato sul Portale istituzionale dell'ANAC, è stata comunicata l'adozione di modalità temporanee per il pagamento dei contributi a favore dell'Autorità Anticorruzione. Tale decisione è stata presa **considerando le difficoltà riscontrate nell'acquisizione dei dati attraverso la Piattaforma contratti pubblici**, utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Infatti, come specificato dall'Autorità, le suddette difficoltà potrebbero dar luogo alla temporanea **impossibilità di procedere alla generazione dell'avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara** e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli operatori economici.

Pertanto, in attesa della risoluzione di tali problemi, l'ANAC ha fornito le sottoindicate coordinate bancarie, da utilizzare per il versamento del contributo qualora in prossimità della scadenza gli operatori economici fossero impossibilitati ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA:

Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Tritone 14 - 00187 Roma **IBAN:** IT 92 E 01030 03200 000005748153 **CODICE BIC/SWIFT:** PASCITMMROM

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

La ricevuta del pagamento, ha poi proseguito l'Autorità, dovrà essere trasmessa alla seguente casella di posta elettronica:

ufficio.urf@anticorruzione.it

Ciò, avendo cura di specificare codice fiscale, nominativo e indirizzo e-mail del debitore.

A conclusione di quanto esposto l'ANAC, considerate le circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio del nuovo sistema di gestione degli appalti, **ha invitato le stazioni appaltanti ad accettare attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.**

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Focus Giurisprudenza

TAR Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120

Il TAR Toscana si è pronunciato sull'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in tema di **assoggettabilità al ribasso dei costi della manodopera**.

L'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede che *“nei contratti di lavoro e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*.

Per i giudici, questa norma deve essere interpretata in maniera coerente con:

- l'articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prescrive al concorrente di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza aziendali;
- l'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”*.

Se ne dedurrebbe che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato dall'ultimo periodo del comma 14, dell'art. 41 citato.

Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, *“non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta”*.

Inoltre, la tesi sostenuta dal ricorrente, **dell’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante**, *“determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, come quello di cui si discute, alla sua appartenenza ad un comparto, per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla stazione appaltante”*.

A conferma di quanto sin qui esposto, il Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665, con riferimento al previgente Codice dei contratti, ha osservato che *“la clausola della lex specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera, sarebbe in flagrante contrasto con l’art. 97, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e, più in generale, con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche”, e richiamando, quale supporto interpretativo l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36 del 2023, ha osservato che: “persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso” è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione”*.

Con parere n. 2154 del 19 luglio 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispondendo ad un quesito specifico sui costi della manodopera negli appalti, ha chiarito che **l’offerta economica non è costituita solamente dal ribasso operato sull’importo al netto del costo della manodopera, ma deve includere quest’ultimo costo al suo interno**; il costo della manodopera non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa parte dell’offerta ed è soggetto a verifica.

A sua volta l’ANAC, con la delibera n. 528 del 15 novembre 2023, ha chiarito che: *“La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo”*. Tale interpretazione del dettato normativo secondo l’ANAC *“consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera – che costituisce la ratio della previsione dello scorporo dei costi della manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1, della*

legge delega (L. n. 78/2022) – con la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. Tra l’altro, solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023) previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la Stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia”.

Tali interventi plurimi (e diversificati quanto alla provenienza), **convincono del fatto che la tesi della ricorrente, secondo la quale il costo della manodopera non sarebbe assoggettabile a ribasso, sia infondata, e allo stesso tempo consentono di dare una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 41 comma 14**, palesando l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale che la ricorrente chiede sia sollevata con riferimento alla violazione dell’art. 36 della Costituzione.

Infatti, evidenziano i giudici, la **“libertà di iniziativa economica deve infatti comprendere la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante nella disciplina di gara, salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili”**.

Neppure potrebbe ravvisarsi il vizio di eccesso di delega paventato dalla ricorrente, in quanto l’art. 1 comma 2 lett. t) della Legge delega (n. 78 del 2022) dispone che le stazioni appaltanti devono prevedere **“in ogni caso, che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre incorporati dagli importi assoggettati a ribasso”**, ma – nell’imporre alle stazioni appaltanti l’obbligatorietà dello scorporo, cioè la necessità di separata quantificazione e indicazione degli stessi – **“non ne fa discendere anche l’assoluta intoccabilità dei costi della manodopera come fissati dalle stazioni appaltanti, dovendo invece intendersi che la finalità della norma della legge delega sia quella di obbligare le stazioni appaltanti ad evidenziare separatamente il costo della manodopera, per garantirne una tutela rafforzata, ed in ultima analisi di salvaguardare il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 della Costituzione”**.

In conclusione, in base al comma 14 dell’art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera **è, non l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia**: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale oltre il rispetto dei minimi salariali.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 5 al 9 febbraio

Provvedimenti e Atti Normativi

Società Milano Cortina: tutte le novità del Decreto legge

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 29 del 5 febbraio 2024, è stato pubblicato il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante "Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", in vigore dal 6 febbraio u.s.

Le norme del decreto-legge hanno l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali.

Le novità sono introdotte mediante modifica del decreto-legge n. 16 del 2020 (relativo alla costituzione della Società Milano-Cortina ed alla definizione degli interventi di sua competenza).

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 6 febbraio 2024, ANAS S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti, per i seguenti interventi, indicati all'allegato A:

- SS 38 – allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300;
- SS 36 – adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco;
- SS 36 – consolidamento galleria "Monte Piazza";
- SS 36 – potenziamento svincolo in località Piona;
- SS 36 – messa in sicurezza tratta Giussano-Civate.

Il medesimo articolo 1, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla sua data di entrata in vigore.

All'amministratore delegato di ANAS, ai sensi dell'articolo 3, sono inoltre attribuiti i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate.

Si ricorda che l'articolo 3 del decreto n. 16/2020 attribuisce all'organo di amministrazione della società Milano- Cortina (soggetto attuatore degli interventi non affidati ad ANAS), i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ossia:

- nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;

- fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti.)

L'articolo 2 del decreto provvede inoltre, alla revisione della governance della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., distinguendo i compiti e delle responsabilità tra i diversi membri dell'organo di amministrazione, anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS.

In particolare, si prevede che l'organo di amministrazione della Società Milano Cortina sia composto da cinque membri, dei quali tre (il presidente, l'amministratore delegato e un consigliere con attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione) designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno designato dalla Regione Lombardia e uno designato congiuntamente dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione da parte dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026".

All'amministratore delegato della Società rimangono le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione dei seguenti interventi, di cui all'Allegato B:

- SS 36 – completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana;
- SS 38 – tangenziale sud di Sondrio;
- SS 42 “del Tonale e della Mendola” – lotto 1 (comune di Trescore Balneario) e lotto 2 (comune di Entratico);
- SS 639 – variante di Vercurago;
- SS 51 – variante di Cortina;
- SS 51 – variante di Longarone;
- SS 38 – soppressione passaggi a livello sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano.

L'articolo 4, infine, autorizza ANAS S.p.a. alla spesa ritenuta necessaria per garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi connessi ai Giochi Milano-Cortina 2026.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

ANAC: indicazioni a stazioni appaltanti/enti concedenti sulle nuove modalità di espletamento della pubblicità legale

Con [Comunicato del 24 gennaio u.s.](#) l'ANAC, ha fornito importanti chiarimenti a stazioni appaltanti/enti concedenti, a seguito di numerose segnalazioni di operatori economici relative a malfunzionamenti dei collegamenti ipertestuali inseriti nei bandi di gara pubblicati tramite BDNCP sulla Piattaforma Pubblicità Legale (PVL), che non consentono di accedere alla documentazione di gara.

Di seguito, l'analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Sono stati segnalati, fa presente l'Autorità, collegamenti generici all'home page del sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, ovvero a pagine web vuote, link non più attivi, e anche casi di collegamenti a pagine web accessibili solo con credenziali di accesso.

L'autorità ha quindi ricordato che:

- **l'art. 27, comma 3**, del nuovo Codice dei contratti prevede che la documentazione di gara sia resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e che essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP.
- **l'art. 85, comma 4**, del nuovo Codice dei contratti, applicabile anche agli enti concedenti in forza del richiamo contenuto nell'articolo 182, comma 12, prescrive che le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Tali articoli, ha proseguito l'Autorità, stabiliscono che il sistema di pubblicità legale tramite BDNCP introdotto dal Codice deve essere integrato dalla messa a disposizione di tutta la documentazione di gara tramite collegamento ipertestuale indicato nell'atto pubblicato, al fine di consentire agli operatori del settore di accedere alle informazioni indispensabili in caso di interesse a partecipare alla gara.

Ne consegue che non può essere considerato sufficiente l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente. Occorre invece che il collegamento ipertestuale inserito nel bando consenta di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente (v. Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto), dove è pubblicata e aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.

L'Autorità ha inoltre specificato che, nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente potrà sostituirla con la pubblicazione integrale con quella del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Tale possibilità è ammessa solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.

In ogni caso, il collegamento ipertestuale indicato nel bando deve essere garantito almeno per tutta la durata della procedura.

L'Autorità ha pertanto, **invitato stazioni appaltanti ed enti concedenti a:**

- **verificare**, prima della trasmissione dati alla BDNCP, **che il collegamento ipertestuale** inserito nel bando da pubblicare su PVL **sia attivo**
- **che consenta l'accesso diretto alla pagina della Sottosezione Bandi di Gara e Contratti** del proprio sito istituzionale dedicata al ciclo di vita del singolo contratto
- e che in tale pagina, infine, **sia pubblicata tutta la documentazione di gara o, se necessario, il link alla piattaforma di approvvigionamento digitale** dove parte di essa è reperibile.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Focus Giurisprudenza

TAR Lazio, Sez. I-quater, 22 gennaio 2024, n. 1110

Il TAR romano si è pronunciato sul nuovo regolamento ANAC per la gestione del **Casellario Informatico** dei contratti pubblici evidenziando che **non appare, allo stato, esigibile dagli operatori economici un monitoraggio costante delle iscrizioni a proprio carico, configurandosi per il momento un'ipotesi di errore scusabile**.

Con la sentenza in commento, infatti, il TAR ha **definito il *dies a quo* di decorrenza**, in base al nuovo Regolamento ANAC, **del termine di impugnazione del provvedimento** con cui l'ANAC **iscrive annotazioni a carico degli operatori economici nel Casellario Informatico** dei contratti pubblici.

In particolare, il Collegio ha rilevato che, mentre il previgente Regolamento assegnava *"alla segnalazione della stazione appaltante una mera funzione di impulso del procedimento avviato d'ufficio dall'ANAC con una propria comunicazione"*, il Regolamento adottato ai sensi del nuovo Codice degli appalti (di cui alla delibera ANAC n. 272/2023) ha apportato al procedimento di annotazione una **radicale innovazione** *"relegando l'annotazione dell'ANAC ad atto meramente esecutivo di una"*

decisione della stazione appaltante e determinando un arretramento dell'effetto lesivo al momento della trasmissione della segnalazione".

In altre parole, il TAR ha ritenuto che, **a causa dell'effetto immediatamente lesivo** che il nuovo Regolamento **attribuisce alla segnalazione della Stazione appaltante, è dal momento della trasmissione** all'operatore economico interessato di detta segnalazione **che decorre il termine di impugnazione** del provvedimento con cui l'ANAC iscrive l'annotazione.

Ciononostante, il Collegio ha altresì ritenuto che **tale innovazione** (cui consegue, peraltro, l'assenza della previsione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'ANAC) **"non si presti ad essere immediatamente recepita dagli operatori economici, a favore dei quali il legittimo affidamento sulla valenza solo endoprocedimentale della segnalazione, consolidatosi durante la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, sostiene il riconoscimento dell'errore scusabile"**.

Infatti, ad avviso del TAR, **"In assenza [...] di una formale comunicazione da parte dell'ANAC circa l'avvio del procedimento di annotazione, non appare, allo stato, esigibile dagli operatori economici un monitoraggio costante delle iscrizioni a proprio carico nel casellario, di cui è ben possibile che si venga a conoscenza solo su richiesta di chiarimenti di altra stazione appaltante, che, in occasione delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione da parte degli operatori partecipanti ad una gara dalla stessa bandita, si sia imbattuta nell'annotazione"**.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

LL.PP.5-24 - Con la legge di Bilancio di fine anno confermata la proroga al 2024 del DI Aiuti

Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stata definitivamente confermata la proroga della disciplina sull'aggiornamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 del DI Aiuti, ai lavori eseguiti nel 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40/L del 30 dicembre scorso, è stata pubblicata la Legge n. 213/2023, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

Per quanto riguarda i lavori pubblici, viene confermata la **proroga ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell'anno 2024, dello speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del Decreto-Legge "Aiuti" (DL 50/2022), contenuta all'articolo 1, comma 304 della legge stessa.**

Si tratta di una disposizione di primaria importanza per il settore dei lavori pubblici, in quanto, in assenza di tale proroga, l'aggiornamento dei prezzi sarebbe cessato al 31 dicembre 2023, lasciando le imprese esecutrici di contratti aggiudicati nel 2021 o in precedenza, nonché aggiudicati tra gennaio 2022 e giugno 2023, prive di un adeguato ristoro a fronte dell'incremento dei prezzi dei materiali tuttora in corso.

Per quanto riguarda i contenuti della norma, si rinvia alla precedente news Ance inserita in questa Newsletter.

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2023

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 40/L

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026.**



Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1-303

...Omissis...

304. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 »;

2) al quinto periodo, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 »;

3) all'ultimo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 »;

b) al comma 6-*ter*, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 6-*quater*, le parole: « e di 500 milioni per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025 »;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »;

2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 »;

e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non



si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ».

305-561

...Omissis...



LL.PP.6-24 - Decreto legge Milleproroghe: tutti i contenuti di interesse per le opere pubbliche

Nel Decreto legge Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, alcune previsioni di interesse per il settore

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. Decreto Milleproroghe.

Il decreto-legge è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 31 dicembre 2023, e sta per iniziare il suo iter di conversione in legge in Parlamento.

Articolo 8 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per quanto di stretto interesse, l'articolo 8, comma 5, del decreto dispone la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 dell'articolo 14, comma 4, del decreto c.d. “PNRR3”, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare” (cfr. NEWS ID N. 227818 DEL 28 febbraio 2023).

In altri termini, fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni del DI n. 76/2020, di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; si tratta delle previsioni relative alle procedure sotto e sopra soglia (che, tra l'altro, prevedono termini massimi per l'espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sfioramento degli stessi) – con esclusione dei poteri derogatori del comma 4 dell'articolo 2 – alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all'articolo 8 (ad esempio, consegna in via d'urgenza e applicazione dei termini d'urgenza). Agli stessi interventi si applicano, altresì, le disposizioni del decreto “sblocca-cantieri” (n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell'albo ANAC dei commissari e l'applicazione anche ai settori ordinari dell'inversione procedimentale.

Al comma 7 del medesimo articolo 8 si prevede, inoltre, per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, la proroga al 30 giugno 2024 del termine di cui all'art. 10, c. 8, del DL 198/2022, che a sua volta consente l'applicazione de ll'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali).

Articolo 9 – Proroga di termini in mater e di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Con il comma 3 dell'articolo 9 si consente alla Regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, di continuare ad operare fino al 31 dicembre 2024 in qualità di stazione appaltante con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 32/2019 (si tratta dei poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto

dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto), al fine di ultimare le opere, finanziate dal Ministero a valere sui fondi stanziati dall'articolo 48, comma 5, del decreto legge n. 34/2020, e in corso di realizzazione nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali. Tali opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell'Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'Università delle Nazioni Unite, per il cui stabilimento a Bologna il negoziato è oramai prossimo alla conclusione.

In allegato, il testo del decreto legge.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227)..... Pag. 25



 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215.
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenze del Consiglio dei

ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023, e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.



8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga»;

c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1) all'alinea:

1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»;

1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;

1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»;

2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;

3) alla lettera b), le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;

4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità».

10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».

11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare

e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.

15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.



16. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 3:

a) al comma 10-*bis*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.

20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024.

21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

22. All'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Mini-

sterio della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.

4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. All'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla leg-



ge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis»;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalità» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;

1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di

consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».

Art. 3.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta-due mesi».

3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.



7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

11. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

Art. 4.

Proroga di termini in materia di salute

1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza dal collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli



articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 406-*bis*, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;

b) al comma 406-*ter*, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 5.

Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4-*ter*, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».

b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-*bis* sono inseriti i seguenti:

«83-*ter*. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definite, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinq*ues del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-*quater*. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*bis* è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per



l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

Art. 6.

Proroga di termini in materia di università e ricerca

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due», è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.

4. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024».

5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024».

6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie

nazionali AFAM, le parole: «2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025».

7. All'articolo 3-*quater*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026».

8. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;

b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-*bis*», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e comma 5-*bis* e all'articolo 35-*bis*».

Art. 7.

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e



per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».

6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

Art. 8.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024».

3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 13, comma 17-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione,

mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

6. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;

c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»;

d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»;

e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».

7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

8. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attività dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;

2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente: «3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari



o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico finanziari dei concessionari, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei Piani economici finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.».

10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028.».

Art. 9.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Art. 10.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 11.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requisiti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato



dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.

4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-*bis*, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».

6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre.

7. Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.

8. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».

9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

3. All'articolo 11, comma 8-*undecies*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024,



mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Art. 13.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. L'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «1-*quater*. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinqüies*, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.».

2. All'articolo 8-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».

3. All'articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Art. 14.

Proroga di termini in materia di sport

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. All'articolo 44, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 15.

Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;

c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».

Art. 16.

Proroga di termini in materia di editoria

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.

2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».

3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le



modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17.

Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

Art. 18.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevenienza - Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011»;

2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevenienza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;

3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevenienza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto

dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.»;

c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevenienza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.».

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 19.

Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».



Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente, ex
articolo 8, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400*

GIORGETTI, *Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

23G00227



LL.PP.7-24 - Gare d'appalto e contributo Anac: stabiliti gli importi per l'anno 2024

In Gazzetta Ufficiale, la delibera Anac che definisce la contribuzione a favore dell'Autorità per l'anno 2024, previsti aumenti per stazioni appaltanti e operatori economici

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, recante la " *Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024* ", sostituendo la precedente del 20 dicembre 2022, n. 621 , definendo gli importi del contributo dovuto a favore della stessa Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal provvedimento.

La delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

Di seguito, l'analisi della Delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

1) Soggetti tenuti alla contribuzione

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l) , dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le SOA, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

2) Esonero

Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192

L'Autorità ricorda altresì che, ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi sopra individuati, il RUP dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it – entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'ANAC.

3) Entità della contribuzione – Stazioni appaltanti

Importo posto a base di gara	Quota SA	(Var. risp. 2023)
Inferiore a € 40.000	Esente	—

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	(+ € 5,00)
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 500.000	€ 250,00	(+ € 25,00)
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 1.000.000	€ 410,00	(+ € 35,00)
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	(+ € 60,00)
Uguale o maggiore a € 5.000.000	€ 880,00	(+ € 80,00)

4) Entità della contribuzione – Operatori economici

Importo posto a base di gara	Quota OE	(Var. risp. 2023)
Inferiore a € 40.000	Esente	–
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	Esente	–
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 18,00	(- € 2,00)
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000	€ 33,00	(- € 2,00)
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 77,00	(+ € 7,00)
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000	€ 90,00	(+ € 10,00)
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 165,00	(+ € 25,00)

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 220,00	(+ € 20,00)
Uguale o maggiore a € 20.000.000	€ 560,00	(+ € 60,00)

5) Entità della contribuzione – SOA

Le Società Organismo di Attestazione sono tenute a versare a favore dell'ANAC un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

6) Modalità e termini di versamento

Le **stazioni appaltanti** sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall'ANAC con cadenza quadrimestrale.

Gli **operatori economici** sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Dovranno altresì dimostrare (in fase di presentazione offerta), di aver versato tale contributo. Infatti, la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. Nel caso di appalto suddiviso in lotti, l'importo è corrisposto in ragione del valore di ciascun lotto.

Le **soa**, infine, entro 90 giorni dall'approvazione del proprio bilancio, sono tenute al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti dall'Autorità. È anche prevista la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'autorità ricorda che il versamento totale della contribuzione dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

L'Autorità infine ribadisce che il mancato pagamento della contribuzione da parte Stazioni appaltanti e SOA, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del nuovo Codice dei contratti, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Nel caso poi di versamenti non dovuti ovvero effettuati in misura superiore a quelli dovuti, sarà possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità riportate sul sito dell'ANAC.

Si allega il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 19 dicembre 2023.

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024. (Delibera n. 610).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente



del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»;

Vista il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorità «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'ANAC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;

Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'ANAC il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. il 19 dicembre 2023 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento

del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

Vista la delibera n. 215 adottata dall'A.N.AC. il 27 aprile 2022 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (da ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) il quale dispone che «Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, [...]», non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;

Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 il quale impone una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento accessorio del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorità indipendenti, «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»;

Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa può essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa, successivamente confermate e in parte integrate con le circolari n. 11/2021, n. 23/2022 e n. 29/2023;



Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il progetto «Interoperabilità E-Service ANAC» nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», intervento 1.3.1 «Piattaforma nazionale digitale dei dati», finanziato per l'anno 2024 con euro 8.343.607,29;

Visto il progetto «Migrazione dell'infrastruttura digitale sul Polo strategico nazionale», nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», Investimento 1.1. «Infrastrutture digitali», finanziato per l'anno 2024 con euro 2.100.000,00;

Visto il progetto «Sistema per la redazione e trasmissione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (PTPCP) e della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO)», ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Legalità 2014-2020» (POC Legalità), Asse 1, Linea di azione 1.2, finanziato per l'anno 2024 con euro 534.970,00;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale all'art. 49, comma 4, assegna all'Autorità, per l'anno 2024, euro 2 milioni per la piena operatività e implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale assegna all'Autorità, per l'anno 2024, euro 2.427.662,00 per il potenziamento del *whistleblowing*;

Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, la quale assegna all'Autorità, per l'anno 2024, euro 2.738.467,00 per il rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riguardo alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ottica PNRR;

Visto il disegno di legge AS 926 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'ANAC venga assegnata la somma di euro 11.198.408,00 per l'esercizio 2024, la somma di euro 9.066.405,00 per l'anno 2025 e la somma di euro 9.314.880,00 per l'anno 2026;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utiliz-

zo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021;

Preso atto del deliberato del Consiglio dell'Autorità nella seduta del 19 dicembre 2023 che approva, ai fini della documentazione di bilancio, il documento unico di programmazione di cui all'art. 5 del Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Visto il bilancio di previsione dell'ANAC per l'anno finanziario 2024 e bilancio per il triennio 2024-2026;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'ANAC, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it - entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.



Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'ANAC, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'ANAC un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall'ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato

la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'ANAC un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità riportate sul sito dell'ANAC.



Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il Presidente: BUSIA

Il segretario: ANGELUCCI

24A00069



LL.PP.8-24 - Chiarimenti del Mit sulla disciplina applicabile agli appalti Pnrr e Pnc successivi al 1° luglio

L'ufficio giuridico del Mit ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina applicabile agli appalti Pnrr/Pnc banditi dopo il 1° luglio 2023, precisando anche le regole di qualificazione delle stazioni appaltanti

L'ufficio giuridico del MIT, con il **parere n. 2203 del 21 dicembre 2023**, ha chiarito anzitutto che *“ alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1° luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2015 ”.*

Il Ministero giunge a tale conclusione, partendo anzitutto dal contenuto della disposizione transitoria di cui all'art. 225, comma 8, D. Lgs. 36/2023, che sancisce, *in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse”,* l'applicazione, anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni del decreto 77/2021, convertito nella l. 108/ 2021, del decreto 13/2023, nonché delle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Disposizione, questa, che come ricordato nel citato parere, deve trovare applicazione in combinato disposto con l'art. 226, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, ai cui sensi *“ Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.*

Al riguardo, infatti, l'articolo 48 del citato Dl 77/2021, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto n. 69/2023, al comma 3, ha precisato, con specifico riferimento agli appalti PNRR/PNC, che *“ Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”*

Conseguentemente, il MIT ha ribadito – in linea con quanto affermato nel parere 2295 del 21 dicembre 2023 – che alle procedure afferenti gli appalti PNRR/PNC, avviate dopo il 1° luglio 2023, si applica il Codice 36/2023, tranne nei casi in cui il decreto n. 77/2021 richiami espressamente la normativa del D.lgs. 50/2016.

Tale soluzione interpretativa – che in parte si discosta da quanto indicato nella circolare MIT n. 13/2023 – è oramai maggioritaria anche in giurisprudenza (vedi da ultimo Tar Lazio, Sez. II bis, n. 134/2024).

Il MIT, con altro parere (n. 2189 del 26 luglio 2023), ha altresì precisato che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dal nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) ed efficace a partire dal 1° luglio 2023, **non trova applicazione per gli interventi finanziati con i fondi PNRR/PNC**.

Per tale tipologia di appalti, infatti, in linea con quanto già chiarito nella **circolare esplicativa del 12 luglio 2023**, adottata dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **vige la disciplina derogatoria introdotta dall'articolo 14 del dl. 13/2023**,

successivamente prorogata fino al **30 giugno 2024** , dall'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd "decreto "milleproroghe").

In particolare, ai sensi del predetto articolo 14 (comma 4), viene previsto che “

Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024 , salvo che sia previsto un termine più lungo” [...] le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 .

A sua volta, l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto 32/2019, a seguito delle modifiche introdotte dal dl 77/2021, sancisce, alla lettera a), che “ *Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC , i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.*

Tale **obbligo**, pertanto, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo **sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria** .

Conseguentemente, e venendo al caso che ha originato la richiesta di parere, il Ministero conclude che una Centrale unica di committenza – CUC – seppur non ancora qualificata alla luce del nuovo sistema introdotto dal Codice 36/2023, per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, finanziati in parte da contributo efficientamento energetico divenuto PNRR, possa procedere a bandire l'appalto, essendo tuttora in vigore la disciplina speciale sopradescritta.

Per ulteriori dettagli, si rinvia ai testi dei pareri in allegato.

Allegati

Parere_MIT_2203_2023

Apri

Mit_Parere_2189_2023

Apri

LL.PP.9-24 - Bando di gara in contrasto con il diritto europeo: la clausola illegittima non può essere soltanto disapplicata, ma va impugnata nel rispetto dei termini decadenziali

Secondo il Consiglio di Stato, l'illegittimità del provvedimento amministrativo nazionale per contrasto con le norme UE può essere fatta valere impugnando lo stesso dinanzi al giudice amministrativo

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche approfondisce la sentenza in commento, con cui il Consiglio di Stato (sez. V, 10 gennaio 2024, n. 321) si è pronunciato sull'utilizzo del rimedio della disapplicazione e di quello dell'annullabilità , in ipotesi di provvedimento amministrativo – nella specie, bando di gara – che, applicando una norma di legge nazionale ritenuta dalla Corte di giustizia in contrasto con il diritto europeo, sia da considerarsi illegittimo.

In particolare, nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, indetta – nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 – per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il disciplinare prevedeva che, relativamente alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria avrebbe dovuto assumere i requisiti di qualificazione per ciascuna delle categorie di lavori da appaltare in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.

In attuazione di detta clausola, in fase di verifica della documentazione amministrativa, il raggruppamento risultato quale migliore offerente veniva escluso dalla procedura per mancato possesso dei requisiti di qualificazione richiesti. La decisione di esclusione veniva, successivamente, impugnata dinanzi ai giudici amministrativi di primo e secondo grado.

Sulla questione relativa alle modalità di composizione dei raggruppamenti , si ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha di recente stabilito che “ *l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria* ” (CGUE, 28 aprile 2022, C-642/20).

Ferma restando la portata vincolante delle sentenze interpretative della Corte di giustizia nei confronti delle amministrazioni e dei giudici nazionali, l'attenzione dei giudici amministrativi si è incentrata sulla corretta qualificazione del vizio da cui è da considerarsi affetto il provvedimento contrario al diritto europeo e sul rimedio esperibile per via giurisdizionale dalla parte privata che ne sia pregiudicata.

In particolare, il tribunale amministrativo territoriale (T.a.r. per la Puglia, sez. II, 27 febbraio 2023, n. 372) ha accolto il ricorso affermando l'illegittimità dell'esclusione disposta a carico del raggruppamento, in quanto fondata su una prescrizione del disciplinare di gara applicativa di norme interne in contrasto con la direttiva europea. Dando attuazione alle statuizioni della Corte di giustizia sopra richiamate, i giudici amministrativi di primo grado hanno quindi ritenuto di disapplicare dette norme, di considerare illegittima la clausola in contestazione e di annullare, conseguentemente, i provvedimenti impugnati.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, non avendo la stessa “ *tenuto conto dell'onere di impugnazione tempestiva [...] del disciplinare di gara per asserita contrarietà all'art. 63 della direttiva 2014/24/UE applicabile all'appalto de quo*”.

Come emerge dalla motivazione della pronuncia, il ragionamento – invero, alquanto articolato – dei giudici amministrativi di secondo grado muove dalla riconducibilità del vizio in contestazione alla violazione di legge “ *in ragione della tendenziale unitarietà dei due ordinamenti, sia pure con la prevalenza di quello europeo sancita dagli artt. 11 e 117 della Costituzione* ”.

Da tale premessa deriva che “ *il contrasto con la norma vizia il provvedimento amministrativo, senza che sia rilevante la fonte (interna o europea) della norma violata* ”, con la conseguenza che il rimedio da esperire non è la disapplicazione, ma l'annullamento dell'atto illegittimo . Siffatto approdo interpretativo, si precisa ulteriormente nella sentenza, vale “ *sia per la violazione c.d. diretta, prodotta cioè direttamente dal provvedimento amministrativo contrario al diritto dell'Unione, sia per la violazione c.d. indiretta, prodotta in via mediata dal provvedimento amministrativo conforme ad una norma di legge interna incompatibile con quel diritto, come nel caso di specie* ”.

Tanto premesso, ove si voglia quindi far valere l'illegittimità del provvedimento nazionale per contrasto con le norme UE, lo stesso “ *va impugnato e non può essere soltanto disapplicato* ”, e ciò nel rispetto delle regole sul processo amministrativo , ivi comprese quelle relative ai termini decadenziali di impugnazione.

Con specifico riferimento al caso di specie, venendo in rilievo ad avviso del Consiglio di Stato una clausola della legge di gara immediatamente escludente , la stessa avrebbe dovuto essere contestata in sede giurisdizionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando ex art. 120, comma 5 c.p.a., termine questo tuttavia non rispettato dal raggruppamento ricorrente. La mancata tempestiva impugnazione del bando illegittimo rende il ricorso inammissibile non potendo lo stesso “ *essere rimosso per via giurisdizionale una volta che le sue previsioni siano divenute stabili* ”.

Nella motivazione della sentenza, i giudici amministrativi di secondo grado si soffermano anche sull'impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina di cui all'art. 83, comma 8, ultimi due periodi del d.lgs. n. 50/2016, pure richiamata dal raggruppamento per sostenere la nullità della regola di gara in contestazione per violazione di disposizioni di legge di derivazione europea.

In particolare, afferma sul punto il Consiglio di Stato, la clausola che impone il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria non può considerarsi nulla poiché dalla decisione della Corte di giustizia assunta in materia emerge che la posizione della stessa “ *è chiaramente delineabile nel senso che, se non è consentito al legislatore nazionale di imporre, in modo generalizzato ed astratto, un vincolo quantitativo alle modalità organizzative dei raggruppamenti di operatori economici in tutti gli appalti pubblici, per contro, a determinate condizioni, la modulazione, sia pure qualitativa, è consentita alla singola amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da affidare* ”. Per tale ragione, conclude la sentenza, la previsione del disciplinare di gara che richiede per la mandataria il possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria, pur riproduttiva di una norma interna incompatibile con quella unionale, non è qualificabile alla stregua di una causa di esclusione atipica affetta da nullità ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.

Allegati

Sentenza_CDS_321_2024

Apri

LL.PP.10-24 - Appalti digitali: il dossier Ance sulle novità dell'Ecosistema nazionale di e-procurement

L'Ance ricostruisce in un dossier le novità della digitalizzazione, partita lo scorso 1° gennaio, che incidono sull'utilizzo delle piattaforme digitali, sull'acquisizione del Cig, sul funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico e sulle modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti e della trasparenza

Dal 1° gennaio 2024, ha preso vita la digitalizzazione degli appalti di cui all'art. 19 e ss. del Codice, d.lgs. 36/2023.

A fronte di tale novità, i numerosi interventi dell'ANAC degli ultimi mesi diventano l'occasione per ricostruire in un dossier ANCE, denominato *"le novità dell'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)"*, alcuni effetti concreti della riforma digitale degli appalti.

In particolare, nel dossier sono affrontati i temi della certificazione e utilizzo delle piattaforme digitali, dell'acquisizione del CIG, del funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico e dei nuovi strumenti informatici, che incidono anche sugli obblighi di pubblicità legale degli atti e di trasparenza.

Assieme al dossier, è allegato un diagramma che ricostruisce l'infrastruttura digitale di riferimento che comprende la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), la Piattaforma dei contratti pubblici, le singole piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), e la nuova Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Allegati

20240115_Dossier_Ecosistema_digitale_dei_contratti_pubblici

Apri

Allegato_News_Ecosistema_nazionale_di_approvvigionamento_digitale

Apri

LL.PP.11-24 - Caro materiali: chiarimenti per gli enti beneficiari del FOI

Con una FAQ, il MEF ha chiarito che gli enti che inviano formale rinuncia al contributo FOI possono accedere al Fondo prosecuzione opere pubbliche. Ciò consente loro di presentare, entro il 31 gennaio, richiesta per ottenere i fondi per l'aggiornamento dei SAL maturati nel 2023

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato alcune FAQ contenenti chiarimenti per gli Enti beneficiari del Fondo Opere Indifferibili (FOI), in merito all'accesso al Fondo per la prosecuzione opere pubbliche, gestito dal MIT.

In particolare, su richiesta dell'Ance, è stato chiarito che un Ente beneficiario del FOI possa accedere al Fondo del MIT destinato alle compensazioni per le opere in corso di realizzazione, purché prima inoltri all'Amministrazione titolare e alla casella e-mail istituzionale fondo.opereindifferibili@mef.gov.it, una rinuncia formale al contributo FOI assegnato in via definitiva.

Come noto, l'accesso al FOI era consentito alle stazioni appaltanti per adeguare, ai prezzi aggiornati, il quadro economico delle opere pubbliche finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, le cui procedure di affidamento fossero avviate tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022.

In alcuni casi, tale rivalutazione è stata disposta dopo che l'ente aveva già avviato le procedure di affidamento facendo, di fatto, venire meno le condizioni per accedere al FOI, che copre esclusivamente il fabbisogno finanziario dovuto all'aumento dei prezzi incluso nel quadro economico finanziario posto a base di gara.

In questi casi, il contributo assegnato deve essere restituito ma parallelamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6-ter del DL 50/2022, risultava preclusa la possibilità di accedere alle risorse previste per l'aggiornamento degli stati di avanzamento lavori. Con il chiarimento fornito nella FAQ, l'ente che rinunci formalmente al contributo FOI può accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Al riguardo, si ricorre l'imminente scadenza del 31 gennaio 2024 per ottenere i fondi previsti per l'anno 2023.

Sulla pagina dedicata al FOI si legge quanto segue:

Un Ente beneficiario del FOI può accedere al fondo per la revisione prezzi gestito dal MIT?

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2023 disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al fondo per la revisione prezzi gestito dal MIT. Il decreto prevede espressamente che a tale fondo non possano accedere gli Enti già beneficiari del FOI, in attuazione dell'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Se un Ente beneficiario di FOI valuta di voler accedere al fondo per la revisione prezzi gestito dal MIT deve prima inoltrare all'Amministrazione Titolare, e alla casella e-mail istituzionale fondo.opereindifferibili@mef.gov.it, una rinuncia formale al contributo FOI assegnato in via definitiva.

FAQ e maggiori informazioni sul Fondo Opere Indifferibili sono disponibili su [Area RGS](#) riservata agli Enti.

LL.PP.12-24 - Nuovo Codice appalti e lavori privati finanziati con fondi pubblici: il parere del Mit

Il Mit ha chiarito le modalità di applicazione del nuovo codice appalti in caso di interventi privati finanziati con soldi pubblici

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2268/2023, ha fornito importanti chiarimenti relativi all'applicazione del d.lgs. 36/2023 per lavori privati ma finanziati, in misura prevalente, da soggetti pubblici.

Di seguito, l'analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Con il quesito rivolto al MIT, è stato richiesto se:

1. in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici, debba comunque essere applicato il vigente codice appalti (d.lgs. 36/2023), come a suo tempo espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del previgente codice (d.lgs. 50/2016) e non esplicitamente riprodotto nel citato nuovo codice dei contratti;
2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, ossia appurato che anche i privati debbano attenersi all'applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023.

Il MIT, relativamente alle due questioni poste, si è espresso motivando la risposta:

- o positiva al primo quesito, in ragione dell'evidenza che sebbene nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga all'art. 1 comma 2 lett. a) del previgente codice, trova comunque applicazione l'art. 13 lett. a) della Direttiva 2014/24/UE. In tal caso, tuttavia, la soglia di valore indicata è quella di rilevanza europea.

Inoltre, la risposta è affermativa, prosegue il MIT, laddove il caso prospettato ricadesse comunque nella disposizione di cui all'art. 13, comma 7, del codice vigente, relativo ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, ove trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato I.12 del codice appalti;

- o negativa al secondo quesito, con l'osservazione secondo cui nel nuovo codice dei contratti, come previsto all'art. 62, comma 17 e nell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.

Si allega il testo del parere.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2268
Data emissione: 31/08/2023
Argomenti: Altro
Articoli:

Oggetto: **Lavori di privati finanziati con soldi pubblici**

Quesito: Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall'art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all'ambito o soggettivo di applicazione dello stesso. E, in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all'applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell'art. 62 del D. lgs 36/2023.

Risposta aggiornata Si conferma che nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga a quella di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del previgente codice. Pertanto trova applicazione l'art. 13 lett. a) della direttiva appalti 2014/24/UE e la soglia di valore indicata è quella di rilevanza europea. Per la domanda n. 1: la risposta è affermativa, con una diversa soglia di valore rispetto al previgente codice. Qualora, poi, il caso da voi prospettato ricadesse nella disposizione di cui all'art. 13 (Ambito di applicazione) comma 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici la risposta è affermativa e trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato I.12 al nuovo codice. Domanda n. 2: come previsto all'art. 62 co. 17 e nell'art. 2 co. 2 dell'Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. La risposta è negativa.

LL.PP.13-24 - ANAC: modalità di pagamento degli importi a favore dell'Autorità

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti agli operatori economici sulle modalità di pagamento dei contributi a proprio favore

Con un avviso agli operatori economici e pubblicato sul Portale istituzionale dell'ANAC, è stata comunicata l'adozione di modalità temporanee per il pagamento dei contributi a favore dell'Autorità Anticorruzione. Tale decisione è stata presa considerando le difficoltà riscontrate nell'acquisizione dei dati attraverso la Piattaforma contratti pubblici, utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Infatti, come specificato dall'Autorità, le suddette difficoltà potrebbero dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell'avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli operatori economici.

Pertanto, in attesa della risoluzione di tali problemi, l'ANAC ha fornito le sottoindicate coordinate bancarie, da utilizzare per il versamento del contributo qualora in prossimità della scadenza gli operatori economici fossero impossibilitati ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA:

Istituto di credito : Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Tritone 14 - 00187 Roma IBAN : IT 92 E 01030 03200 000005748153 CODICE BIC/SWIFT : PASCITMMROM

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

La ricevuta del pagamento, ha poi proseguito l'Autorità, dovrà essere trasmessa alla seguente casella di posta elettronica:

ufficio.urf@anticorruzione.it

Ciò, avendo cura di specificare codice fiscale, nominativo e indirizzo e-mail del debitore.

A conclusione di quanto esposto l'ANAC, considerate le circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio del nuovo sistema di gestione degli appalti, ha invitato le stazioni appaltanti ad accettare attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

LL.PP.14-24 - Appalti pubblici: i limiti avvalimento premiale

Il Consiglio di Stato ribadisce che non è consentito utilizzare l'avvalimento di una certificazione, senza transito della struttura, con l'unico scopo di migliorare la valutazione dell'offerta

È impossibile fare ricorso a un avvalimento che abbia l'esclusivo scopo di far conseguire all'impresa ausiliata una migliore valutazione dell'offerta, laddove quest'ultima non necessiti di alcun incremento delle risorse per partecipare alla gara. Di seguito l'approfondimento della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

La Sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 281 del 9 gennaio 2024, con riferimento a una gara soggetta al d.lgs. 50/2016, confermando l'orientamento consolidato secondo cui l'avvalimento premiale è ammissibile quando ha l'obiettivo di fornire requisiti mancanti al concorrente.

In particolare, nella sentenza in esame, il Collegio ricorda che, sebbene la questione sia ora regolata dall'art. 104 ultimo comma del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, già sotto la vigenza dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, era stato ammesso l'utilizzo dell'avvalimento "premile", ossia l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento finalizzato (anche) a ottenere un punteggio maggiore nella valutazione dell'offerta tecnica.

Tuttavia, in tale contesto, si sottolinea altresì che quando il concorrente si avvale di un'ausiliaria per ottenere requisiti mancanti e li incorpora nella formulazione dell'offerta tecnica, questi ultimi devono essere valutati con l'assegnazione dei relativi punteggi, considerando la prospettiva di una reale disponibilità, all'esito dell'aggiudicazione e dell'affidamento del contratto, dei requisiti forniti in capo all'impresa ausiliata (v. Cons. Stato, V, 17 settembre 2021, n. 6347).

In coerenza con questo principio, nel caso in questione, il Consiglio di Stato riscontra che l'aggiudicataria ha fatto uso dell'avvalimento "operativo" per soddisfare un requisito di partecipazione, e quindi possono essere valutate anche competenze, risorse e capacità trasferite dall'ausiliaria all'ausiliata (v. anche Cons. St., Sez. V, 27.12.2023, n. 11183, sulla necessità del transito della struttura dell'ausiliaria per l'attribuzione del punteggio previsto per la certificazione ambientale posseduta da quest'ultima).

Su queste premesse, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto corretta, da parte della stazione appaltante, l'assegnazione di un punteggio all'impresa in possesso della certificazione di qualità OHDAS 18001, ottenuta tramite avvalimento; ciò, fatto salvo il presupposto che tale attribuzione deve ritenersi comunque condizionata all'effettivo passaggio della struttura organizzativa dell'ausiliaria a quella dell'ausiliato.

In senso contrario, non rileva invece - sempre ad avviso del citato Collegio - che l'ausiliaria non abbia eseguito direttamente l'appalto, perché l'impegno di esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria si applica solo a specifici titoli di studio e professionali, non rilevanti nel contesto in esame.

Ad avviso di ANCE, e in attesa di un pronunciamento della giurisprudenza di merito, tale orientamento può essere confermato anche ai sensi del già citato ultimo comma del vigente art. 104 del d.lgs. 36 del 2023, codice appalti. Ciò, considerato che,

anche nel nuovo codice, così come nelle stesse Direttive UE, l'avvalimento non è un istituto a carattere formale, ma sostanziale.

Pertanto, anche nell'avvalimento premiale sorge la necessità di una concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, strettamente collegate alla certificazione ottenuta (v., da ultimo, Cons. St., Sez. V, 3.12.2024, n. 119 , e sentenze ivi richiamate, ove, sull'avvalimento dell'attestazione SOA e certificazione di qualità e ISO 9000, si specifica che oggetto di prestito è l'intero apparato organizzativo, in termini di mezzi e risorse, del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto).

N1-24 - Revisione macchine operatrici: ancora un anno di proroga

Prorogati i tempi per la revisione delle macchine operatrici immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 (31 dicembre 2024) e per quelle immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2025). Nessuna previsione per i veicoli ante 1984 il cui termine risulterebbe di fatto scaduto. E 'quanto prevede l'articolo 13 comma 3 del decreto-legge n. 215/2023

In assenza del decreto che dovrebbe definire, come previsto dall'articolo 5 del DM 20 maggio 2015, le modalità di esecuzione specifiche per la revisione delle macchine agricole ed operatrici, il legislatore è intervenuto nuovamente a rivedere il calendario dei tempi per sottoporre a revisione i veicoli già in circolazione in funzione dell'anno di immatricolazione.

Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando è stato introdotto, ai sensi dell'articolo 111 del Codice della Strada, l'obbligo di sottoporre a revisione anche le macchine agricole ed operatrici circolanti su strada, e quindi soggette a immatricolazione, l'assenza delle modalità tecniche specifiche con le quali eseguire i controlli ha reso di fatto tale obbligo inattuabile e, di conseguenza, non sanzionabile.

Tuttavia, considerato il quadro normativo ancora incompleto il legislatore ha probabilmente ritenuto opportuno, in più occasioni, di prorogare le diverse scadenze per non creare una situazione di incertezza anche ai fini dell'applicabilità o meno del regime sanzionatorio.

In virtù dell'ultima proroga concessa con l'articolo 13 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"* il calendario della revisione delle macchine agricole e operatrici risulta così aggiornato (si riporta un estratto dell'articolo 11 comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come risultante dalle modifiche apportate):

(...) i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono così fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024 ;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025 ;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Come si può notare nulla è stato previsto per quanto riguarda i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1983. Ciò è probabilmente è ascrivibile al fatto che, giuridicamente, la proroga dei termini di efficacia di un atto/provvedimento normativo presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto. Dubbi possono sorgere sulla possibilità che tali veicoli possano continuare a circolare su strada in assenza della revisione anche se, per i motivi già evidenziati, l'assenza del decreto attuativo dovrebbe rendere inattuabile la disciplina sanzionatoria.

N2-24 - Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2024: sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute

Pubblicato l'interpello n. 1/2024 del Ministero del lavoro in tema di sorveglianza

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 1/2024 per rispondere a un quesito posto dall'Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane in tema di sorveglianza sanitaria.

In particolare, alla predetta Commissione è stato chiesto di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. e-ter, d.lgs. n. 81/2008. La Commissione, come di consueto, ha riportato nelle premesse le norme di riferimento:

- l'articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “ *Definizioni* ”, al comma 1, lettera m) definisce la “ *sorveglianza sanitaria* ” come: “ *insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa* ”;
- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “ *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente* ”, al comma 1, lettera a) , pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l'obbligo di “ *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28* ” ;
- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c) , stabilisce che il datore di lavoro “ *nell'affidare i compiti ai lavoratori* ” ha l'obbligo di “ *tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza* ”, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l'obbligo di: “ *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità* ”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di: “ *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione* ”;
- l'articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “ *Sorveglianza sanitaria* ”, al comma 1 prevede che: “ *La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi*”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, una visita medica “ *precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione* ”;
- la Corte di cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: « *La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione*

letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».

Tutto ciò premesso, la Commissione si è espressa ritenendo che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.

Interpello n. 1/2024

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla *"Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)"*. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.

L'Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito al seguente quesito: *"A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia"*.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Definizioni"*, al comma 1, lettera m) definisce la *"sorveglianza sanitaria"* come: *"insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa"*;

- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"*, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l'obbligo di *"nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28"*;

- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro *"nell'affidare i compiti ai lavoratori"* ha l'obbligo di *"tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza"*, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l'obbligo di: *"vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità"*, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di: *"aggiornare le misure di prevenzione in*

relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;

- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “*Sorveglianza sanitaria*”, al comma 1 prevede che: “*La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi*”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “*precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione*”;

- la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «*La norma va letta - secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica*»

la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

N3-24 - Sicurezza sul lavoro: principali indicazioni per individuare tutte le responsabilità penali

Linee guida fornite dalla giurisprudenza per una corretta individuazione dei soggetti penalmente responsabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disponibili nel documento Ance

Si informa che è stato predisposto il documento “ *Le figure di garanzia della sicurezza sul lavoro tra responsabilità penale “a geometria variabile” e principio di effettività* ” , che raccoglie e analizza le principali indicazioni fornite dalla giurisprudenza per una corretta individuazione dei soggetti penalmente responsabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla lettura del documento allegato.

Le figure di garanzia della sicurezza sul lavoro tra responsabilità penale “a geometria variabile” e principio di effettività

a cura della Dott.ssa Elena Priore
Direzione Relazioni Industriali

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
IL DIRITTO ALLA SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO NORMATIVO ITALIANO	5
LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEL SISTEMA PENALE	10
IL RUOLO DEL D.V.R. NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE GARANTI DELLA SICUREZZA	15
IL DATORE DI LAVORO PRIVATO	20
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	24
IL DIRIGENTE	27
IL PREPOSTO	31
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	38
IL MEDICO COMPETENTE	41
IL LAVORATORE	44
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	47
LA DELEGA DI FUNZIONI	49
Individuazione del soggetto responsabile	50
I requisiti delle delega di funzioni	53
La responsabilità residua del delegante	57
La subdelega	59
BIBLIOGRAFIA	61



INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di indagare i perimetri delle responsabilità penali delle figure di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'ordinamento italiano.

Trattasi di una operazione ermeneutica divenuta particolarmente complessa all'interno di un sistema della sicurezza sul lavoro caratterizzato: da una parte, dalla necessità di dare effettività al principio della personalità della responsabilità penale consacrato nell'articolo 27 della Costituzione e, dall'altra, da una crescente ramificazione e stratificazione delle attività imprenditoriali che può determinare una dissociazione tra le figure garanti della sicurezza *ex lege* e i soggetti che effettivamente ricoprono tali ruoli.

In tale contesto, si è assistito al superamento della concezione gerarchica, secondo cui il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro doveva essere garantito pressoché in via esclusiva dal datore di lavoro, che ha lasciato il posto a un modello di tipo piramidale, che prevede la ripartizione del debito della sicurezza verso altre figure, superando peraltro il tradizionale schema ancipite che vede la figura del datore di lavoro in contrapposizione con il lavoratore.

Infatti, in seguito all'evoluzione delle dinamiche caratterizzanti il sistema imprese, è emersa l'esigenza, per i datori di lavoro (che comunque restano la fonte primaria di garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori), di avvalersi dell'operato di altri soggetti, come il dirigente e il preposto, più vicini alle fonti di rischi, ma, soprattutto, dotati di specifiche competenze tecniche. Inoltre, il legislatore ha dato il via a una progressiva trasformazione della nozione della figura del lavoratore, attribuendo a quest'ultimo una quota del debito della sicurezza da condividere insieme agli altri garanti della sicurezza e chiamandolo, quindi, a partecipare attivamente al sistema di prevenzione.

Si è così affermato, prima in via giurisprudenziale e poi a livello normativo, l'istituto della delega di funzioni che, oltre ad essere un utile strumento di ripartizione dei compiti in materia di sicurezza (nonché delle relative responsabilità), costituisce una importante misura di prevenzione e protezione. Invero, tale atto organizzativo interno permette all'impresa di trasferire determinate funzioni in capo ai soggetti ritenuti idonei alla gestione delle diverse aree di rischio. Ne consegue che a tali soggetti saranno imputati quei soli eventi che risulteranno essere la concretizzazione del tipo di rischio che rientra nella propria specifica competenza, in ossequio al sopra citato principio della personalità della responsabilità penale, al fine di scongiurare l'affermarsi di responsabilità oggettive incardinate su una concezione formalistica slegata dalla realtà imprenditoriale.

Ciò premesso, con il presente elaborato, si provvederà a fornire *in primis* un inquadramento del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro all'interno dell'ordina-

mento italiano, sia sotto il profilo costituzionale e civilistico che con specifico riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e alle disposizioni contenute nel Codice penale.

Il *focus* dell'indagine sarà poi circoscritto all'analisi delle principali figure della sicurezza, individuate nel citato Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, alla luce del principio di effettività.

Verrà, inoltre, svolto un approfondimento sul Documento di Valutazione dei Rischi, che assume un ruolo chiave per la ripartizione degli obblighi di garanzia all'interno dell'organizzazione aziendale.

Per concludere, si procederà all'esame della delega di funzioni, sia per quanto concerne i determinati requisiti che devono sussistere per adottarla che con riferimento agli effetti che essa produce, tenendo in considerazione anche l'obbligo di vigilanza che permane in capo al soggetto delegante.

IL DIRITTO ALLA SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO NORMATIVO ITALIANO

Il diritto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova la sua copertura costituzionale nel principio di ordine generale espresso all'articolo 32 – secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività – e rientra nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Una ulteriore coordinata normativa del diritto alla salute del lavoratore è rinvenibile nell'articolo 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana¹.

La nozione di sicurezza contenuta nel citato articolo 41 opera come fondamentale chiave di lettura in ordine alla limitazione dell'attività organizzativa riconosciuta in capo all'imprenditore, sia per ciò che attiene la fase prodromica che per ciò che concerne più specificatamente lo svolgimento della stessa², ponendo fine alla vexata quaestio della presunta inconciliabilità del diritto alla salute sul lavoro con la libertà imprenditoriale, basata sulla convinzione dell'immutabilità dell'organizzazione del lavoro³.

Sul punto, occorre rilevare che, all'interno dell'ordinamento italiano, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato oggetto di un radicale e decisivo cambiamento nel corso degli anni⁴.

Prima dell'avvento della Costituzione, il problema della sicurezza e, in particolare, della integrità fisica del lavoratore veniva affrontato principalmente sotto il profilo riparatorio e assistenziale, secondo uno schema privatistico.

Il legislatore di quel tempo non aveva predisposto delle misure atte a prevenire e a ridurre il numero d'infortuni, che, secondo la cultura dell'epoca, erano il frutto di fatalità o distrazioni⁵; pertanto, il rischio di potenziali infortuni finiva per essere

¹ A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in *Nomos*, n. 3, 2013, p. 2.

² R. NANIA, Libertà economiche: impresa e proprietà, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2006, 193 ss.

³ L. MONTUSCHI, Commento all'art. 32, primo comma, in *Commentario della Costituzione*, BRANCA G. a cura di, Zanichelli, Bologna – Roma 1982, p. 148.

⁴ Cfr. M. LEPORE, La nuova normativa: dalla prevenzione tecnologica alla sicurezza di tipo organizzativo, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. (a cura di), *Il Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro dopo il correttivo* (d.lgs. n. 106/2009), Milano, 2009, 49 ss.; R. STAIANO, L'evoluzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro, www.diritto.it.

⁵ F. MONTI, L. PAPACCHINI, D. PETRUCCI, F.E. SPAGNUOLO, *FONDAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO*, Collana "Cultura della Sicurezza", p. 4.

imputato alla sfera giuridica del lavoratore, a fronte di una tendenziale irresponsabilità dell'impresa⁶.

Tale visione basata sull'ideologia della fatalità dell'infortunio è stata per l'appunto superata nel momento in cui il diritto alla sicurezza sul lavoro, in qualità di diritto assoluto, è divenuto un limite intrinseco della libertà di iniziativa economica privata, rispetto alla quale non sembra essere, al netto dell'esperienza costituzionale e giurisprudenziale, cedevole⁷.

Invero il principio della tutela della salute non è soltanto garantito da fonti costituzionali, ma ha trovato e trova, ancora oggi, il suo riconoscimento nell'articolo 2087 del Codice civile.

Il citato articolo 2087, rubricato "*Tutela delle condizioni di lavoro*", costituisce il punto cardine della materia delle misure antinfortunistiche, dal momento che tale norma, definita *elastica*, è in grado di mantenere una significativa attualità in virtù del suo contenuto aperto⁸.

Per completezza, si segnala, tuttavia, che la dottrina minoritaria non ritiene corretto assegnare all'articolo 2087 c.c. un ruolo di clausola generale, in quanto le clausole generali costituiscono norme di direttiva che delegano al giudice la formazione della norma concreta di decisione. Pertanto, per tale dottrina, è più corretto definire l'articolo 2087 c.c. come una norma generale, riconoscendogli la qualità di norma completa, costituita da una fattispecie e un comando, che non necessita di essere riempita di contenuto in sede giurisprudenziale. Su tale norma si innestano, infatti, le singole norme speciali, arricchendo di una serie di specificazioni l'obbligo di sicurezza⁹.

Per quanto concerne, invece, il profilo contenutistico dell'articolo 2087, la dottrina e la giurisprudenza prevalente sono concordi nel rilevare che tale articolo pone a carico dell'imprenditore-datore l'obbligo di adottare, in tutte le fasi del lavoro, in ogni luogo e in ogni momento le misure necessarie per tutelare l'incolumità e l'integrità fisica del lavoratore¹⁰, e può, pertanto, essere considerato una disposizione

⁶ L. MONTUSCHI, Commento all'art. 32, primo comma, in Commentario della Costituzione, BRANCA G. a cura di, Zanichelli, Bologna - Roma 1982, p. 148.

⁷ A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013, p. 2; PEDRAZZI C., Profili problematici del diritto penale dell'impresa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, 124 e 128 ss.

⁸ M. LAI, Diritto alla salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, Giappichelli Editore, 2010, p. 7; MEGARO A., La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

⁹ P. ALBI, La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo diritto, DSL n. 1/2016.

¹⁰ M.L. CIALDELLA, Relazione. L'evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, p. 4.

di chiusura, in grado di completare ed integrare, laddove risulti necessario, la legislazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro¹¹.

Sul tema si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 399 del 1996, che, richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione¹², ha affermato che *“tale disposizione come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell’ordinamento alla sottostante realtà socio-economica”*, valendo anche *“a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest’ultima di adeguamento di essa al caso concreto”*.

È, pertanto, evidente come il dovere dell’imprenditore previsto da tale disposizione codicistica non possa esaurirsi, con riferimento al diritto alla salute tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, nel mero e generico dovere negativo di *neminem laedere*, imponendo piuttosto uno specifico dovere di comportamento che diventa parte del sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro, contribuendo a tracciare i confini delle figure di creditore e debitore di sicurezza, in linea con quanto disposto con il comma 2 dell’articolo 41 della Costituzione¹³.

Al profilo individuale – gravante principalmente sul datore di lavoro – della tutela del diritto alla sicurezza delineato dall’articolo 2087 c.c., il legislatore ha poi affiancato nel corso del tempo una nuova concezione di sicurezza che si espande anche nella dimensione collettiva del diritto stesso. Ciò al fine di realizzare un modello partecipativo di gestione delle problematiche concernenti la sicurezza sul lavoro e, al tempo stesso, incentivare un sistema di rappresentanza dei lavoratori a presidio di questa.

Un primo intervento in tal senso è rintracciabile nell’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori¹⁴, il quale dispone che *“i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”*¹⁵.

¹¹ F. STOLFA, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, art. 15, Misure generali di tutela, in NATULLO G., PASCUCCI P., ZOPPOLI L. a cura di, Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Commentario al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato al D. Lgs 3 agosto 2009, n. 196, Milano, Ipsoa, 2010, p. 252.

¹² Corte di Cassazione, sezione lavoro, 6 settembre 1988, n. 5048.

¹³ G. SUPPIEJ, Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell’ambiente di lavoro, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, n. 1, 1988, p. 445; A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

¹⁴ Legge n. 300/1970.

¹⁵ R. MANENTI, Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47, D.lgs. 9.4.2009, n. 81, in PESSI R. a cura di, Codice ipertestuale commentato del lavoro, Utet, 2011, p. 2; A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

Il principale merito dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori fu quello di sottrarre la tutela della salute sul luogo di lavoro alla pura contrattualità di stampo civilistico e riaffermarne la dimensione collettiva nel senso di un ritorno alla multidimensionalità auspicata dalla Carta costituzionale¹⁶. Il legislatore ha così realizzato un rafforzamento, sul piano collettivo, della posizione del lavoratore – che risultava già tutelato come singolo dalla disposizione codicistica – connotandola da forti tratti di forza politica e sindacale¹⁷.

Parte della dottrina ha così commentato la portata innovativa del citato articolo 9: *“la definizione degli obblighi di sicurezza non è più riservata alla competenza unilaterale del datore di lavoro, né a quella neutrale dei tecnici, ma richiede il concorso determinante dei lavoratori organizzati”*¹⁸.

L'articolo 9 è stato successivamente specificato e assorbito nella disciplina del d.lgs. n. 81/2008 (il c.d. T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) sotto i profili della formazione, informazione, consultazione e accesso ai luoghi di lavoro¹⁹. Il legislatore, con il predetto T.U., ha realizzato il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – caratterizzata da un elevato livello di complessità dovuto alla frantumazione della materia stessa in una pluralità di fonti concorrenti – dando attuazione al principio di universalità contenuto all'articolo 1 della legge delega n. 123 del 2007.

In particolare, con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo, il T.U. è rivolto a tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati, prevedendo, inoltre, una tutela specifica per determinate categorie di prestatori; con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo, il T.U. si applica a tutti i settori di attività, tenendo conto della specificità dei settori e degli ambiti lavorativi.

Ai fini dell'analisi dei temi presi in esame nel presente elaborato, il T.U. risulta essere un parametro normativo di riferimento indispensabile: da un lato, offre una definizione delle figure della sicurezza e, dall'altro, sancisce l'obbligo del datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore *“una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro”*, con particolare riguardo al luogo di lavoro e alle caratteristiche delle mansioni svolte, sia al fine di prevenire specifici rischi connessi

¹⁶ G. BALANDI, Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l'art. 9 dello statuto, cit., pp. 221 – 223.; A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

¹⁷ MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 272.

¹⁸ T. TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1972, p. 1045.

¹⁹ A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

all'esecuzione della prestazione lavorativa che al fine di incentivare un modello di prevenzione partecipato, come meglio si vedrà nel prosieguo.

Per quanto concerne, infine, il sistema di tutela della sicurezza delineato nel d.lgs. n. 81/2008, si rilevano due livelli di prevenzione: il legislatore, *in primis*, prescrive direttamente le regole finalizzate all'eliminazione o alla riduzione del rischio e, in secondo luogo, richiede l'intervento del datore di lavoro tramite l'analisi del rischio e l'elaborazione di modelli procedurali e organizzativi. Con riguardo a quest'ultimo livello di tutela, si anticipa che la violazione delle predette procedure privatizzate di gestione del rischio predisposte dal datore di lavoro configura una tipologia di colpa organizzativa, procedurale o protocollare in capo al soggetto (o ai soggetti) che, essendo stati dotati di adeguati poteri decisionali, gestiscono la specifica attività rischiosa²⁰.

²⁰ D. CASTRONUOVO, Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 19 ss.

LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEL SISTEMA PENALE

La tutela della sicurezza sul lavoro rileva anche sul versante penalistico.

In particolare, l'articolo 437 c.p. prevede che *“chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, e se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”*.

L'articolo 451 c.p. dispone che *“chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516”*.

Le fattispecie incriminatrici in esame tutelano il bene giuridico dell'incolumità pubblica, con specifico riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinando un'ipotesi di reato plurioffensivo, visto che la tutela si estende, oltre che ai singoli lavoratori, anche a qualsiasi persona che si trovi nelle adiacenze del luogo di lavoro da cui possa nascere un pericolo per un numero indeterminato di persone.

Le due fattispecie possono indifferentemente integrarsi nella forma commissiva e nella forma omissiva.

Ciò incide fortemente sull'individuazione dei soggetti attivi dei reati in esame.

Le condotte commissive della rimozione e del danneggiamento, infatti, possono essere messe in atto da chiunque, sicché ci si troverà dinanzi a reati comuni.

Il contegno omissivo, invece, può assumere rilevanza penale solo qualora gravi, sul soggetto agente, uno specifico obbligo in ordine all'installazione dei predetti impianti o apparecchi.

Ne consegue che le ipotesi delittuose di cui agli artt. 437 e 451 c.p., qualora integrate da condotte omissive, assumono la veste di reati propri.

Per quel che concerne l'elemento soggettivo, invece, l'art. 437 c.p. richiede il semplice dolo generico, ovvero la volontà di non adempiere all'obbligo giuridico di collocare gli impianti destinati a prevenire infortuni, oppure di danneggiarli o di rimuoverli, senza che sia necessaria la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità pubblica, dei lavoratori o dei soggetti che si trovano nelle adiacenze.

Quanto all'art. 451 c.p., che punisce la condotta di chi colposamente ometta le cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro, è, invece, necessario che l'evento, anche se preveduto o prevedibile, non sia direttamente voluto dall'agente, ex art. 43 c.p., ma che si verifichi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, da valutare in rapporto alla qualifica e all'attività in concreto svolta dall'agente, o per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La tutela della sicurezza sul lavoro è altresì assicurata dai delitti colposi contro la vita e l'incolumità individuale di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale.

La prima disposizione punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*”; sono inoltre previste due distinte circostanze aggravanti c.d. indipendenti.

Ai sensi dell’art. 589, 2° comma c.p., la pena è della reclusione dai due ai sette anni “*se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*”.

Il successivo terzo comma, invece, prevede che, qualora il fatto sia commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a dieci anni.

L’art. 590 c.p. commina, al primo comma, la pena della reclusione fino a 3 mesi o della multa fino a 309 euro nei confronti di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale.

Il successivo secondo comma della norma in analisi contempla, inoltre, due distinte circostanze aggravanti c.d. indipendenti, a seconda che la lesione sia grave o gravissima²¹.

Nella prima evenienza, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619.

Nella seconda ipotesi, invece, è prevista la reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Deve osservarsi, peraltro, che il terzo comma dell’art. 590 c.p. dispone la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da euro 500 a euro 2.000 nel caso in cui le lesioni gravi derivino dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; qualora da quest’ultima dovessero derivare lesioni gravissime, invece, è prevista la reclusione da uno a tre anni.

La disposizione da ultimo esaminata pone una particolare questione problematica. Secondo la prevalente impostazione giurisprudenziale, infatti, le lesioni personali gravi e gravissime, disciplinate in generale dall’art. 583 c.p., sarebbero delle circostanze aggravanti c.d. indipendenti.

Ciò sarebbe confermato, tra l’altro, dalla rubrica dell’art. 583 c.p., nonché dal tenore letterale dell’art. 582, 2° comma, c.p.

Una siffatta conclusione, tuttavia, pare tutt’altro che pacifica.

Se davvero le lesioni personali gravi e gravissime fossero delle circostanze aggravanti, infatti, si dovrebbe ritenere che la specifica circostanza aggravante prevista dall’art. 590, 2° comma, c.p., concernente la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, opererebbe quale “aggravante di un’aggravante”.

Un simile esito sarebbe però del tutto anomalo nel nostro diritto penale, se non proprio incompatibile con esso.

²¹ Per lesione grave o gravissima, si intende una lesione che sia giudicata guaribile in non meno di 40 giorni.

Proprio per tale ragione, un consistente filone dottrinale²² sostiene che le ipotesi di lesioni gravi e gravissime contemplate dall'art. 583 c.p. debbano essere qualificate come fattispecie autonome di reato, e non come circostanze aggravanti.

A rafforzare questa tesi, peraltro, concorrerebbe proprio lo stesso art. 590, 3° comma c.p., che si riferisce alle lesioni gravi e gravissime qualificandole come «fatti di cui al secondo comma», lasciando intendere, quindi, che si tratterebbe di fattispecie incriminatrici distinte e ulteriori rispetto alle lesioni personali lievi.

Per completezza, si evidenzia, infine, che, in seguito all'introduzione dell'articolo 25-septies nel d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità degli enti è stata estesa anche ai delitti colposi di omicidio e lesioni realizzati in conseguenza di violazioni di norme in materia di sicurezza del lavoro, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'introduzione di una siffatta forma di responsabilità, gravante su centri di imputazione giuridica diversi dalle persone fisiche, ha segnato, come noto, il superamento del principio in ossequio al quale solo queste ultime potrebbero commettere reati ed essere chiamate a rispondere di ciò.

Tale impostazione, cristallizzata nel brocardo *societas delinquere non potest*, si fondava sull'assunto per cui ogni ente, dotato o meno di personalità giuridica, agisse per il tramite di un proprio organo, dietro il quale si cela sempre una persona fisica.

Per questo motivo, si riteneva che al soggetto organizzato in forma societaria non potesse mai essere ascritto un illecito penale realizzato da una persona fisica inserita nella sua struttura.

A sostegno di tale tesi, peraltro, si argomentava che un'eventuale responsabilità penale dell'ente sarebbe stata del tutto incompatibile con l'art. 27, 1° comma, Cost., a tenore del quale la responsabilità penale è personale.

La disposizione in commento enuclea, secondo la dottrina prevalente²³, il principio di colpevolezza, in ossequio al quale un individuo risponde della commissione di un reato soltanto se ogni elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice può essergli attribuito a titolo di dolo o quantomeno di colpa.

Orbene, il paradigma della responsabilità penale colpevole, secondo l'indirizzo ermeneutico in analisi, osterebbe all'imputazione a carico dell'ente di qualsivoglia fattispecie delittuosa, poiché sarebbe del tutto impossibile rilevare un simile coefficiente psicologico in capo al medesimo²⁴.

Si aggiungeva, inoltre, che alla ascrivibilità di un illecito penale a una persona giu-

²² F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2022.

²³ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di Diritto Penale, Dodicesima edizione, 2023, Giuffrè; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Zanichelli, 2019; F. MANTOVANI, G. GIOVANNI, Diritto penale, Wolters Kluwer, 2023.

²⁴ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale – Parte generale, Neldiritto editore, 2021.

ridica osterebbe anche il divieto di responsabilità per fatto del terzo, desumibile sempre dall'art. 27, 1° comma, Cost.

Attribuire a un ente collettivo un fatto commesso da un soggetto che ha agito per suo conto e nel suo interesse, invero, comporterebbe l'inaccettabile conseguenza *“di punire attraverso l'ente tutti coloro che, pur non avendo, come individuo persona fisica, realizzato gli estremi dell'imputazione penale, tuttavia, subiscano le conseguenze direttamente applicate all'ente collettivo”*²⁵.

La contrarietà al riconoscimento di una forma di imputabilità penale del soggetto societario in relazione ai reati commessi dalle persone fisiche ad esso riconducibili, tuttavia, si è completamente dissolta dinanzi all'emanazione del d.lgs. n. 231/2001. Il legislatore delegato ha dimostrato, quindi, di non ritenere dirimenti le argomentazioni proposte dai fautori del principio *societas delinquere non potest*, profondendosi nello sforzo di elaborare un modello di responsabilità che fosse il più possibile aderente a quello applicabile alle persone fisiche.

In tal senso, è stato sufficiente muovere dall'assunto per cui le condotte degli individui che agiscono quali organi dell'ente sono, a ben vedere, immediatamente e direttamente attribuibili a quest'ultimo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che intercorre tra la persona fisica e quella giuridica.

Alla luce di ciò, pertanto, l'elemento psicologico che connota il comportamento dell'individuo-organo può essere trasfuso in capo al soggetto entificato, sicché anche la responsabilità di quest'ultimo potrà ritenersi colpevole²⁶.

Sempre in ragione del rapporto di immedesimazione organica, inoltre, può affermarsi che la società, nel vedersi attribuito un fatto commesso da un individuo incardinato nella sua struttura organizzativa, risponde di un fatto proprio, in quanto commesso da un proprio organo, ossia da una propria articolazione in grado di manifestare all'esterno la volontà dell'ente.

Con specifico riferimento alle fattispecie di omicidio e di lesioni realizzate in conseguenza di violazioni di norme in materia di sicurezza del lavoro, inserite nell'elenco dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001 dalla l. n. 123/2007, pare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni.

Le figure criminose in esame hanno posto il problema, di ordine generale, relativo alla conciliabilità della natura colposa del reato, da un lato, e la necessità che esso venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dall'altro.

In prima battuta, pare difficilmente sostenibile che un illecito penale colposo, nel quale, ai sensi dell'art. 43 c.p., l'evento dannoso o pericoloso non è voluto dal sog-

²⁵ A. FIORELLA, Responsabilità penale, in Enc. dir., Milano, 1988, XXXIX, pag. 1296.

²⁶ Cfr. in tal senso F. BRICOLA, Il costo del principio *societas delinquere non potest* nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. dir. e proc. pen., 1970, pag. 1003 e ss.

getto agente, possa essere allo stesso tempo commesso perseguendo il precipuo scopo di soddisfare un interesse dell'ente o di avvantaggiarlo.

Una siffatta obiezione, nondimeno, è stata superata dal prevalente filone dottrinale e giurisprudenziale, secondo cui il sintagma «nell'interesse o a vantaggio dell'ente» va riferito, nell'ambito dei delitti colposi, non tanto all'evento del reato, quando alla condotta, commissiva od omissiva.

Ciò che rileva, in altre parole, è che il comportamento violativo delle regole cautelari, e dunque contraddistinto da colpa, sia stato posto in essere per soddisfare un interesse imprenditoriale o per far conseguire all'impresa stessa un beneficio, ad esempio in termini di risparmio dei costi gestionali e organizzativi²⁷.

Deve osservarsi che questa impostazione ermeneutica è stata fatta propria anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione al noto “caso Thyssenkrupp”²⁸.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, che *“i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico”,* essendo ben possibile che *“una condotta caratterizzata dalla disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse o determini comunque il conseguimento di un vantaggio”*.

Se si opinasse diversamente, del resto, si verrebbe a creare un cortocircuito interpretativo, perché *“se l'interesse o il vantaggio fosse riferibile anche all'evento morte o lesione colposa, è evidente che i suddetti profili non si configurerebbero mai, basti solo considerare il risarcimento dei danni che l'ente dovrebbe poi pagare alla persona offesa”*.

Per tale ragione, deve dunque privilegiarsi una lettura in chiave oggettiva dell'interesse e del vantaggio, entrambi da riferire alla condotta del soggetto attivo e consistenti nell'intento di far conseguire all'ente un risparmio di spesa o la massimizzazione della produzione, prescindendo del tutto dalla effettiva volontà di perseguire tale interesse o di conseguire tale vantaggio²⁹.

In sintesi, quindi, la responsabilità dell'ente per i delitti colposi di cui agli artt. 589, 2° comma e 590, 3° comma, c.p. presuppone che la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cui sono eziologicamente correlate la morte o la malattia della persona offesa, fosse obiettivamente preordinata a soddisfare un interesse o a far conseguire un vantaggio di carattere economico all'impresa.

²⁷ Cfr. in tal senso R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - Parte generale, Neldiritto editore, 2021, pag. 487.

²⁸ Il riferimento è a Cass., SS.UU. n. 38343/2014.

²⁹ Cfr. in tal senso R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - Parte generale, cit., pag. 489-490.

IL RUOLO DEL D.V.R. NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE GARANTI DELLA SICUREZZA

Il processo di individuazione dei soggetti su cui grava il dovere di sicurezza e, dunque, dei titolari delle relative posizioni di garanzia rappresenta un tema del diritto penale del lavoro particolarmente complesso e in continua evoluzione.

Da un lato, infatti, non si può prescindere dallo studio dei rapidi cambiamenti del mondo del lavoro e della relativa organizzazione economico-produttiva; dall'altro, è necessario calare il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'articolo 27, primo comma, Cost. nella complessità di realtà imprenditoriali caratterizzate da un decentramento dei poteri decisionali sempre maggiore.

L'impostazione gerarchica, secondo cui il debito di sicurezza si concentrava pressoché esclusivamente sul datore di lavoro, è stata, infatti, superata dall'affermarsi di un modello piramidale, che prevede molteplici figure di garanti *ex lege* sia di tipo generale (datore, dirigente, preposto, RSPP, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori, progettisti, fornitori) sia in relazione a specifici settori di attività (come, nei lavori in appalto, il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione)³⁰.

Al fine di ripartire gli obblighi di garanzia all'interno dell'organizzazione aziendale, un ruolo chiave è svolto dal Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato "*Oggetto della valutazione dei rischi*", prevede, infatti, che il datore di lavoro debba procedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione del rischio è, pertanto, concepita come momento essenziale della politica della sicurezza, che si realizza attraverso un apprezzamento complessivo di tutti i fattori produttivi da cui scaturiscono potenziali rischi e pericoli per la salute del lavoratore³¹.

³⁰ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *legislazione penale.eu*, 2020; F. BASENGHI, Gli attori organizzativi: diritti e doveri, in *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, a cura di F. BASENGHI, L.E. GOLZIO, A. ZINI, Milano 2009, 183 ss.; N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro, in *RTrimDPenEc*, 2009, 123 ss.; D. PULITANÒ, Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale, nel diritto penale del lavoro, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV, 178 ss.; F. STOLFA, Soggetti attivi e passivi dell'obbligo di sicurezza, individuazione e responsabilità, in *Salute e sicurezza sul lavoro*, a cura di G. Natullo, Milano 2015, 536 ss.; V. TORRE, I reati in tema di sicurezza sul lavoro, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. Mazzacuva, E. Amati in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. Carinci, Torino 2007, 17 ss.

³¹ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in *Working Paper di Olympus*, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 7.

Inoltre, l'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008 – così come del resto già prevedeva anche l'art. 1 del d.lgs. n. 626/1994 – ricomprende espressamente, tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quello di procedere alla valutazione di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa e di redigere il relativo documento, nonché di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Da un siffatto impianto normativo si evince una netta responsabilizzazione e valorizzazione del ruolo del datore di lavoro, chiamato ad effettuare una valutazione attenta, dettagliata e finalizzata a delineare un'organizzazione del lavoro che ponga i dipendenti al riparo da rischi per la sicurezza³².

Nell'espletamento di tale compito indelegabile, il datore di lavoro dovrà coordinarsi con gli altri soggetti dotati di particolari competenze tecnico-specialistiche, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente (nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi) e anche con gli stessi lavoratori.

Ferma la responsabilità del datore di lavoro, pertanto, la *ratio* della disciplina del D.V.R. è quella di incentivare una partecipazione sempre maggiore all'attività prevenzionale di tutti i soggetti direttamente coinvolti nel processo produttivo.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'importanza di tale sistema partecipativo sino al punto di sancire, ad esempio, la responsabilità penale del medico competente per violazione dell'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro nell'elaborazione della valutazione dei rischi³³.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il ruolo del professionista non deve risolversi in una partecipazione meramente passiva della redazione del documento, ma deve piuttosto realizzarsi sotto forma di un contributo propulsivo, fatto di rilievi e proposte, sebbene, comunque, limitato alla sua specifica sfera professionale, potendo egli, se necessario, anche assumere informazioni di sua iniziativa, visitando gli ambienti e interrogando direttamente i lavoratori³⁴.

In sintesi, l'apparato normativo che regola la valutazione del rischio consiste quindi in una procedura, costituita da più fasi, in cui sono previsti l'intervento e la collaborazione di diversi soggetti per la predisposizione di un programma, basato su una visione dinamica della sicurezza³⁵.

Passando ora al contenuto del D.V.R., si rileva che il punto di partenza per la predi-

³² A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 7.

³³ Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 1856, in Guida al Diritto, 2013, 11, p. 46 (s.m.).

³⁴ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 6.

³⁵ Cfr. art. 29 del T.U.S.L.

sposizione di tale documento è costituito dall'identificazione di tutti i rischi, intesi come situazioni che potenzialmente possano causare un danno ai lavoratori³⁶.

L'art. 2, comma 1, lett. s, del d.lgs. n. 81/2008, definisce, infatti, il "rischio" come la *"probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione"*.

Al riguardo, occorre chiarire che devono essere oggetto di valutazione non soltanto i rischi legati a fattori più strettamente tecnici, ma anche quelli connessi alle modalità di lavoro, alla concreta gestione aziendale, nonché tutti quelli derivanti dalle più svariate azioni umane³⁷.

Sul tema, si segnala, inoltre, che la Cassazione ha affermato la responsabilità diretta del datore di lavoro laddove non abbia previsto espressamente nel D.V.R il rischio specifico dal quale sia derivato l'infortunio. Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione lacunosa integri una vera e propria causa del verificarsi di quanto doveva essere previsto e scongiurato con specifiche previsioni di sicurezza.

In altre parole, il mancato esame della situazione di rischio costituisce fattore causale dell'evento lesivo concretamente verificatosi³⁸.

Con riferimento al profilo penale, si evidenzia che l'incompletezza della valutazione dei rischi è espressamente sanzionata, anche in via prevenzionale (e, dunque, indipendentemente dal verificarsi dell'evento dannoso), dall'art. 55, comma 4, del T.U.S.L., secondo cui si configura un reato contravvenzionale, in caso di adozione di un D.V.R. *"in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f)"*. La lettera a) dell'art. 28, 2° comma, d.lgs. n. 81/2008, in particolare, impone che il documento debba considerare tutti i rischi esistenti, nessuno escluso³⁹.

Si segnala, inoltre, che, con l'evolversi delle condizioni di lavoro e del progresso tecnologico e scientifico, sono stati ricompresi all'interno del documento di valutazione anche i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Tra questi

³⁶ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 8; R. MARIANI (a cura di), La valutazione dei rischi non indicati esplicitamente nel d.lgs.81/08, Atti del convegno Un approccio esaustivo al DVR – La valutazione di tutti i rischi, da quelli classici a quelli non esplicitamente indicati nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i., fino ai rischi insiti nelle modalità di lavoro, Modena, 11 ottobre 2012, in www.puntosicuro.it, anno 15, n. 3023, 11 febbraio 2013.

³⁷ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 8; S. FERRUA, M. GIOVANNONE, M. TIRABOSCHI, Gruppi di lavoro esposti a rischi particolari e tipologie di lavoro flessibile: la valutazione del rischio, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), Le nuove leggi civili II Testo Unico della Salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. 106/2009) Commentario al d.lgs. n. 81/2008 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 106/2009, Milano, 2009, p. 569.

³⁸ Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2012, n. 3117, in Diritto e giustizia, 2013, 22 gennaio 2013.

³⁹ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 8.

rischi vi rientrano, ad esempio, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da paesi stranieri ma anche quelli relativi al c.d. “stress lavoro correlato”⁴⁰.

All’esito della valutazione dei rischi, effettuata secondo i criteri sopra indicati, il datore di lavoro dovrà elaborare il documento disciplinato dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

La disposizione ora menzionata, in particolare, stabilisce che il D.V.R. debba obbligatoriamente contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e che devono obbligatoriamente essere in possesso di adeguate competenze e poteri; l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi; l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si è opportunamente osservato che, attraverso la redazione del documento di valutazione dei rischi, la legge viene calata nella specificità di ciascuna realtà produttiva⁴¹. Una volta redatto secondo i requisiti di legge, il contenuto del D.V.R. non dovrà essere considerato fisso e immutabile, dovendo essere, al contrario, oggetto di un costante aggiornamento, in modo tale che tale documento possa mantenere sempre un nesso di pertinenza con le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza consentiti dal progresso tecnologico⁴².

In caso di mutamenti dell’organizzazione aziendale che possano avere risvolti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, il D.V.R. dovrà, infatti, essere rivisto e aggiornato tenendo conto delle concrete condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa⁴³.

⁴⁰ F. STOLFA, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, in ZOPPOLI L., PASCUCCI P., NATULLO G. (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, Milano, Ipsoa, 2008..

⁴¹ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 10.

⁴² Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2011, n. 24820.

⁴³ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 10; G. PORRECA, Sull’obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, in www.puntosicuro.it, anno 14, n. 2783, 30 gennaio 2012.

In buona sostanza, il D.V.R. deve essere dotato di carattere dinamico: le valutazioni in esso contenute non potranno mai considerarsi definitive, dovendo, al contrario, essere sempre suscettibili di modificazione e di aggiornamento.

Si tratta, del resto, di una delle molteplici applicazioni del principio della “*massima sicurezza tecnologicamente possibile*”, che ha sempre caratterizzato il modello di prevenzione antinfortunistica dell’ordinamento italiano e che ha trovato conferma, d’altronde, anche nella legislazione nazionale di derivazione comunitaria.

In attuazione di tale principio, il datore di lavoro è tenuto ad allineare il proprio assetto produttivo e organizzativo ai livelli prevenzionali su cui si attesta il progresso scientifico e tecnologico. Ciò non soltanto per quanto riguarda gli accorgimenti di tipo strettamente tecnico ma anche per le misure di carattere organizzativo e procedurale, al fine di mirare a prevenire anche i c.d. rischi psico-sociali⁴⁴.

La dottrina⁴⁵ e la giurisprudenza⁴⁶, a seguito di un ampio dibattito, hanno convenuto che un siffatto principio non ha portata tale da onerare il datore di lavoro della ricerca di tecnologie ancor più avanzate rispetto a quelle disponibili sul mercato. Resta, comunque, fermo che questi è tenuto a garantire la predisposizione delle misure già esistenti e l’applicazione della “migliore tecnologia disponibile” in quel dato momento storico (c.d. *best practicable technology*)⁴⁷.

Per concludere, il D.V.R. racchiude, per un verso, le specifiche regole cautelari, indicative di una pretesa comportamentale conforme al dovere di diligenza che può gravare sui diversi garanti della sicurezza; per altro verso, le decisioni assunte nel medesimo ambito hanno l’attitudine a far intervenire anticipatamente le istanze di prevenzione dei rischi sul lavoro, nella fase programmatica e progettuale dei fattori produttivi, rappresentando al contempo un criterio di imputazione della responsabilità penale e di individuazione delle posizioni di garanzia.

Infatti, il potere decisionale, laddove effettivamente esercitato in fase di valutazione del rischio, comporta l’enucleazione di precetti la cui violazione comporta l’integrazione di uno o più reati, essendo il potere del titolare dell’attività imprenditoriale strettamente collegato ai doveri di sicurezza legati alla necessità di tutelare beni minacciati dai processi produttivi.

⁴⁴ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 12; M. LAI, Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, 2010.

⁴⁵ R. GUARINIELLO, Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2001, pp. 532-533.

⁴⁶ V., *ex plurimis*, Cass. pen., 23 gennaio 2008; Cass. pen., 29 marzo 2007, in R. GUARINIELLO, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, Milanofiori Assago (MI), 2012, pp. 148-149.

⁴⁷ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 12; G. NATULLO, Principi generali della prevenzione e “confini” dell’obbligo di sicurezza, in G. NATULLO, M. RUSCIANO (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, in F. CARINCI (dir.), Diritto del lavoro. Commentario, VIII, Torino, 2007.

IL DATORE DI LAVORO PRIVATO

L'analisi e l'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo di sicurezza non può che muovere dalla figura del datore di lavoro, in considerazione della sua posizione di vertice all'interno dell'organigramma aziendale e della relativa titolarità del potere direttivo e organizzativo.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 81/2008 definisce il datore di lavoro come *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*.

Dalla lettura della norma sopra riportata si desume con chiarezza una nozione ampia di datore di lavoro, intesa in un'accezione sia formale che sostanziale.

In quest'ottica, il soggetto datoriale è individuato non solo tenendo conto della titolarità formale del rapporto di lavoro, ma anche dell'effettivo e del concreto esercizio di poteri gestionali.

La definizione ex art. 2 T.U.S.L. consente, allora, di scongiurare *“forme improprie d'imputazione di responsabilità in capo a chi sia datore di lavoro, solo perché formalmente parte contrattuale, anche in assenza dell'attribuzione delle necessarie prerogative”*⁴⁸.

In considerazione di quanto sopra esposto, si possono, dunque, enucleare due definizioni di datore di lavoro: da una parte, quella di datore di lavoro in senso formale, ossia colui che ha stipulato il contratto di lavoro con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2082 c.c., vale a dire l'imprenditore; dall'altra, quella di datore di lavoro in senso sostanziale, ossia colui che assume in concreto la responsabilità dell'organizzazione di un'azienda o di un'unità produttiva di essa ed esercita i poteri decisionali e di spesa. Tali qualifiche, di norma, si sommano nel medesimo individuo, ma è ben possibile che all'interno della stessa struttura aziendale coesistano più soggetti che ricoprono distintamente il ruolo di datore di lavoro in senso formale e in senso sostanziale.

Ciò avviene più frequentemente nelle imprese costituite in forma societaria e in quelle articolate in più unità produttive⁴⁹.

In tale contesto, si è posto il tema relativo alla prevalenza dell'una o dell'altra qualifica in caso di dissociazione tra il datore di lavoro titolare formale del rapporto e il responsabile dell'organizzazione. La soluzione a tale questione può essere ricavata dalla

⁴⁸ F. BASENGHI, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici del nuovo quadro legale, in L. GALANTINO, La sicurezza del lavoro, Milano, 1996, p. 69.

⁴⁹ SCAROINA E., La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse, www.sistema-penale.it, 16 giugno 2021.

lettera dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2008: l'avverbio «comunque» pare attribuire premienza alla dimensione sostanziale della figura del datore rispetto a quella formale. Ciò, del resto, è in linea con il principio di effettività di cui all'art. 299 T.U.S.L., il quale dispone che *“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui che eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”*.

Da tale disposizione emerge, infatti, la rilevanza della concreta gestione dell'organizzazione per l'identificazione della figura del datore di lavoro ai fini della sicurezza. Si rende, dunque, necessaria una ricerca atta ad individuare colui che, all'interno dell'azienda, assume in concreto le decisioni e impiega le risorse, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di sicurezza.

Tale conclusione, peraltro, è avallata dalla giurisprudenza tradizionale che ha fatto riferimento all'applicazione del principio di effettività ancor prima dell'introduzione del d.lgs. n. 81/2008⁵⁰, tanto da aver delineato, già in passato, la nozione di datore di lavoro di fatto o di dirigente di fatto⁵¹, tesa a individuare il novero dei soggetti responsabili in caso di infortunio sul lavoro⁵².

Questa giurisprudenza è stata, peraltro, richiamata e ribadita, quanto alla sua attualità, nella nota sentenza Thyssenkrupp⁵³.

Sul piano applicativo, può agevolmente intuirsi che il criterio formale risulterà sufficiente per identificare il soggetto responsabile nel caso in cui l'imprenditore sia una persona fisica; qualora, invece, titolare del rapporto di lavoro sia una società o un ente collettivo, prevarrà il ricorso al criterio sostanziale.

In particolare, nelle società di capitali gli obblighi di prevenzione, propri del datore di lavoro, *“gravano indistintamente su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione”*⁵⁴ o sull'amministratore unico; è possibile, tuttavia, che *“con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi”*⁵⁵. Con riguardo alle società di persone, invece, la giurisprudenza⁵⁶ ha costantemente

⁵⁰ Cass. pen. sez. III, 12 febbraio 1998 n. 1769, Magnani rv. 210260.

⁵¹ Si vedano: Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 1998 n. 2277, Cicchetti ed altro rv. 210263; Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 1998 n. 3945, Villa rv. 210640 e Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 1998 n. 3606, Villa rv. 210642.

⁵² Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁵³ Cass. Pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343.

⁵⁴ Cass. Pen. Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991.

⁵⁵ Cass. Pen. Sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981.

⁵⁶ Cass. Pen. Sez. IV, 26 maggio 2009, n. 32193, in De Jure; Cass. Pen. Sez. IV, 5 luglio 1990, n. 14429, in Cass. pen., 1992, p. 2454.: *“qualora il socio di una società di persone subisca lesioni a seguito di un infortunio verificatosi, a seguito della violazione di norme antinfortunistiche, mentre lavorava per conto della società stessa, gli altri soci rispondono per le lesioni da lui patite”*.

ritenuto che in materia di sicurezza sul lavoro gravi su ciascun socio l'obbligo di prevenzione, purché non risulti un'espressa delega a soggetti di particolare competenza nel settore della sicurezza⁵⁷.

In una stessa impresa è, quindi, possibile che più persone possano essere contemporaneamente individuate quali datori di lavoro, su ciascuna delle quali ricadono le responsabilità penali proprie del soggetto datoriale. Si pensi, ad esempio, al caso di una società composta da due soci di cui uno riveste la carica di amministratore unico e l'altro mantiene comunque poteri decisionali⁵⁸.

Al fine di evitare una "duplicazione" della responsabilità penale, è pertanto opportuno definire, negli appositi documenti, i compiti di ciascun componente del vertice aziendale o, meglio, individuare il responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza.

Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza richiede costantemente che la persona fisica individuata come "datore di lavoro" a fini di salute e sicurezza sia concretamente collocata nell'organizzazione aziendale in una posizione che consenta l'effettiva spendita dei relativi poteri. Ciò deve risultare in modo chiaro e incontrovertibile da documenti aziendali che attribuiscono esplicitamente i citati poteri e doveri al soggetto qualificato come "datore di lavoro", con particolare riguardo ai "poteri decisionali e di spesa" rispetto alla salute e alla sicurezza sul lavoro⁵⁹.

Si evidenzia, peraltro, che la sussistenza di specifici limiti all'esercizio di detti poteri influirà sugli eventuali addebiti di responsabilità penale, circoscrivendoli alle sole evenienze in cui l'evento lesivo della salute del lavoratore sia direttamente dipeso dal mancato o cattivo esercizio delle potestà attribuite al soggetto attivo, tenuto conto dei limiti suddetti. Ne consegue che, nel caso in cui le predette limitazioni escludano la responsabilità della figura datoriale, l'illecito penale andrà ascritto a chi, nell'organigramma aziendale, si trova in una posizione di sovraordinazione gerarchica⁶⁰.

Deve osservarsi, quindi, che la riconducibilità di un individuo, operante all'interno

⁵⁷ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁵⁸ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁵⁹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁶⁰ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

di una struttura organizzativa, a una delle definizioni di datore di lavoro prospettate, fa sorgere in capo allo stesso la qualifica di soggetto attivo dei reati. Inoltre, in caso di pluralità di unità produttive si avranno tanti datori di lavoro titolari di posizioni di garanzia quante sono le unità produttive, e ciascuno di loro sarà autonomamente destinatario delle prescrizioni previste dalla legge.

Per completezza, si rileva, infine, che l'articolo 2, T.U.SL., enuclea altresì la definizione di datore di lavoro pubblico.

Nel dettaglio, la citata disposizione stabilisce che *“nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici in cui viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”*.

L’individuazione del “datore di lavoro pubblico”, destinatario degli obblighi di sicurezza nel relativo settore, può risultare particolarmente complessa. Per comprendere meglio le ragioni di tale affermazione, bisognerebbe analizzare approfonditamente, magari in altra sede, le dinamiche legate alla struttura gerarchico-organizzativa della pubblica amministrazione e alla ripartizione di competenze tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa⁶¹.

⁶¹ Si rinvia a F. STOLFA, L’individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro, working papers Olympus, n. 33/2014.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Una volta definito il perimetro della figura del datore di lavoro privato è necessario chiarire quali siano gli obblighi gravanti sullo stesso.

All'articolo 17, T.U.S.L., sono individuati gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del D.V.R. e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Come già illustrato, con la valutazione dei rischi, che si traduce nella predisposizione del relativo documento di valutazione, il datore di lavoro individua i rischi connessi all'attività di impresa e indica le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare i lavoratori rispetto a tali rischi, nonché il programma per garantire nel tempo l'implementazione dei livelli di sicurezza.

Gli ulteriori obblighi posti a carico del datore di lavoro (ed eventualmente attribuiti al dirigente) sono elencati nel successivo articolo 18, T.U.S.L.

Tra i compiti affidati dal legislatore al datore di lavoro, si evidenzia il dovere a garantire la formazione necessaria a trasferire ai lavoratori le conoscenze per la gestione dei rischi, che, come si vedrà nel prosieguo, rappresenta uno strumento chiave per la promozione di una cultura della sicurezza basata sul principio di prevenzione.

Inoltre, si segnala l'obbligo del datore di lavoro di vigilanza e controllo sull'effettiva osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di sicurezza impartite. Più in generale, spetta al datore di lavoro un generale obbligo di vigilanza sull'attuazione complessiva del sistema di sicurezza e sull'attività svolta dai soggetti delegati. L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro non implica necessariamente un controllo continuativo sull'operato dei lavoratori, ma un controllo conforme ai doveri di diligenza modulati sulla base della concreta attività, delle mansioni svolte e del contesto lavorativo di riferimento, in modo che tale attività si esaurisca nella verifica dell'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori⁶².

Lo stesso d.lgs. n. 81/2008 prevede che l'individuazione delle modalità di esercizio dell'obbligo di vigilanza debba rapportarsi agli specifici ruoli del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nel concreto contesto aziendale.

Il datore di lavoro deve correttamente dimensionare la propria organizzazione con particolare riguardo ai ruoli che sono propri della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, distribuendo i relativi compiti a persone in grado di svolgere le funzioni di dirigente e di preposto e conferendo in concreto ad essi i poteri che sono necessari all'esercizio delle stesse.

⁶² Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

Il numero di tali persone e i poteri di riferimento non possono assolutamente essere individuati in modo generale e astratto, dipendendo da fattori relativi quali le dimensioni complessive e l'articolazione dell'impresa, sicché tali scelte sono rimesse alla libertà, ma anche alla responsabilità del datore di lavoro⁶³.

Tanto premesso, deve ricordarsi ancora una volta la sussistenza di una norma di chiusura, rappresentata dal già segnalato articolo 2087 c.c., che impone in via generale al datore di salvaguardare l'integrità psico-fisica del lavoratore.

La giurisprudenza penale impiega frequentemente tale disposizione, ponendola a fondamento della responsabilità del datore di lavoro per violazione di obblighi generali di diligenza, anche in casi in cui non ricorra la violazione di specifiche norme cautelari⁶⁴.

In merito, si segnala che i più recenti arresti giudiziali hanno chiarito che l'obbligo generale di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2087 c.c. non impone comunque al datore di lavoro di *“creare un ambiente lavorativo a ‘rischio zero’, disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva)”* dovendo, invece, obbligatoriamente *“predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere”*⁶⁵.

Si tratta di un orientamento particolarmente rilevante, che ha trovato formale riconoscimento in materia di prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus, come emerge, ad esempio, dalla circolare INAIL del 20 maggio 2020, n. 22⁶⁶.

In tale circolare si afferma che *“la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”* e, quindi, addirittura in una norma di legge, ossia l'articolo 29-bis della legge 5 giugno 2020 n. 40 (c.d. “scudo penale” in materia di Coronavirus), in vigore dal 7 luglio 2020. La predetta disposizione stabilisce testualmente che, ai fini della tutela contro il ri-

⁶³ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁶⁴ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁶⁵ Cass. lav., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282, e Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000, e, per ultima, Cass. lav., 15 giugno 2020, n. 11546.

⁶⁶ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

schio di contagio da COVID-19, *“i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”*.

In tal modo viene chiarito che l’obbligo del datore di lavoro non è di impedire il contagio ma di applicare le vigenti normative emergenziali contro il COVID-19 al lavoro, quali contenute nei Protocolli obbligatori per i vari settori.

IL DIRIGENTE

L'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 81/2008 definisce il dirigente, come: *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa”*.

La definizione contenuta nell'art. 2 delinea la figura del dirigente in ottica “prevenzionistica”, che si differenzia dalla diversa nozione “funzionale” del dirigente contenuta nell'art. 2095 c.c., con cui tale soggetto viene collocato al più alto livello delle categorie dei prestatori di lavoro.

Tradizionalmente, il dirigente è sempre stato considerato l'*alter ego* dell'imprenditore-datore di lavoro, qualità che, in materia di sicurezza, anche nella vigenza della disciplina anteriore all'emanazione del d.lgs. n. 81/2008, ha sempre determinato un'assimilazione del ruolo del dirigente a quello del datore di lavoro e una conseguente sostanziale equiparazione dei rispettivi obblighi prevenzionistici. Tale considerazione è peraltro confermata dal T.U.S.L. che pone in una stessa norma (articolo 18) i doveri prevenzionistici del datore di lavoro e del dirigente.

Dalla definizione normativa di cui al citato articolo 2 T.U.S.L. emerge l'esigenza che il dirigente sia in possesso di adeguate competenze professionali in materia di sicurezza, la cui verifica compete al datore di lavoro. Da tale definizione emerge, altresì, che il fulcro dell'attività svolta dal dirigente risiede nel potere organizzativo dell'attività lavorativa e nel dovere di vigilanza sulla stessa, previa attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro⁶⁷.

Pertanto, il dirigente coordina l'attività produttiva dell'azienda, o di singoli stabilimenti o reparti, senza disporre di poteri decisionali e finanziari concernenti la gestione complessiva dell'azienda. Ne consegue che i poteri e le correlate responsabilità del dirigente sono più limitati rispetto a quelli del datore di lavoro sia per legge – perché sul dirigente non possono gravare gli obblighi che l'articolo 17 del T.U.S.L. pone a carico del solo datore di lavoro, rendendoli indelegabili – che a livello organizzativo, atteso che il dirigente è soggetto a responsabilità solo nell'ambito della funzione aziendale a capo della quale è collocato.

Rientrano, dunque, in questa categoria coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto della stessa, quali i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto, purché il profilo organizzativo prevalga su quello esecutivo del lavoro (che è questione di cui si occupa il preposto)⁶⁸. Anche per i dirigenti, peraltro, come per i soggetti datoriali, vale il principio del-

⁶⁷ Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2008, n. 22615.

⁶⁸ Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606.

l'effettività delle funzioni esercitate, nel senso che sarà dirigente colui che di fatto gestisce l'attività lavorativa, anche se sprovvisto della qualifica formale.

Si tratta di una ricostruzione ormai del tutto pacifica⁶⁹, fondata sul principio di effettività, in ossequio al quale il dirigente non deve essere necessariamente inquadrato contrattualmente nella categoria dei dirigenti. Invero, è sufficiente che questi svolga, all'interno dell'impresa, le funzioni tipiche del dirigente, pur essendo solo un dipendente o un soggetto legato al datore di lavoro da un rapporto professionale.

L'articolo 18 del D.lgs. n. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro e dei dirigenti molteplici e analoghi obblighi in materia di sicurezza. Fatte salve la predisposizione del D.V.R. e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, che rientrano tra gli obblighi non delegabili dalla parte datoriale, al dirigente competono, invero, secondo le attribuzioni a lui conferite, gli stessi obblighi sulla sicurezza che fanno carico al datore di lavoro⁷⁰.

Rispetto alla funzione aziendale che governa in autonomia, quindi, il dirigente ha gli stessi obblighi del soggetto datoriale (eccetto i predetti obblighi indelegabili).

Il dirigente, dunque, è uno dei soggetti titolari di specifiche "posizioni di garanzia", essendo destinatario degli obblighi di sicurezza *iure proprio*, cioè in via diretta, indipendentemente dal conferimento di una delega *ad hoc* da parte del datore di lavoro. Ne consegue che egli per il sol fatto stesso di essere nella posizione di chi dirige l'attività lavorativa di altri soggetti è tenuto, al pari del datore di lavoro, a predisporre nel settore di propria competenza tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare i lavoratori.

Deve precisarsi, tuttavia, che gli obblighi di cui all'articolo 18 T.U.S.L. non gravano indistintamente su tutti i soggetti che posseggano la qualifica di dirigente. Affinché tali doveri sorgano, infatti, è necessario che la figura dirigenziale gestisca un ambito dell'attività imprenditoriale nel quale vengono fisiologicamente in rilievo rischi per la salute e l'incolumità dei lavoratori

Ciò vale, ad esempio, per un capo ufficio, un capo reparto, o un direttore di cantiere, ma non per quei dirigenti che svolgono mansioni il cui esercizio non implichi *ex se* la tutela della sicurezza, come quelle commerciali o amministrative⁷¹.

⁶⁹ Già espresso, ad esempio, da Cass. pen., sezione IV, 12 novembre 2008, n. 42136, la quale sottolinea come la posizione del "dirigente" sia attribuita per legge dipendendo dalle funzioni svolte nell'organizzazione aziendale, su scelta del datore di lavoro e non richiedendo necessariamente la delega, "*istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (...) che gli sono propri*".

⁷⁰ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁷¹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

L'articolo 18 del D.lgs. n. 81/2008 riferisce gli obblighi di sicurezza ai dirigenti che svolgono attività di organizzazione e direzione “*secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite*”. Lo specifico contenuto delle attribuzioni e competenze dei dirigenti varia, ovviamente, da azienda ad azienda, essendo il singolo datore di lavoro, titolare del potere organizzativo primario, a definire le porzioni di potestà organizzativa che i dirigenti sono concretamente chiamati ad esercitare. Di conseguenza, è tale ripartizione interna di competenze, effettuata dalla parte datoriale attraverso il conferimento (eventualmente formale) di specifico incarico, a delineare i confini entro i quali i dirigenti devono esercitare i compiti di prevenzione ad essi attribuiti dalla legge.

Il conferimento di tale incarico è, tuttavia, necessario unicamente al fine di trasferire al dirigente quei poteri di direzione ed organizzazione, il cui effettivo esercizio implica di per sé il rispetto degli obblighi di sicurezza.

La formale investitura, infatti, nulla aggiunge ai fini dell'adeguamento agli obblighi di prevenzione che, come visto, competono ai dirigenti *iure proprio*, come conseguenza diretta dell'esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi, a prescindere dall'esistenza di una delega specifica in materia di sicurezza o anche solo di un incarico formale.

La prevalenza dell'elemento sostanziale (l'esercizio delle funzioni) rispetto a quello formale (l'inquadramento del dirigente ad opera del datore di lavoro) non deve, però, portare a ritenere inutile la predisposizione di tali atti formali.

Tali strumenti, come meglio si vedrà nel paragrafo relativo alla delega, sono infatti espressione di una impresa organizzata, in cui ogni soggetto è consapevole del ruolo che riveste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In un siffatto contesto imprenditoriale, quindi, il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è considerato essenziale per ogni suo componente, che, come tale, va avviato ai rispettivi corsi di formazione, sia esso dirigente, preposto o lavoratore⁷².

Nulla esclude, ovviamente, che ai compiti relativi alla sicurezza, compresi nelle funzioni dirigenziali originariamente conferite, il datore di lavoro decida di aggiungere altri, ulteriori rispetto ai primi, affidando il loro adempimento al dirigente attraverso uno specifico atto di delega di funzioni.

Tra i tratti costitutivi dello *status* di dirigente, ai fini dell'applicazione della normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, centrale è l'autonomia decisionale insieme alla sua formazione⁷³.

⁷² Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁷³ L'autonomia di spesa non è espressamente menzionata nella norma definitoria, anche se, normalmente, la sua presenza incide sul livello delle mansioni da svolgere, ed è di solito riconosciuta al conferimento della funzione.

Il dirigente deve essere dotato di competenze tecniche sufficienti per ricoprire il suo ruolo, come previsto dall'art. 37, comma 7, d. lgs. 81/2008, a tenore del quale *“i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”*⁷⁴.

⁷⁴ S. TORDINI CAGLI, I soggetti responsabili, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 96 ss.

IL PREPOSTO

La figura del preposto è stata oggetto di notevoli difficoltà ermeneutiche nella legislazione precedente al T.U.S.L.: l'individuazione delle funzioni, degli obblighi e delle caratteristiche proprie di tale figura erano principalmente lasciate all'interpretazione della giurisprudenza, la quale, sulla base delle indicazioni provenienti dalla legislazione degli anni Cinquanta in tema di sicurezza, riconosceva come parametro centrale dell'aspetto funzionale del preposto il "sovrintendere" allo svolgimento dell'attività lavorativa⁷⁵.

Il T.U.S.L., all'articolo 2, comma 1, lettera e), descrive il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, *"sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Dalla nozione delineata dalla disposizione in commento deriva l'esigenza che il preposto sia in possesso di adeguate competenze professionali in materia di sicurezza, la cui verifica compete al datore di lavoro.

Da tale definizione normativa emerge altresì che quella del preposto è una figura professionale che si colloca, nella struttura organizzativa dell'impresa, in posizione intermedia tra i dirigenti e gli altri lavoratori: spetta al preposto curare l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente e verificarne l'esatta applicazione, anche mediante l'esercizio di un potere di iniziativa, funzionale alla concreta attuazione degli ordini e delle istruzioni ricevute⁷⁶.

Come per il dirigente, anche per il preposto l'individuazione all'interno della struttura aziendale deve essere compiuta alla luce del principio di effettività: occorre, dunque, guardare alle mansioni effettivamente svolte all'interno dell'impresa, con particolare riferimento all'attività di controllo circa il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.

Al riguardo, è del tutto pacifico che chiunque svolga in concreto, sul luogo di lavoro, compiti di controllo e supervisione di lavoratori sia comunque un preposto "di fatto", a nulla rilevando in merito né l'inquadramento contrattuale né l'assenza di investi-

⁷⁵ M. LAI, Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

⁷⁶ Si vedano, in merito, Cass. Pen. 1° giugno 2007, n. 21593; Cass. Pen. 20 gennaio 1998, n. 2277; Cass. Pen. 26 giugno 1996, n. 6468; Cass. Pen. 14 settembre 1991, n. 9592; tra le ultime, per tutte, Cass. pen., sez. IV. 13 gennaio 2021, n. 1096.

tura formale e nemmeno, infine, la mancata frequenza di un corso di formazione da preposto⁷⁷.

In questi termini si pronuncia la giurisprudenza prevalente, secondo cui *“l’esplicare le mansioni inerenti a un determinato ruolo, nel contesto dell’attività lavorativa, comporta la capacità di saper riconoscere ed affrontare i rischi e i problemi inerenti a quelle mansioni, secondo lo standard di diligenza, di capacità, di esperienza, di preparazione tecnica richiesto per il corretto svolgimento di quel determinato ruolo, con la correlativa assunzione di responsabilità. Ne deriva che chi, non essendo all’altezza del compito assunto, espliciti una certa funzione senza farsi carico di procurarsi tutti i dati tecnici e le conoscenze necessarie per esercitarla adeguatamente, nel caso in cui ne derivino dei danni, risponde di questi ultimi, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza del reato, il fatto che il soggetto non avesse ricevuto alcuna specifica formazione in merito ai rischi inerenti alle operazioni da svolgere”*⁷⁸.

Sempre la giurisprudenza sottolinea costantemente come i preposti vigilano sull’attività lavorativa degli altri lavoratori, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionistiche, essendo *“forniti di un limitato potere di impartire ordini ed istruzioni, di natura peraltro meramente esecutiva”*⁷⁹.

Tale vigilanza non comporta la presenza continua sul luogo di lavoro né impone di *“sorvegliare ‘a vista’ e ininterrottamente ‘da vicino’, senza soluzione di continuità, il lavoratore”*⁸⁰, ma implica che il preposto eserciti correttamente le sue tipiche funzioni, relative alla *“diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati”*, rispetto alla quale *“è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione”*⁸¹.

Tale vigilanza si differenzia da quella del dirigente nella misura in cui quella del preposto è di tipo “operativo”, mentre la sorveglianza a carico del dirigente viene qualificata come “alta vigilanza”, atteso che riguarda la *“complessiva gestione del rischio e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni”*⁸².

Al pari del datore di lavoro e del dirigente, egli è destinatario di *obblighi iure proprio*, che sono puntualmente individuati dall’articolo 19 del d.lgs. n. 81/2008.

⁷⁷ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁷⁸ Cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. IV, 10 aprile 2017, n. 18090.

⁷⁹ In questi termini Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2005, n. 44650.

⁸⁰ Questione già chiarita da Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 1998, n. 108.

⁸¹ Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4412.

⁸² Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10702.

La norma appena menzionata è stata oggetto di una importante modifica a seguito della pubblicazione della legge 17 dicembre 2021, n. 215, in sede di conversione delle disposizioni contenute nel Decreto Fisco Lavoro (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146). Tale innovazione ha l'obiettivo di stabilire in maniera più accurata in cosa consistano i compiti prevenzionistici del preposto, tenendo conto degli indirizzi sin qui ricostruiti e delle criticità emerse negli anni successivi all'entrata in vigore del T.U.S.L. L'articolo 19 del d.lgs. n. 81/2008 pone a carico del preposto una serie di compiti specifici, che si sostanziano, innanzitutto, nell'obbligo di vigilare sulle prestazioni lavorative dei dipendenti, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni e alle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza.

A tale proposito l'articolo 19, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, nel testo novellato dalla citata legge n. 215/2021, demanda al preposto di *“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”*. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, peraltro, questi ha il dovere di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Ulteriori compiti essenziali del preposto riguardano il controllo delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e la segnalazione al datore di lavoro e al dirigente di riferimento di eventuali condizioni di pericolo per la salute e sicurezza presenti nel luogo di lavoro, affinché questi ultimi provvedano a realizzare le necessarie attività di prevenzione, se esse non possono direttamente essere effettuate dal preposto⁸³. Si tratta, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 81/2008, che impone al preposto di *“segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”*.

La valorizzazione del ruolo del preposto, peraltro, è stata messa in atto dalla citata legge n. 215/2021, tramite l'introduzione, a carico del datore di lavoro e dei diri-

⁸³ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

genti, di uno specifico obbligo di *“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”*⁸⁴.

Tramite la novella del 2021, inoltre, si è ulteriormente puntualizzato che *“il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”*⁸⁵, prevedendosi inoltre la possibilità che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro stabiliscano l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività⁸⁶.

Come anticipato, anche il preposto è titolare di una posizione di garanzia, poiché l’articolo 19 del T.U.S.L. pone a carico dello stesso una serie di obblighi specifici in materia di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, della cui mancata attuazione questi è direttamente responsabile.

È evidente, tuttavia, che, se il preposto individuato dal datore di lavoro o dal dirigente assume una posizione sovraordinata rispetto ai lavoratori all’interno dell’impresa, sullo stesso gravano anche i medesimi obblighi e le medesime responsabilità che in materia di sicurezza competono al datore di lavoro e/o al dirigente in termini di vigilanza.

Di conseguenza, il datore di lavoro, che riveste all’interno dell’impresa una posizione centrale di garanzia, dovrà controllare, in attuazione dei poteri di vigilanza ad esso spettanti, anche l’operato del preposto.

Ciò è espressamente previsto, peraltro, dall’articolo 18, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro e al dirigente di vigilare sul corretto svolgimento dei compiti prevenzionistici da parte del preposto e del lavoratore⁸⁷.

Sul punto, si evidenzia che la più recente giurisprudenza intende la vigilanza di cui sono onerati il soggetto datoriale e il dirigente alla stregua di un *“obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate”*, che può essere assolto anche *“attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”*⁸⁸.

⁸⁴ Il riferimento è al nuovo articolo 18 del d.lgs. n. 81/2008 che individua gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti.

⁸⁵ Si veda in tal senso l’art. 18, 1° comma, lett. b-bis) d.lgs. n. 81/2008; Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁸⁶ In questi termini, si veda ancora l’art. 18, 1° comma, lett. b-bis) d.lgs. n. 81/2008.

⁸⁷ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁸⁸ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14915, relativa a un infortunio mortale in un cantiere edile.

Quanto alle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza, invece, esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto, ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell'organizzazione aziendale.

Pertanto, nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività lavorativa, si siano instaurate prassi in contrasto con le misure di sicurezza, con il consenso o comunque con un comportamento omissivo del preposto, il datore di lavoro potrà rispondere, in caso di eventuale infortunio sul lavoro, per omessa sorveglianza in concorso con il preposto stesso.

La parte datoriale non risponderà, invece, qualora l'evento infortunistico sia avvenuto nonostante la corretta identificazione dei ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la predisposizione (innanzitutto tramite il Piano Operativo di Sicurezza) delle procedure di prevenzione e protezione da attuare in concreto in cantiere e l'affidamento di quelle attività ad un preposto adeguatamente esperto e formato.

Si rileva, infine, che la presenza di un preposto non esime da responsabilità il dirigente, in caso di inottemperanza alle norme in materia di sicurezza; entrambi, infatti, sono titolari di autonome posizioni di garanzia, da cui discendono distinti livelli di responsabilità⁸⁹.

In tale logica si collocano le più recenti pronunce, che rimarcano come il compito del datore di lavoro sia innanzitutto quello di adottare, in ottica prevenzionistica, le più corrette "scelte gestionali di fondo"⁹⁰, organizzando l'impresa in modo che taluni soggetti (ossia i dirigenti e i preposti) abbiano lo specifico compito di controllare che alle misure cautelari stabilite venga data effettiva e quotidiana attuazione da parte dei lavoratori⁹¹.

Nel caso in cui, pertanto, si verifichino sul luogo di lavoro un infortunio o una malattia professionale, il criterio attraverso cui stabilire se la persona che ricopre un certo ruolo nell'impresa debba andare o meno esente da responsabilità penale è quello in base a cui *"ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio del-*

⁸⁹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁹⁰ Così, per esempio, Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 25977.

⁹¹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

l'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo"⁹².

Proprio per tale ragione, se l'azienda ha chiaramente distribuito tra più soggetti funzioni e doveri a carattere prevenzionistico, nonché ha predisposto misure di tutela adeguate al rischio, formando e informando i propri lavoratori in merito, il procedimento penale non potrà che concludersi con l'assoluzione del datore di lavoro, del dirigente e anche del preposto, sempreché l'evento lesivo sia riconducibile a un comportamento "abnorme" del lavoratore. Per comportamento "abnorme" si intende una condotta individuale che l'organizzazione aziendale (adeguata, nel senso sin qui esposto) non avrebbe in alcun modo potuto prevedere ed evitare.

Con riferimento a questo specifico profilo, si osserva che la condotta fortemente negligente del lavoratore assume il valore, sul versante penale, di fattore interruttivo del nesso di causalità tra contegno del preposto, del dirigente o del datore di lavoro ed evento lesivo.

In sostanza, quindi, il palese e grave discostamento del contegno del lavoratore dalle regole cautelari a lui note opera, ai sensi dell'art. 41, 2° comma c.p., quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento antigiuridico.

Al riguardo, si evidenzia che l'interruzione del nesso eziologico può verificarsi soltanto quando il lavoratore adotti un comportamento che esorbits completamente, per la sua sconsideratezza, dallo *standard* di diligenza specifico del settore di riferimento.

Si rileva altresì che, in materia di sicurezza del lavoro, analogamente a quel che accade nell'ambito degli incidenti stradali, la giurisprudenza prevalente ritiene che non siano applicabili né il principio di autoresponsabilità⁹³, né il principio di affidamento⁹⁴. Con riferimento a quest'ultimo, in particolare, costituisce ormai *ius receptum* l'affermazione secondo cui *"il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligenzemente ommesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificchino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa an-*

⁹² Così la già citata Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606; cfr., sempre in tal senso, Cass. pen., sez. IV, n. 24136 del 06/05/2016; Cass. pen. sez. IV, n. 8883 del 10/02/2016.

⁹³ Secondo la ricostruzione tradizionale, il principio di autoresponsabilità muove dall'esigenza equitativa di evitare che il danneggiante debba farsi carico anche di quella parte di danno che il danneggiato ha causato a sé stesso (cfr. in tal senso c.m. bianca, *Diritto civile*, vol. V, Giuffrè, 2021, pag. 150). Nell'ambito del diritto civile, una parte consistente della dottrina ritiene che l'art. 1227, 1° comma c.c. sia la norma che enuclea il principio di autoresponsabilità.

⁹⁴ Nel diritto penale, il principio dell'affidamento consente a ogni individuo di confidare nel rispetto, da parte degli altri, degli obblighi cautelari sugli stessi gravanti (cfr. in tal senso r. garofoli, *Manuale di diritto penale - Parte generale*, cit., pag. 625). Siffatto principio, dunque, contribuisce a delineare il canone di diligenza, generica o specifica, cui ogni soggetto deve attenersi.

*tinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa"*⁹⁵.

In considerazione di quanto appena illustrato, ben si comprende perché sia necessario, affinché sia esclusa la responsabilità penale del datore o dei soggetti preposti, che il lavoratore abbia posto in essere condotte macroscopicamente difformi dalle norme cautelari cui è soggetto, tali, per la loro imprevedibilità e inevitabilità, da interrompere il nesso di causalità tra contegno della parte datoriale ed evento lesivo⁹⁶. Per completezza, si segnala, peraltro, che si è recentemente affermato un filone giurisprudenziale che si discosta parzialmente da quello maggioritario, fondato sulla "abnormità" del comportamento del lavoratore.

In base a questa nuova ricostruzione, la responsabilità penale del datore di lavoro o del preposto è esclusa quando la condotta del lavoratore sia stata idonea ad attivare *"un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia"*⁹⁷.

In questo modo viene compiuto un concreto superamento dell'impostazione prevalente, tanto da giungersi ad affermare esplicitamente che l'abnormità del contegno del lavoratore non dipende dalla sua imprevedibilità⁹⁸.

Si evidenzia che l'evoluzione giurisprudenziale in materia di nesso di causalità e comportamento "abnorme" del lavoratore è sintomatica di una nuova concezione della sicurezza sul lavoro, tesa a responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti.

In quest'ottica, pertanto, appare estremamente condivisibile l'affermazione della giurisprudenza secondo cui *"il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello 'iperprotettivo', interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello 'collaborativo', in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori"*⁹⁹.

⁹⁵ In questi termini Cass. pen., sez. IV, n. 15124/2016.

⁹⁶ Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. IV, n. 3787/2014, secondo cui «in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile».

⁹⁷ Così Cass. pen., sez. IV, n. 7022/2022.

⁹⁸ In questo senso, cfr. ancora una volta Cass. pen., sez. IV, n. 7022/2022.

⁹⁹ Cfr., in termini, Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, 24139; si sono espresse in tal senso, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2019, n. 5007, la già citata Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14915, Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il servizio di prevenzione e protezione è stato introdotto a livello comunitario dalla direttiva quadro 89/391, di seguito recepita nell'ordinamento giuridico italiano dal D.lgs. n. 626/1994, che ha previsto come obbligatoria l'istituzione del servizio, definito poi nel T.U.S.L. come *“l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”*.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 81/2008, come *“la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”*.

Dalla nozione delineata dalla disposizione sopra riportata è possibile comprendere la particolare importanza di tale figura ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta, infatti, di un soggetto chiamato, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, a collaborare con il datore di lavoro al fine di individuare i rischi lavorativi e identificare le misure antinfortunistiche da adottare sul luogo di lavoro.

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione rappresenta, peraltro, uno degli adempimenti più significativi che fanno carico al datore di lavoro, tanto da rientrare, come già segnalato, tra gli obblighi che quest'ultimo non può delegare.

Il soggetto designato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere sia un soggetto esterno che un soggetto interno all'azienda o all'unità produttiva, purché munito delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale incarico¹⁰⁰.

È necessario, infatti, che il RSPP sia provvisto di competenze tecniche e professionali adeguate a garantire un'adeguata capacità di svolgimento dell'incarico, anche alla luce della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, quali definite, anche rispetto ai requisiti di formazione e aggiornamento, all'articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008, tramite il rinvio al pertinente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2008, come ad esempio nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori.

¹⁰⁰ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

Si rileva, inoltre, che, nelle ipotesi previste dall'articolo 34 T.U.S.L., tra le quali rientrano le aziende industriali fino a 30 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, dovendo in tal caso essere in possesso dei requisiti formativi definiti dall'articolo 34 del T.U.S.L., per mezzo del rinvio al pertinente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011¹⁰¹.

L'articolo 33 del T.U.S.L. definisce i compiti spettanti al servizio di prevenzione, i quali consistono, principalmente, nella individuazione dei fattori di rischio e nella elaborazione di adeguate misure e procedure di prevenzione e di sicurezza, nonché nella proposizione di programmi di informazione e formazione per i lavoratori.

Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione compete una funzione di consulenza, senza autonomi poteri decisionali ed operativi. Per tale ragione, la collaborazione prestata dal RSPP in favore del datore di lavoro non determina, di per sé, il sorgere di responsabilità penali di tipo prevenzionistico. Infatti, sebbene tale soggetto sia definito "responsabile", questi non rientra tra i soggetti garanti della sicurezza¹⁰².

A conferma di ciò, si rileva altresì che il D.lgs. n. 81/2008 – diversamente da quanto previsto per il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto – non contempla alcuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si evidenzia, tuttavia, che la mancata previsione di forme di responsabilità direttamente collegate agli eventi infortunistici a carico di tale soggetto non significa che esso non possa essere penalmente sanzionato in caso di inosservanza dei compiti attribuiti, specialmente in caso di infortuni sul lavoro.

Invero, se l'evento lesivo a danno del lavoratore risulta direttamente riconducibile a un errore di valutazione del consulente e/o alla mancata segnalazione al datore di lavoro di carenze, rispetto a quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi e rilevato nel corso della sua attività, il consulente stesso potrà essere chiamato a risponderne in sede penale, anche se l'infortunio non è conseguenza di una specifica violazione da parte dello stesso delle norme in materia di sicurezza¹⁰³.

Quanto appena evidenziato è, peraltro, costantemente affermato dalla giurisprudenza maggioritaria.

¹⁰¹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

¹⁰² S. TORDINI CAGLI, I soggetti responsabili, in AA. VV. (a cura di), Sicurezza sul lavoro. Profili penali., Torino, 2019.

¹⁰³ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

In merito al RSPP, in particolare, è orientamento ormai consolidato quello secondo cui *“pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio possa profilarsi anche nei confronti di detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”*¹⁰⁴.

In tali circostanze, la condotta del responsabile del servizio di prevenzione concorre alla produzione dell’evento lesivo e, di conseguenza, il soggetto potrà essere sottoposto a sanzione penale per i reati di lesione o di omicidio colposo (rispettivamente, articoli 590 e 589 c.p.) conseguenti all’infortunio verificatosi.

Si rileva, inoltre, che il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere per colpa *in eligendo* o *in vigilando*, nei casi in cui l’errore di valutazione del consulente sia palesemente riscontrabile dal datore di lavoro anche in assenza di competenze tecnico-professionali specifiche¹⁰⁵.

La giurisprudenza esclude, invece, la responsabilità del RSPP in caso di puntuale segnalazione del pericolo al datore di lavoro, in difetto di poteri decisionali e di spesa in capo a tale figura¹⁰⁶.

Infine, in attuazione del principio di effettività, è chiaro che, nei casi in cui il responsabile del servizio di prevenzione svolga di fatto anche il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto, incomberanno sullo stesso anche gli obblighi che fanno capo a tali figure¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Così Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856; nello stesso senso, tra le tante, anche Cass. pen., Sez. IV, 20 luglio 2018, n. 34311.

¹⁰⁵ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

¹⁰⁶ Come in Cass. pen., 5 maggio 2014, n. 18296, e in Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536.

¹⁰⁷ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

IL MEDICO COMPETENTE

La previsione della figura del medico competente alla lettera h), comma 1, articolo 2, del T.U.S.L. è finalizzata a evitare che lo stato di salute del lavoratore possa essere compromesso in conseguenza dello svolgimento della prestazione lavorativa.

In particolare, la citata disposizione definisce il medico competente come *“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”*.

In altre parole, è il sanitario incaricato dal datore di lavoro di sorvegliare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, effettuando accertamenti sanitari preventivi e periodici al fine di confermare l’idoneità di ciascun lavoratore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

Fino a poco tempo fa, la nomina del medico competente era obbligatoria (trattasi di obbligo condiviso tra datore di lavoro e dirigente) solo nelle aziende per le quali la legge prevedeva la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ex articolo 41, comma 1, T.U.S.L.; tuttavia, secondo una parte della dottrina, l’obbligo di nomina di tale soggetto sorgeva anche per quei casi in cui, pur non essendo previsto per legge, la stessa valutazione dei rischi rilevava l’opportunità di predisporre la sorveglianza sanitaria¹⁰⁸.

Tale visione è stata recentemente confermata dalle modifiche apportate al T.U.S.L. da parte del c.d. decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023. In particolare, il novellato articolo 18 del TUSL dispone ora che: *“Il datore di lavoro (...) e i dirigenti (...) devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”*.

Il medesimo decreto ha modificato altresì l’articolo 25 del T.U.S.L., recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre, si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di

¹⁰⁸ V. CONTRAFATTO, I soggetti coinvolti a titolo professionale, in PERSIANI M., LEPORE M. (a cura di), Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012, 195.

legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

Si evidenzia poi che la mancata nomina del medico competente è penalmente sanzionata dall'articolo 55 del T.U.S.L. Tale ruolo può essere ricoperto da un dipendente di una struttura esterna pubblica o privata, da un libero professionista o anche da un dipendente del datore di lavoro¹⁰⁹.

Il citato articolo 25, d. lgs n. 81/2008, indicando quelli che sono gli obblighi del medico competente, alla lett. a), ne evidenzia la funzione di consulenza nei confronti del datore di lavoro, prevedendo che *“collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi”*. L'articolo 58 prevede la pena dell'arresto o dell'ammenda per la violazione dell'obbligo di collaborazione di cui alla lett. a) dell'articolo 25.

Gli obblighi del medico competente previsti dall'articolo 25 sono di tipo collaborativo-valutativo, di tipo gestionale e di tipo informativo-comunicativo.

Nel primo gruppo rientrano la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, e la collaborazione per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, insieme alla collaborazione all'attività di formazione e informazione degli stessi. Dal punto di vista gestionale è previsto che il medico competente programmi ed effettui la sorveglianza sanitaria, rediga e conservi le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore. Infine, egli è tenuto ad adempiere a una serie di obblighi di informazione e comunicazione sia nei confronti del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sia nei confronti dei lavoratori in relazione al significato della sorveglianza sanitaria e ai risultati della stessa¹¹⁰.

L'omesso assolvimento di tali obblighi è sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico, con le pene dell'arresto o dell'ammenda, ma, a tale responsabilità penale contravvenzionale del medico competente, va aggiunta una possibile responsabilità per i reati di evento di cui agli artt. 589 e 590 c.p. nel caso in cui gli eventi lesivi risultino essere conseguenza di condotte colpose dello stesso.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che *“il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza; si tratta di un garante a titolo originario e non derivato. E peraltro, l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del*

¹⁰⁹ M. D'APONTE, La tutela della salute del lavoratore dopo il Jobs act, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), Il nuovo diritto del lavoro, Torino, 2018, 47 ss.

¹¹⁰ V. CONTRAFATTO, I soggetti coinvolti a titolo professionale, in M. PERSIANI, M. LEPORE, Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012.

*medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 25, comma 1, lett. a) e art. 58, comma 1, lett. c), comporta un'effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale"*¹¹¹.

¹¹¹ Cass. sez. IV, 1° giugno 2021, n. 21521: pronuncia sulla sentenza di condanna inflitta in primo grado ad un medico competente di un ospedale, per il reato di lesioni colpose, per aver omesso di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione del rischio biologico rappresentato dalla possibile contrazione di patologie infettive per via ematica, a causa di punture e ferite con aghi taglienti contaminati da sangue infetto. Caso dell'infermiere colpito da epatite a causa di un ago sprovvisto di dispositivo di sicurezza.

IL LAVORATORE

La figura del lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro ha subito una significativa evoluzione nel corso del tempo, in parallelo al mutamento delle nozioni di lavoratore subordinato e parasubordinato. Si è così verificata una progressiva estensione dei confini applicativi dell'obbligo di sicurezza, ritenuto talora operativo anche nei confronti di terzi estranei all'ambito lavorativo, in presenza di elementi di connessione con l'attività aziendale (ad esempio, fornitori, clienti, ecc.).

Con l'emanazione del T.U. sicurezza, si è esplicitata anche a livello legislativo l'esigenza che destinatari della tutela del diritto alla sicurezza garantito dalle norme di prevenzione siano, oltre ai lavoratori subordinati *stricto sensu* di cui alla nozione codicistica dell'art. 2094 c.c., anche, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'ambiente di lavoro, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, e finanche coloro che si trovino esposti ai rischi nell'ambiente di lavoro, pur in assenza di un vincolo lavorativo, ma comunque inseriti funzionalmente nell'ambito organizzativo aziendale¹¹².

L'art. 2, lett. a), T.U.SL. definisce il lavoratore come *“la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere o un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”*.

Il lavoratore è sempre stato il principale beneficiario del sistema normativo di prevenzione e destinatario primario della tutela del diritto alla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, tale soggetto, per lungo tempo, non è stato coinvolto a partecipare attivamente nel sistema di prevenzione.

Infatti, nonostante le previsioni di alcuni obblighi di attuazione di misure predisposte dal datore di lavoro (e anche alcune sporadiche sanzioni per la violazione di tali obblighi) da parte dei decreti degli anni 50¹¹³ a carico del lavoratore, quest'ultimo era tendenzialmente confinato ai margini della organizzazione di impresa, in un ruolo passivo, poco valorizzato come potenziale collaboratore attivo nelle politiche della sicurezza¹¹⁴.

¹¹² G. NATULLO, Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente concretamente applicata?, in Working Paper di Olympus, 39/2014, in <http://olympus.uniurb.it>.

¹¹³ D.p.r. 547/1955 e d.p.r. 303/1956.

¹¹⁴ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislaZIONE-penale.eu*, 2020; M. MARTINELLI, L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, Working paper, in www.olympus.uniurb.it 37/2014.

Un cambiamento si ebbe a partire dagli anni Novanta e, in particolare, con il d.lgs. n. 626/1994, che collocò – non solo sotto il profilo formale – il lavoratore nel novero dei debitori della sicurezza, attribuendogli una quota del debito insieme ai principali garanti, dando così l'avvio a un processo di responsabilizzazione del lavoratore¹¹⁵.

Tale processo venne ulteriormente accentuato con il d.lgs. 81/2008.

In particolare, l'articolo 20 enuncia in maniera più estesa e puntuale, rispetto a quanto già faceva l'articolo 5 del d.lgs. 626/94, una serie di obblighi a carico del lavoratore, alcuni dei quali assistiti e rafforzati da sanzioni penali.

Il suddetto articolo si apre con un obbligo di portata generale e rappresenta un pilastro su cui si fonda il modello ormai consolidato della prevenzione, improntato alla partecipazione di tutti i soggetti in varia misura coinvolti nel processo produttivo.

Nel dettaglio, da tale disposizione emerge una rinnovata immagine di lavoratore ai fini della gestione della sicurezza: *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*.

Tale obbligo generale si specifica, poi, in una serie di obblighi più particolari, alcuni dei quali plasmano una figura modello di lavoratore come soggetto, oltre che leale e rispettoso, anche consapevole, formato e attivo collaboratore nella sicurezza. Si veda, ad esempio, l'obbligo di segnalazione delle deficienze dei mezzi o delle situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza o l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Resta ferma, in ogni caso, la posizione complementare del lavoratore rispetto agli altri debitori della sicurezza; egli è, e sempre rimarrà, il soggetto primario alla cui tutela è rivolto l'apparato prevenzionistico, soggetto vulnerabile per eccellenza, ma sul quale, tuttavia, il sistema sembra voler riporre sempre maggiori aspettative in funzione del raggiungimento dello scopo precipuo della tutela della sicurezza sul lavoro¹¹⁶.

Occorre evidenziare che, nell'ambito di tale visione della prevenzione come prevenzione partecipata, assume una nuova centralità l'obbligo della formazione. In-

¹¹⁵ M. LEPORE, La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro, in Lav. Inf., 1994, 8; S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in lalegislazonepenale.eu, 2020; R. DEL PUNTA, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione in Ambiente, Salute e Sicurezza a cura di L. MONTUSCHI, Torino 1997, 157 ss.; nello stesso volume, M. MANTOVANI, Responsabilità per inosservanza degli obblighi istituiti dal d.lgs. n. 626 del 1994, e principio di affidamento, 295 ss.; L. MONTUSCHI, I principi generali del d.lgs. 626 del 1994, 49.

¹¹⁶ R. DEL PUNTA, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. MONTUSCHI (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997; S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in lalegislazonepenale.eu, 2020.

fatti, l'effettività del sistema dipende non solo dal tasso di partecipazione e di consenso, ma anche dal grado di consapevolezza e di conoscenza dei destinatari della tutela rispetto alla natura del rischio diffuso nell'ambiente di lavoro¹¹⁷.

Il T.U.L.S. delinea una definizione di "formazione" di notevole portata, quale vero e proprio *"processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"*¹¹⁸.

Una definizione che, proprio per l'esplicito riferimento al "processo educativo" fonda un modello di formazione che non può limitarsi ad un momento formale, ma deve tendere alla modificazione dei comportamenti delle persone a cui è destinata.

La formazione è intesa, dunque, come un vero e proprio trasferimento di conoscenze dal datore di lavoro al lavoratore, in modo da consentire un allineamento dei livelli di consapevolezza, in funzione di una più diffusa percezione dei rischi¹¹⁹.

Si afferma così l'idea che il riequilibrio delle capacità cognitive della parte più debole del rapporto di lavoro – e quindi il pieno sviluppo della soggettività del lavoratore – sia uno degli strumenti privilegiati per garantire un miglior livello di protezione¹²⁰. Per concludere, la formazione è ritenuta la vera scommessa su cui si gioca l'effettività della sicurezza del lavoro nei sistemi aziendali del moderno mercato del lavoro. Se i lavoratori non sono adeguatamente formati e se la cultura prevenzionale non diventa un corredo abituale del loro *modus operandi*, gli obblighi di sicurezza possono rappresentare una "ingessatura" del sistema produttivo, poiché un lavoratore poco consapevole necessita di una vigilanza intensa e continua. Pertanto, se il concetto chiave della prevenzione è quello della prevedibilità dell'evento è chiaro che solo da un lavoratore correttamente informato e formato ci si può legittimamente aspettare un comportamento responsabile; le risorse economiche e organizzative destinate alla vigilanza possono essere considerate, quindi, inversamente proporzionali a quelle destinate alla formazione¹²¹.

¹¹⁷ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislazone-penale.eu*, 2020.

¹¹⁸ Articolo 2, lett. aa, d.lgs. n. 81/2008.

¹¹⁹ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislazone-penale.eu*, 2020.

¹²⁰ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislazone-penale.eu*, 2020.

¹²¹ V. LECCESE, La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione, in *DirSicLav* 2016, 1, 60; S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislazone-penale.eu*, 2020; P. Pascucci, Prevenzione, cit., 85; F. Stolfi, V. Leccese, La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione, in *DirSicLav* 2016, 1, 60.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Nell'ottica di una maggiore partecipazione dei lavoratori nella gestione del sistema di sicurezza sul lavoro, la lett. i), art. 2, comma 1, del T.U.S.L., definisce la figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, quale *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”*.

Si tratta di una figura dotata (perlomeno fino ad oggi) di funzioni esclusivamente consultive, che funge da intermediario tra i lavoratori e i vertici aziendali.

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono attribuiti una serie di funzioni, compiti e attribuzioni ex articolo 50 T.U.S.L., come, ad esempio: accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Le disposizioni relative all'individuazione e alla nomina di tale figura sono disciplinate all'articolo 47, T.U.S.L. In particolare, viene disposto che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, di norma, eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo; mentre nelle aziende o unità produttive con più di quindici lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Si segnala, da ultimo, la recentissima sentenza n. 38914/2023, con cui la Cassazione Penale, Sez. IV, ha confermato la condanna del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per cooperazione nel reato di omicidio colposo.

Tale pronuncia, attraverso una rilettura delle attribuzioni ex articolo 50, T.U.S.L. in chiave di diritti-doveri, potrebbe rivoluzionare la concezione del RLS come figura con compiti meramente consultivi.

Per la Suprema Corte, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di comportamenti omissivi.

In particolare, il RLS ha omesso di: promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento; informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore.

La Cassazione ha, infatti, ricordato che l'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un *“ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*.

Infine, si evidenzia che, per la Suprema Corte, non rileva se l'imputato, in qualità di RLS, ricoprì o meno una posizione di garanzia, intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40, c.p.); ciò che rileva, invece, è se questi abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. (Cooperazione nel delitto colposo).

LA DELEGA DI FUNZIONI

La complessità della struttura delle imprese – connotate da una sempre più capillare distribuzione sia orizzontale che verticale di funzioni e correlati poteri – può rendere problematica l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire la responsabilità di un fatto penalmente rilevante¹²².

Di consueto, la normativa penale individua come principali responsabili soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno dell'organizzazione delle imprese, in considerazione del fatto che le fattispecie criminose si presentano come reati propri, prevedendo come soggetti agenti figure quali, ad esempio, l'imprenditore, il datore di lavoro, l'amministratore¹²³. Ciò in quanto il soggetto posto al vertice dell'impresa è colui che gode del più ampio potere decisionale e di spesa e, di conseguenza, determina e indirizza l'operato dell'azienda.

Sennonché, tali soggetti si trovano spesso nell'oggettiva impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti, a causa della grande estensione e complessità dell'attività imprenditoriale svolta.

Da qui la necessità, per i vertici aziendali, di avvalersi dell'operato di altri soggetti, dotati di particolari competenze e in grado di sostituire o affiancare il datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Tale articolazione organizzativa costituisce essa stessa una misura di prevenzione e protezione, consentendo all'impresa di agire per mezzo di soggetti (come dirigenti e preposti) più vicini al rischio lavorativo e, quindi, in grado di gestirlo con maggiore efficacia, pur sempre nell'ambito delle direttive generali impartite dal datore di lavoro.

In questo contesto viene in rilievo l'istituto della delega di funzioni, volta proprio a dare attuazione a quella ripartizione organizzativa cui si è fatto cenno.

Essa consiste in un atto organizzativo interno all'impresa, con il quale un soggetto delegante trasferisce, in presenza di determinate condizioni, taluni doveri, con annessi i corrispondenti poteri ad altro soggetto, c.d. delegato.

Deve evidenziarsi che, nella maggior parte dei casi, gli obblighi trasferiti sono tali per cui il loro omesso o negligente inadempimento può dar luogo a responsabilità penale¹²⁴.

Il fondamento giuridico di tale istituto può essere desunto già da alcune pronunce giurisprudenziali degli anni Novanta del secolo scorso, con cui la Corte di Cassazione

¹²² A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive, in Riv. Trim. pen. econ., 2017, 508 ss.

¹²³ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, cit.

¹²⁴ S. TORDINI CAGLI, I soggetti responsabili, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali, Torino, 2021, p. 125.

ha iniziato a riconoscere la validità degli effetti traslativi in ordine a una certa posizione di garanzia tramite delega di funzioni, stabilendone l'ammissibilità nei casi in cui il titolare, per la molteplicità dei compiti istituzionali o per la complessità dell'organizzazione aziendale, non possa provvedervi personalmente, purché tali compiti siano affidati, in base a precise disposizioni preventivamente adottate, a persone dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale¹²⁵.

L'istituto in esame contribuisce a conformare il sistema normativo di matrice penale in materia di sicurezza sul lavoro al fondamentale principio costituzionale di colpevolezza, in ossequio al quale deve escludersi qualsiasi tipo di responsabilità oggettiva, fondata non sulla specifica valutazione della condotta posta in essere dal soggetto agente, ma solo sulla mera qualifica formale attribuita a quest'ultimo in un determinato ambito.

Invero, è proprio prendendo in considerazione la delega conferita e la relativa efficacia che è possibile evitare l'attribuzione di una responsabilità penale "di posizione"¹²⁶ e valutare, invece, la condotta del soggetto effettivamente titolare di competenze secondo la concreta articolazione aziendale¹²⁷.

In sintesi, le questioni da indagare al fine di individuare il soggetto penalmente responsabile sono le seguenti: identificare il soggetto che assume la veste di garante originario dei beni tutelati dalla norma penale; stabilire i limiti di ammissibilità della delega e comprendere le implicazioni relative alla distribuzione delle responsabilità penali tra delegante e delegato; individuare i requisiti alla cui sussistenza è subordinato il funzionamento del meccanismo di delega idoneo a sortire effetti in ambito penale¹²⁸.

Individuazione del soggetto responsabile

Come anticipato, la questione relativa all'individuazione del soggetto destinatario della norma penale costituisce un prius logico-giuridico rispetto a quella della trasferibilità delle funzioni.

¹²⁵ F. PINELLI, A. BERARDI, *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano, 2020.

¹²⁶ Con tale espressione si fa riferimento a un modello di responsabilità penale in cui l'ascrizione di uno specifico fatto di reato avviene, essenzialmente, in funzione del ruolo formale rivestito da un soggetto. Paradigmatica, in tal senso, è la casistica concernente l'attribuzione, a carico dei sindaci delle società di capitali, di fatti di bancarotta, commessi a titolo di concorso omissivo (sul punto, cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. V, n. 20867/2021).

¹²⁷ G. DE FALCO, *La delega di funzioni*, in M. PERSIANI, M. LEPORE, *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro* Torino, 2012.

¹²⁸ R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - parte generale*, Neldiritto Editore, 2021.

L'orientamento più risalente sul tema era basato sulla c.d. teoria formalista, che attribuiva rilevanza alla posizione rivestita dal soggetto nell'organizzazione aziendale sulla base della regolamentazione interna.

Tale teoria, tuttavia, presentava dei profili di forte criticità, legati soprattutto al rischio di legittimare “responsabilità di posizione” di soggetti di fatto privi di poteri decisionali¹²⁹.

Tale orientamento, pertanto, non è stato ritenuto idoneo a delimitare i perimetri del centro di imputazione della responsabilità reale¹³⁰.

Al fine di superare le criticità emerse in relazione al suddetto orientamento, è stata quindi elaborata la c.d. teoria funzionale, incentrata sulle mansioni concretamente svolte, piuttosto che sulla titolarità formale di qualifiche aziendali.

Anche tale impostazione, nondimeno, è stata ritenuta inadeguata: essa, secondo alcuni, potrebbe dar luogo a un'operazione di analogia in malam partem, con ciò determinando l'estensione della responsabilità penale in capo a soggetti privi delle qualifiche richieste dalla legge e creando il rischio di sanzionare soggetti non dotati dei poteri necessari¹³¹.

Si è così giunti, dunque, alla elaborazione della c.d. teoria organica, in ossequio alla quale l'identificazione, all'interno del complesso aziendale, dei soggetti titolari di posizioni di garanzia deve avvenire tenendo conto sia della qualifica formalmente spettante al soggetto che della concreta distribuzione delle funzioni all'interno dell'organizzazione.

In altre parole, secondo tale indirizzo, vi sono due livelli di indagine: il primo relativo alla ripartizione degli obblighi effettuata dalla legge, con riguardo alle qualifiche ricoperte e alle mansioni svolte di fatto; il secondo concernente il trasferimento a terzi di obblighi originariamente diretti ad un determinato soggetto.

Secondo questa ricostruzione, le qualifiche indicate dal legislatore (dirigente, datore di lavoro, etc.) non si riferiscono ad entità naturalisticamente riconoscibili, ma devono essere necessariamente calate nella fattispecie concreta, tenendo conto delle regole interne dell'organizzazione¹³².

Ne consegue che, per dare applicazione alla norma penale, il soggetto attivo del reato dovrà essere riconosciuto in colui che abbia la concreta possibilità di ledere gli interessi tutelati da quest'ultima ovvero di impedire il cagionarsi dell'evento dannoso.

¹²⁹ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, CEDAM, 2020

¹³⁰ R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - parte generale*, Neldiritto Editore, 2021.

¹³¹ A. ALESANDRI, *Impresa (responsabilità penali)* in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1992, 193 ss; R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - parte generale*, Neldiritto Editore, 2021.

¹³² R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - parte generale*, Neldiritto Editore, 2021.

Nel corso di tale operazione è necessario tenere altresì conto delle norme che presiedono alla struttura organizzativa dell'impresa: le stesse integrano, infatti, la norma penale fungendo da elementi extrapenal¹³³.

In sintesi, dunque, l'esistenza di una specifica delega di funzioni può consentire di individuare un'autonoma posizione di garanzia in capo al soggetto delegato.

Ulteriore questione fondamentale è rappresentata dalla individuazione degli effetti della delega rispetto alla posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi imposti *ex lege*.

Al riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che l'obbligo gravante sul soggetto delegante qualificato non viene meno con la delega, ma si trasforma in un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia nell'obbligo di controllare le modalità di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita.

In sostanza, quindi, la delega non libera interamente il delegante, considerato che l'obbligo originario si trasforma, come detto, in obbligo di vigilanza e di controllo sull'adempimento dell'incarico da parte del delegato.

Il dovere di vigilanza e controllo posto a carico del delegante, peraltro, implica che questi sia tenuto a impedire che il soggetto delegato commetta reati connessi all'esercizio o al mancato esercizio dei poteri conferitigli.

Da ciò consegue che l'eventuale fattispecie criminosa ascritta al delegato potrà essere addebitata anche al delegante, atteso che, a norma dell'art. 40, comma 2, c.p., *“non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*.

Si rileva, tuttavia, che la delega di funzioni è sì in grado di costituire nuove figure garanti, ma non di aggravare la posizione di garanzia ricoperta dal delegante, che si riduce in maniera proporzionale alle funzioni devolute, residuando esclusivamente un dovere di vigilanza con riferimento alle potestà e agli obblighi trasferiti¹³⁴.

È bene evidenziare che il predetto dovere di vigilanza *“non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato”*¹³⁵.

Tale impostazione è stata accolta e recepita dal D.lgs. n. 81/2008, il quale, all'articolo 16, comma 3, sancisce che *“la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”*.

Si può pertanto ritenere che l'effetto della delega sia quello di costituire una nuova

¹³³ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹³⁴ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹³⁵ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

posizione di garanzia in capo al delegato, non potendosi ravvisare una totale sostituzione del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente.

Quest'ultimo, pertanto, vede mutare il contenuto della sua posizione di garanzia da obbligo di osservanza diretta della prescrizione normativa in obbligo di vigilanza sull'adempimento del delegato.

A partire da tale rilievo si può, peraltro, esaminare la distinzione giurisprudenziale tra delega di esecuzione e delega di funzioni.

Con la prima, il titolare dell'obbligo giuridico si limita ad affidare ad un dipendente compiti meramente attuativi delle proprie decisioni, conservando in pieno la posizione di garanzia

Mediante la seconda, invece, si ha l'attribuzione convenzionale di obblighi legali, congiuntamente ai relativi poteri, a un soggetto che non ne sia originariamente titolare¹³⁶.

Si precisa, da ultimo, che la delega non può sortire alcun effetto rispetto a quei compiti che la legge considera non delegabili, dovendo essere assolti personalmente dal titolare della posizione di garanzia.

Si tratta, si ripete, della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del relativo documento, nonché della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, che l'articolo 17 del D.lgs. n. 81/2008 pone a carico esclusivamente del datore di lavoro.

I requisiti delle delega di funzioni

L'articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008 individua puntualmente i requisiti necessari affinché la delega di funzioni possa ritenersi efficace.

La norma costituisce la riscrittura in termini di diritto positivo dei principali criteri elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza, la quale ha costruito un quadro di riferimento incentrato sull'idea di fondo per cui soltanto una delega correttamente e validamente esercitata è idonea a produrre, a favore del delegante, un effetto liberatorio dalle responsabilità che all'esercizio di quelle funzioni sono connesse. La disposizione appena menzionata stabilisce, innanzitutto, che l'istituto della delega può operare solo qualora quest'ultima risulti da atto scritto recante data certa. Tale condizione è evidentemente funzionale a garantire la certa individuazione, anche a fini probatori, delle facoltà e degli obblighi trasferiti al delegato.

¹³⁶ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹³⁷ Così, per tutte, Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41352.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo il quale la delega deve essere in concreto provata; l'onere di tale prova grava sul delegante¹³⁷.

L'assenza di prova fa sì che nessuna responsabilità possa essere ascritta al presunto delegato e che del mancato adempimento torni a rispondere il solo datore di lavoro. In ordine ai requisiti formali della delega, il combinato disposto di cui alle lettere a) ed e) del citato articolo 16 impone che la delega risulti da atto scritto avente data certa e che essa sia accettata dal delegato per iscritto. In questo modo, la delega di funzioni si configura come negozio bilaterale con forma scritta *ad substantiam*, nonostante in epoca precedente la giurisprudenza maggioritaria ammettesse la dimostrazione della delega anche per il tramite di diversi mezzi di prova¹³⁸.

Quanto all'accettazione, essa può essere effettuata sia contestualmente, e perciò in calce all'atto di delega, sia con atto successivo, a carattere recettizio, redatto con le modalità richieste per la delega da comunicarsi al delegante.

Con riferimento alla necessaria pubblicità della delega, si ritiene che tale profilo attenga alla diffusione della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, di modo che possano essere immediatamente riconoscibili, per coloro che operano all'interno dell'organizzazione e per i terzi che vengano a contatto con la stessa, i soggetti preposti a determinate funzioni.

Sotto tale profilo, il datore di lavoro potrà perseguire tale obiettivo con le modalità che riterrà più opportune, quali, ad esempio, l'impiego di circolari/lettere interne o l'affissione dell'atto in luoghi a tutti accessibili¹³⁹.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha in passato evidenziato che *“le evidenti esigenze di certezza connesse alla delicatezza e all'importanza della materia impongono, ai fini dell'efficacia liberatoria di un'eventuale delega, la sussistenza di una adeguata pubblicità della stessa”*¹⁴⁰.

Resta il fatto che l'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, al di là del principio generale enunciato, non indica con precisione quale tipo di atto sia idoneo a soddisfare tale esigenza di pubblicizzazione, consentendo l'utilizzo di qualunque atto idoneo allo scopo¹⁴¹.

Rispetto agli ulteriori requisiti di validità della delega di funzioni, la disposizione in commento richiede che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

¹³⁸ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹³⁹ Ciò in analogia con quanto è previsto all'articolo 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970.

¹⁴⁰ Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 1999, n. 3250.

¹⁴¹ Ad esempio, la pubblicazione della delega tramite la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o tramite il sito dell'impresa e/o la sua trasmissione al terzo con cui l'impresa abbia rapporti.

In questo modo, infatti, potrà garantirsi che la delega di funzioni non vada a detrimento dei lavoratori, mediante l'attribuzione di compiti e obblighi connessi alla sicurezza sul lavoro in capo a un soggetto che non possiede le competenze tecnico-professionali adeguate in relazione alla concreta realtà aziendale.

Si evidenzia, tuttavia, che il D.lgs. n. 81/2008 non specifica quali siano gli specifici requisiti professionali ed esperienziali necessari ai fini della delega. Ciò dipende, infatti, dalla molteplicità di ambiti e funzioni in cui quest'ultima può operare: si tratta evidentemente di valutare i titoli e l'esperienza del singolo in relazione all'attività svolta dall'organizzazione aziendale nel suo complesso ed allo specifico settore affidato alla competenza del delegato¹⁴².

Tale valutazione deve essere necessariamente svolta dal datore di lavoro ex ante, in base ad un giudizio di idoneità e adeguatezza, che lasci supporre un margine di ragionevole sicurezza in ordine al corretto adempimento dei compiti attribuiti.

In quest'ottica, il datore di lavoro è gravato dall'onere di fornire *“la prova rigorosa di aver delegato ad altre persone tecnicamente qualificate l'incarico di seguire lo svolgimento delle varie attività”*¹⁴³.

Al riguardo, si ritiene che la responsabilità del datore di lavoro si estenda anche all'ambito della scelta di un soggetto inadeguato rispetto ai compiti trasferiti¹⁴⁴.

In una siffatta evenienza, peraltro, non potrebbe escludersi la contestuale responsabilità del delegato che abbia accettato la delega pur non possedendo adeguate conoscenze e capacità nel settore di riferimento, trattandosi di un tipico caso di colpa per imperizia.

L'articolo 16 T.U.S.L., infatti, prevede che la delega di funzioni debba attribuire al delegato *“tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”*.

La norma in commento, quindi, stabilisce che il delegato debba godere di ampi poteri decisionali, commisurati al tipo di attività delegata e al tipo di interventi che si possono rendere necessari.

L'autonomia decisionale ed organizzativa costituisce un elemento coessenziale all'istituto della delega di funzioni, sicché la sua assenza comporta che ci si trovi di fronte a una “delega di esecuzione”, caratterizzata dalla circostanza che il titolare della posizione di garanzia si è limitato ad affidare ad un subordinato compiti meramente esecutivi delle proprie decisioni.

¹⁴² Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

¹⁴³ Cass., sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295.

¹⁴⁴ Ci si troverebbe al cospetto, in tale ipotesi, di una tipica fattispecie di *culpa in eligendo* (cfr. in tal senso Cass. pen., sez. IV, n. 7569/1995).

Pertanto, qualora il delegato non sia dotato di alcuna autonomia decisionale, il delegante mantiene la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della norma penale.

Sul punto, si rileva che, secondo la giurisprudenza più recente, affinché la delega possa avere effetto liberatorio per il delegante è indispensabile che essa abbia *“un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati”*¹⁴⁵.

In altre parole, il delegato deve essere messo nelle condizioni di gestire il settore o il servizio attribuitogli anche sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi, che deve essere adeguata all'incarico di riferimento.

Al riguardo, la giurisprudenza¹⁴⁶ rimarca che *“in tema di infortuni sul lavoro, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della nomina”*¹⁴⁷.

Ne deriva che i poteri di spesa del delegato debbono essere specificamente indicati nella delega – anche solo facendo riferimento al budget aziendale o a quello affidato al delegato – e devono comunque risultare effettivamente a disposizione del medesimo, in caso di accertamento giudiziale.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario¹⁴⁸ sottolinea che la delega deve contenere *“espressa previsione di impegno di spesa della società, salvo preavviso e resa del conto a spesa effettuata ai fini del bilancio di esercizio”*.

Sul piano della prassi normalmente seguita in merito, tale risultato può conseguirsi tramite l'atto di delega, attribuendo al delegato un potere di spesa illimitato (il quale, tuttavia, potrebbe non avere in concreto rispondenza nelle dinamiche di spesa reali in azienda) oppure conferendogli uno specifico *budget* (determinato in base all'incarico e al bilancio dell'impresa) o, infine, attribuendo al delegato ogni potere di spesa nell'ambito del *budget* aziendale a disposizione per la funzione delegata o per il cantiere di riferimento.

In tutti e tre i casi, appare più che opportuno che la delega preveda una clausola in forza della quale il delegato sia tenuto a intervenire, senza alcun limite economico, in casi straordinari di necessità ed urgenza, che impongano un intervento per ga-

¹⁴⁵ Così, per ultima, Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2020, n. 17174, che assolve il datore di lavoro sottolineando come nel caso di specie la delega fosse stata conferita per compiti non generali ma ben determinati rispetto all'organizzazione di impresa non comportando “una modifica dello statuto societario, ma solo una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della società”.

¹⁴⁶ Così, per tutte, Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017 n. 30115.

¹⁴⁷ In termini Cass. Pen., sez. IV, n. 36774/2004; Cass. pen., sez. IV, n. 47136/2007.

¹⁴⁸ Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008 n.27433.

rantire la salute e sicurezza del tutto indifferibile, essendo in tal caso unicamente tenuto a rendicontare al delegante rispetto alle spese sostenute¹⁴⁹.

Da quanto appena osservato consegue che, se è privo di un potere di spesa per un *budget* idoneo ai compiti attribuiti, il delegato non potrà essere ritenuto penalmente responsabile, mentre il delegante mantiene intatta la propria originaria posizione di garanzia.

Deve precisarsi, tuttavia, che il delegato che ritiene di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate per mancanza dei fondi necessari è tenuto a chiedere al delegante di attivarsi affinché ciò divenga possibile.

In caso di diniego o mancato adempimento, il delegato medesimo dovrà rifiutare il conferimento della delega ovvero rimettere la stessa al delegante, altrimenti rimanendo esposto alle conseguenze penali derivanti dal verificarsi di un evento lesivo in danno dei lavoratori.

Per concludere, si evidenzia che *“in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”*¹⁵⁰.

La responsabilità residua del delegante

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, il dibattito sul tema della delega di funzioni si concentrava prevalentemente su due aspetti.

Il primo riguardava l'efficacia della delega ed in particolare la sua capacità di fondare una nuova posizione di garanzia, con conseguente costituzione di un nuovo centro di imputazione di responsabilità penale.

Il secondo, invece, aveva ad oggetto la valenza liberatoria della delega in riferimento alla figura del delegante.

Le diverse posizioni sviluppatesi nel tempo possono essere ricondotte a tre principali orientamenti interpretativi, collegati a tre diverse concezioni del reato proprio.

¹⁴⁹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

¹⁵⁰ Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2019, n. 39745; nello stesso senso, per ultima, la già segnalata Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2020, n. 17174.

Secondo un primo orientamento, di carattere soggettivo-civilistico, la delega può svolgere i propri effetti solo sul piano della colpevolezza, lasciando inalterata la tipicità del fatto.

Nei reati propri, infatti, fra i tratti salienti della tipicità oggettiva rientra la sussistenza di una specifica qualifica soggettiva del soggetto agente, tassativamente pre-determinata dal legislatore.

Nel caso di verifica di un evento lesivo in seguito al mancato adempimento degli obblighi di prevenzione gravanti sul delegato, il delegante, che resta soggetto attivo *ex lege* del reato, potrà risponderne a titolo di colpa solo se l'evento era da lui prevedibile ed evitabile, mentre il delegato, nel caso, risponderà a titolo di concorso nel reato omissivo del delegante.

Un secondo opposto orientamento, più oggettivo e funzionale, attribuisce alla delega un'efficacia già sul piano della tipicità del reato.

Soggetto attivo nel reato proprio sarebbe quindi colui che svolge effettivamente la funzione tipica del titolare della qualifica formale.

Secondo questa prospettiva la delega creerebbe un nuovo garante, anche se privo della qualifica formale *ex lege*, spogliando il delegante di qualsiasi forma di responsabilità per l'evento conseguente all'inadempimento del delegato.

Infine, un terzo orientamento, intermedio, mantiene l'efficacia della delega sul piano della tipicità del fatto, riconoscendone l'attitudine costitutiva di nuove posizioni di garanzia, mantenendo fermo in capo al garante originario, tuttavia, un obbligo di garanzia limitato, però, al controllo sul corretto adempimento da parte del delegato delle funzioni trasferite¹⁵¹.

Il d.lgs. n. 81/2008 ha accolto l'orientamento intermedio, prevedendo al terzo comma dell'articolo 16 che *“La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”*.

Ne consegue che, al netto dei compiti non delegabili, il delegante, una volta rilasciata la delega, deve astenersi dall'esercizio di poteri residuali diversi e ulteriori rispetto a quelli di vigilanza sull'adempimento della delega, perché in caso contrario, di fatto, permarrebbe un margine di responsabilità o corresponsabilità con il delegato¹⁵².

Allo stato dell'attuale previsione normativa, si deve, quindi, ritenere che l'atto di trasferimento delle funzioni, se conforme alle condizioni di ammissibilità richieste dalla norma stessa, trasferisce, da un lato, sul delegato l'obbligo di garanzia in senso tecnico, ovvero il dovere di impedire che la salute dei lavoratori subisca delle offese;

¹⁵¹ S. TORDINI CAGLI, La delega di funzioni, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali.

¹⁵² F. PINELLI, A. BERARDI, Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, Milano, 2020, p. 287.

dall'altro, lascia residuare in capo al delegante un dovere di vigilanza, cioè un dovere di verificare l'osservanza delle regole comportamentali e organizzative da parte del delegato.

I due obblighi, l'uno di garanzia in capo al delegato, l'altro di vigilanza in capo al delegante, hanno contenuti e portata differenti e non assimilabili.

Da ciò dovrebbero derivare due diverse forme di responsabilità attribuibili ai soggetti, ma il legislatore non ha differenziato la rilevanza penale della violazione dell'obbligo di garanzia rispetto a quella di violazione dell'obbligo di vigilanza-controllo. In particolare, il delegante, qualora ometta di vigilare sul corretto operato del delegato, sarà chiamato a rispondere del medesimo fatto attribuito al delegato, secondo lo schema della c.d. *culpa in vigilando*, che richiede un rigoroso accertamento del fatto concreto, per non imputare al vigilante a titolo di concorso qualsiasi fatto illecito compiuto dal nuovo garante.

Per quanto riguarda la modalità di attuazione dell'obbligo di vigilanza, il terzo comma dell'art. 16, prevede che lo stesso *“si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”*.

La subdelega

L'ammissibilità della subdelega fu a lungo dibattuta prima dell'introduzione del comma 3 bis, nell'articolo 16, d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'articolo 12 del decreto correttivo n. 106/2009.

In particolare, tale comma dispone che *“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”*.

Come espressamente previsto dalla norma sopra riportata, la subdelega deve soddisfare gli stessi requisiti di validità ed efficacia prescritti per la delega, ai quali se ne aggiungono altri più stringenti, la cui *ratio* è quella di evitare un'eccessiva dispersione degli obblighi di sicurezza (e delle relative posizioni di garanzia), nonché lo scarico delle responsabilità verso i livelli inferiori dell'organizzazione aziendale¹⁵³. A differenza della delega, infatti, il citato comma 3 bis richiede una previa intesa tra delegante e delegato, in armonia con il principio di diritto civile *delegatus dele-*

¹⁵³ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021; Cass., Sez. IV, 29 settembre 2008, n. 48313.

gare non potest. Quanto alla previa intesa del datore di lavoro, stante il carattere formale della subdelega, deve ritenersi che la stessa debba risultare per iscritto.

Di norma la subdelega viene conferita al delegato nell'atto di delega, inserendo in esso la facoltà di subdelegare e le eventuali condizioni della stessa.

Inoltre, la subdelega può essere riferita solo a specifiche funzioni, il che implica il divieto di una subdelega di carattere generale che non lasci residuare alcun obbligo in capo al delegato primario¹⁵⁴.

Di conseguenza, rimangono in capo al subdelegante le responsabilità conseguenti agli obblighi derivanti dalle funzioni delegategli in prima battuta dal datore di lavoro, oltre che un espresso obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite¹⁵⁵.

Pertanto, in analogia con quanto previsto per il datore di lavoro che delega le funzioni ad altro soggetto e che, come visto, mantiene l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle stesse, anche il delegato che assuma la veste di subdelegante rimane titolare del potere-dovere di controllo sull'attività del subdelegato.

È invalsa l'opinione in dottrina che il predetto obbligo di vigilanza si estende anche al datore di lavoro, il quale, in ragione della previa intesa raggiunta con il delegato, dovrà vigilare anche sull'operato del subdelegato, oltre che del delegato originario¹⁵⁶.

La stessa norma richiede infatti l'autorizzazione preventiva del datore di lavoro ad effettuare la subdelega, confermando in tal modo l'esigenza che il datore di lavoro operi il controllo costante sull'attuazione delle funzioni delegate.

Infine, si evidenzia che, per arginare fenomeni di eccessiva dispersione e di slittamento verso il basso delle responsabilità, il legislatore pone uno sbarramento alla possibilità che il delegato secondario trasferisca a sua volta le funzioni delegate.

¹⁵⁴ S. TORDINI CAGLI, La delega di funzioni, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 143.

¹⁵⁵ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹⁵⁶ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

BIBLIOGRAFIA

ALBI P., La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo diritto, DSL n. 1/2016.

ALESANDRIA A., Impresa (responsabilità penali) in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1992, 193 ss.

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2022.

BALANDI G., Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l'art. 9 dello statuto, in "Lavoro e diritto", 1990.

BASENGHI F., La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici del nuovo quadro legale, in L. GALANTINO, La sicurezza del lavoro, Milano, 1996.

BASENGHI F., Gli attori organizzativi: diritti e doveri, in La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, a cura di F. BASENGHI, L.E. GOLZIO, A. ZINI, Milano 2009, 183 ss.

CASTRONUOVO D., Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali,

CIALDELLA M.L., Relazione. L'evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

CONTRAFATTO V., I soggetti coinvolti a titolo professionale, in M. PERSIANI, M. LEPORE, Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012.

D'APONTE M., La tutela della salute del lavoratore dopo il Jobs act, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), Il nuovo diritto del lavoro, Torino, 2018, 47 ss.

DE FALCO G., La delega di funzioni, in M. PERSIANI, M. LEPORE, Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro Torino, 2012.

DEL PUNTA R., Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997.

FERRUA S., GIOVANNONE M., TIRABOSCHI M., Gruppi di lavoro esposti a rischi particolari e tipologie di lavoro flessibile: la valutazione del rischio, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), Le nuove leggi civili Il Testo Unico della Salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. 106/2009) Commentario al d.lgs. n. 81/2008 co-

me modificato e integrato dal d.lgs. n. 106/2009, Milano, 2009.

FIORELLA A., Responsabilità penale, in Enc. dir., Milano, 1988, XXXIX, pag. 1296.

GARGANI A., Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive, in Riv. Trim. pen. econ., 2017, 508 ss.

GAROFOLI R., Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

GROTTO M., Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa, in www.penalecontemporaneo.it, 5.9.2012, 3 ss.

GUARINIELLO R., Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2001

LAI M., Diritto alla salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, Giappichelli Editore, 2010.

LECCESE V., La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione, in DirSicLav 2016, 1, 60.

LEPORE M., La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro, in Lav. Inf., 1994.

LEPORE M., La nuova normativa: dalla prevenzione tecnologica alla sicurezza di tipo organizzativo, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. (a cura di), Il Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009), Milano, 2009, 49 ss.

MANENTI R., Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47, D.lgs. 9.4.2009, n. 81, in PESSI R. a cura di, Codice ipertestuale commentato del lavoro, Utet, 2011.

MARTINELLI M., L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, Working paper, in www.olympus.uniurb.it 37/2014.

MEGARO A., La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

MONTI F., PAPACCHINI L., PETRUCCI D., SPAGNUOLO F.E., FONDAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, Collana "Cultura della Sicurezza", p. 4.

MONTUSCHI L., Commento all'art. 32, primo comma, in *Commentario della Costituzione*, BRANCA G. a cura di, Zanichelli, Bologna - Roma 1982.

NANIA R., Libertà economiche: impresa e proprietà, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2006, 193 ss.

NATULLO G., Principi generali della prevenzione e "confini" dell'obbligo di sicurezza, in G. NATULLO, M. RUSCIANO (a cura di), *Ambiente e sicurezza del lavoro*, in F. CARINCI (dir.), *Diritto del lavoro. Commentario*, VIII, Torino, 2007.

NATULLO G., Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente concretamente applicata?, in *Working Paper di Olympus*, 39/2014, in <http://olympus.uniurb.it>.

PEDRAZZI C., Profili problematici del diritto penale dell'impresa, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988.

PORRECA G., Sull'obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, in www.puntotiscuro.it, anno 14, n. 2783, 30 gennaio 2012.

PINELLI F., BERARDI A., Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, Milano, 2020.

PISANI N., Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro, in *RTrimDPenEc*, 2009.

PULITANÒ D., Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale, nel diritto penale del lavoro, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV.

ROMANA GRASSO F., I dirigenti, in M. PERSIANI, M. LEPORE, *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2012.

SCAROINA E., La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse, www.sistemapenale.it, 16 giugno 2021.

STAIANO R., L'evoluzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro, www.diritto.it.

STOLFA F., L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro, *working papers Olympus*, n. 33/2014.

STOLFA F., Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, art. 15, Misure generali di tutela, in NATULLO G., PASCUCCI P., ZOPPOLI L. a cura di, *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, *Commentario al D.lgs. 9 aprile 2008*, n.

81 aggiornato al D. Lgs 3 Agosto 2009, n. 196, Milano, Ipsoa, 2010;

STOLFA F., Soggetti attivi e passivi dell'obbligo di sicurezza, individuazione e responsabilità, in *Salute e sicurezza sul lavoro*, a cura di G. Natullo, Milano 2015.

STOLFA A., La valutazione dei rischi, in *Working Paper di Olympus*, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>.

SUPPIEJ G., Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell'ambiente di lavoro, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", n. 1, 1988;

TREU T., Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1972.

TORDINI CAGLI S., I soggetti responsabili, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*.

TORDINI CAGLI S., La delega di funzioni, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 127 - 145.

TORDINI CAGLI S., Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in legislazionepenale.eu, 2020.

TORRE V., I reati in tema di sicurezza sul lavoro, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. Mazza-cuva, E. Amati in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. Carinci, Torino 2007.

TORRE V., La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*.

TORRE V., I reati in tema di sicurezza sul lavoro, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. Mazza-cuva, E. Amati in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. Carinci, Torino 2007, 17 ss.

Vademecum ANCE, Direzione Relazioni Industriali e Direzione Opere pubbliche, *La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro*, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Direzione Relazioni Industriali

GENNAIO 2024

Realizzazione grafica: ANCE Servizi

V1-24 - Polizza rischi catastrofali: nuovo obbligo per le imprese entro il 2024

Sarà obbligatoria la stipula, entro il 31/12/2024, di una polizza per rischi catastrofali per tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio. Lo ha previsto una disposizione inserita nella Legge di bilancio 2024

OBBLIGO ASSICURATIVO PER RISCHI CATASTROFALI

L'articolo 1, commi 101-111 (*Misure in materia di rischi catastrofali*) della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023) inserisce, per la prima volta nel quadro normativo italiano, **un obbligo assicurativo per i rischi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**.

L'ANCE nel valutare come sicuramente importante una misura finalizzata a diffondere la necessità di una copertura assicurativa che possa offrire una tutela aggiuntiva e immediata rispetto a quella fornita dallo Stato, ritiene, tuttavia, che la formulazione della norma contenga alcuni elementi poco chiari sia sulle modalità attuative sia sulla proporzionalità dei premi che saranno applicati rispetto al rischio. Non ben definita anche la previsione di carattere sanzionatorio in base alla quale le imprese che non rispettano l'obbligo di sottoscrizione della polizza potranno non beneficiare di contributi e agevolazioni pubbliche. Si tratta di aspetti sui quali l'ANCE insieme a Confindustria aveva già sollevato in sede di esame della Legge di Bilancio.

A CHI SI APPLICA

L'obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, **tutte le imprese** tenute all'iscrizione nel relativo Registro. Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c.. Sono state, tuttavia, **escluse** dall'obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa **le imprese agricole** di cui all'art. 2135 del codice civile alle quali continua ad applicarsi la disciplina del *Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità* stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

QUALI SONO I BENI OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso, agli immobili previsti all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali: **terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.**

IMMOBILI ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da **abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste**, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e alle imprese agricole, per le quali è già previsto un Fondo a copertura dei danni catastrofali.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO

Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della norma sono tenute sono

tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE

Si prevede che l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell'assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche , anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La disposizione prevede l'obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e stabilisce che il rifiuto o l'elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall'IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro.

MODALITA' ATTUATIVE

Con successivo decreto interministeriale potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il decreto potrà contenere anche le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.

IN SINTESI

Entro il 31 dicembre 2024 tutte le imprese iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio dovranno sottoscrivere polizze a copertura dei danni che potrebbero derivare a terreni e fabbricati; impianti e macchinari nonché attrezzature industriali e commerciali, in occasione del verificarsi di eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 40/L

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026.**



matici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e

approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una



copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

110. Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

112. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità della medesima società».

113. Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo VI è inserito il seguente:

« CAPO VI-bis

FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA

Art. 274-bis. – (*Definizioni*) – 1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;

b) “prestazioni protette”: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;

c) “imprese aderenti”: le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;

d) “intermediari aderenti”: gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;

e) “aderenti”: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Art. 274-ter. – (*Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o interme-

